

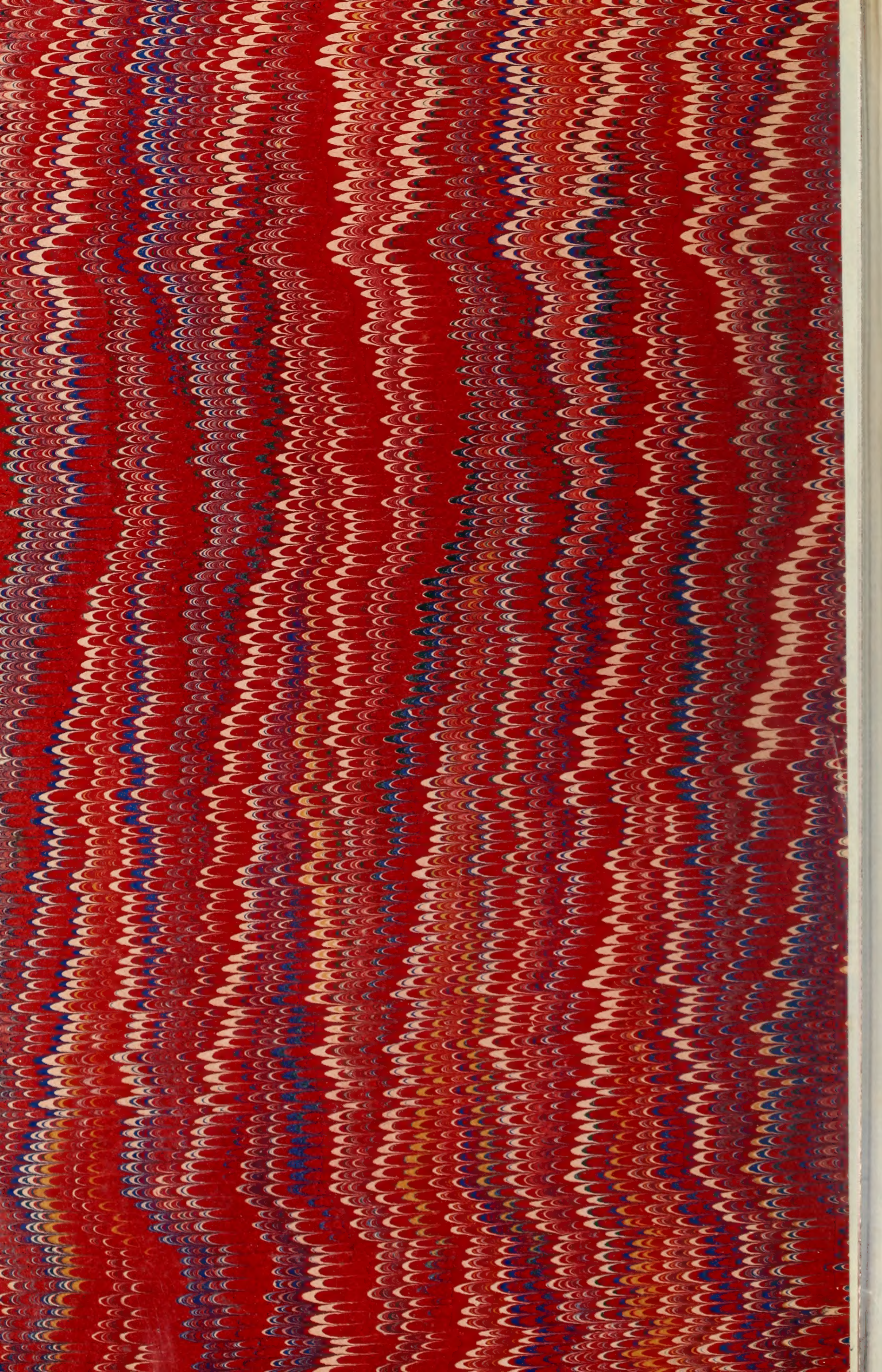


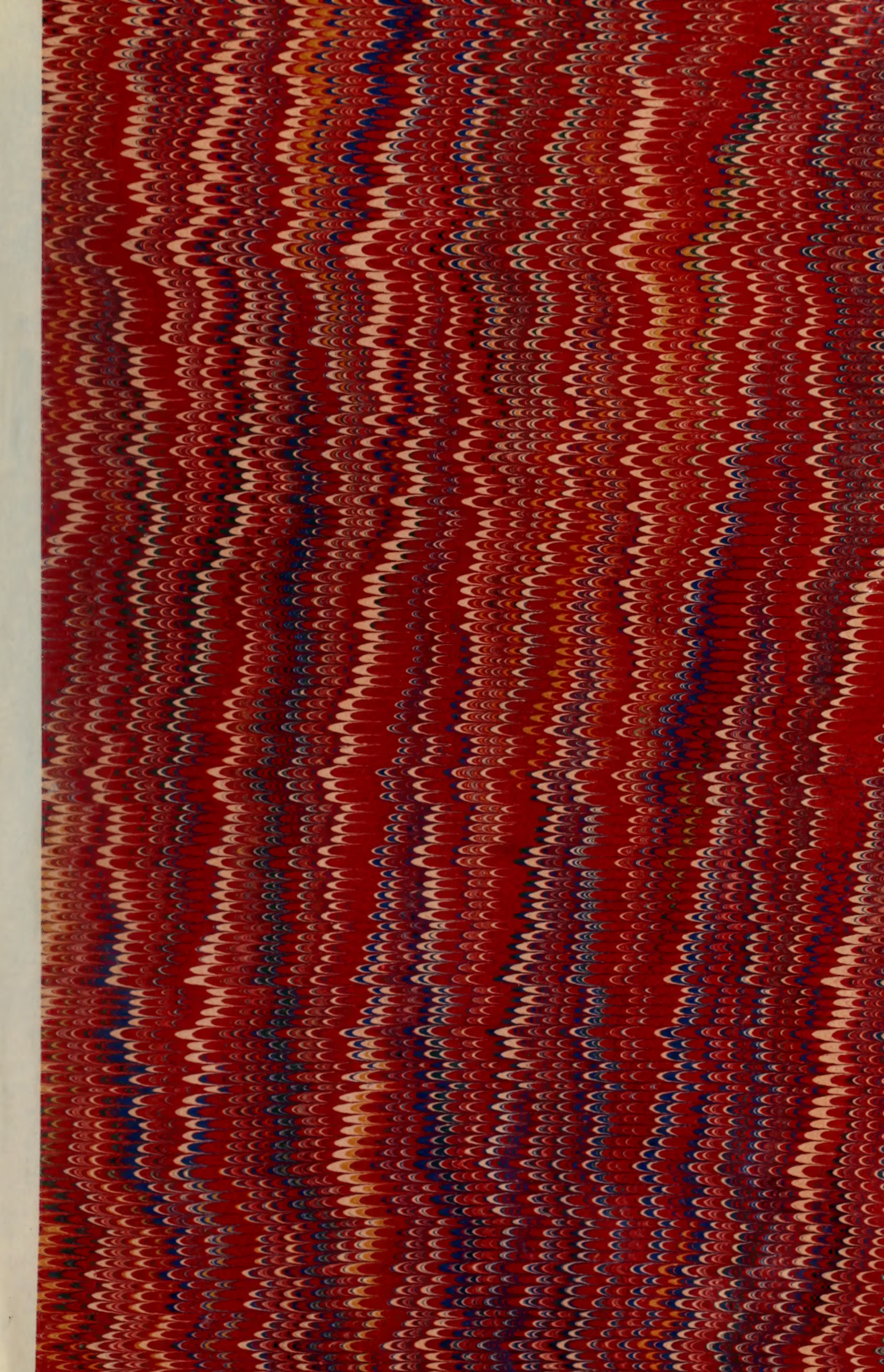

CENNI STORICI

SUL

# MONTE DI PIETÀ DI GENOVA

1483 - 1810





IL

# MONTE DI PIETÀ DI GENOVA

IL

# MONTE DI PIETÀ DI GENOVA

## 1483-1810

# CENNI STORICI

DI

MICHELE BRUZZONE

ECONOMO-ARCHIVISTA DEL MONTE DI PIETÀ DI GENOVA

CON TAVOLE, DOCUMENTI ED INDICE ALFABETICO



GENOVA

A CURA DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

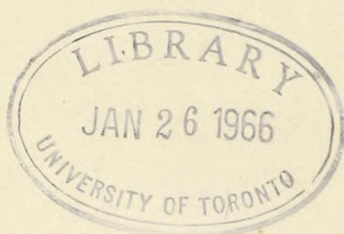
PALAZZO BIANCO

MCMVIII

---

Estratto dagli « Atti della Società Ligure di Storia Patria, Vol. XLI »

---






---

GENOVA — Tipografia Sordomuti, 1908



# PREFAZIONE

UL finire del Medio Evo e propriamente intorno alla metà del secolo XV, allorquando, in pieno Rinascimento, più vivo si faceva in molti sentire lo spirito della carità e ad ogni sventura volevasi prestare un soccorso, e l'elemosina era ancora ritenuta il migliore e più umano rimedio alle molteplici miserie, sorgevano pochi volonterosi a bandire con una efficace propaganda il verbo di una nuova Opera avente carattere esclusivamente diverso da quello cui si informavano le opere pie allora esistenti. Sovvenire i miseri, sottrarli ai rapaci artigli dell' usura, non con l'elemosina che spesso sconforta ed umilia, bensì col prestito che innalza ed esorta al lavoro:

ecco il principio fondamentale della nuova Istituzione.

L'idea era geniale, e per l'età in cui veniva lanciata, non v'ha dubbio, aveva dell' ardito.

A combattere l'iniziativa non mancarono oppositori, i quali, sottilizzando sulla forma più che sulla sostanza della nuova opera, suscitavano infinite e dannose discussioni.

Ma il popolo, che gemeva nelle strette dell'usura, ben comprendendo che, ove il progetto si fosse attuato, avrebbe trovato notevole sollievo, con slancio ammirevole dava il suo appoggio agli indefessi sostenitori della nuova idea, sicchè in breve volgere d'anni, quasi tutte le Città Italiane vedevano sorgere quella provvida Istituzione, che per volere dei Fondatori fu denominata *Monte di Pietà.*

Sorti per tal modo i Monti a beneficio del popolo, fu il popolo che contribuì a formarne i primi capitali, associandosi in confraternite aventi appunto lo scopo di raccogliere piccole somme che, saggiamente accumulate, costituivano l'inizio del patrimonio della nuova opera. Era il principio rudimentale di una cooperativa che affratellava il popolo, fino allora diviso da odi profondi, era un sentimento di mutuo soccorso che avvicinava popoli e paesi tra loro lontani e discordi per stabilire, nel comune interesse, le prime basi di un'opera, simbolo e fondamento di una bene intesa redenzione economica.

Alle volontarie oblazioni, largite per formare i primi capitali da devolversi in mutui, altri proventi vennero col tempo ad aggiungersi. I Monti, nati per beneficare mediante il credito, per far fronte alle numerose richieste di prestiti, dovettero in gran parte ricorrere a loro volta al credito e cominciarono ben tosto a ricevere capitali in deposito, corrispondendo ai depositanti un adeguato interesse. Venivano essi a formare così gli embrioni di quelle Casse di risparmio che, in tempi più recenti ed in forma più evoluta, tanti vantaggi recarono all' economia delle nazioni.

Sono ormai trascorsi parecchi secoli dacchè pochi ed umili Frati, peregrinando l' Italia, sostenendo ovunque la umana crociata contro l'usura, fondavano in ogni contrada Monti di Pietà, e tuttavia ci è dato ammirare questi vetusti Istituti più rigogliosi, più vivi di prima. Eppure non è a dire a quante rovine essi assistessero e quali danni risentissero dalle innumerevoli sventure, che lungamente colpirono la nostra Italia.

I Monti di Pietà esistenti in Italia sono circa seicento ed il loro patrimonio supera i 72 milioni di lire, dei quali oltre 62 investiti in imprestiti contro pegno. Alcuni Monti fungono anche da Casse di Risparmio, ricevendo somme in conto corrente, tali depositi ascendono ad un importo complessivo di oltre 80 milioni.

Pur troppo, Istituti tanto importanti e tanto diffusi, ai quali sono affidate funzioni tanto utili e delicate, sono in genere poco o male conosciuti, e se nei primi tempi della loro esistenza pedanti teologhi li combatterono, non mancano anche oggi giorno oppositori che desiderano la loro scomparsa.

Ma a difenderli dagli attacchi dei moderni avversarî è « sufficiente la stessa loro vecchiezza, « che mostra una vigorosa vitalità, e mentre « taluni organismi più deboli, come è fatale, scom- « paiono perchè mancanti di adattamento suffi- « ciente, i più forti trasformano la loro azione, « assumono funzioni nuove ed a ciascuna di queste « nuove funzioni fanno corrispondere una nuova « utilità sociale » (1).

A dimostrare del resto se i Monti siano ancora necessarî e si debbano perciò conservare, basterebbe considerare il fine per cui i Monti di Pietà furono eretti ed i tempi in cui ebbero principio. Nati per combattere l'usura, specialmente esercitata nella primitiva forma di credito, consistente nel prestito contro pegno, malgrado l' influenza benefica dei Monti e le profonde trasformazioni subite dalla società, l' usura, anzichè scomparire, ha raffinato i suoi loschi sistemi. E se a primo aspetto sembra

(1) Bollettino delle situazioni dei conti dei Monti di Pietà per l' anno 1903, pubblicato dal Ministero di A. I. e C. — Roma, 1906.

che in certe città, ove più intensa si è esplicata l'opera dei Monti, l'antica forma dell'usura sia notevolmente diminuita, chi guarda profondamente scorge che sono sorte altre forme di usura non meno dannose della prima. E verrà giorno in cui i Monti volgeranno il loro sguardo su queste nuove forme di usura ingaggiando con lena la nuova battaglia. Intanto l'esperienza insegna come ogni qual volta siano venuti meno i Monti, avidi speculatori, come sciami di corvi affamati, siano scesi sulle città a saziare le loro rapaci voglie.

Vero è che, col fiorire della civiltà, vieppiù si diffonde il sentimento del risparmio, si moltiplicano le istituzioni di previdenza, le quali generalizzandosi, fanno presagire che nel corso del tempo concorreranno a dare una nuova forma alla costituzione economica della società. Ma sarebbe vana lusinga credere che mediante l'azione salutare della previdenza si giunga ad impedire la riproduzione della miseria e ad escludere l'opera degli Istituti di Beneficenza. Ed anche all'infuori di queste considerazioni i Monti di Pietà, per il loro duplice carattere di beneficenza e di credito, non v'ha dubbio siano adatti ai tempi nuovi, giacchè, oltre a soccorrere i miseri e ad imprestare per consumare, imprestano per produrre, soccorrendo l'industria, il commercio, il lavoro.

La legge sui Monti emanata nel 1898, benchè suscettibile di miglioramento, ha giovato a questi

Istituti ai quali, col riconoscimento del duplice loro carattere, ha indicato un indirizzo inspirato a modernità di criterî.

Vasto è quindi ancora il campo d'azione riservato ai Monti, per cui imprescindibile dovere delle generazioni presenti è quello non di distruggere, ma di conservare ciò che lunghi secoli edificarono.

« Il presente, figlio del passato, è padre dell'av-
« venire e non può senza ingratitudine e follia re-
« spingere l'eredità dei secoli che vennero prima,
« ma è sua missione di trasmetterla, migliorata ed
« accresciuta, ai secoli che sottentrano ed ai quali
« correrà lo stesso dovere » (1).

Sarebbe poi grave errore considerare i Monti, perchè vetusti, come antichi monumenti da tramandare inalterati all'ammirazione dei posteri senza modificarne le linee, sorreggendoli con puntelli nei punti deboli. No, la storia dei Monti insegna che questi Istituti sono organismi suscettibili di perfezionamento, per cui, senza perdere della loro essenza, debbono uniformarsi alla legge di evoluzione che tende a lentamente perfezionare ogni cosa.

Concorsero efficacemente alla formazione della Storia dei Monti egregi scrittori, i quali, raccontando le vicende dei principali, prepararono il

(1) Scritti di Giuseppe Mazzini, Vol. III, Politica, pag. 19 — Roma, 1881.

materiale per la compilazione di uno studio sintetico e comparativo delle centinaia dei Monti che vennero fondati e tuttavia prosperano in Italia ed all'estero.

Del Monte di Pietà di Genova, malgrado sia stato fondato tra i primi, poco o nulla venne scritto. Gli storici Genovesi, parlandone incidentalmente, furono incompleti ed anche inesatti.

Chiamato dalla benevolenza dei miei Superiori a reggere l'ufficio d'Archivista di questo Monte, sorse in me il desiderio di radunare i documenti dai quali apparissero le varie fasi che attraversò l' Istituto, dalle sue origini ai giorni nostri.

Difficile si presentava il compito, stante specialmente la scarsità dei documenti antichi esistenti in questo archivio. Dovetti estendere le ricerche all'archivio di Stato, a quello municipale, ai principali archivi delle Opere Pie cittadine, nonchè alla Biblioteca Civica, e grazie alla cooperazione dei gentili Funzionarî, cui detti ufficî sono affidati, ed alla benevolenza di alcuni Colleghi che mi coadiuvarono nella interpretazione dei documenti antichi, ho potuto rintracciare e radunare importanti notizie sui regolamenti che governarono il Monte (1).

(1) Nell' archivio del Monte esistono due soli documenti riguardanti il primo periodo: forse gli altri andarono bruciati o dispersi; del secondo periodo mancano i diversi statuti, ritirati forse da una r. commissione nominata per liquidare i conti dell' antico Monte e non più ritornati. (Cfr. G. BOCCARDO, Dizionario di economia politica).

Da cosa nasce cosa e nel 1898 pubblicai alcuni cenni per illustrare sommariamente il primo periodo di vita dell' Istituto, dalla sua origine, 1483, al 1569.

Continuai le ricerche e riuscii a completare i documenti riguardanti la fondazione del Monte, nonchè a radunarne altri concernenti il secondo periodo di vita, iniziato nel 1569 e terminato nel 1809, data della ricostituzione dell' Istituto decretata dal primo Napoleone.

Ho sorvolato sulla parte moderna, che incomincia dal decreto Napoleonico ed arriva ai giorni nostri, non presentando essa un interesse storico e potendosi d'altra parte attingerne notizie nelle varie pubblicazioni fatte in diversi tempi dalla stessa Amministrazione.

Il mio lavoro non ha la pretesa di essere la storia del Monte di Pietà di Genova: è una raccolta di notizie esposte in ordine cronologico collegate con i fatti principali svoltisi nella Repubblica Genovese.

Esposto così il concetto informativo del mio lavoro, sento il dovere di ringraziare la benemerita Società Ligure di Storia Patria e per essa l' Illustre suo Presidente, il Marchese Cesare Imperiale di Sant'Angelo, per la onorifica ospitalità concessa nei suoi Atti a questo mio studio, inspirato dal desiderio di portare un modesto contributo alla

storia di Genova ed a quella dei Monti di Pietà, fiducioso che lo scopo prefissomi, ancorchè non completamente raggiunto, scuserà la pochezza dell'opera.

Ringrazio pure l'onorevole Consiglio di Amministrazione di questo Monte di Pietà e l'egregio Direttore pel benevolo interessamento con cui hanno accolto questo mio lavoro.

*Genova, gennaio 1908.*

MICHELE BRUZZONE.

## PARTE PRIMA

# ESPOSIZIONE STORICA



# I.

Genova nel secolo XV. — I frati Francescani ed i Monti di Pietà. — Ebrei ed usura in Genova. — Il beato Angelo da Chivasso. — Proposta di fondare in Genova un Monte di Pietà.

Il secolo XV fu per l' Italia tutta una continuazione incessante di lutto. Divisa in cento Stati, governati da istituzioni e da leggi diverse, travagliata da guerre civili, veniva fatta trastullo e premio dei forti, che se ne contendevano il dominio. Dalla concorrenza dei commerci, dall' interesse privato di famiglie potenti, nascevano rivalità politiche e lotte intestine tra i cittadini, i quali erano più propensi a considerare amici i popoli stranieri che non i fratelli della comune patria Italiana.

Il desolante stato politico si ripercuoteva su quello economico; eccettuate poche privilegiate città, il resto d' Italia, per la scarsità del commercio, per la difficoltà delle comunicazioni, languiva in una deplorevole miseria. Era ovunque sentita la mancanza del denaro, che per la sua scarsità, veniva messo in circolazione a caro prezzo da chi lo possedeva.

L' usura era esercitata su vasta scala dai ricchi, i quali, con i lauti guadagni che ritraevano dall' esoso commercio, ammassavano ognor più cospicue fortune rendendo così maggiormente sensibile il disagio economico.

A mitigare la rapace ingordigia degli usurai ben poco valevano le leggi civili e quelle ecclesiastiche. È ben vero

che molti cristiani, pel timore di pene spirituali, smettevano il proibito commercio, ma a questi subentravano più egoisti i banchieri ebrei, che, protetti non raramente dagli stessi governi, infierivano con maggiore crudeltà sulle disgraziate popolazioni.

La Repubblica Genovese, benchè in minori proporzioni, non era esente dai mali che gravavano le altre città Italiane.

Eppure, al principio del secolo XV, Genova, forte per i suoi estesi dominî, florida per la sua navigazione e per i suoi mondiali commerci, aveva acquistata una grande potenza che la rendeva regina dei mari. Ma con lo svolgersi degli anni i suoi cittadini, sopraffatti da egoistici interessi, divisi in accanite fazioni, non curanti del bene della patria, si lasciarono trascinare da maligno spirito di parte a sanguinose guerre civili, le quali, oltre a diminuire la potenza della Repubblica, terminavano sempre a vantaggio di qualche principe straniero. Dissipate le pubbliche finanze per saziare l'avidità dei prepotenti che la governavano, e per condurre una guerra lunga e disastrosa, la ricchezza nazionale era andata ognor più scemando, tanto che, per apprestare l'armata da contrapporre ad Alfonso re di Aragona, il Doge Tomaso Fregoso vedevasi costretto ad impegnare presso usurai i suoi vasi d'oro (1). Intanto le orde turchesche invadevano nuovi territorî, distruggevano l'impero d'oriente, e Genova, incapace di arrestarne la rovinosa espansione, non trovavasi neppure in grado di impedire le venissero tolte le colonie che avevano contribuito a farla ricca e potente. Queste gravi sciagure si ripercuotevano sulla Casa di S. Giorgio la cui esistenza, collegata a quella

---

(1) F. M. Accinelli, *Compendio delle storie di Genova,* Tomo I, anno 1420.

della Repubblica, si trovava talmente scossa da far scendere il prezzo dei *luoghi* (1) fino a lire 23 (2).

A riparare tanti mali, stolti cittadini avevano ricorso al patrocinio di principi forestieri, i quali, non contenti di ridurre Genova loro vassalla, ponevano ogni cura per definitivamente conquistarla. Nè, a ridestare nel cuore del popolo l'antico amore alla libertà, valeva il consiglio di qualche animoso; il popolo esausto e sfiduciato non operava che per difendere gli interessi delle famiglie, che si contendevano tra di loro il dominio del paese.

Trafitto da colpi di pugnale moriva il duca Galeazzo (1476), sotto la cui podestà si trovava Genova in quel tempo, ed i cittadini, piuttosto che erigersi a libera Repubblica, accettavano a Doge Prospero Adorno, il quale in nome della duchessa Bona, prometteva pace e libertà. Breve tempo rimaneva però questi al potere, giacchè, caduto in sospetto di volersi emancipare dalla protezione della duchessa, veniva dalla stessa con arti ingegnose sostituito nella carica dal Battista Fregoso (1479).

Tali continui cambiamenti di governo, che per violenza passava da una ad un'altra fazione, producevano gravi sconvolgimenti, recando non pochi danni al popolo, il quale, accasciato dalle lotte civili, dalle guerre e dalla

---

(1) Ogni 100 lire di credito si chiamava *luogo;* ogni creditore *luogatario;* un numero di *luoghi* appartenenti ad una sola persona, *colonna;* gli interessi dei *luoghi* erano detti *proventi;* la totalità dei *luoghi*, *compere*. Nel 1407 fondata la *Casa di S. Giorgio,* le *compere* vennero divise in otto *cartulari*, uno per ogni quartiere della Città; nel 1515 ne venne aggiunto un altro per *officium misericordiae.* Si chiamavano *code di redenzione,* certi fondi in oggi chiamati di ammortizzazione, e *moltiplici* certe disposizioni in vigor delle quali i *proventi* di un dato numero di *luoghi* erano inalienabili e servivano per acquistare altri *luoghi* a favore di uno stabilito *colonnante*, finchè non si fosse così raggiunto il numero dei *luoghi* preventivamente stabilito.

(2) *Annali della Repubblica di Genova* di monsignor AGOSTINO GIUSTINIANI, vol. II, pag. 440, ediz. 1854.

carestia, assisteva attonito a questi repentini mutamenti incapace di liberarsi da tante sciagure. In così tristi condizioni il commercio languiva e la crisi economica diveniva maggiormente acuta rendendo sempre più misera e difficile l'esistenza della plebe.

Solo chi conosce a quali umiliazioni debba sottostare il povero per provvedersi l'uso di tenui somme, può figurarsi quante dure prove dovevano subire i bisognosi per usufruire del ben che minimo imprestito in una età come quella, in cui le operazioni di credito venivano fatte a solo vantaggio dei ricchi.

In quei tempi il credito era infatti poco o nulla praticato, la maggior parte dei capitalisti, quando non esercitavano l'usura, investivano i loro averi in acquisto di terreni o di case, rinserrando il sopravvanzo in scrigni gelosamente custoditi, lasciando che somme ingenti rimanessero affatto infruttifere. L'operazione di credito più conosciuta e generalmente praticata era il prestito contro pegno, ad altissimo interesse, a cui non era raro il caso ricorressero gli stessi nobili, i quali, per gareggiare con i ricchi mercanti, senza possederne le ricchezze, impegnavano gli oggetti preziosi per ottenere, con gravi sacrifici, le somme occorrenti a soddisfare i loro capricciosi desiderî.

A porre un riparo all'usura, vani ed infruttuosi erano riusciti i tentativi escogitati da diversi volenterosi; ma pur troppo il buon volere di pochi era stato accolto con indifferenza da tutti e si era infranto contro difficoltà insormontabili (1).

Fra tanto egoismo veniva finalmente iniziata in Italia una salutare propaganda contro l'usura ed a vantaggio di una nuova istituzione avente il duplice scopo di aiutare il

(1) Veggasi l'importante opera del Padre Ludovic de Besse, Capucin, intitolata « Le Bienheureux Bernardin de Feltre et son oeuvre » — Paris, 1902.

popolo e di sottrarlo agli artigli degli usurai. Iniziatori di questa grandiosa opera filantropica, furono i frati Francescani, i quali, potenti per numero e per la valentia di molti affiliati, erano riusciti a ramificare il loro ordine per tutta Italia. Si comprende quindi facilmente come detti frati, allorchè iniziarono la propaganda contro l'usura ed a vantaggio della nuova istituzione, sortissero felicemente nel loro intento.

Eppure l'Italia trovavasi divisa da gare comunali, da profonde gelosie abilmente alimentate da coloro che la volevano schiava; era quindi follia sperare che qualsiasi idea, ancorchè generosa, potesse diffondersi senza incontrare gravi ostacoli creati specialmente dai molteplici e discordi governi. Ma i Francescani, per quell'aureola mistica che li circondava e per la popolarità che si erano acquistata, potevano liberamente attraversare l'Italia da una all'altra città senza che la loro opera incontrasse opposizione, ed in grazia appunto di questo privilegio in pochi anni di assidua, infaticabile propaganda, città appartenenti a stati ed a regioni diverse, avevano compresa l'idea dei Francescani e sul disegno di costoro, avevano attuata la fondazione della nuova opera pia, che per la sua stessa natura e per unanime accordo era stata chiamata MONTE DI PIETÀ (1).

Questi nuovi Istituti, benchè nella forma tra di loro lievemente differissero, sostanzialmente erano uguali perchè emanazione di un'unica idea specialmente bandita dalla vasta associazione Francescana (2).

---

(1) Nel Medio Evo, *Monti* o *Cumoli* erano chiamati quei *Banchi* che ricevevano od imprestavano somme ad interesse, quindi la nuova istituzione eretta a somiglianza di detti *Banchi*, si chiamò MONTE; per definire poi il loro scopo benefico, vennero detti, DI PIETÀ. Nella lingua francese *faire Monte*, significava prelevare interesse — A. Blaize — Monts de Piété — Paris.

(2) I Frati che maggiormente emersero nella propaganda pei Monti di Pietà furono: padre Michele da Milano — Bartolomeo da Colle — Jacopo da Monte

Perugia porta il vanto di aver dato vita nel 1463 al primo Monte di Pietà (1), che sia sorto in Italia, dando così un efficace esempio alle altre Città della penisola, le quali si affrettarono a seguirlo.

Genova che, malgrado si trovasse funestata da molteplici sventure, avea riordinato la beneficenza cittadina ed avea fondato il Magistrato di Misericordia (1403) e più tardi l'Ospedale di S. Maria di Pammatone (1442), non poteva rimanere indifferente al caritatevole movimento, con ammirevole slancio, iniziato dai Francescani a pro' dei Monti.

Ed invero anche Genova sentiva la necessità di una sì benefica istituzione atta a sovvenire i bisognosi, vittime degli usurai, che liberamente esercitavano il loro esoso mestiere.

Non risulta come prima di allora Genova avesse provvisto per convenientemente regolare il prestito del denaro, lasciato quasi sempre in balìa di ingordi speculatori. In altre regioni, l'usura era specialmente esercitata dagli ebrei, *cui non facevano paura anatemi di papa e di concili* (2): qui invece, esistendo leggi che proibivano agli ebrei di soggiornarvi per più di tre giorni, l'usura veniva praticata da cristiani, i quali, per nulla scrupolosi, speculavano sulle miserie dei fratelli con non minore crudeltà degli stessi israeliti. L'accennato provvedimento contro gli ebrei, così contrario a quanto si praticava da altre città, le quali anzi li chiamavano per fondare *Case* o *Banche*

---

Bardone — Bernardino da Feltre — Angelo da Chivasso — il padre Pietro da Busti; quest'ultimo, nel 1497, seguendo i consigli del beato Bernardino da Feltre, scriveva intorno ai Monti di Pietà un trattato per combattere le obbiezioni mosse contro questi Istituti e per spronare le popolazioni ad istituirne in tutte le città.

(1) Veggasi la splendida relazione dell'On. Alfredo Baccelli sulla legge intorno ai Monti di Pietà approvata il 4 maggio 1898.

In un mio articolo pubblicato nei fascicoli 48-49 del Bollettino delle Opere Pie del Regno — Bologna 1897 — ho trattato della origine e della diffusione dei Monti di Pietà.

(2) C. Cantù, *Storia Universale*, Vol. V, pag. 527.

di prestito, non era solo inspirato dal puro sentimento religioso (1), forse non era estraneo un principio egoistico a salvaguardia degli interessi di un' intera classe di cittadini. Infatti in Genova la stessa nobiltà attendeva al commercio, dal quale traeva forti ricchezze, conoscendo inoltre perfettamente tutti i traffici del denaro, senza bisogno di ricorrere agli ebrei e di creare così inutili e dannosi concorrenti.

Esisteva l'*Ufficio* o *Casa* di S. Giorgio, il quale erasi acquistato mondiale rinomanza e, più di tutte le altre banche instituite nelle diverse città, era salito in grande potenza. Ma l'Ufficio di S. Giorgio, nel mentre accordava prestiti e faceva anticipazioni di somme, aveva una clientela composta di ricchi commercianti che operavano grandiose speculazioni e, per le sue funzioni di Banca di Stato, era tenuto a sovvenire la Repubblica nelle sue angustie. Non poteva quindi il Banco di S. Giorgio scendere a piccoli dettagli, e tanto meno consentire prestiti di lievi somme a poveri artigiani ed a piccoli commercianti, lasciando così il povero nella penosa condizione, o di rinunciare al beneficio del credito, o di sottomettersi ad usurai che percepivano vistosi interessi.

A promuovere finalmente anche in Genova una efficace agitazione contro l'usura, sorgeva il padre Angelo da Chivasso (2), frate di quell'ordine, che, grazie alla sua missione sociale-religiosa, aveva bandita per tutta Italia la crociata contro gli usurai e si era fatto iniziatore dei Monti di Pietà.

Il padre Angelo, al secolo Antonio Carletti, era nato a Chivasso nel 1411 da certi Piero ed Angela. Essendosi

---

(1) Marchese MARCELLO STAGLIENO, *Degli ebrei in Genova*. Giornale Ligustico, Anno III, fascicolo V e VI, — 1876.

(2) Chivasso, antica città della provincia e circondario di Torino, chiamata dagli antichi *Clavasiô*.

fin da giovine dimostrato d'ingegno pronto, venne mandato alla università di Bologna ove ottenne la laurea di dottore in ambe le leggi. Ritornato in patria il marchese di Monferrato lo elesse senatore di Casale, ma Egli, schivo dei fasti e dei lussi di corte, rimase poco in tale carica e, ritiratosi a vita privata, entrò nel 1444 in un convento dei minori osservanti. I suoi correligionari ne apprezzarono ben presto le virtù ed il sapere e lo elessero vicario provinciale e varie volte vicario generale. Uomo sommamente caritatevole, univa allo studio le buone opere e la sua fama era ovunque conosciuta. Il duca Carlo I di Savoia lo prescelse quale suo confessore ed il papa Sisto IV lo elesse commissario apostolico della crociata contro i turchi che avevano occupato Otranto minacciando la stessa Roma e varie parti della Penisola. Il frate Angelo assunse la carica con nobile slancio ed alle energiche parole di Lui, radunossi il cristiano esercito che liberò completamente l'Italia dalla minacciata invasione degli infedeli.

Predicatore indefesso contro i vizî ed i mali che travagliavano il suo tempo, andò peregrinando per tutta Italia propugnando ovunque la causa promossa dal suo ordine contro l'usura ed apportando una parola di conforto agli oppressi ed un ammonimento ai prepotenti. E tale apostolato, coronato da immensi successi, cessò solo quando la tarda età e la mal ferma salute più non glielo permisero.

Affranto dalle fatiche, ridotto in misero stato, si ritirò in un convento vicino a Como, ove morì addì 11 aprile del 1495. La memoria delle sue opere non si spense colla sua morte ed a perpetuarla fra i credenti, Papa Benedetto XIV nel 1753 ne proclamava con solennità la beatificazione (1).

---

(1) Le principali notizie sulla vita del padre Angelo le ho ricavate da un volumetto intitolato *Vita del beato Angelo Carletti da Chivasso* stampato a

In Genova il Beato ebbe assai lunga dimora; Egli, nei momenti in cui non trovavasi attorno a predicare, fermavasi di preferenza nella nostra Città, sede di una provincia francescana, e quivi, oltre agli affari inerenti alle sue attribuzioni religiose, prestava eziandio la sua opera a pro' degli infermi dell'Ospedale di S. Maria di Pammatone.

Da una lettera scritta nel 1463 dal doge Paolo Fregoso al frate Angelo (1), risulta come Egli già in quell'anno fosse stato innalzato dai suoi confratelli alla carica di vicario e che, come tale, si trovasse in frequenti relazioni col governo della Repubblica. Era quindi naturale che, per la sua carica, per l'influenza che esercitava il suo ordine ed ancor più per le sue opere e per le sue doti personali, i cittadini ammirassero in Lui un vero amico del povero.

Nella quaresima del 1483 il padre Angelo intraprendeva nella metropolitana di S. Lorenzo un corso di prediche, alle quali accorreva immensa folla ansiosa di ascoltarne l'eloquente parola. I suoi sermoni specialmente rivolti a combattere i vizi che travagliavano la società, ad inculcare nei cuori l'amore al prossimo ed a spronare i ricchi ad una larga applicazione della carità verso i miseri incontravano il favore del popolo, che, ognor più numeroso, andava ad ascoltare il pio oratore. A sradicare poi la mala pianta dell' usura, suggeriva un mezzo con cui sovvenire alle necessità del povero senza obbligarlo a ricorrere all'opera degli ingordi speculatori, che accumulavano immense fortune esercitando l'esoso mestiere dell'usura. Ad esempio

Torino nel 1752 (favoritomi dall'egregio Sig. A. Ferretto, uffiziale nel locale archivio di Stato).

(1) In questa lettera il Doge pregava il padre Angelo a non traslocare da Genova un frate, Giovanni da Vercelli, il quale faceva parte di un magistrato costituito per sedare una controversia sorta tra alcuni commercianti (Veggasi documento N. I, lettera 1ª).

di quanto era stato praticato in altre città, Egli proponeva di fondare anche in Genova una istituzione, che, dotata di un capitale proprio, potesse imprestare ai bisognosi, senza gravarli con esorbitanti interessi, percependo solo quel tanto riconosciuto sufficiente per provvedere alle spese della filantropica istituzione. In tal modo l'usura sarebbe stata praticamente combattuta, grazie ad una efficace concorrenza esercitata dall'istituenda opera. Nelle altre regioni ove era stata fondata, malgrado fossero nate infinite discussioni teologiche, gli strenui fondatori, erano riusciti vittoriosamente a superarle e ad ottenere l' approvazione di dotti religiosi che ne avevano riconosciuto lo scopo altamente filantropico. Era questa una nuova forma di carità, che, a differenza delle altre pie opere fino allora create, aveva un carattere veramente universale, essendo stata instituita a vantaggio di tutti coloro, che, trovandosi in bisogno, avessero ricorso al suo aiuto.

Trattavasi di imitare i *banchi* degli usurai, escludendone però i gravosi interessi ed eliminando le angherie con le quali erano state circondate le operazioni di prestito eseguite da rapaci speculatori. Così spiegata la cosa, il popolo comprendeva facilmente il funzionamento della nuova istituzione e dimostrava di apprezzarne i molteplici vantaggi.

Come è noto, nel medio Evo il prestito contro pegno era la forma di credito più diffusa e generalmente praticata come quella che meglio determinava l'obbligazione del debitore verso il creditore. Il popolo però, per le considerazioni già espresse, riteneva questa operazione di credito non come un sollievo, ma come una vera piaga sociale. Gran differenza corre infatti tra un prestito lecito ed utile che si contenta di un lieve compenso e la spogliazione del povero fatta a mezzo dell'usura; il primo è un benefico commercio, l'altro non è che un furto.

È quindi naturale che le classi povere abbiano accolto con entusiasmo i Monti di Pietà instituiti per imprestare somme, non a scopo di guadagno, ma bensì all'unico fine di aiutare il bisognoso col minore dispendio possibile.

Il padre Angelo, non potendo dal pergamo esporre i minuti particolari del funzionamento della nuova istituzione, proponeva che venisse dal Doge radunato un numeroso Concilio, coll'incarico di discutere le sue proposte, chiamando all'uopo numerosi cittadini scelti tra i più eminenti della Città, ai quali dovevasi affidare lo studio particolareggiato del suo progetto e la compilazione delle norme per attuarlo, quando però avessero *trovata buona e salutare per la Repubblica la fatta proposta.*

## II.

Adunanza di un Concilio per fondare in Genova un Monte di Pietà. — Decreto Dogale che approva lo statuto del Monte di Pietà. — Primo fondo di dotazione.

In quel tempo era ancora Doge Battista Fregoso, il quale, appreso il divisamento del fervente predicatore e volenteroso di assecondarne l'idea, radunò in forma solenne nel giorno 25 febbraio 1483 l'invocato Concilio. Erano presenti oltre che al Doge, il Magnifico Consiglio degli Anziani del Comune, gli spettabili ufficiali della *Baila* (1), della Moneta e di S. Giorgio e circa duecentocinquanta tra i più eminenti cittadini.

Il padre Angelo, come risulta da un codice di Giulio Pallavicino (2) portante il titolo « Regole del Monte di Pietà » (3), intervenne anch'Egli alla numerosa assemblea, alla quale diresse le parole seguenti: « Segnoi, Io « venerabile padre frate Angelo lo quale de presente

(1) *Baila, Bailia* o *Balia* significa: potestà, autorità. Il magistrato della *Baila* si occupava delle cose difficili e di somma importanza. In quest'epoca gli ufficiali della *Baila* governavano la Repubblica unitamente al Doge.

(2) Giulio Pallavicino q. Agostino, instancabile scrittore di cose patrie, faceva parte dell'Accademia degli Addormentati, fu Protettore dell'Ospedale e del Monte di Pietà dal 1592 al 1599. V. m. s. dello stesso Pallavicino conservato nell'archivio storico municipale di Genova, intitolato: *Raccolta delle famiglie Genovesi*, vol. 1248, *H.*

(3) Archivio Storico della Città di Genova, reg. N. 969.

« predica in la vostra giesia de S.[to] Laurentio, deside-
« roso et affetionato a le opere pietose, et amoroso etiam
« de questa città, de la qual essendo stato più volte et
« havuto informatione de le condicione vostre et de lo
« bisogno universale della terra et spetialiter de la povera
« gente, la quale spesse volte è necessitata di provvedere
« al suo bisogno, a lo quale non possando con li soi
« pegni trovare recovero alcuno se viene a incorrere in
« grandi inconvenienti de che ne segue altri infiniti mali,
« ho pensato introdurre qualche forma qui con la quale
« senza scrupolo de coscientia et con bene fermo le
« persone se possano recoverare a li soi bisogni, et perchè
« questa materia bisogna se eleza qualche numero de cit-
« tadini prudenti et boni con li quali possa praticare,
« formare et ordinare questa materia acciò che habbino
« ogni balia, sì che parendo la cosa in faccia esser bona
« et quasi necessaria a questa città per lo vivere nostro
« ne parso congregarve perchè voi possiate porgere lo
« vostro consegio de quello che ve par de fare in tale
« materia ».

Terminato il suo dire, presero a parlare parecchi dei convenuti per esprimere il loro parere, in modo che ne nacque una discussione lunga ed animata, a por fine alla quale, sorse ultimo Francesco Marchese, dottore in ambe le leggi. Era costui uomo di grande dottrina e tenuto in molto pregio dai concittadini, i quali, a dire dell' Accinelli, lo aveano mandato nel 1476 ambasciatore al duca Galeazzo per supplicarlo a non ingrandire la fortezza di Castelletto. Raccontasi che in tale occasione avendo il duca differita per qualche giorno l'udienza degli ambasciatori Genovesi, il Marchese, stanco della prolungata attesa, abbia inviato al duca un vaso pieno di basilico. Il Galeazzo, meravigliato per tale dono, chiese spiegazioni ed ebbe dal Marchese la risposta seguente: *la natura dei Genovesi, sig. duca, è*

*simile al basilico, maneggiato dolcemente odora e maneggiato aspramente puzza e genera scorpioni* (1).

Il Marchese venne inoltre inviato nel 1493 ambasciatore al re di Spagna unitamente a Giovanni Antonio Grimaldo; si dice che sia in tale occasione che Genova abbia appresa la notizia del maraviglioso viaggio fatto da Cristoforo Colombo, per relazione fattane dai predetti ambasciatori al loro ritorno in patria (2). — Dopo queste brevi notizie date allo scopo di maggiormente illustrare colui che tanto cooperò alla istituzione del nostro Monte, ritorno al punto della narrazione da cui mi sono alquanto discostato.

Il Marchese adunque, dopo aver accennato alla bontà del progetto del padre Angelo, per non dilungare inutilmente la discussione, propose di procedere alla nomina di otto cittadini coll'incarico di studiare diligentemente la nuova istituzione, consultando anche diversi teologhi per maggiormente accertare che la proposta del Frate non conteneva nulla di male e di contrario alla religione affidando infine agli otto delegati la facoltà di trattare e di portare a compimento la pratica.

La maggioranza degli intervenuti approvò le suddette proposte ed elesse a far parte della commissione i seguenti cittadini: Matteo Fiesco (3) — Antonio Giustiniani —

(1) ACCINELLI. Opera citata, Tomo I, pag. 66.

(2) GIUSTINIANI. Opera citata — « . . . . . Questi ambasciatori fecero certissima fede e relazione della navigazione di Colombo, quale si era nuovamente da lui ritrovata . . . » Tomo II, pag. 568.

(3) Nel citato manoscritto del Pallavicino, dal quale ho ricavato in gran parte le notizie circa le pratiche occorse per la istituzione del Monte, nel mentre si accenna che vennero eletti otto cittadini, ne vengono poi riportati solamente sette, tralasciando appunto il Matteo Fiesco, il nome del quale l'ho ricavato dalle *Memorie di Genova e di tutti i suoi dominii* scritte dal *Cicala*, tomo III — manoscritto che si conserva nel civico archivio — reg.[to] N. 1254.

Paolo Doria — Oberto Foglietta (1) — Melchiorre Negrone — Battista Basadonne — Pasquale Sauli — Carlo Lomellino — i quali, come era stato convenuto, dovevano studiare le modalità occorrenti per la erezione in Genova di un Monte di Pietà. I suddetti cittadini, a norma dell' incarico avuto, rimettevano la questione ad alcuni teologhi e dottori in ambe le leggi affinchè esaminassero in modo speciale se fosse lecito e permesso dalla religione esigere un frutto sui prestiti da effettuarsi. A tale riguardo è noto come i Monti, sorti per combattere l'usura, incontrassero fin dalla loro origine forti ostacoli per parte di certi teologhi, i quali, interpretando alla lettera le massime evangeliche « *Si mutuum dederitis his a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis?.... benefacite, et mutuum date, nihil inde sperantes* » (2) come un formale divieto di imprestare con la speranza di un beneficio, scorgevano in questa nuova forma di carità la sanzione dell'usura. I teologhi ed i dottori genovesi, ai quali era stata sottoposta la questione, ritenendo fondate le ragioni esposte dal frate Angelo, emettevano parere favorevole, dichiarando che la prog ttata Istituzione non avea carattere di usura, perocchè quel poco di interesse che si sarebbe percepito in compenso del prestito, doveva unicamente servire al mantenimento dell' Istituzione stessa. Detti teologhi ritenevano infine che i Monti della Pietà erano in tutto meritevoli di venire soccorsi ed aiutati.

Finalmente nel giorno 10 DEL MESE DI MARZO del 1483, l'Illustrissimo ed Eccelso Signore Battista Fregoso, Doge dei Genovesi, radunava il Consiglio degli Anziani composto dei Signori: Cesare Cattaneo, priore — Giuliano Salvago — Paolo Basadonne, dottore in leggi, — Lodisio Doria — Luciano Rocca — Paolo Giustiniani della Banca

(1) Da non confondersi con lo storico, nato nel 1518 e morto nel 1581.
(2) Vangelo secondo S. LUCA — cap. VI — vers. 34 e 35.

— Lorenzo Costa, notaro — Giovanni Antonio Prato — Paolo Lercari — Gerolamo Zino — Pietro Vivaldi — Angelo Grimaldi Cebà, invitando all'adunanza stessa gli anzidetti otto cittadini stati eletti per lo studio della nuova istituzione.

Il Doge ed il Consiglio degli Anziani, intesa la relazione di quanto avevano praticato i predetti otto cittadini a riguardo dell'erigendo Monte, ne approvavano l'operato, e con solenne decreto, da valere in perpetuo, stabilivano ed approvavano i capitoli per la fondazione in Genova del primo Monte della Pietà.

Tali capitoli, che riporto nella loro originalità al documento N. II, si riassumono come segue:

1.° Che l' esercizio dello imprestare fosse affidato ai Protettori dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia detto di Pammatone.

2.° Che i suddetti Protettori avessero diritto di esigere oltre alla somma imprestata anche quanto fosse necessario per far fronte alle spese di esercizio, avendo però sempre cura di esigere appena quanto fosse lecito e col minore dispendio possibile per i poveri.

3.° Che i pegni non riscattati, trascorso un anno, potessero venire venduti in *callega* (1) e che dal prezzo ricavato, i Protettori fossero in facoltà di prelevare una parte oltre il capitale imprestato, restituendo il rimanente ai proprietari del pegno, e ciò non ostante qualunque legge o decreto in contrario.

---

(1) *Callega,* vendita all'incanto, dal greco Καλέω, che vale chiama (Serra, *Storia dell'antica Liguria e di Genova*). Vol. 4, pag. 127.

*Callega* è latinizzazione della voce dialettale *Caéga* che significa vendita all'asta pubblica. *Incallegare*, come dicevano i notari di quel tempo, il procedere a tali vendite, significa: incarare, ossia aumentare il prezzo (Atti Società Ligure di Storia Patria, Vol. XXXIII. *Il Colle di S. Andrea* di F. PODESTÀ.

4.° Che nessuno potesse muovere controversia ai Protettori relativamente ai pegni nè alla proprietà degli stessi e se qualcuno avesse avuti dei diritti da far valere, fosse tenuto a rivolgersi contro gli impegnatarî o tutto al più avesse diritto sul sopravvanzo risultato dalla vendita depurato sempre dal credito del Monte.

5.° Che i Protettori presenti e futuri non potessero venire molestati in alcun modo e da qualsivoglia magistrato e che fossero esenti da ogni pubblica incombenza, godendo di tutti i privilegi e distinzioni che si solevano dare in casi congeneri.

6.° Che i Protettori avessero in ogni tempo facoltà di cambiare lo statuto e di formarne dei nuovi, previa però l'approvazione del Doge e del Consiglio degli Anziani.

7.° Che il Magistrato del Monte fosse superiore a qualunque altro nelle controversie che potessero sorgere intorno ai pegni ed ai mutui in modo che, in tale materia, quanto venisse stabilito dal Magistrato stesso, fosse valido senza bisogno di altra approvazione.

8.° Che le somme depositate presso il Monte godessero gli stessi privilegi dei *luoghi* di S. Giorgio, sia pel capitale come per gli interessi.

9.° Che tutti gli ufficiali e magistrati del Comune, di qualsivoglia dignità insigniti, non potessero contravvenire alle regole come sopra stabilite e fossero inoltre tenuti a prestare il loro aiuto al Magistrato del Monte, quando venissero da questo richiesti, sotto pena di giudizio in caso di trasgressione.

In tal modo la Serenissima Repubblica aveva finalmente, benchè soltanto in parte, attuato il progetto del frate Angelo, approvando le norme fondamentali che doveano governare il primo Monte della Pietà che veniva eretto in Genova.

Tali norme, per quanto non esenti da difetti e da lacune specialmente per ciò che riguarda la parte finanziaria,

tenuto conto che i Monti erano al loro inizio, dinotano, in chi le ha dettate, una certa competenza in materia così delicata.

È degna sopratutto di essere rilevata la disposizione contenuta nell'articolo 4, con la quale veniva riconosciuto al Monte il diritto di ottenere il rimborso del suo credito malgrado che terze persone avessero avanzate pretese sull'oggetto depositato a pegno. In tal modo era stata garantita la facilità e la sicurezza delle operazioni di prestito, salvando in pari tempo il Monte dal pericolo di dover restituire pegni senza ricevere il rimborso della somma imprestata con i relativi frutti. Giova qui notare come questo diritto, generalmente riconosciuto ai Monti e sancito nei rispettivi statuti, era stato in molti casi concesso anche ai privati autorizzati a far prestiti sopra pegni, pei quali veniva tassativamente stabilito che la restituzione dei pegni non potesse aver luogo che a seguito di rimborso del capitale e dei relativi interessi (1).

Ancora pochi anni or sono, questa prerogativa, che nei secoli scorsi veniva concessa a quasi tutti i Monti ed agli stessi usurai, fu causa di lunghe discussioni, le quali per la costanza di zelanti cultori di cose attinenti a questi isti-

---

(1) Nella citata biografia del Beato Bernardino da Feltre scritta dal padre Ludovic de Besse, Vol. I, è riportato un contratto concluso nel 1448 dalla Città di Parma con certi *Salomone De Galli ebreo e soci* per concedere a questa ditta di aprire in Parma un banco pel prestito sopra pegno al 20 %. Da questo importantissimo documento ricavo il seguente brano che si riferisce ai pegni di refurtiva:

« 3. Item che possano prestare a cadauna persona in su cadauno pigno « voglia che sia Maschio voglia che sia femina voglia che sia de etade per- « fecta voglia che sia minore voglia che sea famiglio daltro, voglia che sia « pigno proprio o sia daltro absque eo che impedimento alcuno ni dampno « patiscano per dicta ragione in lo capitale ni in lo utille. E quando si trovasse « essere pigno robato sopra il quale havissimo prestato non siano tenuti a « restituire quello si prima non hano il suo capitalle et utille ».

tuti (1), finirono con la completa vittoria della tesi sostenuta dai cultori stessi, avendo il legislatore sancito nella legge sui Monti di Pietà che il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno presso un Monte di Pietà per ottenerne la restituzione deve rimborsare il Monte della somma data a prestito e degli interessi ed accessori (2).

Oltre poi a tutti i beneficî speciali concessi col citato decreto dogale al primitivo Monte, è pure notevole la disposizione che si riferisce alle somme depositate nell' Istituto, le quali godevano gli stessi privilegi consentiti ai *luoghi* della Casa di S. Giorgio. In tal modo si riconosceva la facoltà di accettare DEPOSITI FRUTTIFERI, imprimendo così all'erigendo Monte, fin dai suoi primordi, quel carattere misto di BENEFICENZA e di CREDITO, che doveva in tempi più prossimi a noi, giovare al suo sviluppo ed alla sua prosperità.

In altre città, sebbene sostanzialmente l'idea inspiratrice fosse la stessa, pure i Monti erano sorti in modo diverso dal nostro; essi nella generalità dei casi erano stati eretti enti autonomi, avevano un carattere spiccatamente religioso, imprestavano senza interesse e la loro istituzione era stata quasi sempre preceduta o seguita da funzioni o processioni religiose, fatte allo scopo di raccogliere elemosine a beneficio dei Monti stessi (3). Alle somme così raccolte molte volte

(1) Memoria presentata al congresso dei Monti di Pietà, tenuto in Padova nel 1891 dall'avv. Edoardo Cabella.

(2) Art. 11, legge sui Monti di Pietà.

(3) Il Monte di Pietà di Milano valendosi del permesso concessogli dall'imperatore Carlo V oltre a questuare per la Città, nella seconda festa di Pasqua allo scopo di ottenere più cospicue oblazioni, si faceva iniziatore d'una grandiosa processione alla quale prendevano parte oltre al Clero, il Governatore, i Senatori, i Magistrati, gli Ufficiali ecc., preceduti dal gonfalone di Sant'Ambrogio e da quello del Monte (raffigurante Gesù Cristo uscente dal sepolcro fino alla cintura) seguiti da musiche, da cantori e da immenso popolo festante. — Vicende del Monte di Pietà di Milano, di FELICE CALVI — Milano, 1871.

erasi aggiunto il contributo del Comune (1), sicchè i Monti in breve spazio di tempo erano riusciti a formarsi il capitale necessario per iniziare le operazioni.

Il nostro Monte invece di avere un magistrato proprio, era stato sottoposto a quello dell'Ospedale e, malgrado fosse sorto per iniziativa di un frate, pure avea ricevuto un ordinamento del tutto civile, cosa questa molto notevole in tempi in cui le Opere Pie erano specialmente sottoposte al potere ecclesiastico. Inoltre il nostro Monte contrariamente a quanto in generale praticavasi dagli altri Monti, era stato autorizzato ad esigere un compenso od un interesse per far fronte alle spese di esercizio onde non intaccare il patrimonio, assicurandosi così un provento continuo necessario alla sua conservazione (2) ed assumendo fin dal suo nascere vere funzioni di credito.

Per costituire il capitale iniziale non si ricorreva a funzioni o processioni religiose nè tampoco al concorso del governo. La Repubblica, esausta di finanze e travagliata da continue agitazioni interne, non era in grado di elargire somme benchè minime ad incremento dell'erigendo Monte. A provvedere i capitali occorrenti per costituire un primo fondo, i Protettori di concerto col Doge ricorrevano ad un espediente usato, in casi consimili, anche ai giorni nostri. A tale effetto formavano come una specie di consorzio nel quale entravano a far parte la Casa di S. Giorgio, l'Ufficio della Misericordia degli uomini e delle donne e l'Ospedale di Pammatone. Questi tre Magistrati versavano cento *luoghi* ciascuno, convertendoli per un certo lasso di

(1) La città di Firenze, fondando nel 1495 per opera del Frate Gerolamo Savonarola il Monte di Pietà, deliberava di assumere a suo carico le spese di amministrazione, dimodochè il prestito poteva farsi senza interesse.

(2) Solo nel 1493 in un capitolo tenuto dai Frati Minori in Firenze venne stabilito che fosse lecito esigere un modico interesse per sopperire alle spese di amministrazione.

tempo a mutuo a favore del Monte di Pietà. Il governo a sua volta deliberava che « il comune di Genova sia obbli- « gato a conservare indenni i tre prefati ufficî, cioè di « San Giorgio, della Misericordia e di Pammatone, per « cento *luoghi* per ognuno di essi, da ogni pericolo e caso « fortuito, vale a dire dal fuoco, dalle ruberie o da simili « sciagure e che i detti tre ufficî, per i cento *luoghi* im- « prestati a questa opera, come sopra a favore di ciasche- « duno di essi, possano avere e s'intendano avere ogni « facoltà, diritto ed ipoteca e privilegi contro i governatori « del detto Monte che ora sono e che in avvenire fossero « a capo di esso e contro gli scrivani e gli altri ministri « di detto Monte ed i mallevadori loro e di qualsivoglia « di essi, la quale ed ovvero le quali hanno e possono « avere i Protettori delle compere di S. Giorgio ed ovvero « le stesse compere contro i loro governatori, scrivani e « ministri ed i mallevadori di essi » (1).

Questo provvedimento risulta da una deliberazione presa il 23 dicembre 1483 del r.° padre in Cristo, Paolo da Campo Fregoso, del titolo di S. Sisto, prete cardinale e Doge dei Genovesi, assistito dal Magnifico Consiglio degli Anziani, radunato in sufficiente e legittimo numero, e dagli eccellenti personaggi Ambrogio Spinola, Marco Lercari e Francesco Giustiniani in nome di Raffaelle suo padre, membri dell'Ufficio dei Protettori dell'Ospedale di Pammatone, ai quali era stata affidata la cura e l'amministrazione del Monte di Pietà.

(1) Deliberazione ricavata dal codice del Pallavicino, veggasi documento N. III.

## III.

Il frate Angelo incaricato di compilare le norme occorrenti al funzionamento del Monte. — Il Monte di Pietà di Savona. — Il Monte di Pietà di Genova inizia le sue operazioni. — Elargizione di L. 4000

Erano trascorsi alcuni mesi dalla approvazione dello statuto del Monte di Pietà da erigersi in Genova ed il nuovo Istituto non avea ancora iniziate le sue operazioni.

Provvisto alla costituzione del capitale necessario al funzionamento, mancavano ancora le istruzioni particolari atte a completare ed a chiarire le norme già approvate. I Protettori affatto ignari della materia, d' accordo col Doge e col Consiglio degli Anziani, avevano dato incarico al frate Angelo di compilare le suddette istruzioni e di fornire tutti quegli altri schiarimenti che potevano occorrere per porre in atto quanto era stato stabilito. Ma il frate Angelo, essendosi in quel tempo dovuto assentare per affari inerenti alla sua carica ed al suo ministero, non aveva potuto portare a compimento l'incarico avuto. Tra le incombenze che gli erano state affidate merita di venire ricordata quella di ispezionare, quale delegato apostolico, il Monte di Pietà di Savona, instituito dal papa Sisto IV nel 1479 per soccorrere i *poveri maltrattati dagli ebrei che con ingorda avarizia lor succhiavano il sangue delle loro piccole sostanze.* Questo Monte godeva di grandi privilegi accordatigli dallo stesso Papa allo scopo di agevolare la formazione di un capitale, i di cui redditi fossero stati sufficienti a sovvenire

i bisogni di esso Monte. A tale effetto il Papa Sisto IV avea data facoltà *di crear notari, di leggittimare bastardi, dispensar matrimoni, eleggere dottori, assolvere casi riservati alla sede apostolica, purchè si pagassero denari a favore del Monte* (1).

Il frate Angelo, dopo la visita a questo Pio Istituto, sentito anche il parere di un consiglio di teologhi, appositamente adunati, dichiarò che in quel Monte *non si commettevano usure per cagione dei proventi che dagli impegnanti si tolgono a mantenimento delle spese che a stipendiati si dividono* (2).

Ultimata la sua ispezione il frate Angelo, forse occupato per la missione di prefetto apostolico della crociata contro i turchi, o per altra causa derivante dalle sue molteplici attribuzioni, non fece subito ritorno a Genova ove, come si è detto, era atteso per gli affari del locale Monte di Pietà.

Il Doge Battista Fregoso, impaziente di portare una buona volta a compimento l' opera cominciata, scriveva una lettera al frate Angelo nella quale, dopo avergli accennato al bisogno fortemente sentito di dare principio all'opera deliberata, gli soggiungeva che i tristi effetti prodotti dalla scarsità del raccolto, aumentavano le gravi calamità che affliggevano i poveri rendendo così necessario di provvedere sollecitamente per dare un qualche sollievo ai sofferenti. Lo pregava infine a fare ritorno in Genova, o quanto meno, a suggerire in iscritto con quale criterio e modo potesse tradursi in atto la progettata istituzione (3).

(1) VERZELLINO, *Memorie di Savona*, pag. 260 e seg. da un m. s. che si conserva nella civica biblioteca. Queste memorie rimasero inedite fino al 1891, anno in cui vennero pubblicate in Savona.

(2) VERZELLINO, *opera citata*.

(3) Lettera scritta il 17 ottobre 1483 dal Doge Battista Fregoso (vedere documento N. I — lettera 2.ª).

Non risulta se il frate Angelo venisse a Genova od inviasse per lettera ciò che gli era stato chiesto: il fatto si è che, in aggiunta allo statuto fondamentale ed a maggiore spiegazione dello stesso, egli ordinava *requisitus ab antedictis Duce et Antianis* alcune regole delle quali brevemente riassumo le più importanti, pubblicandole per intero al documento N. IV.

1.° Che il Magistrato dell'Ospedale dovesse eleggere nel suo seno quattro Protettori per affidar loro la direzione e la sorveglianza del Monte (1), coll'obbligo di riferire in fin d'anno agli otto Protettori sui lucri o sui danni toccati al Monte stesso.

2.° Che i Protettori dovessero nominare un governatore, uno scrivano e le altre persone di servizio ritenute necessarie, alla condizione però che la loro nomina avesse la durata di un anno, spirato il quale potessero venire confermati nel loro ufficio a giudizio degli stessi Protettori.

3.° Che i quattro Protettori fossero tenuti a vigilare diligentemente acciocchè gli impiegati eseguissero puntualmente il loro dovere e sopratutto fossero tenuti a sorvegliare che *in domo Montis non fiant inhonestates et impudicitiae*.

4.° Che risultando alla fine dell'anno un utile considerevole eccedente i gravami del Monte, i Protettori fossero tenuti a fare un pubblico bando per restituire a coloro che lo desideravano parte di ciò che avevano pagato oltre il capitale, avvertendo che coloro i quali non si fossero presentati a ritirare la propria parte, s'intendeva volessero donarla ad incremento del Monte stesso.

(1) In quel tempo l'Ospedale era retto da dodici Protettori, dei quali soli quattro avevano la diretta amministrazione, alternandosi in tale Ufficio di anno in anno, lasciando però solo all'intero Magistrato la facoltà di decidere in merito alle pratiche di maggiore importanza.

5.° Che con i proventi e con le elemosine pervenute al Monte, tosto che fossero pagati i debiti, si comprassero tanti *luoghi* di S. Giorgio, inscrivendoli sullo Ospedale alla condizione però che, presentandosi il caso che il Monte ne avesse bisogno, si dovessero vendere detti *luoghi* affinchè il Monte potesse continuare ad imprestare al più lieve interesse possibile.

6.° Che ogni anno, a seconda dei capitali disponibili, venisse determinato il limite massimo delle somme da imprestare, per poter così in ogni tempo soccorrere i poveri obbligati a ricorrere al prestito per le necessità della vita.

7.° Che se alcuno, mosso da diabolico spirito, riuscisse a convincere il Comune e l'Autorità ad imporre una tassa sul Monte, i Protettori fossero obbligati a far cessare dall'imprestare, acciocchè la maledizione di Dio non venisse a cadere sopra il Monte e sopra i suoi ministri; e che, in tal caso, il patrimonio venisse erogato a favore dell'Ospedale di Pammatone.

Impartiva inoltre altre istruzioni riguardanti l'interesse, che non poteva essere superiore al 10 °/₀ (1) con raccomandazioni di diminuirlo tosto che le finanze del Monte lo avessero permesso riducendolo possibilmente al 5 °/₀.

Dava pure norme circa le spese di esercizio ed a riguardo della vendita dei pegni non riscattati in fin d'anno e che dovevano venire venduti alla pubblica asta, salvo rinnovazione, con obbligo da parte del Monte di restituire ai rispettivi proprietarî il maggior ricavo, dedotto l'avere del Monte stesso.

---

(1) L'interesse del 10 p. °/₀ era tutt' altro che esagerato in confronto di quello in allora comunemente percepito. Nel 1495 Carlo VIII ebbe in Genova un imprestito di 100 mila lire al tasso del 42 p. °/₀ — M. CERETTI, *Histoire des Monts de Piété* — Padova, 1752, pag. 120. — Questo volume assai raro l'ebbi dalla R. Università di Firenze.

Infine, oltre ad altre minori istruzioni, il padre Angelo raccomandava caldamente ai Protettori una assidua sorveglianza affinchè nel locale del Monte non si commettessero azioni disoneste ed impudiche, e nel caso si fossero commesse per colpa degli impiegati, i colpevoli venissero subito esonerati dall' ufficio, non ostante che fossero stati nominati per un anno.

In tal modo le regole pel funzionamento del Monte erano finalmente complete e certo il nuovo Istituto avrebbe iniziate le sue operazioni se nuovi torbidi non avessero contristato la Repubblica.

Il cardinale Paolo Fregoso, tornato da poco in patria, d'accordo con Lodovico Sforza detto il Moro, che un' eguale insidia tendeva al nipote Gian Galeazzo, ordiva una congiura per deporre dal potere il nipote Battista Fregoso. A tale effetto, il 24 novembre 1483, il cardinale invitava a pranzo il nipote e, riuscito ad avere a viva forza le chiavi delle fortezze, con arti sleali lo faceva scacciare dal potere. Convocato poscia il maggiore Consiglio, il cardinale Fregoso con trecento voti si faceva eleggere Doge, invece dell'infelice Battista. Questo terzo dogato del cardinale, che finì nel 1488 per cessione del potere fatta dallo stesso allo Sforza, non fu certo per la Repubblica dei più felici; pel Monte invece fu assai proficuo perchè appunto sotto tale dogato si iniziarono finalmente le prime operazioni di pegno.

Approvato dal Doge cardinale, con la già riferita deliberazione del 23 dicembre 1483, il prestito consentito al Monte dai tre indicati Magistrati, i Protettori di Santa Maria di Pammatone procedevano il 27 gennaio 1484 alla nomina degli impiegati addetti al Monte di Pietà. Gli eletti erano i seguenti:

Andrea de Franchi da Bulgaro di Lodisio, governatore, e Bartolomeo Canella, scrivano, con lo stipendio quest'ultimo di L. 200.

Il governatore era obbligato ad una cauzione di L. 16000 di cui lire 5000 in tanti *luoghi* di S. Giorgio e le rimanenti lire 11000 in garanzia prestata da terze persone; era inoltre tenuto a stabilire la sua dimora nella casa del Monte (1).

Il giorno 23 del successivo mese di febbraio i Protettori ricevevano la cauzione dal predetto governatore ed il Monte cominciava a funzionare. Sarebbe stato oltremodo interessante rintracciare documenti dai quali si potesse desumere qualche notizia a riguardo della entità e del numero delle operazioni fatte in quei primi tempi dal Monte, ma le ricerche per quanto accurate fatte a tale scopo riuscirono infruttuose. Si può però con certezza stabilire che, con i capitali limitati di cui poteva disporre il Monte, i prestiti dovevano essere di piccolo valore.

Senonchè, a dare un maggiore incremento al nuovo Istituto, veniva in buon punto una elargizione di lire *quattro mila,* la quale aumentava il capitale, lasciando inoltre sperare che il nobile esempio potesse venire seguito da altri.

Di questa elargizione, per il modo che pervenne al Monte e per essere stata la prima, credo utile di brevemente parlare.

Bendinelli Sauli del fu Pasqualotto in un suo codicillo fatto a Genova nella propria villa di Carignano, sua solita abitazione (2), esteso dal notaro Bartolomeo da Goano,

(1) Da una deliberazione del 1492 riportata dal citato codice del Pallavicino, risulta che il governatore godeva di uno stipendio di L. 500, ivi compresi i salarî di due giovani coadiutori a ciascuno dei quali venivano assegnate lire 75 all'anno.

(2) Notizie ricavate da un documento che si conserva nell'archivio del Magistrato di Misericordia; filza 218, cl. 1.ª, sez. 1.ª, 1484 *(Dispositiones qq. Bendinelli et Antonji Sauli et diversa Consilia).* Di questa elargizione è memoria in due documenti dell'epoca che ancora si conservano nell' archivio del Monte e dei quali unisco la riproduzione riportandone il testo al documento N. V.

+ 1486 die 27 Januarij —
Sanctus Angelus de Clavaxio hordinis fratrum minorum de observantia debet ₤ 500 sive pietatis per me pasqualem per [illegible] dandis protectoribus ospitalis Sanmatteni et ofitiales montes pietatis noviter institutum pro capsia — — — — ₤ D—

Item die 9 februarij ₤ 500 sibi portatis per me pasqualem pro [illegible] dandis videlicet ratione [illegible] inferius declaranda pro capsia — — — ₤ D— [illegible]

Item die 7 dicti ₤ 338 sibi portatis per me pasqualem pro [illegible] dandis ut supra [illegible] inferius declaranda pro capsia — — — ₤ [illegible]

Item die 27 februarij misis fratri Arcangelo Iustiniano guardiano per fratrem Augustinum secondi ordinis pro capsia — — ₤ D— [illegible]

Item die 23 marcij ₤ 500 misis dicto fratri Arcangelo Iustiniano guardiano per dictum fratrem Augustinum secondi ordinis pro capsia ₤ D— [illegible]

Item die 7 aprilis ₤ 500 misis dicto fratri Arcangelo Iustiniano guardiano per dicto fratre Augustino pro capsia — — — D— [illegible]

Item die 13 aprilis ₤ 500 misis dicto fratri Arcangelo guardiano per dictum fratrem Augustinum pro capsia — — — — ₤ D— [illegible]

Item die 13 Junij ₤ 300 pro capsia [illegible] frater Augustinus pro [illegible] centum portande guardiano — — — ₤ [illegible] — [illegible]

Item die 2[illegible] februarij ₤ 362 pro capsia [illegible] per Antonium pro ducatis centum viginti auri [illegible] patri Sancte Marie [illegible] fratri Francisco [illegible] ofitialibus montis pietatis pro capsia — — ₤ [illegible]

500
500
338
500
500
[illegible]

[illegible]
Recepimus 1487 die 27 decembris ₤ 1500 pro ratione [illegible] qui date sunt sub eius nomine [illegible] fratris Angeli protectoribus hospitalis Sanmatteni convertendis in locis ac usum et [illegible] montis pietatis — — — — ₤ IIII

~~copia ... ... ...~~
Ipsagate ala protectore ...
In Car.lo Sinceritate ... bondumli Sauli

+ mxi nove 1489 die 29 octob.

... ... ... ...

Item in ... 9000 que sub nomine fratris
angeli de olivariis ordinis minorum
data fuerunt ... anno 1489 protectoris
Hospitalis pammatone cum conditione
Convertendi In locis comperarum
sancti Georgii mutandis ... ipsod —
protectores habeant ... de monte
puritatis ... ipsis loca
annuatim multiplicari debere
et personis In Capitulo ... sine
tot loca ... ... ipsis,
monte puritatis ... ipsis,
... ... possint ad ...
... ordinarii ... angelum.
et constare ... In scriptura
ordinarii ... ipsum fratrem angelum —
... ipsis protectoris — ± ull

*l'anno 1481* (1) *della nascita del Signore, 14ª indizione secondo il corso di Genova, giorno di mercurio 17 ottobre, poco prima della terza,* tra le altre cose stabiliva che se ne' suoi libri e *cartolari* si fosse riscontrato ch'egli avesse fatto qualche lucro, o gli fosse pervenuta qualche somma di denaro che, per debito di coscienza, dovesse venire restituita, dava facoltà a suo figlio Pasquale di restituire dette somme a colui od a coloro ai quali fossero spettate.

Morto il Bendinelli Sauli, il predetto suo figlio inviava una supplica al papa Sisto IV, nella quale esponeva come il suo defunto padre avesse in vita fatti alcuni contratti di compra e vendita dei *luoghi* delle compere di S. Giorgio a prezzi diversi da quelli che realmente valevano. Desideroso quindi di rimediare a tali illeciti contratti, supplicava il Pontefice a volergli indicare, per la pace dell'anima sua, de' suoi eredi e di detto suo padre, la via più sicura, per restituire i guadagni fatti illecitamente.

Il Papa in risposta a tale supplica, inviava da Roma al frate Angelo da Chivasso un suo breve in data 19 giugno 1483 nel quale, vista la domanda presentata dal ridetto Pasquale Sauli, animato dal desiderio di provvedere alla salute delle anime, lo incaricava di esaminare unitamente allo stesso Pasquale i prefati contratti dandogli facoltà di giudicare, conchiudere e disporre quanto e come fosse tenuto a restituire, fissandone la somma che meglio gli sembrasse doverosa, per la pace dell'anima del defunto Bendinelli e dei suoi eredi, ed in fine di assolvere e liberare da ogni colpa il richiedente Pasquale Sauli.

Inoltre il Pontefice, bramando di venire in sollievo dei poveri della città di Savona, affinchè le loro sostanze non *andassero inghiottite dalla voragine dell'usura esercitata in*

(1) In detto anno il Bendinelli Sauli dispose pure per l'erezione della chiesa di S. Maria in Carignano, principiata poi nel 1552.

*quella Città dagli ebrei*, invitava lo stesso frate Angelo ad usare di ogni autorità e facoltà, già concessegli negli anni precedenti, per la *santa crociata* (1) indetta allo scopo di raccogliere almeno *1000 ducati* da assegnarsi al Monte di Pietà di Savona, per ottenere in questa occasione qualche somma a vantaggio del Monte stesso.

Il 24 febbraio 1484 (2) il padre Angelo scriveva dall'Ospedale di Pammatone al Pasquale Sauli per notificargli che, esaminati i contratti conchiusi dal fu Bendinelli Sauli, con la pienezza di autorità concessagli dalla sede apostolica, assolveva l'anima del padre, di tutti i figli e dei fratelli, liberandoli dall'obbligo di qualsiasi restituzione di somme provenienti da contratti fatti per cambi o compre dei predetti *luoghi* delle compere di S. Giorgio o in compra o vendita di mercanzie a prezzo più alto o più vile del reale, sotto condizione che pagasse *quindici mila lire* in moneta genovese.

Questa somma doveva venire ripartita nel modo seguente:

*Lire quattromila al Monte di Pietà recentemente istituito nella città di Genova,*

*Ducati cento al Monte di Pietà di Savona,*

Il rimanente impiegato in tanti *luoghi* di S. Giorgio col vincolo di comprare coi frutti altrettanti *luoghi* fino a raggiungere il numero di trecento, da inscriversi nella *colonna* del fu Bendinelli.

Per quest'ultima partita però veniva lasciata libera facoltà al Sauli di elargire per qualche anno tali frutti al Monte di Pietà di Genova onde liberarlo da' suoi debiti, oppure di assegnare i frutti medesimi a coloro che avessero ricevuto danno dagli accennati contratti stipulati col defunto Bendinelli.

(1) Si allude alla crociata contro l'usura.

(2) Veggasi documento N. VI.

Lo stesso padre Angelo inoltre invitava il Sauli a condonare a certi monasteri un debito di *lire cento cinquanta*, computando però tale somma nelle suddette lire quindicimila; e gli dava altri suggerimenti circa il modo di amministrare e distribuire i proventi dei *luoghi* acquistati, cose queste che tralascio di riferire non riguardando menomamente il nostro Monte.

## IV.

Il beato Bernardino da Feltre ed il Monte di Pietà di Genova. — Controversie storiche. — Venuta a Genova del beato Bernardino. — Aggiunte e modificazioni ai regolamenti del Monte di Pietà.

La elargizione del Sauli, malgrado non fosse molto rilevante, era però senza dubbio di una importanza eccezionale pel Monte di Pietà, inquantochè costituiva l'inizio del capitale che doveva servire a formarne il patrimonio. Il fatto poi di esser stato il padre Angelo a suggerire al Pasquale Sauli l'offerta di tale somma, dimostra chiaramente come questo Frate, dopo aver perorato perchè il Monte venisse instituito, era tuttavia rimasto tanto affezionato a questa Pia Opera, da non tralasciare occasione per venirle in aiuto.

Ciò contribuisce a dimostrare come siano prive di fondamento le asserzioni di alcuni scrittori di cose genovesi, i quali attribuirono ad un altro frate, il beato Bernardino da Feltre, il merito di avere fondato il nostro Monte.

Senza qui riportare tutto quanto venne scritto intorno alle origini di questo Istituto e rilevare le inesattezze in cui sono incorsi i diversi scrittori, mi limito ad accennare le opinioni dei principali, facendole seguire da brevi considerazioni per rimettere le cose nei loro veri termini (1).

---

(1) Il Banchero nella sua opera « Genova e le due riviere » parlando del Monte di Pietà cadde anch' egli in qualche inesattezza malgrado avesse

Lo Schiaffino (1) parlando della venuta in Genova del beato Bernardino dice; «.... ad esortazione di esso vi si « instituì parimenti un'opera di pietà singolare che fu un « imprestito su pegni senza interesse a favore e comodo « dei bisognosi che si continua tuttavia ed è di grande « sovvenimento ai poveri; e queste opere instituite da « detto beato si vedono dipinte sopra una tavola ove « esorta predicando al popolo di Genova nella chiesa di « S. Maria Annunciata del Guastato tenuta dai frati del « suo ordine... pare però che questa seconda opera (il « Monte di Pietà) avesse principio nel 1483 nel quale « tempo furono deputati alcuni cittadini dal senato a trat- « tare col frate Angelo da Clavasio religioso dell'ordine « de' minori e predicatore famoso per trovar denari per « imporre un'opera tale; e questa pratica pure ebbe effetto « e forse che fra il tempo che decorse da quell'anno all'anno « corrente (1492) si obliò e fu instituita di nuovo... »

Segue l' Accinelli il quale nella sua *Liguria sacra,* Vol. 1.°, pag. 498 (2) scrive: nell'anno 1483 fu instituita « l'opera del Monte di Pietà eretto poi magistrato formale « nel 1569 per invito et esortazione fattane al pubblico « dal padre Bernardino da Feltre minore osservante... »

Ed infine l'Alizeri nella sua *Guida Artistica per la città di Genova* (3), dopo aver accennato che il Monte

potuto, come egli stesso dichiara, consultare nell'archivio del Monte un libro intitolato, *Leges, Regulæ, atque decreta, etc.* compilato nel 1707. Questo libro da molti anni andò disperso, forse fa parte di quei documenti che, come accenna il Boccardo nella sua Enciclopedia, vennero ritirati dalla commissione incaricata della liquidazione dell'antico Monte. Nell' archivio di Stato trovasi però una copia di questo libro ed io mi riserbo di riassumerne a suo tempo il contenuto.

(1) A. SCHIAFFINO. — *Annali ecclesiastici della Liguria,* Vol. 3. pagina 774 — m. s. conservato nella biblioteca Civica.

(2) Manoscritto che si conserva nella biblioteca Civica.

(3) Vol. II, pag. 634, Stampata a Genova nel 1847 — GIO. GRONDONA Q. GIUSEPPE, editore.

venne instituito dal frate *Angelo di Clavasio genovese* (?) dice: « quel che par certo si è, non doversi a « lui gli esordi del nostro Monte, sibbene a quel beato « Bernardino da Feltre, che primo il persuase a' pado- « vani, e poscia viaggiando l'Italia, ed esplorandone i « bisogni, non si stette pago ad inculcare quel bene- « ficio fraterno, ma vigilò egli stesso e diresse col suo « senno le nascenti istituzioni. Egli apparteneva (come « anche il Clavasio) all' ordine dei minori osservanti, e « predicò nel 1483 nella chiesa di Castelletto, esortando « il pubblico a stirpar dal proprio seno quella peste degli « usurai, peggiore della stessa miseria. In quest'anno me- « desimo si gettarono le basi del Monte di Pietà in « Genova, al cui governo si preposero un numero di cit- « tadini, capo l'arcivescovo a tempo » (1) «.....Seguo in « questo la sentenza dell'Accinelli, e de' più accreditati « scrittori delle cose genovesi. Forte indizio di verità è « una pittura in tavola ch'io lungamente ho esaminata, e « che certamente appartiene all'epoca suddetta. Vi è rap- « presentato il frate che predica entro la chiesa di San « Francesco....».

Tali inesattezze in cui caddero gli accennati scrittori dipesero forse dal fatto che il frate Bernardino, indefesso propugnatore dei Monti di Pietà (2) e *fervente predicatore contro le malvagità commesse dagli ebrei*, fu due volte nella nostra Città in epoche prossime alla istituzione del Monte. Sembra infatti ch'egli vi predicasse la prima volta

---

(1) L'arcivescovo della Città, ebbe ingerenza nell'amministrazione del Monte solo dopo il 1569.

(2) Il Beato Bernardino da Feltre fondò i Monti di Pietà di Mantova — Ravenna — Lucca — Faenza — Padova — Pavia — Piacenza — Parma — Assisi ecc. *Vita del beato Bernardino Tomitano da Feltre,* narrata dal rev. ANTONIO VECELLIO — Feltre 1894. — Veggasi pure « *Le Bienheureux Bernardin de Feltre,* par le père LUDOVIC DE BESSE ».

sulla fine del 1489 ed ai primi del 1490, per ordine del papa Innocenzo VIII, e la seconda volta nel 1492.

La prima venuta a Genova del celebre frate, secondo alcuni storici di cose genovesi ed il parere del padre Ludovic de Besse (opera più volte citata) pare che avesse avuto lo scopo di rimediare a gravi disordini verificatisi in alcuni conventi di monache esistenti in Genova (1), la seconda invece sembra si collegasse con l'arrivo in Città di molti ebrei desiderosi di fissarvi la loro dimora.

Narrano infatti le storie come nel 1492 la Spagna avesse espulsi da' suoi territori gli ebrei, parte dei quali si diressero a Genova, *unico angolo dove fossero ricoverati* (2). La Repubblica Genovese che, come è noto, aveva per lo passato vietato agli ebrei di soggiornarvi a lungo, in tale occasione invece lasciò che liberamente sbarcassero in Città (3) obbedendo forse ad un sentimento di pietà verso infelici pur essi *creature di Dio ancor che fossero differenti dalla religione Cristiana* (4).

Questo permesso non ebbe però lunga durata; si trova infatti pubblicata nel 1505 una grida, con la quale venivano rimesse in vigore le antiche disposizioni che proibivano agli ebrei di soggiornare più di tre giorni nei territori della Repubblica (5).

---

(1) Nella collezione di lettere scritte da uomini celebri al beato Bernardino Tomitano da Feltre, stampate a cura di don Antonio Vecellio, Feltre, 1894, vi è una lettera, la XXVI, scritta il 28 febbraio 1490, da certo Giovanni Galyanus, indirizzata al predetto frate, il quale, secondo la lettera, trovavasi appunto a predicare in Genova.

(2) Cantù. — *Storia Universale*. Vol. VI.

(3) *Degli ebrei in Genova.* — Memoria del marchese Marcello Staglieno — *Giornale Ligustico,* Anno III, — 1876.

(4) *Annali della Repubblica di Genova di Monsignor* Giustiniani. Vol. II, pag. 566.

(5) Veggasi la grida riportata al documento N. VII.

Il beato Bernardino, avuta notizia che gli ebrei erano stati ricevuti nella nostra Città ed essendo anche stato sollecitato dal padre Angelo di venire a Genova, per *satollare l'avida brama dei cittadini con la dolcezza dei suoi sermoni* (1), venne, e colle sue prediche scongiurò il popolo ad allontanare dai Liguri territori gli ebrei, *apportatori di rovina e di peste.*

Il padre Ludovic de Besse nella sua biografia del beato Bernardino, racconta che trovandosi questo frate in Genova nel 1489-90, « il donna une grande extension au « Monte de Piété établi dans cette ville par le Bienheureux « Ange de Cavaso, avec l'aide des conseillers de la Banque *Saint-Georges* (2).

Che il frate Bernardino da Feltre sia nella prima che nella seconda sua venuta in Genova abbia fatto qualche cosa di veramente notevole pel Monte, non risulta da alcun documento; si noti che il frate Angelo, oltre alla citata lettera, gliene scriveva un'altra da Casale il 2 novembre 1492 nella quale si congratulava con lui della buona salute (come aveva appreso da lettere dello stesso Bernardino) e rallegravandosi per le prediche fatte ai Genovesi e per aver felicemente varcati i Giovi (3). È quindi fuor di dubbio che se il Bernardino nella sua permanenza in Genova

---

(1) Lettera LVIII di detta raccolta riportata al documento N. VIII.

(2) Non saprei sopra quali documenti il Padre Lodovic de Besse poggi questo suo racconto, e malgrado non sia in contraddizione con quanto ho precedentemente esposto, non mi fu possibile trovare documenti che lo giustifichino. Al suddetto Padre *Ludovic*, in occasione d'una sua visita al Monte di Pietà di Genova, feci vedere alcuni documenti riguardanti la fondazione del Monte stesso. Egli raccoglitore indefesso di tutto quanto poteva avere attinenza alla vita del Beato Bernardino, gradì moltissimo una copia d'una mia fotografia riproducente il quadro che rappresenta il frate Bernardino che predica a vantaggio del Monte di Pietà. Di detto quadro parlerò in appresso.

(3) Raccolta citata, Lettera LXXV riportata al documento N. VIII.

avesse riformato o migliorato il Monte, il padre Angelo, che tante cure aveva dedicate a questo Pio Istituto, gli avrebbe certamente scritto in proposito elogiando l'opera sua.

A maggior conferma che nella istituzione del Monte di Pietà di Genova non abbia preso parte importante il ridetto frate Bernardino, valga anche le testimonianza di un suo contemporaneo, il confessore di S.[ta] Caterina da Genova, prete Cattaneo Marabotto (1), il quale scrivendo del frate Bernardino dice (che venne a Genova nel 1492 e che predicò contro gli ebrei predicendo peste (2) e guerra, avendo veduto come i suoi consigli non venivano ascoltati), senza però menomamente accennare ad una qualsiasi azione fatta dal frate Bernardino a pro' del Monte di Pietà.

Eppure lo stesso prete Cattaneo Marabotto parlando del frate Angelo da Chivasso scrive che prestò l'opera sua a favore del Monte di Pietà, vulgo *Casana* (3), instituito in

---

(1) *Vita di S. Caterina* scritta dal prete CATTANEO MARABOTTO, confessore di Lei, trascritta ed aumentata da Angelo Lodisio, Sacerdote patrizio Genovese, approvata dal papa Urbano VIII il 5 giugno 1631 — m. s. che si conserva nell'archivio degli Ospedali Civili.

(2) Nel 1493 al tempo della primavera la città di Genova fu oppressa da una crudele pestilenza la quale durò insino alla fine di agosto; e di coloro quali restarono in la città ne morirono delle cinque parti le quattro...... GIUSTINIANI, *Opera citata.*

(3) *Casana* — Banco di prestito e di cambi presso i Fiorentini, i Lucchesi, gli Astigiani, i Torinesi ed i Genovesi, i quali ultimi usano tuttavia questa parola (RESASCO. Dizionario del linguaggio italiano, storico ed amministrativo).

Nei contratti notarili posteriori al 1400 trovansi molte volte citati i così detti *Casaneri,* i quali erano appunto persone per lo più nobili, che esercitavano il prestito contro pegno ad alto interesse.

Il CASACCIA, nel suo dizionario Genovese-Italiano alla parola CASANN-A oltre a spiegare che la stessa significa avventore o colui che è solito a comperare ad una data bottega, scrive: chiamasi con questo nome il Monte di Pietà, deriva forse dalla voce turca *Chasana,* luogo ove il sultano tiene il suo tesoro.



Riproduzione del quadro conservato in Genova nel museo del Palazzo Bianco.

Genova nel 1483. Ciò prova che era nota al prete Marabotto la esistenza del Pio Monte ed è chiaro che, se anche il beato Bernardino avesse contribuito alla erezione del nostro Istituto, lo stesso prete Cattaneo Marabotto avrebbe registrato il fatto, come appunto fece parlando del beato Angelo.

Infine, che il Monte non fosse, come dice lo Schiaffino, caduto in oblio intorno al 1492, lo dimostra una deliberazione presa dal Magistrato di esso Monte nel mese di gennaio di tale anno, con la quale veniva nominato un nuovo governatore in surrogazione di un certo Luca Fieschi del fu Daniele. È naturale quindi che se i Protettori nominavano il governatore, il Monte dovea ancora esistere e regolarmente funzionare quando, appunto nell'autunno di detto anno, giungeva in Genova il frate Bernardino. Non è però da escludere che questi, vero apostolo dei Monti di Pietà, conoscendo i bisogni del nostro Istituto, che essendo all'inizio doveva averne parecchi, siasi in tale circostanza interessato delle sorti di questo Monte. Il padre Bernardino adunque, per aumentare il patrimonio dello Istituto avrà, come era suo costume, invitato i cittadini a qualche funzione religiosa, per raccomandar l'elemosina ad incremento della Pia Istituzione. Allo scopo poi di tener viva l'agitazione a favore del Monte stesso ed a ricordo della sua venuta in Genova si sarà fatto iniziatore di quel tale quadro di cui parlano lo Schiaffino e l'Alizeri (1).

---

In Genova il Monte di Pietà viene dal volgo chiamato tuttavia *Casann-a*. Il vicolo omonimo, che in antico chiamavasi *caroggio dei Promontorio,* prese appunto il nome di *Vico Casana* per avervi il Monte nel 1675 trasportato la sua sede.

(1) Detto quadro venne donato dalla famiglia Gambaro, al Municipio di Genova, il quale lo conserva nel Museo del Palazzo Bianco, Sala VI. Come vedesi dall' unita riproduzione il quadro in parola rappresenta un frate in atto di predicare, a destra ed a sinistra del pulpito vi sono gli uomini, al centro le donne. Vicino al frate si leggono in separati cartelli le seguenti iscrizioni: *Nolite diligere mundum* — *Sinsabe curabis* — *Mons Pietatis* — *Beatus frater Bernardinus*

Da questo dipinto è molto difficile arguire e con sicurezza affermare che l'autore abbia voluto rappresentare il frate Bernardino che predica nell' interno della distrutta chiesa di S. Francesco (1); si può però escludere quanto dice lo Schiaffino e cioè che il suddetto quadro rappresenti l'interno della chiesa di S. Maria del Guastato (2) giacchè, nel dipinto in parola, non vi è traccia dell'architettura stessa.

Del resto tali questioni del tutto accademiche non hanno influenza sul complesso della narrazione, tanto più che i documenti già riportati ed altri del pari autentici, che vedremo in seguito, stabiliscono in modo positivo come e per opera di chi venne fondato il nostro Monte.

Riprendendo ora la interrotta narrazione si trovano, dopo la citata deliberazione del gennaio del 1492, altre deliberazioni concernenti la nomina dei governatori, i quali rimanevano in carica solo due anni. Senza dubbio questa disposizione produceva non lievi inconvenienti, specialmente perchè il governatore, pel cumulo di mansioni affidategli, avea

---

*de Feltro* (nelle parole *Sinsabe curabis,* si voleva certamente ripetere il verso di S. Luca: *Curam illius habe*). Il Monte di Pietà di Reggio nell' Emilia conserva uno stendardo rappresentante un frate e portante inscrizioni simili a quelle del quadro in parola. — V. Il Santo Monte della Pietà di Reggio nell' Emilia del Prof. Andrea Balletti.

(1) La chiesa di S. Francesco era vastissima, in tre navate, di stile gotico, venne eretta nel secolo XIII dai frati minori, sorgeva alla falde della collina di Castelletto e precisamente dietro all' attuale palazzo Bianco; venne demolita nel 1798. Vicino alla sacrestia eravi il monumento sepolcrale innalzato al primo Doge Simone Boccanegra, monumento che attualmente si conserva nella scala che mette alla pinacoteca del palazzo Bianco.

(2) Secondo l'Alizeri nella chiesa dell' Annunziata vi erano in quel tempo gli Umiliati e la chiesa veniva chiamata di S. Marta. Nel 1509 subentrano i PP. conventuali che sostituirono il titolo di S. Francesco a quello di Santa Marta. Solo nel 1537 vi presero stanza i frati osservanti i quali diedero alla chiesa il nome della SS. Annunziata, l'appellativo del *guastato* si riferisce all'epoca della costruzione della chiesa ordinata dai conventuali, per le molte case rovinate allo scopo di tracciare le fondamenta del gran tempio.

in mano tutto il patrimonio del Monte. La pratica mise appunto in luce alcuni dei difetti di tale ordinamento per cui i quattro Protettori, ai quali era affidato il governo del Monte, nell'intento di correggere i difetti medesimi, uniformandosi alle disposizioni statutarie, che davano facoltà al Magistrato dell' Ospedale di modificare i regolamenti e di farne dei nuovi, sollecitarono dal Magistrato stesso l'approvazione di alcune norme per meglio disciplinare le attribuzioni affidate al governatore, allo scrivano ed al notaio.

Il Magistrato, presenti undici Protettori, con l'assistenza del notaio Antonio Tagliaferro, scritturale di detto Magistrato, si radunava il 20 novembre 1497 ed, all'unanimità, approvava diverse regole, che previa sanzione Dogale, dovevano aver forza di legge.

Da questa deliberazione risulta che il governatore era, come già si è riferito, il depositario di tutto il capitale del Monte, nonchè dei pegni, dei proventi e di tutto quanto insomma apparteneva all' Istituto. Cessando dalla sua carica egli doveva, entro trenta giorni, far consegna al successore d'ogni cosa affidata alla sua custodia; in caso di trasgressione era dai Protettori ritenuto debitore del capitale consegnato a sue mani gravato dall'interesse del 10 °/₀ e punito con la multa di *Cento Ducati*.

Accadeva poi di frequente che i pignoranti restituissero prima della scadenza il capitale preso ad imprestito pagando contemporaneamente l'interesse del 10 °/₀, per cui risultava che il governatore nel corso dell' anno, oltre al capitale propriamente detto, disponesse di altre somme esatte quale interesse decorso sui prestiti, ritraendo dall'impiego di detti interessi un maggiore lucro, che sfuggendo al controllo dei Protettori, poteva rimanere a beneficio dello stesso governatore.

Ad ovviare quindi a tale inconveniente i Protettori stabilivano che in avvenire il governatore dovesse rendere rigoroso conto, oltre che del movimento del capitale, anche di tutti i proventi esatti e che almeno una volta al mese, dovesse comparire innanzi al Magistrato per presentare lo stato delle somme impiegate e di quelle rimaste *morte in Cassa*.

Simile obbligo veniva fatto allo scrivano, il quale comparendo innanzi ai sollodati Protettori doveva, sotto il vincolo del giuramento, fornire la prova del debito del governatore, dell'impiego delle somme e dell'esazione degli interessi sotto pena, quando non adempisse fedelmente i suddetti obblighi, di essere condannato a 25 lire di multa oltre alla perdita dell'impiego.

A maggior garanzia dell'Istituto, i Protettori stabilivano che anche lo scritturale fosse tenuto a prestare una cauzione di L. 1000 in luoghi di S. Giorgio o con garanzia di terze persone benevise al Magistrato. A meglio controllare poi la situazione economica del Monte i Protettori, sempre in detta adunanza, stabilivano che il notaio del Magistrato facesse compilare un libro *legato e nitido* dello stato di detto Monte ordinando infine che lo stesso notaro, una volta al mese, in occasione della presentazione dei conti compilati dal governatore e dallo scrivano, dovesse rivedere i calcoli e constatare che gli stessi fossero veri ed esatti, precisando l'ammontare delle somme impiegate e di quelle ancora disponibili, sotto pena di perdere impiego e stipendio quando non avesse scrupolosamente adempiute tutte le attribuzioni ad esso notaro affidate.

Tutte queste disposizioni, se non dimostrano in chi le dettava una perfetta conoscenza della tecnica amministrativa, pure sembra che conseguissero lo scopo per cui venivano sancite, tanto più che alla deficienza delle norme amministrative supplivano le onorate abitudini dei no-

stri avi. Erano infatti antiche in Genova le tradizioni di buona amministrazione, fornite specialmente dal Banco di S. Giorgio, il quale, malgrado le gravi sciagure che afflissero la Repubblica, potè, mercè l'onestà dei suoi ministri e l'oculatezza dei Protettori, vivere rigoglioso per più secoli, soccombendo solo quando la Repubblica Genovese cessava di esistere.

Intanto, a calmare le controversie sorte tra i teologhi a proposito dei Monti, il Papa sottoponeva la questione al Concilio Laterano (1) chiuso nel 1517 da Leone X, il quale pubblicava intorno ai Monti una bolla (2) in cui stabiliva che tali Istituti, purchè non esigessero d'interesse più del necessario alla loro gestione e conservazione, erano leciti e non avevano in sè alcuna specie di male nè offrivano incentivo a peccare e che anzi erano meritevoli di venire lodati ed approvati. Detta bolla terminava con lo scomunicare tutte le persone che avessero osato predicare e disputare contro l'enunciata decisione.

Benchè la definizione emanata dal Papa non risolvesse completamente la questione economica a riguardo dell'interesse, il quale doveva venire limitato a coprire le spese della gestione senza lasciare un margine per la formazione di un fondo di riserva, pure, non è a dire di quale vantaggio riuscisse la decisione stessa per i Monti di Pietà.

Prima della citata bolla del Papa Leone X, diversi Papi avevano emanate alcune bolle riguardanti i Monti di Pietà; tra queste meritano di venire ricordate quelle del Papa Sisto IV in data 4 luglio 1479 — la bolla di Innocenzo VIII, portante la data dell'8 maggio 1488 e quella del Papa Giulio II, in data 20 febbraio 1506. Malgrado

---

(1) M. Ceretti. *Histoire des Monts de Piété.*
(2) Bolla XII, veggasi documento N. IX.

però tutte queste bolle, continuando sempre le discussioni, veniva portata la questione davanti al concilio di Trento, Sessione XVII, il quale approvava i Monti di Pietà, annoverandoli tra le Opere Pie, dando in pari tempo facoltà ai Vescovi di visitare e di sorvegliare i singoli Monti esistenti sotto la loro giurisdizione (1).

Il nostro Istituto però, sorto senza seri contrasti, dotato di un ordinamento del tutto civile, non aveva risentito dei danni derivanti dalla guerra mossa agli altri Monti da un nucleo di formalisti, per cui non ebbe nemmeno a risentire immediato beneficio dalla decisione del concilio Lateranense e di quello di Trento.

Al nostro Istituto, nulla di notevole era avvenuto che valesse a dargli una spinta in avanti o ad interrompergli il suo normale cammino. Costituito con un piccolo patrimonio, grazie ai beneficî di cui godeva ed alla rigida amministrazione con la quale era diretto, aveva ottenuto un sensibile miglioramento nelle condizioni finanziarie, talchè i Protettori, anche desiderosi di attenersi alle istruzioni Pontificie, nonchè ai ricordi del padre Angelo, nell'adunanza del 13 gennaio 1517 stabilivano di ridurre l'interesse percepito sui prestiti dalla misura del 10 % a quella del 7 ½ %.

---

(1) Concilio di Trento, Sessione XVII « Hospitalia, collegia quaecumque « ac confraternitates laicorum. . . . . . . . . elemosynas Montis Pietatis sive « charitatis et pia loca omnia ».

## V.

Genova dal 1499 al 1515. — Il Monte di Pietà aumenta i suoi capitali. — Genova saccheggiata. — Critiche condizioni del Monte. — Operazione finanziaria per sollevarne le sorti. — Fine del primo Monte di Pietà.

Da quando il cardinale Paolo Fregoso aveva, per una lauta pensione, ceduto allo Sforza il dominio della Repubblica, questa era rimasta sottoposta al duca di Milano fino al 1499, anno in cui si era volenterosamente assoggettata a Luigi XII, che, con rapidi successi, avea in quei tempi conquistato Milano e Napoli. Sotto tale dominazione restava fino al 1513, nel quale anno dopo *aver, con vergogna sua, cambiato quattro volte stato,* riusciva finalmente a liberarsi dal giogo francese. Ricuperata così la libertà, il popolo eleggeva a suo Doge Ottaviano Fregoso, il quale faceva distruggere fino alle fondamenta la fortezza della Lanterna, come quella che avea giovato allo straniero a tener soggetta la Repubblica. Senonchè, continuando le cospirazioni degli Adorno e dei Fieschi, il suddetto Doge, *considerando che mal si poteva mantenere in stato senza l'appoggio e l'aiuto di qualche potentato,* nel 1515 offriva il dominio della Città a Francesco I succeduto appunto in quell'anno al defunto Luigi XII.

Il monarca francese si affrettava ad accettare la vantaggiosa offerta stipulando un trattato in forza del quale il Doge Ottaviano Fregoso rinunciava alla carica di doge ed

accettava quella di governatore perpetuo della Città. In tal guisa Genova, nella fiducia di rivendicarsi a libertà con i soccorsi stranieri, veniva invece a trovarsi nuovamente oppressa da servitù, funestata da continui sconvolgimenti e contristata dal crescente disagio economico.

A mitigare le tristi conseguenze di tale disagio, giovava non poco l'opera del Monte al quale affluivano in così gran numero i pegni da non poter, con i mezzi alquanto limitati di cui era fornito, soddisfare a tutte le richieste di mutuo. I Protettori impensieriti da tale stato di cose ampliavano il magazzino e la *Sacrestia* (1) onde acquistare posto per deporvi gli effetti ricevuti a pegno, ed, allo scopo di efficacemente venire in aiuto dei bisognosi e nello stesso tempo combattere l'usura, deliberavano di aumentare il capitale ricorrendo all'uopo alla Casa di S. Giorgio per un imprestito di 200 *luoghi* (2).

Tale deliberazione veniva presa dai cittadini *Raffaele Raggio, Battista Lomellino quondam Gerolamo, Oberto de Lazzaro e Battista Spinola quondam Antonio*, tutti membri dell'ufficio dei Protettori dell'Ospedale di Pammatone ai quali era specialmente affidata la cura del Monte.

Il regio governatore Ottaviano Fregoso, convocato il consiglio degli Anziani, il 19 novembre 1520, approvava

---

(1) *Sacrestia* — a Genova ed in altre città la parola *Sacrestia* o *Sagrestia*, oltre che a significare il luogo ove si pongono le cose sacre e gli arredi da chiesa, veniva usata per denominare le stanze ove si conservavano le scritture del Comune. Questa denominazione derivò dall'uso di porre le carte importanti nella sagrestia di qualche chiesa.

Le stanze ove il Banco di S. Giorgio custodiva il denaro erano chiamate *Sacrestia*.

Nel nostro caso davasi il nome di *Sacrestia* a quella parte di magazzino destinata ai pegni di oggetti preziosi. Nei regolamenti del 1600 e 1700 si chiama col nome di *Sacrista* l'impiegato incaricato della custodia dei pegni.

(2) Questa deliberazione nonchè tutte le altre riportate nel presente capitolo vennero ricavate dal citato codice del Pallavicino.

le suddette deliberazioni dei Protettori, concedendo inoltre pel prestito dei 200 *luoghi* tutte quelle garanzie che già in altre simili occasioni erano state accordate.

Nel susseguente gennaio del 1521, in considerazione del maggiore numero delle operazioni di pegno, veniva dai surriferiti Protettori deliberato di aumentare lo stipendio al notaio ed al governatore, il quale ultimo era tenuto a dare una maggiore cauzione, in correlazione all'aumentata somma disponibile da impiegarsi in prestiti contro pegno. In pari tempo veniva data facoltà al governatore di farsi coadiuvare da un *giovane,* al quale veniva assegnato uno stipendio di L. 35.

Così il Monte, fornito di maggiori capitali, poteva soddisfare alle numerose richieste, riuscendo in tal modo a combattere con più efficacia gli ingordi usurai, i quali avevano profittato della insufficiente azione dell'Istituto e delle altrui miserie, per esercitare, con maggior lena, il loro proficuo mestiere.

Senonchè, ad arrestare questo progressivo e benefico incremento del Monte, sopraggiungevano fatti delittuosi che contristavano non solo Genova, ma l'Italia tutta. Era in quel tempo la Penisola invasa dalle truppe dei due Monarchi Carlo V e Francesco I, le quali, composte di uomini di lingue e di religioni diverse, *senza disciplina, come sciame di locuste* traversavano l'Italia, cagionandole immense devastazioni di peste e di guerre. E la nostra Città fu la prima a soffrire di tali sciagure per parte degli spagnuoli, i quali, vinti i francesi alla Bicocca, venivano ad assediare Genova, guidati, per colmo di sventura, da due Genovesi (i fratelli Adorno), dai Colonna e da quell'uomo crudele che fu Alfonso d'Alvas marchese di Pescara. Malgrado che la Città opponesse vigorosa resistenza e per lo spazio di alcune ore si pugnasse gagliardamente dall'una e dall'altra parte, il Marchese di Pescara, ricevuti numerosi rinforzi, sconfiggeva

i difensori ed entrava « con i soldati per la batteria e per « la porta di S. Michele, gridando Adorni e Spagna; ed « entrarono quella notte (30 maggio 1522) in la città « Prospero col duca di Milano e coi fratelli Adorno, e con « gli altri cittadini i quali erano in campo, e la città indiffe- « rentemente fu saccheggiata da tutto questo esercito tutta « quella notte e il giorno seguente » (1). « Erano passati « molti anni che non era mai stata rubata veruna città la cui « preda fosse stata maggiore o avesse arricchito maggior- « mente verun esercito, perciocchè oltre a gran quantità « d'argento e d'oro lavorato e di gemme e oltre a masse- « rizie di smoderato prezzo, che niuna città d'Italia in quel « tempo n'era meglio fornita, fu raccolta grandissima somma « di danari da cittadini per riscatto di loro, e delle case, « e dei figlioli . . . . » (2).

Dopo aver saccheggiato le case, commesse infinite devastazioni, messo lo spavento e la confusione nella cittadinanza, quei malvagi depredatori si ritiravano, lasciando a governare la desolata Città Antonio Adorno, fattosi eleggere dai suoi partigiani alla carica di Doge. Ottaviano Fregoso, caduto prigioniero, veniva trascinato da un carcere all'altro finchè, nella fortezza d'Ischia, miseramente moriva di veleno.

In tanta rovina anche il Monte di Pietà subiva forti danni dal saccheggio operato da quelle truppe, le quali rubarono al Monte stesso tanti oggetti e valori per circa 20,000 ducati.

Questa grave perdita colpiva il nostro Monte nel momento in cui andava assumendo maggiore importanza e quando appunto, per la citata bolla del papa Leone X approvante i Monti di Pietà, venivano a scemare le ostilità mosse per questioni teologiche contro questi Istituti.

---

(1) GIUSTINIANI — *Opera citata.*

(2) OBERTO FOGLIETTA. — *Storie Genovesi.*

A riparare sì grave perdita, che poneva il Monte nella dura necessità di dover sospendere le operazioni, sarebbero occorsi pronti rimedi, ma invece i Protettori aspettarono fino al 22 gennaio del 1523, prima di prendere una qualche deliberazione in proposito (1).

Radunatisi finalmente nel giorno suddetto, nel completo numero di dodici, dopo esaminata la situazione del Monte, deliberavano di riformare il salario del governatore e degli altri impiegati, fino a che l'Istituto non avesse migliorate le condizioni finanziarie, od il Magistrato non fosse riuscito a contrarre un imprestito di almeno *venticinque mila lire.*

Questi provvedimenti non erano certamente atti a ridonare l'antica floridezza al Monte; erano appena sufficienti a conservarne l'esistenza, con la speranza di poterne migliorare le sorti quando la Repubblica si fosse trovata in più prospere condizioni.

Invero la Repubblica attraversava giorni assai difficili, in conseguenza delle innumerevoli sciagure che da anni eransi rovesciate sovra di essa, senza lasciarle un momento di tregua.

Il governo di Antonio Adorno, da pochi anni instaurato, volgeva al suo fine: alla protezione della Spagna i cittadini preferivano quella della Francia: ad un Doge genovese, un governatore forestiero, che in nome di Francesco I assumesse la direzione della Repubblica. Un secondo assedio ed una nuova invasione di truppe funestavano la Città: Antonio Adorno abbandonava il potere, che veniva assunto da Teodoro Triulzio, quale rappresentante del re di Francia.

Non tardava però la cittadinanza a dolersi del governo di costui, per le incomparabili gravezze a cui veniva as-

---

(1) Dalla citata deliberazione del 22 gennaio 1523 risulta che dei *20.000* ducati rubati al Monte *10.000* erano di proprietà del Monte stesso.

soggettata. — Spenta la libertà, esauste le popolazioni dai saccheggi, dalle guerre, dalle spogliazioni, per maggiore rovina sopraggiungeva una grave carestia *(per cui il pane si distribuiva per testa e non si davano più che tre piccoli pani per persona)* (1) seguita poi da una fiera pestilenza. A tante calamità si aggiungevano altri mali, sempre per opera dei francesi, i quali, allo scopo di vieppiù deprimere Genova, favorivano Savona, anteponendo questa a quella per la riscossione del sale.

Sorgeva finalmente Andrea D'Oria, il quale, abbandonato il servizio di Francesco I, d'accordo con Carlo V occupava Genova, ne scacciava i francesi, ed al grido di *S. Giorgio e libertà*, il giorno 12 settembre 1528 convocava il maggiore consiglio, col quale stabiliva di ricostituire la Repubblica e di fissare una stabile libertà. Procedevasi quindi dallo stesso D'Oria, con la cooperazione di dodici prestantissimi cittadini scelti tra i fautori dell'avvenuta rivoluzione, alla riforma delle patrie istituzioni, ed alla costituzione di una Repubblica avente assetto e forma essenzialmente aristocratici-ereditari, con assoluta esclusione dalle cariche pubbliche dei non ascritti al libro della nobiltà.

Tale forma di governo, in raffronto alle condizioni politiche dei principali Stati Europei, governati da monarchi assoluti, era forse quanto di meglio potevasi in quel tempo desiderare, senza mettere la Repubblica in opposizione cogli imperiosi ordini dei potentati, i quali non avrebbero mai consentito che Genova inaugurasse un ordinamento troppo liberale ed in urto col dispotismo cui erano assoggettati gli altri Stati.

Ma senza voler discutere sopra quanto operò Andrea D'Oria in quella circostanza a vantaggio di Genova e su quanto avrebbe potuto fare a vantaggio dell' Italia tutta,

(1) Giustiniani — *Opera citata.*

devesi constatare come per un certo lasso di tempo la Repubblica, grazie all'opera dello stesso D'Oria, conseguì un benessere materiale e morale, ed ebbe un governo che, pur presentando gravissimi difetti, durò, salvo poche mutazioni, circa 269 anni.

Rialzato il prestigio della Repubblica, sarebbe stato desiderabile che il nuovo governo si fosse preso cura del Monte di Pietà; ma preoccupato a consolidare i nuovi ordinamenti, non si curò affatto di questo Istituto.

Nel mentre che nella fondazione del Monte e nei primordî della sua esistenza il Doge, come vedemmo, aveva avuta una parte assai importante, ora invece, riformata la Repubblica, è doloroso constatarlo, il governo aristocratico si disinteressò affatto del Pio Istituto, limitando la sua azione ad una sorveglianza del tutto passiva.

Siffatto contegno non deve però sorprendere, se si considera che la Repubblica, avendo ipotecato a favore del Banco di S. Giorgio la maggior parte dei cespiti, mancava dei mezzi finanziarî per sovvenire gli Istituti caritatevoli e molte volte non trovavasi neppure in grado di provvedere alla propria difesa contro principi stranieri, che insidiavano la sua esistenza.

Ma ritornando al nostro Monte, tanto colpito dall'avversa fortuna, diremo che dalla citata deliberazione del 1523 trascorsero ancora varî anni, senza che nulla di importante venisse a variarne le condizioni.

Pervenivagli intanto un piccolo legato di due *luoghi* di S. Giorgio, lasciati da una certa Battistina figlia del fu Damiano Leone e moglie del fu Pietro Cavallo, alla condizione però che detti *luoghi* (1) fossero di proprietà del

(1) In uno stato di liquidazione del Banco di S. Giorgio (archivio di S. Giorgio — registro delle domande, classe 2.ª, N.° 72) fatto nel 1806-1807, sono notati a favore del Monte i due *luoghi* suddetti, e da un altro registro pure di S. Giorgio (cartolari di S. Giorgio. Elenco N.° 84. articoli 1,

Monte solo dopo la morte di un nipote della stessa Battistina, certo Paolo Cavallo del fu Lucio, il tutto come risulta da un *Cartolario* di S. Giorgio, del quale pubblico un estratto al documento N.° X.

Questo legato di una somma così insignificante, malgrado non potesse menomamente influire sul patrimonio del Pio Istituto, pure non cessava di avere una certa importanza, inquantochè dinotava che non da tutti il Monte era dimenticato, e serviva inoltre a richiamare sovr'esso l'attenzione di chi doveva dirigerne le sorti.

Finalmente, nel 1540, i Protettori dell'Ospedale di Pammatone, allo scopo di venire in aiuto al Monte, conchiudevano una operazione finanziaria con certe monache del monastero di S. Gerolamo di Rosio, mediante la quale venivano venduti gli stabili appartenenti al detto monastero, a condizione che il ricavo della vendita andasse a totale beneficio del Monte. In ricambio, esso Monte obbligavasi a pagare annualmente alle monache suddette il 10 p. °/₀ del ricavo dell'accennata vendita, vita naturale durante di dette monache e sotto condizione che, man mano venisse a morire una monaca, il pagamento dovesse ridursi della parte che sarebbe spettata alla monaca defunta e così di seguito fino a tanto che tutte le monache non fossero morte.

Il convento, con annessa chiesa intitolata a S. Gerolamo *de Roxo* o di Rosio, trovavasi nella località ove attualmente maestoso sorge il palazzo della Università. Il padre cappuccino Oliveri, da Genova, che fu nel secolo scorso archivista del Banco di S. Giorgio, in un suo ma-

---

2, 3, 4) risulta che nel 1824 lo stesso Monte esigeva, unitamente ad altre somme, lire 2,96 per frutti di detti *luoghi*. Questi ed altri *luoghi* facenti parte di altri legati, di cui farò cenno a suo tempo, venivano alienati dal Consiglio di amministrazione del Monte di Pietà nel giugno del 1829.

noscritto intitolato *Genova sacra nelle sue chiese, monasteri, ecc.* (1) a proposito di questo convento scrive:

« S. Geronimo e S. Francesco Saverio, chiesa con-
« giunta all' Università di studi — Stato antico.

« 1.° Monastero sotto il puro titolo di S. Geronimo di
« eremitane cistercensi sino al 1437, in cui mutarono regola.

« 2.° Sorelle del 3.° ordine di S. Domenico con titolo
« di collegio sino al 1588, in cui per volontaria loro de-
« liberazione rimase il collegio estinto per la morte delle
« ultime sorelle.

« 3.° Patronato d' una famiglia *Pinella Cipollina* che
« ne fè acquisto dallo Spedale di Pammatone come a lui
« ceduto a patti dalle dette terziarie sino dal 1540.

« 4.° Collegio dei padri Gesuiti colle scuole pubbliche
« dal 1623 sino al 1773, in cui furono soppressi (2).

« 1540. — Donna Orsola Sanguineti, abbadessa ed
« altre 13 monache capitolari, per istrumento in data 15
« settembre, cedono col consenso del Serenissimo Senato
« e col beneplacito apostolico questo loro monastero al-
« l'Ospedale di Pammatone, col preciso patto di esservi
« mantenute ed alimentate sino che esse sieno ridotte e
« superstiti al numero di tre e ciò per motivo degli insuf-
« ficienti redditi del loro monastero.

« 1543, agosto 12. — Furono venduti dal detto
« Ospedale alcuni beni del monastero a Nicolò Pinello
« Cipollina con jus di succedere alla chiesa ed al mona-
« stero stesso subito che le monache fossero superstiti
« nel stipulato numero di tre. Cotale vendita fu confer-
« mata e ratificata dalle monache che passavano alcuni
« patti collo stesso Pinelli ».

---

(1) Manoscritto che si conserva nell'archivio del convento di S. Bernardino in Genova; favoritomi dal R.do padre cappuccino Vincenzo Celesia.

(2) Papa Clemente XIV soppresse appunto nel 1773 i p.p. Gesuiti.

In un'altra parte di detto manoscritto si legge:

« 1540. — È ceduto ai Signori dell'Ospedale a favore « del Monte della Pietà il monastero e la chiesa di S. Ge- « ronimo di Roso... » (1).

L'Ill.^mo Andrea Giustiniano di Baldassarre, Doge trigesimonono, ed i magnifici governatori e procuratori della Eccellentissima Repubblica, radunati l'8 settembre 1540, uditi i Protettori dell'Ospedale, il procuratore delle monache predette e quelli delle monache dei SS. Giacomo e Filippo, oppositori alla suddetta vendita, dopo diligenti e mature considerazioni, addivenuti a votazione, approvavano la stipulazione della convenzione tra le monache e l'Ospedale di Pammatone, concedendo inoltre tutte quelle garanzie che già altre volte erano state concesse al Monte di Pietà.

In detto decreto tra l'altro veniva stabilito che:

« Stante che i patti suddetti sono a vantaggio del Monte « per mezzo del quale si sovviene ai miseri indigenti, sebbene « contro l'interesse del 10 p. °/₀ quale correspessione sarà « via via ridotta al 5 p. °/₀; il che già sarebbe seguito se « i beni di detto Monte negli anni passati non fossero stati « depredati, dopo diligente e matura considerazione, lodano, « approvano e consentono tutte le cose sopra esposte e ri- « chieste dai predetti Protettori, addivenuti a votazione con- « cessero e concedono ecc. ecc. » Firmati Giorgio Ambrogio – Gentile Oderico cancelliere (2).

Ma pur troppo le attuate economie, lo aver nuovamente portato al 10 p. °/₀ all'anno l'interesse da pagarsi sui prestiti, e l'operazione conclusa con le monache suddette

(1) Il P. Lorenzo Isnardi nella sua storia dell'Università di Genova accenna alla esistenza di questo convento ad alla vendita su riferita (Tip. Sordo-muti, 1861).

(2) Archivio Municipale — Codice Pallavicino.

non bastarono a dare un conveniente e duraturo assetto al Pio Istituto.

Fornito di un capitale insufficiente, gravato da oneri rilevanti e sproporzionati alle sue forze, costretto a solamente contare sulle misere risorse del prestito, le sue condizioni non tardarono molto a peggiorare, finchè, esaurite le sue finanze, avrebbe per sempre cessato di esistere, se nuovi elementi non fossero intervenuti a richiamarlo ad una nuova e più florida vita.

# VI.

I Monti intorno al 1560. — Ricostituzione del Monte di Pietà di Genova. — Legato del M.° Grimaldi. — Decreto Dogale che approva il nuovo statuto. — Funzionamento del nuovo Monte.

Compieva un secolo dacchè erano sorti in Italia i Monti di Pietà e l'entusiasmo, che sempre accompagna le cose nuove e che non aveva mancato di seguire il sorgere di questa Istituzione, era andato man mano scemando. Gli stessi Francescani, che per lo addietro avevano fatto tanta utile propaganda a vantaggio dei Monti, forse impegnati nella lotta religiosa ingaggiata dagli innovatori contro la Chiesa, avevano alquanto rallentato il loro zelo e rari erano coloro che, come il padre Bernardino da Feltre e il padre Angelo da Chivasso curassero con amorevole costanza la prosperità della provvida opera.

I Monti, che nella massima parte non erano riusciti a superare le prime difficoltà e che, per mancanza di capitali, non avevano ancora potuto efficacemente esplicare la loro azione, si trovavano tutt'altro che in condizione di potersi emancipare e far a meno dell'appoggio di chi li aveva fondati. Risentivano così i danni di tale abbandono, reso più funesto dalla continua guerra mossa da molti, non esclusi coloro che avrebbero invece dovuto esserne strenui difensori.

I padri Francescani ed i loro cooperatori, nel fondare detti Enti, avevano sperato di attirare la carità dei fedeli

a profitto di questa nuova Istituzione, ma il continuo sorgere di nuove forme di beneficenza, rese necessarie per sovvenire ai molteplici bisogni degli indigenti, aveva fatto deviare a favore di quest' ultime le pie elargizioni, venendo così a mancare il diretto aiuto dei facoltosi, sopra i quali i fondatori avevano fatto tanto assegnamento.

D' altra parte i governi dei varî Stati, snervati da continue lotte, non si occupavano punto dei Monti, i quali, come tutte le altre pubbliche istituzioni, subivano i danni derivanti dalle tristi condizioni politiche che avevano addormentate tutte le energie della povera Italia.

A Genova, i Protettori del nostro Monte di Pietà, forse preoccupati più della sorte dell' Ospedale, di cui erano pure Amministratori, che non di quella del Monte, non erano riusciti, causa anche le avverse sorti, a dotare questo Istituto di un patrimonio sufficiente ad assicurargli l' esistenza, per cui, dopo un secolo di vita, la Pia Opera stava per soccombere. Giungeva in buon punto la citata decisione del concilio di Trento, in forza della quale i Monti di Pietà venivano pareggiati alle altre Opere Pie, con tutti i beneficî alle stesse assegnati, ivi compresa la facoltà di accettar legati, venendosi così implicitamente a stabilire che i fedeli avrebbero fatta opera meritoria e conforme alla dottrina cristiana disponendo a favore dei Monti. Quelli erano ancora tempi in cui, malgrado l'affievolito sentimento religioso, l' autorità civile formava una cosa sola con l'autorità ecclesiastica, e le leggi di questa erano quasi considerate come leggi dello Stato, sicchè la Chiesa continuava ad esser arbitra anche nelle questioni civili, ed i suoi insegnamenti, almeno apparentemente, venivano accolti e reputati come prezioso patrimonio. Maggiore e quasi assoluta veniva considerata la sua autorità rispetto alle Opere Pie, ch' erano stimate come emanazioni della Chiesa stessa, la quale, in base al grande principio di carità

Cristiana, incoraggiava la beneficenza nelle forme più svariate che i tempi e le circostanze rendevano necessarie. Non è quindi a dire quali vantaggi immediati i Monti traessero dalla decisione del concilio di Trento, che li comprendeva nell'orbita delle opere prescritte dalla Chiesa ed implicitamente li poneva fuori da ogni dannosa discussione.

Vero è che con ciò i Monti venivano ad essere assoggettati alla autorità ecclesiastica, perdendo così quella impronta di enti civili che alcuni di essi avevano ricevuto fin dall'origine e che, anche dopo la decisione del suddetto concilio, non tralasciarono di difendere, non volendo riconoscere l'ingerenza dell'Ordinario (1).

Ma, fatta astrazione dalle riferite controversie, l'economia dei Monti si avvantaggiò non poco, in grazia delle numerose donazioni e dei cospicui legati che i fedeli assegnavano a questi Istituti.

Anzi in varie città, per meglio sovvenire ai bisogni dei Monti, erano state fondate confraternite religiose, i cui membri dovevano pagare annualmente una determinata quota, che andava a tutto incremento dei Monti stessi.

Da noi le cose si erano svolte in modo affatto diverso: il Monte, come si è detto, aveva quasi cessato di esistere per mancanza di capitali: occorreva quindi ricostituirlo su basi più solide per renderne meno ristretta e meno precaria la vita e, quello che più importava, provvederlo dei fondi necessarî per continuare le operazioni.

Istituito in origine con decreto dogale, sarebbe certamente spettato al Doge di provvedere alla conservazione

(1) Gli amministratori del Monte di Pietà di Milano si opposero a che l'arcivescovo Carlo Borromeo, il santo, si ingerisse negli affari dell'Istituto, sostenendo che, per essere stato quel Monte eretto da principe secolare, non doveva sottostare all'autorità ecclesiastica — (Vicende del Monte di Pietà di Milano, di FELICE CALVI - Milano, 1871).

di questo Pio Istituto, togliendone anzitutto l' amministrazione al Magistrato dell' Ospedale, il quale non poteva invero occuparsi con profitto di una azienda così disparata dalla propria come quella di un Monte di Pietà, ed affidandola invece alla cura di uno speciale magistrato da crearsi appositamente.

Ma il governo della Repubblica, occupato a reprimere l'insurrezione in Corsica, travagliato da continue discordie intestine, aveva ben altre preoccupazioni, e lasciava languire un'opera destinata a recare sollievo al popolo, senza nemmeno tentare di rialzarne le sorti.

In tal modo il Monte si sarebbe estinto, se l'Arcivescovo della Città, desiderando di uniformarsi alla decisione del concilio di Trento, non avesse spontaneamente assunta l'iniziativa che era mancata al governo (1), valendosi dei mezzi di cui disponeva per impedire che il Monte cessasse completamente di esistere.

Moriva il 30 settembre 1567 l'arcivescovo di Genova Agostino Salvago ed in sua vece veniva eletto Cipriano Pallavicino qm. Battilano (2). Era costui un religioso som-

---

(1) Se a Genova dovevasi lamentare, a proposito del Monte, l'inerzia delle autorità, a Venezia il governo spingeva la sua azione fino ad impedire che in quella città venisse eretto un Monte di Pietà, ed all'uopo il Consiglio dei Dieci, il 24 dicembre 1534, emanava un decreto col quale « per importan-« tissime cause e ben considerate ragioni, imponeva ai gentiluomini promo-« tori di un Monte di Pietà di non più proporre nè parlar di detta materia, « sotto pena della vita ed indignazione del Consiglio........ ». Notizie storiche sul Monte di Pietà di Venezia pubblicate a cura del Consiglio di amministrazione dello stesso Monte di Pietà. Venezia - 1884 - Stabilimento tipografico Antonelli.

(2) Cipriano Pallavicino venne eletto arcivescovo di Genova nel 1567, morì nel 1586, fu sepolto nella Metropolitana di S. Lorenzo.

La di lui statua ginocchioni, per suo espresso volere, venne collocata in detta cattedrale presso l'altare dei S.S. Pietro e Paolo e rimpetto a quella del SS. Sacramento. Tale statua trovasi tuttavia a quel posto, e vien volgarmente chiamata il *Canonico di marmo*. In oggi però è sorto il dubbio se la suddetta

mamente pio a cui, oltre ai doveri della sua carica, stava a cuore la prosperità delle opere istituite a sollievo del povero.

Correvano per Genova tempi assai tristi, il commercio trovavasi in completa decadenza, gli indigenti aumentavano di numero di giorno in giorno senza che la carità dei ricchi riuscisse a provvedere ai più urgenti bisogni.

L'arcivescovo Pallavicino comprese di quanto sollievo sarebbe riuscito in tali strettezze un Monte di Pietà: non potendo però da solo provvedere al difficile compito, radunava alcuni volenterosi cittadini, ai quali era affidata la cura del Magistrato di Misericordia, per istudiare con essi i mezzi onde ricostituire con nuove forme l'antico Monte di Pietà.

Erasi intanto reso pubblico il legato di lire mille assegnate dal magnifico Battista Grimaldi qm. Gerolamo (1) allo scopo di istituire in Genova un ufficio, volgarmente chiamato *Casana*, che esercitasse il prestito sopra pegno, stabilendo tra le altre condizioni che nelle persone scelte

---

statua rappresenti realmente l'Arcivescovo Pallavicino; l'egregio professore Cav. Luigi Augusto Cervetto, bibliotecario della Biblioteca Civica, sarebbe anzi d'avviso che la statua medesima rappresenti un certo canonico Lanfranco di Ottone

L'arcivescovo Pallavicino iniziò nel 1577 i lavori d'ingrandimento del palazzo arcivescovile nella parte che forma oggi la fronte e dove allora si teneva il mercato della polleria. (V. per altre notizie, SECOLI CRISTIANI DELLA LIGURIA del prete GIO. BATTISTA SEMERIA, stampati in Torino nel 1843).

(1) Battista Grimaldi q. Gerolamo, q. Giorgio, q. Giacomo. — Il Giacomo, della nobile famiglia degli Oliva, venne inscritto nella famiglia Grimaldi con aggregazione duratura e perpetua nei discendenti, con diritto di portare il cognome e le insegne dei Grimaldi. — Strumento 25 ottobre 1448, rogato in Genova da Giacomo Bracello, scriba e cancelliere della Repubblica (Albero genealogico e storico di CARLO VENASQUEZ. - Parigi 1647). Nel gran Salone del palazzo S. Giorgio esiste la statua eretta nel 1567 alla memoria del Grimaldi, eseguita da Giambattista da Crema; sotto la statua vi è una lapide nella quale sono esposte le benemerenze del Grimaldi e le somme da lui lasciate a favore della Città e di numerose Opere Pie. (Il BANCHERO nella sua *Genova e le due riviere* a pag. 413 riporta per intero l'epigrafe).

dal Doge ad amministrare il nuovo Istituto si dovesse comprendere il figlio primogenito dello stesso Grimaldi, che agli Amministratori non venisse assegnata mercede di sorta e che non si potesse percepire di interesse più di quanto fosse risultato necessario per pagare le spese di esercizio (1).

I vincoli che regolavano questo legato non erano in contraddizione con le norme che in quell' epoca vigevano presso i principali Monti di Pietà e l' arcivescovo Pallavicino, cui stava a cuore che il legato non andasse disperso, fu sollecito a prescrivere che lo statuto della nuova opera non si trovasse in opposizione con le prescrizioni dettate dal Grimaldi, ottenendo così che l'istituendo Monte usufruisse del legato medesimo (2).

I signori del Magistrato di Misericordia incaricati di studiare la riforma del Monte, oltre a redigere il nuovo statuto, dovevano risolvere l' arduo problema di trovare il modo pratico per riunire i capitali necessarî allo esercizio del pegno. Il legato Grimaldi ed i pochi residui che restavano del primo Monte non erano sufficienti a dar vita ad un Istituto di tale natura: occorrevano altre somme, che certamente non era tanto facile procurarsi.

(1) V. documento N. XI. Estratto dall' archivio di S. Giorgio. — Cartolario Originale P. N. — pag. 36.

(2) Il 27 aprile 1824 il Direttore Generale del Monte di Pietà, Francesco Massuccone, ritirava dal Banco di S. Giorgio per frutti annuali L. 994,07, così ripartiti:

| | | |
|---|---|---|
| Lascito Grimaldi . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 943,62 |
| » Leone Battistina. . . . . . . . . . . . | » | 2,96 |
| » Oncia Paolo . . . . . . . . . . . . . . | » | 14,84 |
| Monte di Pietà . . . . . . . . . . . . . . | » | 32,65 |
| | Totale L. | 994,07 |

(Dall'Archivio di Stato — Cartolario S. Giorgio, elenco N. 84, art. 1, 2, 3, 4).

Il 1 giugno 1829 l'Amministrazione del Monte procedeva all'alienazione dell'annua rendita in Torino, pel reddito suddetto di L. 994,07, per L. 21.051,15.

Vero è che i Protettori avrebbero potuto rivolgersi alla carità cittadina, ma il non averlo fatto significa che, nelle misere condizioni in cui si trovava la Città, disperavano di riuscire nello intento. Trattavasi del resto di radunare capitali non indifferenti e tali da bastare al funzionamento dell'azienda pignoratizia, che, per quanto all'inizio e ristretta a piccoli prestiti, aveva bisogno di parecchie migliaia di lire.

Non risulta se, ad imitazione di quanto praticavano altri Monti, i Protettori cercassero di attingere capitali dal pubblico credito, ma forse anche questo mezzo era di difficile attuazione, stante specialmente la naturale e giustificata sfiducia che doveva regnare nel pubblico, causa la recente rovina del Monte stesso.

Queste difficoltà si erano senza dubbio affacciate ai fondatori del nuovo Istituto, i quali, volendo venire a capo di qualche cosa, presero la via più breve e si rivolsero all'Ufficio di S. Giorgio (1), al quale soventi volte ricorreva lo stesso governo, che in compenso accordava importanti privilegi.

Questa decisione veniva presa il 7 marzo 1569 in una adunanza tenuta nel palazzo arcivescovile, presenti l' arcivescovo Cipriano Pallavicino e i magnifici Filippo Sauli qm. Alessandro *Priore*, Oberto Giustiniano qm. Gio: Battista, Ambrogio Di Negro qm. Benedetto e Francesco Lercari qm. Nicolò, *Officiali della Misericordia Christi pauperum*, i quali:

« Considerando et advertendo che da tutte le bande vien
« fatte querelle delle usure bruttissime che si fanno in
« questa città da molte persone, le quali non hanno nè
« timor de Iddio nè vergogna del mondo a prestar denari

(1) Fu solo dopo il 1673 che la Casa di S. Giorgio, assunse il nome di Banca (memoria sopra l'antico debito pubblico, mutui, compere e banca di S. Giorgio dell' Avv. Carlo Cuneo. — Genova, Tipografia Sordo-Muti, 1842).

« con usura de soldi 4 et più il mese per ogni scuto (1) la « qual cosa così come è di molta importanza in la città « è anche degna di rimedio. E perciò Sua Signoria Rev.^ma^ « et loro Magnificentie hanno considerato che potendosi « instituire in la città uno Monte di Pietà, che oltre che « saria decoro et riputacione alla repubblica si toglieranno « via questi contratti usuraj, la qual cosa saria gratta a « Dio, honorevole alla Città et utile alli poveri. Undeché « havuta molta considerazione sopra di ciò hanno delibe- « rato che si formino capitoli et ordini toccanti a questa « pia opera, li quali poichè sono stati formati et ben con- « siderati et approvati da molti cittadini sperano anzi sono « certissimi che la Signoria Ill.^ma^ li debba approvare stabi- « lire et confirmare, et provvedere di Magistrato che habbi « cura e governo di questa santa e pia opera.

« Ora non volendo il prefato Monsignor Rev.^mo^ et Mag.^ci^ « Signori mancare a questa opera di pietà anzi a tutto loro « potere agiutarla et favorirla, per virtù della presente « hanno deliberato e deliberano comparire dinanzi al Mag.^co^ « Officio di San Giorgio et farli richiesta che vogliano « accomodare il prefato Mag.^co^ Officio di Misericordia de

(1) Da una tavola di monete genovesi unita alla « Vita privata dei Genovesi » del Prof. L. T. Belgrano (Genova - Tip. Sordomuti, 1875) risulta che intorno al 1570, tanto lo scudo d'argento che quello d'oro, avevano un valore di 4 lire, la lira di 20 soldi. Quindi l'interesse di 4 soldi per scudo al mese, corrisponde al tasso del **60 p. 0/0 all'anno**. Pur troppo anche oggi giorno, malgrado che i tempi siano di molto cambiati e si abbiano leggi che regolano il prestito, continuano ad esistere case private di pegno, che, come in allora, *senza timor di Dio e senza vergogna*, ed aggiungiamo noi, in odio alle leggi ed alle autorità, imprestano ad un interesse di 5 centesimi per lira al mese, che corrisponde appunto al **60 p. 0/0 all'anno**. Strana coincidenza, che fa pensare come i vampiri dell'umanità siano refrattarî al progresso ed attaccati alle tradizioni dei loro avi. Non resta quindi che a far voti che coloro ai quali è affidata l'osservanza delle leggi colpiscano senza misericordia gli sfruttatori dei bisognosi.

« libre V (cinquemila) o di quella somma che a loro Si-
« gnorie parerà per poterle fare servire al detto Monte
« di Pietà secondo parerà al prefato Officio di Misericordia
« con obbligarli quella somma de luoghi che parerà al Mag.co
« Officio di S. Giorgio pro caotione loro et così hanno
« decretato et deliberato per quella miglior via et forma
« che far se possi (1) ».

Nel documento, dal quale ho stralciato il suddetto verbale, sono registrate altre deliberazioni prese in tempi diversi, che riguardano in ispecial modo un imprestito di lire 10.000 ottenuto a profitto dell'instituendo Monte dall'Ufficio di San Giorgio contro la garanzia prestata dal Magistrato di Misericordia, come risulta da atto 28 marzo 1569, rogito Gerolamo D'Oria, cancelliere. Tale garanzia, secondo quanto è scritto in calce al riferito documento, sembra che sia stata cancellata per ordine degli stessi magnifici Protettori del Magistrato di Misericordia il 16 febbraio 1571 e siano state contemporaneamente restituite le lire 10.000.

Comunque procedessero le cose da questo lato, il fatto per noi importante si è che il giorno 8 del mese di marzo del 1569, l'arcivescovo Pallavicino ed i Protettori presentavano al Doge i capitoli per la fondazione del nuovo Monte di Pietà, intitolandoli

Ricordi che sono occorsi sopra l'instituzione del Monte della Pietà

Tali capitoli, ricavati da un documento che si conserva nell'Archivio di Stato (2), riporto integralmente al documento N. XII.

---

(1) Ricavato da un documento conservato nell' archivio del Magistrato di Misericordia (Filza actorum 1567-69 N. 295, cl. 2, sez. 1).

(2) Senato - Filza Città del 1569 — N. 159.

Il Doge (1) ed il Senato il 12 maggio 1569 approvavano i capitoli medesimi ed emanavano il seguente decreto:

« L'Illustrissimo et Eccellentissimo signor Duce et Ill.mi « Governatori etc. Non è offitio che più convenga al Prin- « cipe, che abbracciar la pietà, abbracciante insieme il ser- « vitio del Signore Dio e la carità verso il prossimo, onde « poi deriva opere fruttifere et molto giovevoli a coloro « che menano lor vita fra angustie et afflitioni, massima- « mente quando il ben fare può divertir l'occasione del « mal operare, l'un dei quali piace e l'altro dispiace a « N. S. Dio. Perciò havendo noi prima lodato la bontà « e religione di Monsignor Rev.mo nostro Arcivescovo e « Magnifico Officio di Misericordia, che ci hanno in gran « parte risvegliati a fondare l'infrascritta pia e lodevole « opera, si sono risolute Sua Ecc.a e Sig.ri Ill.mi et hanno « deliberato a ballotte per pubblico decreto d'instituire un « Monte di Pietà a carico, cura e governo di quattro pre- « stanti e reputati cittadini, sotto le maniere, forme, pri- « vilegi e conditioni che qui appresso si diranno, le quali « vogliamo che habbino forza di legittime leggi e consti- « tutioni e che da ogni Magistrato siano pienamente os- « servate (2) »

Nello stesso giorno in cui veniva proclamato il riferito decreto, il Senato, a voti segreti, eleggeva i quattro cittadini che dovevano costituire il nuovo Magistrato nelle persone dei magnifici Nicolò Fiesco - Giacomo Pallavicino - Battista Grimaldi - Aleramo D'Oria. Il Grimaldi però rassegnava l'incarico e veniva in sua vece eletto Nicolò Spinola fu Luca.

Restava così costituito il Magistrato a cui era affidata l'amministrazione del Monte e nello stesso tempo venivano

(1) In quell'anno era Doge il M.co Paolo Moneglia Giustiniani.

(2) Archivio di Stato (Senato - Filza Città - N. 159).

finalmente approvati i capitoli che dovevano regolarne il funzionamento.

Questi capitoli, confrontati con quelli approvati nel 1483, presentano in varie parti alcune differenze, la più saliente delle quali è la disposizione che crea pel nuovo Istituto un apposito Magistrato. Nelle regole del 1483 era stato stabilito che il Monte fosse retto dal Magistrato dello Ospedale; nel nuovo statuto invece veniva incaricato del governo del Monte un Magistrato autonomo, composto di *quattro prestanti cittadini* eletti dal Doge (1), i quali godevano dei privilegi concessi agli altri Magistrati, costituendo un ente *assoluto sopra ogni altra causa in la quale avesse interesse, tal che a essi (Protettori) resti attribuito ogni potestà e baila ecc.* (art. 13). Per certe deliberazioni però, quali la nomina del governatore e la riforma dello statuto, era richiesto (art. 7 e 15) l' intervento dell'Arcivescovo della Città e del Magistrato di Misericordia.

A riguardo di queste disposizioni giova notare che la parte assegnata all'Arcivescovo era conforme alle prescrizioni dettate dalla Chiesa, e si comprende come il governo della Repubblica, ossequiente all'autorità ecclesiastica, non volesse porsi, neppure in questa circostanza, in contrasto con essa, anche per un riguardo all'Arcivescovo al quale riconosceva il merito di aver richiamato in vita una istituzione tanto necessaria. Quanto all'intromissione del Magistrato di Misericordia, è certo che questa venne stabilita quale meritata manifestazione di gratitudine verso il Magistrato stesso,

(1) In un volume manoscritto, conservato nella Biblioteca Civica Beriana, che riguarda i Magistrati della Serenissima Repubblica (D. N. 7. 7. 35) a pagina 82, per ciò che riguarda la costituzione del Magistrato del Monte, è detto che a seconda del decreto del 1569 i Protettori venivano eletti dal S.mo Senato, ma poi a seguito di altro decreto 2 dicembre 1621 venivano invece eletti dai S.mi collegi e dal Minor Consiglio con 3/5 dei voti.

per la sua valida cooperazione nella formazione del secondo Monte.

Del resto tanto l'ingerenza dell'Arcivescovo quanto quella del Magistrato di Misericordia, più che un diretto intervento negli affari del Monte, costituivano una specie di tutela quasi insignificante, che non intralciava per nulla la libertà d'azione dei Protettori, i quali così potevano esplicare a piacimento i loro criterî amministrativi.

E che il Magistrato fosse autonomo lo conferma il sopra riportato art. 13, nel quale è espressamente stabilito che detto Magistrato era *assoluto e che niun altro Magistrato se li possi intromettere* (1).

Nello statuto che esaminiamo si trovano pure altre norme che non figuravano nel primitivo, e specialmente quelle contenute negli art. 2-3-4-5-6-7-8-16-18-19, con le quali veniva provvisto all'orario dell'ufficio, che doveva aprirsi al pubblico due giorni della settimana, ed agli impiegati, dei quali veniva fissato il numero, l'ammontare della cauzione, la durata in carica, le modalità della nomina, nonchè le norme da seguire per la consegna dei pegni e dei denari da farsi dagli impiegati alla scadenza del loro ufficio. La pianta del personale (ufficiali) comprendeva un *governatore* con obbligo di abitare nella sede del Monte, uno *scrivano* per la cura dei libri, un *sindaco* per la stima dei pegni ed un *inserviente* per i varî servizî.

Quanto alle operazioni di prestito, veniva lasciato al giudizio dei Protettori di fissare il tasso dell'interesse, nella

---

(1) Nel citato ms. conservato nella Biblioteca Civica a questo riguardo è detto che il decreto del 1569 stabiliva che per riformare i regolamenti del Monte, oltre al Magistrato di esso Monte, occorreva l'intervento dell'Arcivescovo e del Magistrato di Misericordia. Con successivo decreto del 1573 tale disposizione veniva modificata, riservando questa facoltà al Magistrato del Monte, che la esercitava in unione all'Arcivescovo, con obbligo però di far approvare le riforme dal S.$^{mo}$ Senato.

misura però che bastasse a soddisfare *le spese necessarie per il mantenimento di così pia opera e niente più* (art. 9). Il limite massimo del prestito veniva fissato in lire 25, consentendo però ai Protettori (art. 16) la facoltà di estenderlo fino a lire 50.

La mora del prestito veniva stabilita in un anno: trascorso detto termine il pegno non riscattato veniva venduto a cura dei Protettori in *pubblica callega*, rimanendo di spettanza del pignorante espropriato il ricavo della vendita, dedotto l'ammontare del prestito e dell'interesse. Gli articoli 14 e 17 accordavano, a coloro che avessero depositate somme presso il Monte, gli stessi privilegi concessi ai *luoghi* di S. Giorgio, aggiungendo che gli effetti di esso Monte dovevano servire per garantire le somme ivi depositate. Questi due articoli sostanzialmente non differivano da quanto stabiliva l'art. 8 dello statuto del 1483 ed erano della massima importanza, inquantochè mantenevano al Monte l'impronta di un Istituto di credito impressavi dai primi fondatori. È solo da deplorare che, per le ragioni precedentemente esposte, i Protettori non abbiano potuto dare maggiore sviluppo al credito, traendo profitto da quanto veniva disposto nei due suddetti articoli.

Meritevole di speciale attenzione è l'art. 18, nel quale si raccomandava agli impiegati di non usare di *inonestà contro le donne che venivano per essere soccorse dei denari, ne dirli parole meno che oneste*, sotto pena di perdere l'impiego e di essere inoltre passibili di una multa da stabilirsi dal Magistrato.

L'art. 11 infine, a somiglianza dell'art. 4 dello statuto del 1483, stabiliva che sotto nessun pretesto si potesse vantare da chicchessia diritti sopra i pegni, *ancorchè fussino loro*, senza aver prima soddisfatto l'Ufficio (il Monte) del capitale imprestato e del relativo interesse.

Costituito il Magistrato incaricato di amministrare il nuovo Istituto ed approvato lo statuto che doveva regolarne le funzioni, è da ritenere che l'Istituto stesso cominciasse subito ad imprestare. Nessun documento indica la data in cui dal secondo Monte vennero iniziate le operazioni ed a quanto ammontava il capitale disponibile; è certo però che nel patrimonio era compreso il residuo delle attività dell'antico Monte.

Quanto alle rendite su cui l'Istituto poteva fare assegnamento, possiamo formarcene un criterio dall'esame di una carta portante la data del 1569, conservata nell'archivio del Monte, nella quale, sotto il titolo, *mezzi per ritrovar denari per poter dar principio a questa santa opera*, fra le altre cose è detto che i Protettori dovevano:

1.° procurare *di avere dai Protettori di Pammatone la casa per uso dell'opera senza altro carico di pigione* (1);

2.° ufficiare l'Arcivescovo *perchè faccia istantia a tutti li predicatori che raccomandino questa opera;*

3.° interessare lo stesso Arcivescovo di ottenere *una indulgenza ed un perdono plenario da Sua Santità;*

4.° Chiamare *li consoli de tutte le arti et persuaderli che in la loro festa del qual se voglia arte debbino offrire una volta l'anno un brandone* (2) *o quella offerta che a loro parerà, il che faranno volontieri ad augumento di questa opera, poi che è fondata per la maggior parte a comodo loro;*

5.° instituire una *compagnia tanto di huomini come di donne per sovvenire detta opera et fra le altre indul-*

(1) Questa casa era senza dubbio quella ove aveva avuto sede il primo Monte e che, come vedremo in seguito (Capitolo VIII), trovavasi probabilmente nelle vicinanze della piazza di S. Genesio.

(2) *Brandone* — Grosso cero offerto od usato in Chiesa. V.si Glossario unito allo Statuto dei Padri del Comune della Repubblica Genovese, illustrato dall'Avv. Cornelio De Simoni. Pubblicato a cura del Municipio — Genova, Tipografia F.lli Pagano, 1885.

*gentie che si dovranno ricercare che vi sii che quelli che saranno in detta compagnia et* AVRANNO PAGATO UNO SCUTO ALL'ANNO, *possiano in articolo mortis farsi dire una messa in casa et comunicarsi.*

Dalla istituzione della confraternita i Protettori speravano un ricavo di oltre lire 1200 all'anno, sufficienti secondo i loro calcoli a pagare gli stipendî ai diversi ufficiali del Monte (1).

Passarono ancora varí anni prima che la confraternita venisse istituita: ad ogni modo i calcoli dei Protettori erano tutt'altro che esatti e vedremo in seguito come si avverassero le loro previsioni. Sopraggiungeva intanto il 1571, anno in cui il Magistrato doveva restituire la somma ricevuta ad imprestito dall'Ufficio di S. Giorgio, e non potendo il Monte far senza di quella somma, rivolse nuova istanza allo stesso Banco per ottenere un nuovo imprestito, offrendo la garanzia dell'Arcivescovo e quella del Magistrato di Misericordia.

In questa istanza (2) i Protettori esponevano lo stato precario della nuova istituzione, fondata « per sovvenire i po« veri cittadini et le povere vedove, le quali sono devo« rate dall'ingordigia di molti che prestano con eccessivo « interesse, et ovviare a molti scandali che per mezzo di « questo si fanno con le povere et semplici donne », e concludevano chiedendo un imprestito di lire 10000, « cosa « che sarà di pochissimo incomodo a questa Casa: anzi si « può tener certissimo che Nostro Signor Iddio debba le « cose sue augumentare di bene in meglio ».

(1) Da un decreto del 6 maggio 1592 inscritto nel libro 4. dei decreti dal 1571 al 1615 N. rosso 39 (archivio di Stato) risulta che il Magistrato del Monte era stato autorizzato a spendere annualmente per stipendî e salarî agli impiegati lire 1200 e ciò nella considerazione che detta facoltà era stata concessa al detto Magistrato anche negli anni antecedenti.

(2) La copia si conserva nell'archivio di questo Monte.

Non risulta se i Protettori siano riusciti nel loro intento ed abbiano ottenuto l'aiuto che speravano: comunque però siano procedute le trattative, è certo che il Monte aveva da un pezzo iniziate le sue operazioni.

Erano trascorsi pochi anni dall' approvazione dello statuto, ed ecco il Magistrato del Monte ed il governo intenti a modificarlo. Tali modificazioni venivano approvate con decreti del 18 maggio, 1 luglio e 22 ottobre 1573 (1) e riguardavano specialmente le attribuzioni e le nomine del governatore, del notaro e del sindaco, la misura dell'interesse, il limite del prestito, cose tutte che in sostanza non variavano le norme sancite nel 1569. La sola innovazione degna di nota era quella con la quale veniva data facoltà di variare lo statuto al Magistrato del Monte in unione all' Arcivescovo, senza bisogno del concorso del Magistrato di Misericordia.

Ma queste modificazioni, se riuscivano a migliorare almeno in parte lo statuto del Monte, erano ben lungi dal dare impulso al nuovo Istituto, il quale era costretto sempre a vivere alla giornata ed a forza di piccoli espedienti.

Trovo in un verbale di un'adunanza tenuta dai Protettori del Monte, alla presenza dell'Arcivescovo, il 26 giugno 1573 (2), che il capitale di cui poteva disporre l'Istituto ascendeva a lire 16000 e che l'interesse sul pegno fruttava dalle 700 alle 800 lire all'anno, di guisa che occorreva limitare le spese in modo da non oltrepassare il reddito, giacchè altrimenti *si sarebbe consumato il capitale per conto di dette spese ordinarie.*

Giova ricordare che gli impiegati del Monte erano in numero di quattro, oltre ad un inserviente: quindi con le suddette

(1) Notizie ricavate dal manoscritto del Pallavicino che si conserva nell'archivio storico Municipale.

(2) Archivio di Stato - Busta politicorum - mazzo 4. — fascicolo 19.

700 od 800 lire, per quanto le esigenze di allora fossero molto modeste, non si comprende come si potesse retribuire l'opera di cinque persone e far fronte alle spese di amministrazione.

Nell'adunanza su indicata veniva fissato al 5 °/₀ l'interesse sui prestiti e venivano inoltre approvate varie disposizioni riguardanti specialmente il servizio del Monte, disposizioni approvate poi dal Senato con gli accennati decreti del 1573. In questa seduta, malgrado le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio di detto anno, con le quali non era più chiesto l'intervento del Magistrato di Misericordia alle sedute del Monte, veniva stabilito che, dovendosi per l'avvenire variare il tasso dell'interesse od aumentare le spese di amministrazione, si dovesse chiedere il parere del Magistrato stesso. Però questa deliberazione non ebbe mai sanzione legale e non fu mai posta in vigore, tanto è vero che le successive modificazioni allo statuto, alla misura dell'interesse, ecc., vennero deliberate senza il concorso, anche indiretto, di questo Magistrato.

Restava così soppressa, negli affari del Monte, l'ingerenza di enti estranei alla sua amministrazione, rimanendovi però tuttavia quella dell'Arcivescovo, al quale erano serbate le funzioni di Presidente. Questa ingerenza era consentanea alle prescrizioni della Chiesa ed agli usi del tempo e d'altra parte contribuiva a mantenere nel popolo il favore verso la Pia Opera.

Per quanto riguarda le 16000 lire di cui disponeva il Monte, pare che si trattasse di somma non del tutto sua, ed a questo riguardo giova, a chiarire la cosa, una parte della deliberazione presa nella più volte citata seduta del 26 giugno, ove è detto che, se il Monte fosse stato costretto *(che Iddio non lo voglia)* a definitivamente sospendere le operazioni, si dovessero *restituire* all' Ufficio di Misericordia *et ad altri li soi denari a detto Ufficio* (il Monte) *accomodati*. Ciò indica che, oltre all'Ufficio di Mi-

sericordia, altri enti od altre persone avevano accordate somme al Monte, dal quale però non traevano interesse, giacchè altrimenti se ne sarebbe accennato nella ridetta deliberazione, ove si parla delle rendite e delle spese che costituivano il bilancio economico dell'Istituto.

Ad ogni modo questo capitale era ben lontano dall'essere sufficiente a soddisfare alle richieste di mutuo, tanto più che le stesse affluivano giornalmente, sicchè in breve tempo il capitale risultava completamente impiegato, costringendo così i Protettori a momentaneamente sospendere le operazioni.

Ad evitare che questa grave misura potesse per l'avvenire ripetersi, il Magistrato deliberava di limitare il beneficiò del prestito alle sole persone che fossero risultate realmente bisognose. Ed a tale effetto pubblicava, a mezzo del civico banditore, il 5 agosto 1578 una grida, con la quale avvertiva che la sospensione delle operazioni era stata causata dall'aver « imprestato a molte persone contro « l'ordine de loro regole, quali non concedono che facci « se non a persone quali siano impedite a non poter gior- « nalmente lavorare per impedimenti che possino harrecare « a loro persone come infermità et altri honesti impedi- « menti al giudicio dei Magnifici Protettori, li quali pia- « cendo a Nostro Signore Iddio daranno ordine che a sette « di agosto si perserveri a prestare a persone della qualità « di sopra, advertendo coloro che sono sani et pono la- « vorare et senza li impedimenti detti di sopra, a non « andare alla Casa perchè non saranno serviti, et si farà « diligenza a coloro che veniranno a tal presto di vedere « e conoscere color che dicano esser bisognosi se sarà vero « per utile de poveri per provvedere alle necessità di vender « le loro robe come è necessario di fare (1) ».

(1) In atti di Gio: Batta Croara, notaro (Archivio Monte di Pietà).

Stante la poca entità del capitale del Monte, si comprende il bisogno di adottare queste limitazioni tendenti ad allontanare dal beneficio del prestito gli oziosi ed i viziosi, lasciando così che le risorse dell'Istituto fossero tutte devolute a soccorrere il vero bisognoso.

Peraltro non è da credere che il riportato proclama fosse tanto efficace da ottenere completamente l'effetto desiderato e da togliere di mezzo l'inconveniente dell'imprestare a persone che non fossero bisognose: pur troppo in tutti i tempi i parassiti e gli scrocconi profittarono, malgrado ogni cautela, dei beneficî della pubblica carità.

Un vantaggio reale sàrà senza dubbio derivato al Monte dall'avvenuta sospensione del prestito, inquantochè, con le somme incassate dal disimpegno, si sarà potuta nuovamente raggranellare qualche somma, per modo da riattivare le impegnagioni. Questi ripieghi avevano però ben poca efficacia e scarse e precarie continuavano ad essere le risorse dello Istituto.

E qui si affaccia spontanea una domanda: perchè i Protettori d'allora, valendosi della facoltà concessa dallo statuto, non ricorsero ad imprestiti prendendo somme a mutuo? Avrebbero in tal modo provvisto al servizio del pegno e nello stesso tempo avrebbero potuto aumentare le rendite, in modo da costituire all'Istituto un patrimonio proprio, consolidandone e rendendone così durevole l'esistenza.

In altre città i Monti contraevano imprestiti con privati, e prendevano somme in conto corrente, e tale era l'affluenza dei capitali nelle loro casse, che, oltre alle operazioni di pegno, consentivano mutui contro ipoteca.

Ad esempio il Monte di Pietà di Reggio Emilia aveva talmente estesa la serie delle sue operazioni di depositi e prestiti, da uscire dalla modestissima cerchia « di opera « pia avuta in origine, per fungere come una vera e pro« pria banca nella piccola città durante secoli, che furono,

« tranne poche eccezioni, di continua decadenza per l'at-
« tività, l'industria e la ricchezza della nostra patria, di
« guisa che ognuno può riflettere di quanto vantaggio
« sia stata l'opera sua in tanto marasma della vita eco-
« nomica. Simile ad un fuoco acceso in mezzo ad un
« ambiente che si va sempre più raffreddando, mantenne
« vive le tradizioni e la pratica del credito, porse asilo
« sicuro ai risparmi, diede aiuto alle industrie e facilitò
« la conservazione dei patrimoni » (1).

Maggiore importanza acquistava il Monte di Pietà di Roma, del quale « la fama delle ricchezze e della tenuità « dell'interesse percepito sui prestiti aveva varcato i con- « fini dello Stato pontificio e dell'Italia stessa » (2).

Oltre a questi, anche altri Monti, superati felicemente i primi ostacoli, aspiravano a divenire vaste istituzioni finanziarie ed offrivano capitali a tenue interesse.

A Genova, è doloroso constatarlo, il Monte non riusciva che molto tardi a dare un limitato sviluppo alla facoltà concessagli dallo statuto di prendere capitali ad imprestito. A creare questo stato di cose erano concorse senza dubbio, oltre all' accennata sfiducia del pubblico verso un Istituto da poco risorto e non ancora completamente uscito dalla grave crisi che lo aveva travagliato, le speciali condizioni economiche in cui si trovava la Repubblica.

A Genova viveva di vita rigogliosa il vecchio e potente Banco di S. Giorgio, che oltre alla poderosa influenza politica esercitata sul governo della Repubblica, accentrava in sè tutte le operazioni di credito, e con la sua potenza, anche

(1) Prof. A. Balletti - Il Santo Monte della Pietà di Reggio nell'Emilia — 1894 (pag. 51).

(2) Dott. Donato Tamilia - Il Sacro Monte di Pietà di Roma — 1900 — (pag. 82).

senza volerlo, ostacolava il progresso di qualsiasi altro Istituto che per avventura avesse aspirato a divenire un suo concorrente per quanto modesto. — Queste difficoltà si sarebbero certamente col tempo superate, se valenti ed esperti amministratori avessero dedicato la loro opera assidua a vantaggio dell'Istituto. Non bisogna però dimenticare che gli Amministratori di allora, come del resto usavasi per tutte le altre cariche pubbliche, venivano scelti in una sola classe di cittadini senza tener conto del merito intrinseco dell'eletto, essendo sufficiente titolo l'appartenere alla nobiltà, la quale, fatte poche eccezioni, era per consuetudine più propensa a conservare l'antico che ad iniziare nuovi e per essa troppo laboriosi sistemi economici.

Ad aumentare poi lo spirito di stabilità concorreva senza dubbio l' ingerenza esercitata negli affari del Magistrato dall'Arcivescovo, il quale, come principale iniziatore dell'opera, avrà fatto sentire la sua influenza nelle deliberazioni del Magistrato stesso, appoggiando tutto ciò che tendeva a conservare al Monte il carattere di Opera Pia impressovi fin dal suo nascere.

Ciò premesso è facile comprendere come il Magistrato del Monte, invece di affannarsi a risolvere problemi economici, allora assai più intricati di oggi, abbia preferito confidare sui proventi della carità cittadina ed abbia deciso di iniziare la già progettata confraternita religiosa, sperando di ricavare da essa i mezzi per rimediare alla insufficienza delle rendite, che non bastavano a colmare le spese ordinarie.

## VII.

Confraternite religiose — Confraternita del Monte di Pietà — Indulgenze e perdoni — Prestito gratuito — Nuove disposizioni regolamentari — Sensali di pegno — Istituzione in Voltri di un Monte di Pietà.

FIN dai primi secoli del Cristianesimo la Chiesa aveva permesso ed anzi incoraggiato la formazione di associazioni, composte nella massima parte di laici, il più sovente persone del popolo, che, senza avere uno schietto carattere religioso, avevano lo scopo di coadiuvare la Chiesa nello esercizio della beneficenza. Queste associazioni, chiamate confraternite, congregazioni, compagnie ecc., oltre alla carità propriamente detta, col progredire del tempo avevano iniziato il mutuo soccorso tra i confratelli, i quali godevano dei beneficî accordati all'associazione, mediante il versamento annuale di una modesta contribuzione, che veniva accumulata assieme all' obolo dei fedeli raccolto in cassette esposte nelle chiese.

In breve volger di tempo, tali confraternite, nelle quali si ravvisa una forma primitiva della cooperazione, si diffusero e si moltiplicarono per tutta Italia, tanto che, come osserva il Muratori, *non vi era terra o castello* in cui non fossero una o più associazioni, regolate da statuti che, inspirati quasi sempre a sentimenti democratici, sancivano la perfetta eguaglianza tra i confratelli e la eleggibilità di tutti alle cariche sociali.

Malgrado che queste associazioni sorgessero con intendimenti umili, riuscivano ad attuare, per quanto

in forma rudimentale, il mutuo soccorso, a fondare istituti elemosinieri ed a gettare il seme da cui dovevano nascere le prime Opere Pie.

Era il popolo che, assecondando lo spirito di associazione, senza strepito, senza teatralità e senza aiuti di governi o di potentati, riuniva il modesto obolo per provvedere ai più urgenti bisogni del popolo stesso, fornendo così un mirabile esempio di cooperazione e di emancipazione sociale.

A Genova esistevano parecchie di tali confraternite, (1) che avevano anch'esse contribuito alla erezione di Opere Pie, alle quali continuavano, in ispecie nei tempi calamitosi, il loro ausilio pecuniario.

Queste associazioni avevano acquistato in Genova presso il popolo una speciale simpatia, derivante, oltre che dal sentimento religioso, dalle speciali condizioni politiche della Repubblica, che, dopo la riforma del 1528, aveva concentrati tutti i poteri nell'aristocrazia, escludendo in modo assoluto il popolo, che trovavasi così in balía della classe dominante (2).

---

(1) L. A. Muratori — Dissertazioni sulle antichità italiane — Confr. pure l'Elemosina di F. Cazzaniga.

(2) A Genova alcune confraternite presero anche il nome di Casaccie dal luogo ove si radunavano (Accinelli — Delle confraternite — m. s. che si conserva nella Biblioteca civica Beriana).

Non è a dire che tutte le confraternite che esistevano in Genova o che vennero in seguito instituite, fossero conformi a quelle cui ho accennato: ve ne erano anzi di quelle, chiamate specialmente Casaccie, sorte con scopi puramente religiosi e con propositi di penitenza; col tempo abbandonarono però il carattere di umiltà che le distingueva e si diedero a celebrare sfarzose funzioni religiose, andando a gara tra di loro nel far mostra dei più ricchi e costosi paramenti. A questo proposito credo conveniente riportare dalla *Gazzetta di Genova* del 1806 un brano di un articolo sulle *Casaccie* « . . . . . . coll'andare del tempo ai ruvidi sacchi e alle « stuoie si sono sostituite le cappe di seta e di velluto e i tabarrini trapun- « tati in oro. Le croci si sono fasciate di tartaruga e ornate di ricchi canti

Da questo stato di cose nasceva appunto il bisogno del popolo di associarsi per la comune difesa, per contrapporre alla nobiltà la cooperazione, procurando così di ottenere con la collettività quei diritti che non erano riconosciuti all'individuo.

Le confraternite, in grazia dell' influenza morale che esercitavano anche presso i potenti, per quell'aureola religiosa che le circondava e per i molti privilegi che i Papi e le autorità civili avevano alle stesse concesso, presentavano una certa garanzia agli affiliati, i quali, protetti dalla confraternita, non raramente riuscivano, in difesa delle proprie guarentigie a vincere e ad abbattere la tirannia di qualche oppressore.

L'iniziativa presa adunque dall' Arcivescovo di Genova, in unione ai Protettori del nostro Monte di Pietà, di creare una confraternita per sovvenire ai bisogni dello Istituto, era un'idea tutt'altro che nuova e della quale anzi esistevano numerosi esempi.

Lo stesso Ettore Vernazza, *quest'uomo ammirando prescelto dalla Provvidenza a lenire tanti mali,* (1) quando istituì l' Ospedale degli incurabili (Ospedaletto), non potendo da solo compiere l'opera benefica, ricorse al sistema dell'associazione, fondando a sua volta una confraternita, che in breve riuscì a raccogliere il necessario per portare a compimento la benefica istituzione.

Nè oggi accade altrimenti, poichè alla stessa guisa di allora, con la cooperazione dei buoni, molti filantropi sono

« di argento; i confratelli non vanno più scalzi, ma per non dipartirsi affatto « dall'antico rito usano le spardegne o scarpe forate in vario disegno, al di- « giuno si è sostituito l'uso dei gelati, sorbetti e biscotti che gli esemplari « padroni di casa fanno servire con profusione alle divote comitive delle « gentili spettatrici e loro confratelli... » *(Gazzetta di Genova*, 8 maggio 1806, « N. 36).

(1) Commemorazione di Ettore Vernazza (Avv. GIUSEPPE MORRO, 1867).

riusciti a dar vita a notevoli istituti di beneficenza, i quali continuano a vivere sotto forma di società, formate da azionisti che versano annualmente la loro quota a vantaggio degli Istituti stessi.

Del resto quasi tutti i Monti, sorti nello spazio di pochi anni, dovevano la loro esistenza alla pietà di fedeli adunati appunto in confraternite religiose, aventi lo scopo di raccogliere capitali da somministrare a tali Istituti. Sembra che la prima di queste confraternite sia stata quella sorta in Padova per opera del vescovo Pietro Barozzi, un vero apostolo dei Monti di Pietà, il quale stabilì che tanto gli uomini che le donne si potessero inscrivere a detta confraternita, *cujus omnes fratres, singulis mensibus, quoad viverent, in augmentum dicti Montis solidum unum persolvere tenerentur* (1).

La confraternita fondata a beneficio del nostro Monte, sorta con scopi puramente elemosinieri, non godeva dei privilegî che lentamente avevano accumulato le consorelle più antiche; a giudicare però dai risultati ottenuti, essa confraternita deve aver subito incontrato il favore del pubblico e molti debbono esser stati coloro che vi si inscrissero.

Non consta la data della fondazione di questa confraternita: sembra però che venisse istituita intorno al 1580 e cioè dopo il riferito proclama del 1578 concernente la sospensione delle operazioni di pegno.

Nella confraternita potevano inscriversi tutti *i fedeli d'ambo i sessi* e da una grida pubblicata il 22 marzo 1599 risulta che il papa Gregorio XIII aveva « concesso a tutti « i fedeli cristiani che, veramente pentiti e confessi, entre- « ranno nella confraternita o compagnia del Monte di « Pietà, indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati ».

---

(1) Leggi del S. Monte di Pietà di Padova pubblicate nel 1686 da Pietro Saviolo.

PAVLVS PP V

AD. PERPETVAM REI MEMORIAM Cum sicut accepimus in Ciuitate Iannen. erectus Mons Pietatis sub regimine Magistratus quatuor primorum Virorum dictae Ciuitatis canonice institutus existat, qui in subuentionem Pauperum se se consueuerunt exercere, eis mutuando pecunias absque ullo fenore seu interesse, sintque etiam soliti communicare utriusque sexus Christifidelibus participationem dicti operis pietatis, et charitatis, illos adscribendo in libris dicti Montis, Nos ut opus praedictum maiora indies suscipiat incrementa, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi; Omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui de cetero in libris dicti Montis sicut supra se adscribi fecerint eadem die adscriptionis, si uere paenitentes, et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint Plenariam, ac tam ipsi tunc, et pro describendis, quam iam descripti in ipsis libris ad id deputatis in cuiuslibet eorum mortis articulo si pariter uere paenitentes, et confessi, sacraque communione refecti, uel quatenus id facere nequiuerint saltem contriti nomen Iesu, ore si potuerint, sin autem corde deuote inuocauerint, etiam Plenariam, Nec non omnibus utriusque sexus Christifidelibus etiam uere paenitentibus, et confessis, ac sacra communione refectis, qui Ecclesiam seu Capellam, uel Oratorium ad id per dictum Magistratum deputatam in die Dominica quarta Quadragesimae a primis uesperis usque ad occasum solis eiusdem diei singulis annis deuote uisitauerint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac Sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoad dictos adscriptos ut supra Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus quoad alios uero Decem Annos et totidem quadragenas de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis paenitentijs in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Insuper eisdem sicut supra adscriptis tantum similiter paenitentibus, et confessis, ac sacra communione refectis, qui dictam Ecclesiam Oratorium, uel Capellam, in Conceptionis Purificationis et Natiuitatis Beatae Mariae Virginis festis diebus, ac secundo Pentecostes festis diebus a primis uesperis usque ad occasum solis eorundem dierum singulis annis deuote uisitauerint, et ibi ut praefertur orauerint, quo die praedictorum id egerint, Decem Annos, et totidem quadragenas, Quoties uero praedicti ut supra adscripti saltem contriti Missis, et alijs diuinis offitijs, in dicta Ecclesia seu Oratorio, uel Capella pro tempore celebrandis, et recitandis, seu congregationibus publicis, uel priuatis eiusdem Confraternitatis ubiuis faciendis interfuerint, uel pauperes hospitio susceperint, aut pacem cum inimicis proprijs, seu alterius composuerint, uel componi fecerint aut procurauerint, nec non etiam qui corpora defunctorum tam adscriptorum ut supra, quam aliorum ad sepulcrum associauerint, uel quascumque Processiones faciendas diuinumque Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum tam in processionibus, quam ad infirmos, aut alias ubicumque uel quomodocumque pro tempore deferetur comitati fuerint, aut si ad hoc impediti campanae ad id signo dato, semel orationem Dominicam, et salutationem Angelicam dixerint, aut etiam Quinquies orationem Dominicam et salutationem Angelicam pro animabus defunctorum dictae Confraternitatis recitauerint, aut deuium aliquem ad uiam salutis reduxerint, et ignorantes praecepta Dei, quae ad salutem sunt docuerint, seu pauperes puellas dotauerint, uel matrimonio collocauerint, aut quodcumque aliud pietatis uel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet praedictorum operum, Centum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis paenitentijs in forma Ecclesiae consueta, ut supra relaxamus Praesentibus pro adscriptis perpetuo, pro alijs uero ad Decennium ualituris. Volumus autem quod si alias Christifidelibus omnissa peragentibus aliquam aliam indulgentiam perpetuo uel ad tempus nondum elapsum duraturam concesserimus praesentes nullae sint.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xxvj Augusti MDCV. Pontificatus Nostri Anno Primo.

M. Vestrius Barbianus.

# PAVLVS . PP. V.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM . Alias per Nos accepto quod in Ecclia Scti Siri Ciuitatis Januen una pia, et deuota vtriusq. sexus Xpifidelium Confraternitas sub Inuocatione Montis Caluarii non tamen pro hominibus vnius specialis artis canonice instituta existebat. Nos vt Confraternitas ipa maiora indies susciperet incrementa, inter caeteras à Nobis in libris eiusdem descriptis tunc concessas Indulgentias Omnibus, et singulis vtriusq. sexus Xpifidelibus vt supra descriptis vere penitentibus et confessis, ac sacra communione refectis qui Ecclesiam, seu Capellam, vel Oratorium in insinuatis litteris designatu in Conceptionis Natiuitatis, et Purificationis Beatae Mariae virginis, ac secundo Pentecostes festis diebus, à primis vesperis vsq. ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis deuote visitassent et ibi pro Xpianorum Principum concordia haeresum extirpatione ac sctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, quo dictorum dierum id egissent decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis ... , seu alias quomodolibet debitis penitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxauimus, prout in Nostris in simili forma Breuis desuper expeditis litteris quarum tenoris praesentibus pro expressis haberi volumus plenius continetur. Nos spirituali Confratrum dictae Confraternitatis consolationi propterea amplius consulere cupientes necnon Indulgentiam decem annorum, et totidem quadragenarum pro dictis quatuor festis diebus litteris praedictis alias in suo robore permansuris reuocantes et annullantes ac nullius roboris et momenti esse et fore declarantes, supplicationibus etiam dictorum Confratrum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus, et singulis vtriusq. sexus Xpifidelibus vt supra descriptis etiam vere penitentibus, et confessis ac sacra communione refectis, qui praedictam Ecclesiam, seu Capellam, vel oratorium in die festo Natiuitatis Dni Nri Jesu Xpi, à primis similiter vesperis vsq. ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis deuote visitauerint, et ibi vt praefertur orauerint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Dno loco, et vice praedictae Indulgentiae decem annorum huiusmodi concedimus. Contrariis non obstan. quibuscumq. Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub Annulo Piscatoris die xxiiij Augusti M.D.C.Xij. Pontus

Anno Octauo.

Publicetur Dat. Genuae in pal.° archi
die xviij octobris 1612
Paystrum et Aliij

Jacobus Cuneus Not. ex
Curie ar. Ligen. Canc.

S. Cobelluzius.

Era questo il premio spirituale che, secondo le consuetudini dei tempi, veniva concesso dalla Chiesa ai pietosi oblatori ed ai benemeriti di ogni opera caritatevole.

Delle concesse indulgenze costumavasi dare notizia al pubblico con proclami o gride pubblicate a mezzo del cintraco in diverse piazze e strade della Città.

In detti proclami veniva esortato il popolo ad entrare nella confraternita, enumerando le indulgenze concesse dal Papa, con obbligo di visitare in giorni stabiliti la chiesa di S. Siro, ove trovavasi esposta alla carità dei fedeli una cassetta per raccogliere le offerte.

Nell'archivio del Monte sono conservati molti esemplari di *gride* o proclami con i quali venivano resi pubblici i *perdoni* e le *indulgenze* concesse dai Papi ai « fedeli che « fossero inscritti in libri del Monte di Pietà di Genova « ed avessero visitato la chiesa di S. Siro, a ciò deputata « dal prestantissimo Magistrato di detto Monte ».

Si conservano inoltre alcune pergamene (brevi pontificî) dei papi Paolo V ed Urbano VIII con le quali venivano accordate le suddette indulgenze (1): ed altre ne vennero concesse dal papa Clemente VIII.

Sembrerà strano che siasi ricorso a simili espedienti per fornire al Monte aiuti finanziarî, giacchè, per quanto si trattasse di un'opera sorta con intenti caritatevoli, non tralasciava di avere carattere di Istituto di credito. Prescindendo anche dalle precedenti considerazioni, per meglio

---

(1) Il documento N. XIII è la copia di un proclama pubblicato il 3 dicembre 1605, i documenti N. XIV e N. XV sono due esemplari di brevi pontificî dei quali si unisce il facsimile: il 1.° porta la data 26 agosto 1605, venne emanato da Papa Paolo V; il 2.° è un breve dello stesso Papa, in data 19 ottobre 1612; quest'ultimo ha per la storia del Monte una maggiore importanza, giacchè in esso, oltre a ripetere le stesse indulgenze, è fatto cenno della esistenza nella chiesa di S. Siro della confraternita composta di fedeli radunati sotto il titolo del Monte di Pietà.

giudicare della cosa occorre riportarsi a quei tempi, dai nostri molto diversi, e considerare come il sentimento religioso avesse un forte predominio sulle coscienze e come la fede fosse il più alto ideale della umana esistenza capace di suscitare il nobile sentimento della carità.

Anche le autorità civili solevano accordare in certi casi *perdoni* o per meglio dire *salvacondotti* a quelle persone che, avendo commesso qualche reato, avessero in seguito fatta un'opera meritoria, o fossero disposte ad elargire somme a favore di un'Opera Pia (1).

Del resto a provare quale influenza avessero i *perdoni* e le *indulgenze*, basterebbe citare l'esempio fornito dall'Ospedale di Pammatone, il quale, nel 1597, avendo un reddito patrimoniale di lire 35,000, ricavava dalle oblazioni fatte in occasione dei *perdoni* oltre a lire 50,000.

Non è tuttavia a credersi che anche il Monte ottenesse coi *perdoni* risultati brillanti come quelli sopra riferiti; il suo introito era più modesto: tale però da fargli superare le prime difficoltà d'indole economica ed acquistare in seguito una floridezza che gli permise di iniziare il prestito gratuito, senza interesse o gravame di sorta.

Infatti nel 1582 i Protettori del Monte facevano pubblicare un proclama, col quale avvertivano il pubblico che « avendo « la Divina bontà con quel favore che suol sempre ac« compagnare tutte le attioni pie et a buon fine ordinate « dato in fin a qui assai felice successo alla santa opera « del Monte della Pietà, che alcuni anni sono, nella pre« sente città per beneficio dei poveri è stata instituita, e « potendosi tuttavia sperare che il medesimo Iddio, si come « già ha mosso gli animi di molti cittadini a sovvenire

(1) A Genova le indulgenze ed i perdoni a beneficio di Opere Pie caddero in disuso ai tempi della rivoluzione Francese, recando con la loro scomparsa grave danno a certi istituti, che traevano esclusivo alimento da quelle pie elargizioni.

« et aiutare questa tanto laudabile introduttione così debba
« anche similmente dell'istesso zelo di giorno in giorno
« accenderne degli altri, perchè l'opera vada di bene in
« meglio prosperando; perciò li molti Magnifici e Pre-
« stantissimi Protettori di esso Monte hanno, con buona
« volontà del Ser.$^{mo}$ Senato, risoluto per l'avvenire di
« accomodar quelle persone, che bisogneranno di esser
« soccorse sopra pegni, SENZA ALCUN INTERESSE. E già
« hanno dato principio di farlo al 1.° del presente mese
« confidandosi che dai cittadini e da altre persone pie
« debba venir loro tale aiuto di elemosine et ai tempi
« delle *Perdonande* tanto largo suffragio, che si potrà
« supplire alle spese necessarie. Avvisando però coloro
« che hanno o haveranno pegni in esso Monte, che se
« doppo sei mesi dal giorno che gli haveranno impegnati
« non saranno da loro riscossi, si faranno vendere in
« pubblica calega secondo il solito (1).

Veniva così decretata l'abolizione dell'interesse sul prestito e di qualsiasi altro gravame a carico del pignorante. Vedremo in seguito come questa misura riuscisse di danno all'Istituto, le cui risorse rimanevano affidate all'unico provento delle elemosine.

In vero altri Monti avevano constatato a loro danno come la gratuità del prestito fosse un vero errore economico, che, senza recare un notevole giovamento al povero, esponeva i Monti a certa rovina, costringendoli ad intaccare il patrimonio per far fronte alle ingenti spese di esercizio.

E di questo avviso erano pure i primi fondatori dei Monti, i quali, a far sì che l'istituzione fosse durevole e feconda di

(1) Grida emanata nel 1582 — in atti di Gio: Batta Croara, pubblicata a suon di tromba nella Piazza Banchi, luoghi soliti e consueti e strade della Città — giusta l'ordine — da Lorenzo Bavastro, cintraco pubblico.

beneficî, avevano appunto sconsigliato di far consistere la carità di questi Istituti nel prestar senza interesse: e la stessa autorità ecclesiastica si era pronunciata nel senso che i Monti operassero prudentemente riscuotendo un interesse per sopperire alle spese inerenti alla loro gestione. Pochi erano quindi i Monti che intorno al 1580 continuassero ad imprestare senza compenso: solamente i più facoltosi praticavano il prestito gratuito, limitato però ai pegni di somme insignificanti e che si supponeva appartenessero ai più bisognosi.

Intanto, a tener vivo il concorso dei fedeli, riuscivano efficaci i brevi pontificî accordanti indulgenze ai nuovi inscritti ed ai pii benefattori, i quali continuavano a corrispondere all'aspettativa dei Protettori, di guisa che il Monte, col ricavo delle oblazioni, poteva sopperire alle spese, continuando ad imprestare senza interesse.

Durante questo periodo di eccezionale floridezza perveniva al Monte un legato di 10 *luoghi* (Cartolario P. L.) da parte di certo Paolo Battista Oncia fu Francesco, il quale lasciava contemporaneamente altri 10 *luoghi* a diverse opere pie, come risulta dal suo testamento del 29 ottobre 1592, in atti del notaro Battista Martignoni (1).

Col prosperare della confraternita i Protettori ritenevano assicurata la vita economica del Monte e rivolgevano le loro cure a meglio sistemare la parte amministrativa ed a regolare con norme fisse le diverse funzioni dei singoli ufficiali.

In una seduta, tenuta il 23 dicembre 1593, alla quale erano intervenuti Tomaso Dinegro, Stefano e Simone Centurione, e cioè tre dei quattro magnifici Protettori del Monte, presieduti dal Vicario archiepiscopale di Genova,

(1) Archivio di Stato — Cartolario originale P L. delle colonne C. 209.

era stato approvato una specie di nuovo regolamento riguardante appunto il servizio interno del Monte.

Il verbale di questa importante seduta trovasi trascritto nel codice di Giulio Pallavicino (1) e, senza riportarlo per intero, mi limito a riassumerlo nelle parti principali, le quali, malgrado la loro semplicità, servono a meglio chiarire come in quel tempo funzionasse il Monte.

Gli Ufficiali continuavano ad essere tre e cioè:

Un governatore,

Uno scrivano,

Un sindaco.

Il governatore godeva di uno stipendio di lire 350 all'anno, più lire 30 per carbone, candele, oltre abitazione franca. Veniva nominato per la durata di due anni, trascorsi i quali doveva cessare dalle sue funzioni, a meno che i Magnifici Protettori non lo avessero confermato con tre voti favorevoli. Egli era specialmente incaricato della custodia dei pegni *d'Oro, d'Argento e di altre robbe, sotto pena di pagare i guasti e le mancanze riscontrate*, e doveva riscuotere le somme provenienti dalle *calleghe*, dalle elemosine, nonchè quelle versate per ritiro dei pegni disimpegnati. Le riscossioni suddette dovevano venire fatte dal governatore alla presenza dello scrivano, il quale era obbligato a *farne subito la debita scrittura nei libri del Monte.*

Lo scrivano, che aveva uno stipendio annuo di lire 500, era incaricato della tenuta dei libri e della assistenza alle *Calleghe*, con speciale obbligo di tenere scrittura delle robbe vendute: aveva pure l'incarico di redigere i mandati di pagamento, i quali per altro non avevano effetto se non erano sottoscritti dal Priore del Magistrato.

Al sindaco era assegnato uno stipendio annuo di lire 50 ed un diritto *di 4 denari per lira ricavata dalla vendita*

(1) Archivio Storico Municipale — ms. più volte citato.

*dei pegni*. Egli doveva « periziare i pegni per constatare « che fossero equivalenti alla somma da imprestare, con « obbligo di dover pagare il Monte del danno che rice- « vesse per non avere del pegno quanto è creditore » ed inoltre era incaricato « di incantare le robbe in callega e « cooperare col governatore affinchè non si guastino i « pegni ».

La nomina dello scrivano e del sindaco aveva la durata di due anni, e come quella del governatore poteva venire confermata dal Magistrato, in concorso dell' Arcivescovo, con tre voti favorevoli (1).

Noto come fin dal maggio del 1592 il Senato aveva autorizzato il Magistrato del Monte a spendere per stipendî e salarî degli impiegati sino alla somma di L. 1200 (2), la quale somma però, benchè abbastanza esigua, stando alla deliberazione riportata non veniva nemmeno raggiunta.

Continuando ad esaminare essa deliberazione del 23 dicembre 1593, risulta che con la stessa i Protettori trattarono e regolarono pure la questione delle cauzioni da prestarsi dai singoli ufficiali ed infine prescrissero che, « governatore « scrivano e sindaco non ardischino pigliar in qualsivoglia « altra mangeria dalle persone che verranno accomodate « dal Monte perchè siano prontamente spedite o accomodate « di maggior somma o perchè si differisca la vendita « dei pegni o per qualsivoglia altra causa pensata o « non pensata sotto pena di restar privi dell'ufficio et

(1) Nella Repubblica Genovese le nomine degli impiegati avevano breve durata. Ad esempio gli Scrivani dei Padri del comune non potevano restare in quell' ufficio più di quattro anni ed era prescritto « e che finiti i loro « termini restino fuori del loro ufficio et coloro li quali saranno usciti di « ufficio non possino a quello più attendere salvo passati altri quattro anni « da doversi computare dal giorno che saranno usciti di ufficio ». Statuto dei Padri del Comune — Opera citata.

(2) Archivio di Stato - libro 4. - Decreti dal 1571 al 1615 - N. rosso 39.

« d'ogni altra arbitraria al Magistrato ma che in tutto si « debba procedere con quella VIRTÙ, REALITÀ, CARITÀ, E « MODESTIA CHE SI CONVIENE (1).

Nel più volte citato codice del Pallavicino si trovano altre deliberazioni, tra le quali una del 31 gennaio 1596, con cui veniva ordinato allo scrivano di tenere un libro per registrarvi tutti i legati che fossero pervenuti al Monte, con obbligo di notarvi *il nome e cognome del testatore, la qualità del legato, l'anno ed il giorno del testamento.*

È difficile constatare se quest'ordine sia stato o no eseguito: il libro non è sopravvissuto, forse è andato distrutto o smarrito, non permettendo così ai posteri di conoscere i nomi di tutti i benefattori che elargirono somme a favore del Monte.

Merita di essere pure ricordata un'altra deliberazione portante la data del 22 marzo 1596. In essa veniva sta-

(1) Con decreti del 4 e del 9 aprile 1584 dei Ser.mi Collegi della S.ma Repubblica veniva stabilito che gli stipendi dei funzionarî non potessero venire aumentati senza il consenso dei collegi stessi; restava pure vietato ai Magistrati della Città di accordare gratificazioni agli impiegati senza l'approvazione dei Collegi, pena ai contravventori di pagare del proprio ed agli impiegati favoriti di restituire quanto avevano ricevuto. Oltre ai due decreti suddetti ne veniva emanato un altro il 15 gennaio 1586, col quale restava inoltre vietato di concedere o di ricevere *denaro della noce* (strenna), con minaccia di incorrere nelle pene stabilite nei precedenti decreti.

Tali disposizioni venivano notificate, per ordine dei Serenissimi collegi, dal cancelliere Giovanni di Giacomo Merello ai diversi Magistrati della Città, acciocchè in nessun tempo potessero affacciarne ignoranza.

I Magistrati cui venivano comunicati i decreti suddetti erano i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Della Corsica | Dei Provveditori dei triremi | Della fabbrica dei triremi |
| Dell'Annona | Dei poveri | Del Monte di Pietà |
| Dei Padri del consiglio | Delle monete | Dell'Ospedale di Pammatone |
| Dei Censori | Delle pompe | Dell'Ospedale degli incurabili |
| Della sanità | Delle mura | |

(In atti di Giovanni Merello, Cancelliere).

bilito « che il Monte non dovesse prestare denari sopra « gioie fine e perle, perchè in esse può ricevere danno, « che il Protettore di mese aprisse le bussole delle ele- « mosine prendendo i denari che in esse si trovavano per « consegnarli quindi al governatore e cassiere di detto « Monte, e che infine lo scrivano dovesse dare debito di « detti denari al governatore nel libro del netto ». Se le continue riforme e le innovazioni negli statuti e nei regolamenti sono prova della operosità di chi amministra, è certo che, nel periodo di tempo che stiamo esaminando, i Protettori del Monte esplicarono una encomiabile operosità. Essi, oltre alle disposizioni sopra riferite, altre ne decretarono atte a viemmeglio provvedere al servizio, colmando molte lacune che si rilevavano in quei primitivi ordinamenti.

Tralasciando di occuparmi di quelle di minore importanza, mi limito a citarne alcune approvate in una seduta del Magistrato tenuta il 15 gennaio 1611.

Erano in quel tempo Protettori i magnifici : Stefano D'Oria, Gio. Batta Ferrari, Gio. Tomaso Oncia e Pasquale Negrone, i quali si erano radunati nel palazzo dell'Arcivescovo sotto la presidenza del vicario monsignor Papiniano Donazio. In questa seduta veniva tra l' altro stabilito :

« che due volte l'anno si facesse l' inventario di tutti li « pegni per conoscere con più sicurtà quanta somma di « pegni resta in casa ;

« che li pegni d'oro e d'argento come quelli che sono « più soggetti alle frodi, come l'esperienza ha dimostrato, « non solo si conservino più cautamente degli altri in « qualche *sacrestia* ma si ordina che in l' avvenire si re- « pongano in gli *scagni* (1) che a questo effetto si è

(1) Scagno — è adoperato per significare armadio o cassa forte.

« fatto fabbricare, quali *scagni* si debbano chiudere con
« due chiavi, et una di esse sia appresso al Protettore di
« mese e l'altra presso il governatore e cassiero in modo
« che l'uno senza l'altro non possa detti *scagni* aprire o
« serrare;
« che non possa alcun dei ministri (1) del Monte, per lui
« nè per interposta persona nè lui stesso direttamente com-
« prare nè far comprare in *callega* di detto Monte pegni
« di sorte alcuna, nè meno possa imprestare ad alcuno
« per lui nè per altra persona per lui direttamente nè
« indirettamente dei propri denari, et questo sotto pena
« di lire 25 per ogni volta che contraffacesse ad arbitrio
« del Magistrato ».

Venivano inoltre stabilite diverse norme per regolare le *calleghe* e le funzioni dei diversi ministri e veniva infine inibito ai magnifici Protettori di comprare pegni e contrarre altre obbligazioni col Monte, acciocchè l'amministrazione procedesse con miglior ordine (2).

Tutte queste disposizioni prese dai Protettori, a cautela del patrimonio ed a salvaguardia dei pignoranti, parrebbe fossero inspirate, oltre che dal desiderio di migliorare il funzionamento dello Istituto, dalla necessità di riparare ad abusi verificatisi nella gestione del Monte. Veramente questo sospetto non è avvalorato da alcun documento, ma da quanto è scritto nelle citate disposizioni a proposito della chiusura in cassa forte dei pegni d'oro, là ove è detto che gli stessi sono soggetti a frode, *come l'esperienza ha mostrato*, trapela che qualche cosa di irregolare fosse veramente accaduto.

---

(1) Ministri è usato per significare impiegati.

(2) Il verbale della seduta sopra riferita, venne redatto dal notaio Filippo Camere; copia della deliberazione si conserva nell' archivio del Monte ed in quello di Stato.

Altre disposizioni, che meritano attenzione, venivano prese nel 1612. Non si trattava questa volta di riparare ad inconvenienti risultati nelle funzioni amministrative dell'Istituto: occorreva invece prendere efficaci provvedimenti intesi a troncare sul nascere una esosa speculazione esercitata all'ombra del Monte.

Sembra infatti che fin da quei tempi remoti esistessero persone che esercitavano un mestiere analogo a quello degli attuali *sensali di pegno* od *esercenti case di pegno*. Costoro, in allora chiamati *prestatori* o *prestere*, profittando delle poche ore in cui il Monte restava aperto al pubblico (1) ed in special modo delle momentanee ristrettezze di cassa derivate dal limitato capitale di cui esso Monte disponeva, imprestavano sopra oggetti, che a lor volta, appena possibile, reimpegnavano al Monte per procurarsi i capitali necessarî allo esercizio del loro commercio. Si noti che in quel tempo il Monte imprestava senza interesse, mentre che le *imprestere* ne percepivano uno altissimo, realizzando così affari d'oro senza rischiare capitali propri, giacchè col reimpegno il Monte veniva a fornire gratuitamente le somme occorrenti al loro esoso commercio.

Altri di questi sensali operavano invece come semplici intermediarî tra il pignorante ed il Monte, presso il quale, dietro pattuiti compensi, impegnavano per conto di terze persone, di guisa che una gran parte delle operazioni fatte dall'Istituto passavano pel tramite dei suddetti sensali.

Queste cose venivano esposte in un lungo proclama redatto dal notaro Orazio Camere e pubblicato, per ordine dei Protettori del Monte, dal cintraco, in *Piazza Banchi e luoghi soliti della Città*, il 2 novembre 1612.

Nel suddetto proclama, dopo aver ampiamente spiegati i fatti sopra riferiti, veniva stabilito che « a datare dal 7

(1) Il Monte era aperto al pubblico per le operazioni di pegno nei soli giorni di martedì e di sabato.

« novembre non fosse più lecito venire alla casa del Monte
« a far pegni salvo li stessi patroni o patrone delli pegni
« o almeno coloro stessi o stesse che havessero havuto
« le cose che pretendono impegnare dalli veri patroni o
« patrone di essi, sotto pena di L. 10 sino a L. 50 a
« giudizio del Magistrato di detto Monte;

« che qualsivoglia degli *prestatori* o *prestere* che portassero cose al Monte per impegnare e non fossero loro
« proprie ma si bene havute da altri o da altre persone,
« non possino pretendere per giustizia niuno premio dalli
« veri patroni o patrone di essi pegni;

« che i *prestatori* o *prestere* non possino prendere
« da una stessa persona più di un pegno;

« che detti *prestatori* siano obbligati a dare sigurtà
« di Lire 50 da servire per cauzione ad osservanza delli
« sopra detti ordini e cui non darà la detta sigurtà non
« possa far pegni eccetto se fussero loro proprî;

« che le condanne fatte dal Magistrato vadino in aumento
« del detto Monte e quando vi fosse accusatore o accusatrice
« se ne habbia da dare a esso o a essa la terza parte;

« che delli sopradetti capitoli se ne faccia una grida acciò
« niuno non possa in alcun tempo pretendere ignoranza ».

Ho riportate le principali disposizioni contenute nel suddetto proclama, non tanto per l'efficacia da esso avuta, quanto per essere state le prime norme adottate dal Magistrato a riguardo di una materia tanto delicata.

Si trattava di sradicare sul nascere la pianta parassitaria delle *prestere*, che tendeva fino d'allora ad abbarbicarsi al Monte; ma sarebbe stato necessario, per colpire efficacemente, escludere da tutte le operazioni del Monte qualsiasi intermediario, mentre con le misure adottate l'opera dei sensali veniva tollerata ed anzi legittimata.

A difesa però di quei magnifici Protettori è d'uopo riconoscere che il problema era assai complesso e la solu-

zione molto difficile, tanto che i Protettori, che a quelli succedettero, non tralasciarono di occuparsi dell'importante questione, senza però, per una lunghissima serie di anni, riuscire a risolverla.

Perveniva intanto al Monte un altro legato lasciato da certo Riccardo Petricciuoli, il quale, con testamento 29 marzo 1625, a rogito del notaro Camillo Grimaldi, nominava eredi, oltre al Monte di Pietà, alcune altre pie istituzioni cittadine.

In un bilancio del 1637, portante la data del 4 gennaio 1638, tale eredità veniva contabilizzata per lire di Genova 18000 ed inscritta tanto nella parte attiva che in quella passiva, non essendo ancora detta somma stata esatta dal Magistrato.

Del bilancio anzidetto ritengo opportuno dare copia, essendo esso il primo bilancio rinvenuto nei documenti dell'Istituto e potendo d'altra parte le sue cifre fornire un' idea, per quanto imperfetta, della vita economica del nostro Monte.

BILANCIO DEL M.co MAGISTRATO DEL MONTE DI PIETÀ DEL 1637

| | | | |
|---|---|---|---|
| Redditi diversi e luoghi delle compere di San Giorgio . . . . L. | 114,,0,, 9 | Crediti diversi . . L. | 23,,13,, 2 |
| Conto di debitori di poca speranza . . » | 1135,,15 | Conto d'annui redditi » | 164,, 0,, 1 |
| Eredità Riccardo Petricciuoli . . . . » | 18000 | Conto dei mobili . » | 200 |
| Legati Pedrables-Grimaldo, Cattaneo-Pinello . . . . » | 650,,0,, 1 | Conto legati non scossi » | 19735,,15 |
| Gio. Stefano Celso, Cassiere, conto suo dei pegni fatti nel 1637 . . . . » | 56109 | Monte di Pietà . . » | 57902,,17,,11 |
| Conto dei mobili . . » | 200 | Crediti diversi per pegni venduti in callega . . . . . » | 905,,2,, 6 |
| Conto dei pegni precedenti . . . . » | 1209,,10 | | |
| Conto corrente . . » | 1513,,2,,10 | | |
| L. | 78931,,8,, 8 | L. | 78931,,8,, 8 |

Esaminando questo bilancio ci riesce difficile stabilire in modo esatto quale fosse in quell'anno il patrimonio del Monte; dall'insieme però dei conti possiamo argomentare che il conto *Monte di Pietà* di lire 57902,,17,,11 si riferisse appunto al patrimonio posseduto dall'Istituto. In questa cifra non è compreso il mobilio e, ciò che più importa, i legati non riscossi, i quali ultimi, forse per eccessiva prudenza ed anche nel dubbio di non poterli esigere in tutto od in parte, venivano registrati fuori del patrimonio ed inscritti tanto nella parte attiva quanto in quella passiva.

Possiamo poi constatare con sicurezza come il capitale impiegato nei prestiti contro pegno fosse di lire 57318,,10, somma questa di poco inferiore al patrimonio, e che assorbiva quasi tutto il capitale, di cui poteva disporre l'Istituto, restando così inceppata la sua azione per la continuata mancanza di capitali.

Vero è che il Monte in circa 60 anni di vita aveva di molto progredito, tanto da vedere aumentato l'importo delle sue operazioni da 16000 a 57000 lire, ma, a giudicare dall'ammontare del prestito sui pegni quasi uguale al patrimonio, si può supporre come sarebbe facilmente salito a maggior somma se l'Istituto avesse disposto di forti capitali.

In questo tempo il verificato aumento del prestito ed il conseguente maggior maneggio di somme da parte del governatore e cassiere avevano attratta l'attenzione dei Protettori, i quali, per maggiormente garantire il Monte, decidevano di aumentare la cauzione prestata dal predetto governatore.

Questa deliberazione, che ricavo dall'archivio di Stato (1), veniva presa in una adunanza tenuta dai Protettori il 15 dicembre 1636 e redatta dal notaro Gio. Tomaso Peirano, cancelliere dell'ordine.

(1) Filza del Senato — 1636 (officii Montis Pietatis).

In questa deliberazione veniva stabilito che « trovandosi « il governatore e cassiero in podere di tanti effetti per lire « 53000 o più in pegni che si fanno alla giornata ai poveri « oltre il sopra più di essi che sarebbe anche di qualche « considerazione, detto governatore doveva dare 50 sicurtà « di fiorini 400 per ognuna oltre ad obbligare luoghi 50 « delle compere di S. Giorgio e per essi tanto sul Monte « di S. Gio. Batta o di S. Bernardo in sua elettione ».

Non potendo poi il Magistrato portare variazioni alle disposizioni che regolavano le cauzioni dei ministri senza il consenso del Senato, nella stessa seduta deliberava di supplicare il Senato medesimo perchè con la sua *autorità costringesse detto cassiere per l' osservanza della deliberazione.*

Il 19 dicembre il S.rmo Senato approvava la decisione del Magistrato, che acquistava in tal modo forza di legge.

Enumerate così le principali disposizioni emanate dal Magistrato del Monte durante il periodo di vita che decorre dal 1569 al 1640, prima di proseguire nella mia rassegna, nello intento di maggiormente far risaltare l'importanza che l'Istituto assumeva, anche al cospetto delle autorità, credo opportuno accennare all'ingerenza avuta dal Magistrato nella istituzione in Voltri di un Monte di Pietà (1).

Nel 1594 il capitano di Voltri, Orazio Lomellino, scriveva al Magistrato del Monte di Pietà di Genova per comunicargli che in Voltri esisteva un *Monte istituito dai Priori dell'Oratorio di S. Erasmo*, con un capitale di lire 545, e quando questo avesse raggiunto la cifra di lire 1000, si principierebbe ad imprestare ai poveri uniformandosi alle regole del Monte di Genova, circa le quali chiedeva istruzioni.

Il Magistrato, dopo varie trattative durate qualche anno, dietro espresso incarico avuto dal Ser.mo Senato,

(1) Le notizie che riguardano tale instituzione le ho ricavate da documenti che si conservano nell'archivio di Stato ed in quello di questo Monte.

compilava le regole pel Monte di Pietà da istituirsi in Voltri, nelle quali, tra le altre cose, veniva stabilito quanto in appresso:
Che il Capitano di Voltri regolasse e presiedesse la elezione dei Protettori;
che la durata del pegno fosse di sei mesi;
che il prestito non potesse superare le lire 10;
che una volta all'anno, alle feste di Natale, fossero portati i libri ai Protettori del Monte di Pietà di Genova, per esaminarli e constatare il funzionamento dell'Ente.

Queste norme venivano approvate dal Doge e dal Serenissimo Senato il 1° ottobre 1607, ed il 26 dello stesso mese il capitano di Voltri, Giorgio Pellizzone, notificava ai Protettori del Monte di Pietà di Genova che, conforme gli ordini ricevuti, aveva radunati gli *huomini dei borghi di Leya et Serruggia* (1), i quali avevano proceduto alla elezione del Magistrato di quel Monte, ed erano risultati eletti:

Fravega Bartolomeo — Muzio Geronimo — Muratore Benedetto — Pantaleo Grasso, cassiere; Ponte Tomaso, notaro.

L'istituzione del Monte di Pietà di Voltri, avvenuta sotto gli auspicî di quello di Genova, aveva fatto sorgere l'idea di accentrare in quest'ultimo la sorveglianza dei piccoli Monti esistenti, o che per l'avvenire potessero sorgere nel territorio della Repubblica Genovese.

Iniziatore di quest'idea fu un certo Padre Clemente Castelletti, cappuccino, il quale, anche a nome di altri confratelli, indirizzava nel 1607 al Magistrato del nostro Monte una lettera (2) in cui, dopo aver rilevato come nel

---

(1) Leya (Leira) torrente che divide Voltri — Serruggia (Cerusa) altro torrente che fiancheggia la città dalla parte di ponente.

(2) Archivio Monte di Pietà.

dominio della Repubblica alcuni Monti, pel *mal governo sono andati peggiorando*, desideroso di rimediare ai disordini verificatisi faceva voti perchè i Magnifici Protettori « cui « era affidata la cura di quest' Opera nella Città di Ge- « nova, acciò come capo habbino per bene d'ottenere fa- « coltà dal S.$^{mo}$ Senato di potere visitare detti Monti di « Pietà per provvederli di opportuno rimedio acciò un'opera « di tanta pietà et misericordia in tutti i luoghi eretta sia « mantenuta et conservata et sotto la loro protetione possa « andar di bene in meglio, et perchè hanno ottenuto da « Sua Santità le indulgenze concesse a tutti quelli che sono « inscritti et si faranno inscrivere in detto Monte per anco « a detto Padre supplicarli habbino per bene d'ottenere « dalla Sede Apostolica facoltà di poter comunicare detta « indulgenza a tutti i Monti di Pietà che sono eretti nel « Dominio et che per l'avvenire s'erigeranno. Il che es- « sendo cosa di gran carità che risulta ad honore della « Divina Maestà e beneficio dell'anima, spera conseguire « l'effetto desiderato » (1).

Nella sua semplicità questa lettera racchiudeva un progetto quanto mai ardito e che, se realizzato, sarebbe indubbiamente riuscito di vantaggio al nostro ed agli altri Monti, i quali, sotto un unico concetto direttivo e nella vicendevole cooperazione, avrebbero certamente attinta energia per superare le difficoltà che ad essi si presentarono nei tempi calamitosi che dovettero attraversare.

(1) In calce alla suddetta lettera sono notati i seguenti paesi ove esistevano Monti di Pietà: — Sarzana — Castelnuovo di Sarzana — Pessano — Chiavari — Sestri di Ponente — Voltri — Savona — S. Remo — Spotorno — Voltaggio — Attualmente nella Liguria non esistono che cinque Monti di Pietà e cioè: quello di Genova, di Chiavari, di Sarzana, di Savona e del Sassello. — La provincia di Porto Maurizio è una delle 5 provincie Italiane nelle quali non esistono Monti di Pietà; le altre quattro provincie prive di Monti sono quelle di Sondrio — Grosseto — Massa Carrara — Sassari.

Nel modesto compito prefissomi non sono comprese le ricerche intorno alla vita dei Monti di Pietà sorti nella Liguria; mi basta accennare a quello di Voltri ed alla lettera del Padre Clemente Castelletti, perchè mi sembra che questi fatti possano concorrere a dare un' idea della considerazione in cui era tenuto il Monte di Genova, il quale, benchè operasse in modeste proporzioni, quasi ad augurio di future espansioni, estendeva la sua benefica influenza anche fuori delle mura che rinserravano la Città.

---

# VIII.

Condizioni del Monte di Pietà nel 1640. — Riforme. — Fine della Confraternita. — Il Monte autorizzato a ricevere somme in deposito. — Sedi del Monte. — Vendita all'asta pubblica. — Danni derivati dalle pestilenze del 1656-57 e dal bombardamento del 1684. — Provvedimenti del Magistrato.

Lo stato di floridezza derivato al Monte di Pietà dai copiosi introiti forniti dalla confraternita e ricavati dai *perdoni* e dalle *indulgenze*, causa la diminuzione delle oblazioni, era andato poco a poco scomparendo, tanto che intorno all'anno 1640 le spese, che gravavano il bilancio del Monte, erano di gran lunga superiori alle entrate.

Da una nota delle elemosine versate in quell'anno, in occasione del consueto *perdono*, risulta che le stesse sommavano appena a lire 77,,14, dalle quali dedotte le spese per provvista di cera e concessione di mancie ai *chierici che suonarono le campane ecc.* ammontanti complessivamente a lire 10,,18, rimaneva un netto ricavo di sole lire 66,,16. A questa somma dovevansi aggiungere altre lire 200, importo di frutti di legati pervenuti al Monte in epoche diverse, per cui le rendite annuali si riducevano a lire 270, mentre che le spese, tra stipendî, fitto ed altre, oltrepassavano le lire 2000.

Il Monte, che da oltre cinquanta anni, con una poco saggia deliberazione, aveva abolito l'interesse sui prestiti, trovavasi costretto a chiudere il suo bilancio in perdita e

ad intaccare il suo patrimonio per provvedere alle spese effettive.

Notisi che questa grave situazione rimontava a diversi anni addietro, per la qual cosa il Monte, continuando nel sistema invalso di prestare gratuitamente, nella speranza di rifarsi sulle risorse della confraternita o sulle elargizioni di qualche pia persona, si avviava a certa e non lontana rovina.

Questo grave stato di cose veniva reso anche più difficile dalla mancanza di capitali disponibili, per cui, malgrado le numerose limitazioni introdotte nel prestito, il Monte non si trovava in grado di soddisfare alle richieste di mutuo sopra pegno. A porre riparo a tanti mali, che lentamente erano venuti accumulandosi, sarebbe occorso oltre che rimettere in vigore l'interesse sui prestiti, ricevere aiuti finanziari che aumentassero il capitale disponibile, ma i Protettori del Monte, restii a ricorrere al credito, non sapevano d'altra parte a chi rivolgersi per ottenere soccorso.

In vero in quel tempo, malgrado che i cittadini godessero una discreta agiatezza e non pochi fossero anzi molto ricchi, le condizioni della Repubblica erano venute peggiorando anche in causa della guerra sostenuta in Corsica per difendere su quell' isola la tanto contrastata sovranità della Repubblica. Dell' antica grandezza non restava che uno sfarzo apparente, contornato da un formalismo snervante che male nascondeva la generale decadenza. Nei lunghi anni ch'erano trascorsi dalla costituzione del 1528, la Repubblica pareva si fosse tranquillamente adagiata sulle riforme preparate sotto gli auspicî di Andrea D'Oria, senza che nessuno degli aristocratici reggitori avesse osato apportare sostanziali miglioramenti, esclusi anche quelli che la stessa esperienza aveva potuto suggerire.

In mezzo alla generale indifferenza, il Senato decretava che il Doge dovesse vestire porpora, usare manto reale, cingere corona, mentre che per provvedere alla difesa

nazionale ed al compimento di opere pubbliche, essendo esauste le casse dello Stato, lo stesso Senato trovavasi obbligato a ricorrere al Banco di S. Giorgio, per avere straordinarie sovvenzioni di denaro.

Stando così le cose, i Protettori ben sapendo che la povertà dell'erario non permetteva al governo di cooperare alla prosperità non che del Monte, di tutte le altre pie istituzioni, si limitavano ad informare il Serenissimo Senato della difficile e precaria situazione economica in cui trovavasi da qualche tempo l'Istituto.

Il Senato, avuta questa comunicazione, addimostrava il desiderio di intervenire per scongiurare la certa rovina del Monte, ed il 22 ottobre 1640 emanava all' uopo un suo decreto, per incaricare gli Eccellentissimi *Pier Maria Gentile* e *Gerolamo Durazzo* di esaminare *capitula officii Montis pietatis, et considerent an aliqua riformatione seu additione in servitium dictae camerae egeant, relaturi deinde quid sibi occurrerit. per Serenissimum Senatum ad calculos* (1).

I predetti Magnifici Signori, in conformità all'accennato decreto, nel susseguente 1641 sottoponevano all' esame del Serenissimo Senato le loro proposte, facendole precedere dalla relazione che riporto integralmente, perchè nella sua semplicità, oltre a dar ragione delle modificazioni da apportarsi alle regole del Monte, serve a meglio lumeggiare la posizione economica dello stesso.

« *Serenissimi Signori*,

« Gli Eccellentissimi Pietro Maria Gentile e Gerolamo « Durazzo

« Visto il decreto di V.V. SS. Serenissime fatto li 22 « ottobre 1640 per il quale è stato a loro Eccellenze ap-

(1) Archivio di Stato — Politicorum — (Mazzo 4, fascicolo 19).

« poggiato il pensiero di vedere i capitoli dell' ufficio del « Monte di Pietà e considerare se hanno bisogno di qualche « riforma, o additione, e poi riferire quello che ci occorre.

« Dicono a V.V. SS. Serenissime di haverli veduti, e « considerato il stato di detto Monte premiero e che al « presente si trova solamente in credito di lire 54000 in « circa di capitali con reddito annuo di lire 161 et attesa « la spesa certa della piggione della casa, salari de mi- « nistri che in tutto ascendono a lire 2520 l'anno e le « pochissime elemosine che si vanno da molto tempo in qua « facendo si può verisimilmente credere che in breve tempo « sii per estinguersi, et essendo opera di tanta pietà, ca- « rità et di sollievo alla povera gente stimiamo perciò ne- « cessario prendersi qualche provigione per mantenimento « di esso e per maggiormente accertare habbiamo sufficien- « temente sentito li Signori Deputati di questo Primo Ma- « gistrato, visto e letto alcuni avvisi loro, preso informa- « zioni della forma e maniera che si governa detto Monte, « et in particolare considerato che l'anno 1577 per ordine « del Serenissimo Senato li fu permesso prendere l' inte- « resse sopra pegni sino a 5 per cento affinchè non si « potesse consumare il capitale per le spese ordinarie come « anco ciò resta giustificato dalla Sessione X.ma del concilio « Lateranense sotto Leone X (1) se bene poi l'anno 1582 « detto Magistrato hebbe per bene di rilassare detto in- « teresse vedendo che le spese ordinarie si cavavano lar- « gamente dalle elemosine che all' hora abbondantemente « si facevano che al presente quasi del tutto sono mancate, « sentito li disordini che succedono dall'ingordigia d'alcune « prestere, quali servendosi dell'occasione che questo Monte « ha poca comodità di denari e non può supplire di gran « lunga all'occorrenti bisogni, loro medesimi prestano sopra

(1) Veggasi enciclica pubblicata al documento N. IX.

« pegni, ed aspettando poi li prestiti del Magistrato l'im-
« pegnano et in breve ripigliano il loro denaro sborsato,
« e sopra l'effetto altrui fanno pagare gravissimo inte-
« resse, et usura, come anco fanno delle loro mercedi
« in far delli pegni et altro a segno che la povera
« gente in poche volte impegnando si trova senza pegni
« e denari et a ciò non può rimediare detto Magistrato
« non havendo autorità di poterle castigare et havendo
« havuto noi ad ogni cosa consideratione ci riferiamo che
« li rimedi più facili, ragionevoli e riuscibili ci sono parsi
« l'infrascritti sotto però sempre correttione di V.V. SS.
« Serenissime ».

Prima di passare all'esame delle proposte concretate dagli Ecc.[mi] proponenti, cadono in acconcio alcune considerazioni a riguardo della soprariferita relazione.

È questo senza dubbio per la storia del nostro Monte un documento di grande importanza, sia per le notizie che ci fornisce sulle condizioni economiche dell' Istituto e sui mali che lo travagliavano, sia per le riforme in essa relazione proposte. Dall' esame di queste riforme si scorge una tendenza a far qualche cosa di nuovo, a liberarsi dai sistemi che inceppavano la vita del Monte: viene così posto fine ad una esistenza basata sopra espedienti empirici per iniziare un movimento più conforme al carattere dell'Istituto. In tal modo il Monte non si troverà più costretto a ricorrere ai *perdoni*, alle *indulgenze* ed alle tenui oblazioni; autorizzato a riscuotere un interesse sui prestiti, potrà far calcolo sopra un introito quasi costante, formato da modesti contributi pagati dagli accorrenti in proporzione dell'entità delle somme ricevute a prestito.

Non sulla altrui carità, ma sulla equa compartecipazione del pignorante, veniva dai relatori poggiata l'esistenza del Monte, che, come oggi si riconosce non deve rendere *accessibile a tutti, bisognosi e non bisognosi, il credito*

*senza costo, premiando l'imprevidente e spronando lo scialacquatore* (1).

Intanto la confraternita si spegneva lentamente ed in mezzo all'apatia del popolo, sicchè nessuno forse si avvedeva della sua scomparsa, non restando in tal modo traccia della data in cui cessava di funzionare.

Varie furono certamente le cause che ne determinarono la fine e senza qui cercare di rintracciarle è da ritenersi che l'idea della confraternita, per quanto generosa, fosse passata di moda ed avesse finito per stancare anche i suoi più caldi fautori.

D'altra parte erano sorte in Genova altre opere pie, per le quali occorreva provvedere col mezzo della pubblica carità, ed è naturale che i cittadini accordassero di preferenza il loro obolo a favore di quelle di data più recente, assecondando così il sentimento di novità che accompagna tutte le cose umane, non escluse le istituzioni caritatevoli.

In altre città i Monti avevano cominciato a far a meno dei proventi ricavati dalle confraternite, basando la loro esistenza sul prodotto della gestione pignoratizia. Lo stesso Monte di Pietà di Roma, malgrado fosse sottoposto all' influenza di un cardinale, appositamente delegato dal Papa, aveva cessato di riscuotere il contributo dai confratelli *che, prima così numerosi, andavano assottigliandosi in ragione della ricchezza del Pio Istituto* (2). Veramente a Genova le condizioni del Monte erano tutt'altro che floride e quindi la diminuzione dei proventi delle *indulgenze* e dei *perdoni* non poteva trovare giustificazione nella prosperità economica dell'Istituto, ma bensì nelle ragioni anzidette.

(1) On. Alfredo Baccelli, relazione sulla legge vigente sui Monti di Pietà.

(2) Dott. Donato Tamilia. Il Sacro Monte di Pietà di Roma.

È da notare in proposito come molte delle confraternite, che avevano dato vita ai Monti di Pietà, partecipassero all'amministrazione dei Monti stessi, concorrendo nella elezione totale o parziale dei Protettori e prendendo parte alla compilazione degli statuti e dei regolamenti che dovevano governarli. A Genova nulla di tutto questo: l'azione dei confratelli ed in genere di tutti gli oblatori era limitata al versamento di una data somma, senza ottenere il diritto ad ingerirsi negli affari dell'Istituto e prendere parte alla nomina del Magistrato, che veniva eletto dal Doge in concorso col Senato e non era sottoposto che ad un'alta sorveglianza esercitata dal Senato medesimo.

Comunque sia, malgrado che nessun documento comprovi l'entità degli introiti ricavati dalla confraternita, col mezzo dei *perdoni* e delle *indulgenze*, devesi riconoscere che il Monte trasse non pochi beneficî dalla confraternita stessa, imperocchè per oltre mezzo secolo, grazie alle elargizioni di pii cittadini, aveva potuto sopperire alle spese di esercizio e ciò che più importa, formarsi un capitale di oltre 54 mila lire.

Altra notizia che si rileva dalla riportata relazione, è quella che riguarda l'eterna questione dei sensali di pegno, questione che, lasciata insoluta con le disposizioni del 1612, sorgeva sempre più minacciosa, trovandosi il Monte costretto a raggirarsi nelle strettoie degli usurai.

Triste spettacolo, che ha fornito occasione a qualche scrittore di cose inerenti ai Monti di Pietà di concludere che questi Istituti non avevano corrisposto all'aspettativa del pubblico, non essendo riusciti, secondo loro, ad abbattere la mala pianta dell'usura.

A costoro si può bene obbiettare che non tutti i Monti ebbero una sorte comune, poichè ve ne furono di quelli che acquistarono una potenzialità insperata, e che d'altronde,

se le umili finanze non permisero a parecchi di esplicare più efficacemente l'opera loro, non tralasciarono di assumere le funzioni di benefici calmieri, regolando in più equa misura l'interesse sui prestiti.

È poi superfluo aggiungere che, per giudicare di una istituzione più volte secolare come questa, occorre studiarne l'intero sviluppo storico e non contentarsi dell'esame limitato a pochi anni di vita di un solo Istituto.

Il fatto che in un periodo di tempo brevissimo, malgrado le profonde discordie che tenevano l'Italia divisa in cento stati, malgrado le difficili comunicazioni tra regione e regione, le principali e più progredite città della Penisola fondarono Monti di Pietà, dimostra luminosamente che di tali Istituti si sentiva il bisogno e se a lungo ebbero vita e protezione, ciò significa che la loro opera soddisfaceva allo scopo per cui venivano fondati.

Certamente i Monti di allora non avevano raggiunto lo sviluppo degli attuali: se paragoniamo i nostri Monti di Pietà con quelli dei secoli scorsi, troviamo la stessa differenza che passa tra un organismo sviluppato ed il suo *embrione*.

Gli iniziatori dei Monti di Pietà ebbero il merito di formulare l'*idea embrionale* che, sviluppandosi, si perfezionò progressivamente, spogliandosi di tutto quello che era superfluo o contrario all'indole ed alla finalità dell'istituzione, mentre rimaneva immutata l'idea fondamentale, che era e sarà quella di BENEFICARE MEDIANTE IL CREDITO.

La causa principale da cui derivarono in gran parte i difetti che si riscontravano in quelli Istituti fu specialmente la scarsità dei capitali, per cui erano obbligati a limitare i prestiti con mille restrizioni, lasciando in tal modo che gli usurai speculassero sulla miseria dei non beneficati. Pur troppo anche oggi giorno, malgrado le progredite condizioni dei tempi e le migliorate finanze dei Monti, continua a sussistere la mala pianta dell'usura. Ma di ciò non v'ha saggia

persona che ne incolpi i Monti, dovendosi invece tale sconcio ascrivere alla malvagità degli uomini ed alla poca sollecitudine delle autorità nello stretto e rigoroso adempimento dei loro doveri.

Riprendendo la narrazione, così lungamente interrotta, entriamo ad esaminare le aggiunte e le modificazioni proposte dagli Eccellentissimi Maria Gentile e Gerolamo Durazzo, le quali si concretavano nei seguenti capitoli che, a maggior chiarezza, riporto integralmente (1):

« 1.° Che detto Magistrato possa prendere a cambio « in una o più volte sino alla somma di lire 100 mila, ob- « bligando li pegni che si fanno a qualunque effetto di « esso Magistrato per li capitali et interessi che con li « creditori si converranno.

« 2.° Che veruno delli pegni che si faranno non pos- « sano eccedere la somma di scudi cinque argento con « prenderli sopra di essi *quattro per cento* a ragion d'anno, « esortando detto Magistrato a fare giornalmente imprestito « affinchè le povere persone non venghino astretti patire « l'interesse suddetto et quello delle prestere (2).

3.° Che in fine del primo anno debba detto Magistrato « riconoscere la spesa et interesse che in detto anno haveva « avuto e l'utile che dal detto interesse in esso sarà per- « venuto e, ritrovando ascendere a maggiore somma detto « utile, modererà esso Magistrato detto interesse a solo « quello che haverà ritrovato haver bisogno per le spese « et interessi che patisse.

« 4.° Che detto Magistrato habbi autorità di punire le « prestere tanto maschi come femmine nelle cose che con-

(1) Archivio di Stato — Politicorum, Mazzo 4, fasc. 19.

(2) La raccomandazione di far giornalmente imprestiti era il mezzo più efficace per combattere *le prestere;* pur troppo i Protettori non accolsero la raccomandazione e continuarono a tenere aperto l'ufficio di pegno per soli tre giorni la settimana e durante poche ore del giorno.

« traveniranno spettanti a detto Magistrato con darli pena
« pecuniaria o di otto sino in dieci giorni di carcere, o
« da uno sino in dui tratti di corda, conforme li parrà et
« anco decidere sommariamente quelle differenze che po-
« tessero accadere in qualunque modo per occasione di
« detti pegni et definire da essi senza remedio di appel-
« latione.

« 5.° Che tutti li depositi di minor somma di lire 1000,
« che in l'avvenire si haveranno da fare, tanto per avo-
« catione come per altro, debbano farsi a detto Magistrato
« o sia al suo cassiere, quali hora per all'hora s'approvi
« per idoneo depositario, e depositandoli appresso d'altri
« restino essi depositi nulli e di niun valore ».

Questi provvedimenti, escogitati per salvare il Monte da certa rovina, non costituivano invero una riforma radicale, quale sarebbe stata necessaria per porre risolutamente il Monte fuori dalla condizione in cui si trovava e che dipendeva da molte circostanze lentamente accumulatesi a tutto suo danno. Erano un lieve progresso e null'altro e così non si comprende come, proponendo una riforma a salvaguardia dell'Istituto, con la disposizione contenuta nel 3.° articolo si vietasse al Monte di ricavare dal prestito un modesto utile ad aumento del patrimonio, impedendosi così al Monte stesso di tesoreggiare (1) e di costituirsi un capitale proprio che lo

(1) L'avv. ANGELO ENRICO PEREGO, nel suo pregiato volume *Dei Monti di Pietà* — Milano — Società Editrice Libraria, 1896, — a proposito del divieto fatto ai Monti di tesoreggiare, scrive:

« Nel diritto canonico si venne a poco a poco formando una particolare
« dottrina sui Monti di Pietà. Chi avesse vaghezza di conoscerla può con-
« sultare l'*Amostazo* vol. I, lib. IV, capitolo XIII. Noi diremo solo che se-
« condo il diritto canonico i Monti hanno facoltà di esigere un interesse non
« per ragione del mutuo, ma per sostenere le spese di amministrazione. Per-
« tanto l'interesse diviene illecito se oltrepassa il tasso massimo al puro
« rimborso delle spese; ed illecito diviene il Monte se fa spese non neces-

ponesse in grado di imprestare a buon mercato a tutti i bisognosi che avessero ricorso al suo aiuto.

Comunque però sia stato provvisto, è d'uopo constatare che, con l'attuazione delle disposizioni sopra accennate, il Monte acquistava un migliore e più stabile assetto, e di ciò devesi rendere omaggio ai predetti Signori Gentile e Durazzo, i quali, con la loro opera, si resero degni di venire ricordati tra i benemeriti del Pio Istituto.

Il 6 giugno 1641, i Serenissimi Collegî prendevano in esame i suddetti cinque articoli, approvandone solamente tre, con esclusione del primo e del quarto, che rimettevano al Minor Consiglio perchè li esaminasse e concretasse al riguardo le sue proposte.

Ciò dimostra come l'idea di autorizzare il Monte a prendere denari ad imprestito, nonostante le favorevoli disposizioni contenute nello statuto originale ed in quello del 1569, continuasse ad incontrare ostacoli, o per lo meno non fosse ancora penetrata negli intendimenti dei Magnifici Signori componenti i Serenissimi Collegî.

È risaputo che le cose nuove, ancorchè utili, debbono percorrere un lungo e faticoso cammino prima di riuscire ad imporsi ed a farsi comprendere dalla generalità delle persone. In questa occasione poi, oltre che vincere l'inerzia dei governanti, occorreva forse anche non urtare gli interessi del Banco di S. Giorgio, il quale, geloso della sua supremazia in tutti gli affari della Repubblica, avrà certamente adoperata la sua influenza affinchè si andasse a rilento nell'accordare una facoltà, che col tempo, se maggiormente estesa, poteva tradursi in una concorrenza sempre dannosa, per quanto ristretta in modeste proporzioni.

« sarie, o se dalla pignorazione trae un profitto per aumento del patrimonio
« Per eccezione può richiedere ai pignoranti qualche sacrifizio per aumentare o
« ricostituire la propria dotazione in determinate circostanze » . . . pagine 36-37.

Ma nel nostro caso, specialmente per quanto riguarda la disposizione di cui nell'art. 1°, circa la facoltà da concedersi al Magistrato di prender somma a cambio, trattavasi di una questione che implicava la vita o la morte dello Istituto, il quale, ove non avesse potuto aumentare il capitale, vedevasi costretto a sospendere le operazioni. Posto il quesito in questi termini, gli Eccellentissimi componenti i Serenissimi Collegi, non volendo rovinare un'opera resasi ormai popolare, su proposta del Minor Consiglio, il 4 luglio 1641, finivano con l'approvare i due articoli rimasti in sospeso con 93 voti favorevoli ed 11 contrari (1).

Trascorso poco tempo dall'attuazione di dette riforme, le richieste di denaro sopra pegni presero un tale sviluppo da obbligare il Magistrato a presentare nuove istanze per farsi autorizzare a sorpassare il limite come sopra fissato.

Il Senato, previa la solita procedura, consentiva di portare il limite massimo a lire 140 mila, dimostrando anche in questa occasione di voler limitare la facoltà di ricorrere al credito alle somme strettamente necessarie al servizio del prestito, senza neppure concedere una certa latitudine, occorrente per far fronte alle eventuali maggiori richieste che potevano giornalmente verificarsi.

Negli anni 1640-42, in cui appunto veniva permesso di prendere a cambio fino a lire 140 mila, il numero dei pegni, ricevuti in un anno, ascendeva dai 12 ai 13 mila (2).

Stante questo continuo progressivo aumento di operazioni, la casa ove trovavansi gli uffici dell'Istituto risultava

(1) Archivio di Stato — Politicorum — mazzo 4, foglio 19.

In un sunto di leggi riguardanti il nostro Monte, emanate dal 1483 al 1709, (Archivio di Stato, Vol. IV rosso 85 a carte 213 e seguenti), sono pure riportate in riassunto le disposizioni come sopra approvate e ricavate dagli atti del Segretario Giov. Tomaso Podio.

(2) Notizie ricavate da una relazione presentata dal Magistrato del Monte al Senato il 28 novembre 1693 per chiedere l'autorizzazione a prendere a cambio fino a lire 300 mila (Archivio del Monte di Pietà).

ognor più ristretta, sicchè i Protettori ravvisavano necessario di traslocare il Monte in locali più adatti.

Giunto a questo punto, prima di proseguire nella narrazione, parmi convenga soffermarsi alcun poco a parlare delle varie sedi occupate dal Monte nei suoi lunghi anni di vita.

Ed a questo proposito osservo che nel secolo XVII i principali Monti di Pietà, contrariamente alle prescrizioni della Chiesa, la quale chiamava *illeciti i Monti che facessero spese non necessarie*, investivano somme ingenti per adornare d'opere d'arte la casa ove risiedevano. Il nostro Monte invece, fornito di modesti capitali, doveva limitarsi a spendere appena lo stretto necessario per custodire convenientemente i pegni.

Quale sia stata la prima sede del Monte è difficile precisarlo, mancando al riguardo i documenti necessarî; pare però che la casa, ove risiedette nel suo primo periodo di vita, dal 1483 al 1559, fosse di proprietà dell'Ospedale di Pammatone, il quale, almeno nei primi tempi in cui vennero iniziate le operazioni, sembra che ne cedesse l'uso gratuito anche al nuovo Magistrato eletto dopo la separazione del Monte dall' Ospedale stesso.

Dove si trovasse questa casa non mi fu dato sapere; solamente a cominciare dal 1600 mi fu possibile stabilire la *residenza* degli ufficî del Monte, i quali erano posti in una casa sita in piazza S. Genesio (1).

Ricavo questa notizia da un atto rogato dal notaro *Cornelio Zoalio*, in forza del quale i Protettori Pietro Francesco Rapallo, Giovanni Pasqua, Giovanni Maria Lomel-

(1) La piazza di S. Genesio trovavasi tra la piazza della Raibetta e la chiesa di S. Lorenzo; le case che sorgevano su detta piazza vennero atterrate quando venne aperta la via denominata di S. Lorenzo. (Confr. Vol. XXXIII. Atti della Società. Il Colle di S. Andrea p. FRANCESCO PODESTÀ).

lino e Stefano Lomellino prendevano in affitto, per mutare la sede del Monte, una casa di proprietà di certa Pomelina vedova di Giuseppe Dassori, sita in via S. Ambrogio, con decorrenza dal 27 febbraio 1600 e pel fitto annuo di lire 400 da pagarsi in moneta genovese. Tale atto veniva rogato in casa della predetta Signora Dassori, e nello stesso giorno, in una adunanza *tenuta dal Magistrato del Monte nella sua solita residenza, in Piazza S. Genesio*, presenti gli anzidetti Protettori, assente il solo Stefano Lomellino, veniva confermato ed approvato il suddetto atto di affitto.

Il Monte non rimaneva molti anni nella nuova residenza in via S. Ambrogio e già nel 1633 era stato trasferito in una casa del M.co Gerolamo Negrone fu Agostino, posta nelle vicinanze della piazza di S. Maria degli Angeli (1).

Ma neppure questa sede confaceva alle esigenze dell'Istituto, tanto più che, in causa del verificatosi aumento del pegno, dianzi accennato, diventava troppo ristretta, per cui i Protettori nel 1642 dovevano nuovamente cambiare e trasferirsi nella contrada della Maddalena in una casa di proprietà del M.co Franco Borsotto, pas-

(1) Che la Sede del Monte si trovasse nella casa sopra indicata risulta, oltre che da vari documenti esistenti nell'archivio del Monte, da una registrazione fatta sopra un cartolario del 1640-50 riguardante il pagamento di lire 358,,14,,4, ammontare di sei mesi di fitto, e da un inventario dei mobili di proprietà dell' Istituto, eseguito il 31 marzo 1637, dal quale stralcio i seguenti articoli: « Un quadro di cena domini in sala - tre cassette da perdono - due cassie « di legno per le calleghe - quattro carreghe nuove con uno scuto dorato e « marca M. P. in scagno dell'udienza - quattro arve di vedri grandi nel mezzano « verso la **porta dell' Oratorio di S. Siro**, dove dà l'udienza il Magistrato - quattro « camere con sue scanzie o sia cantelari tutto a torno pure per servizio di « pegni. In sala tre guardarobe grandi con sei serrature todesche e quattro « chiave, de quali una presso il Deputato di mese, due di essi, uno con fondi « 9 et l'altro con fondi 7, per tener robe et uno con suoi cancaretti intorno « dove sono gli ori et argenti - Un caresio (?) con oro et argento, impressavi « nostra Signora di Pietà.... » Detto inventario è stato fatto in una camera vicino all'**oratorio S. Maria Angelorum**, presenti ecc.

sata poi in eredità all'Ufficio dei Poveri (1). In questa casa il Monte rimaneva fino al 1665, anno in cui veniva traslocato in piazza Soziglia e dopo pochi anni in vico dell' Oliva.

A porre fine a queste frequenti e dannose peregrinazioni, il Magistrato decideva finalmente di acquistare una casa per destinarla a residenza del Monte e dargli così una stabile dimora.

La scelta cadeva sopra uno stabile posto nel *carroggio dei Promontorio*, nelle vicinanze della Chiesa di S. Domenico, di proprietà di certa Signora Teresa figlia dell' Ecc.mo Giambattista e moglie del M.co Ippolito Centurione, che lo vendeva al Magistrato pel prezzo di lire 29000 (2).

Entrati in possesso della nuova residenza, i Protettori provvedevano all'adattamento della stessa ad uso ufficî e magazzini, spendendo in detti lavori lire 3710,,13,,8, impiegando a lavori compiuti nell'acquisto della casa la complessiva somma di lire 32710,,13,,8 (3).

Trasferito finalmente l'Istituto in questa sua nuova sede, il popolo, che chiamava il Monte di Pietà col nome di *Casana*, non tardò molto a cambiare nome al *carroggio dei Promontorio*, denominandolo *carroggio della Casana* per in-

(1) Nel 1660, trovandosi il Monte nella casa posta in contrada della Maddalena, veniva redatto un atto dal not. Giacomo Bollino, mediante il quale il Priore del Monte, Geronimo Fiesco, faceva consegna al M.co B.o Centurione di *due piatti e sette tondi argento del peso di libbre quindici*, stati rubati allo stesso Centurione e sequestrati dagli ufficiali del Monte, ai quali erano stati presentati per depositarli a pegno; l'atto porta la data del 2 aprile 1660 e venne redatto nella sede del Monte in contrada della Maddalena (archivio Monte di Pietà).

(2) Atto rogato il 18 agosto 1675 dal notaro Giacomo Bollino.

(3) L'acquisto di detta casa trovasi registrato sul cartolario del Monte del 1671 - 1680.

La casa in vico Casana già posseduta dal Monte è quella attualmente segnata col civico N. 9; venne venduta dal Monte stesso il 21 novembre 1838, per lire 18000, come risulta da atto rogito notaro Angelo Cambiaso.

dicare appunto che in questa via esisteva la sede del Monte (1). Nella sua nuova dimora il Monte rimase per oltre 150 anni, continuando a restarvi anche dopo avvenuta la sua ricostituzione decretata dal I° Napoleone il 4 dicembre 1809.

Fu solo nel 1835 che, per la ristrettezza dei locali, il Monte si trovò obbligato a traslocare i suoi ufficî nel palazzo sito nel vico del Gelsomino (2) di proprietà del Marchese Raffaele De Ferrari, dal quale l'ebbe in affitto a tutto il 1846. In quest' anno l' Amministrazione fece acquisto di detto palazzo, riunendolo in seguito ad altre case contigue, formando così un grandioso caseggiato ove tuttavia si trovano gli ufficî ed i magazzini del Monte di Pietà (3).

Dato così un breve cenno intorno alle sedi avute dal nostro Istituto, parmi opportuno di parlare del sistema di

---

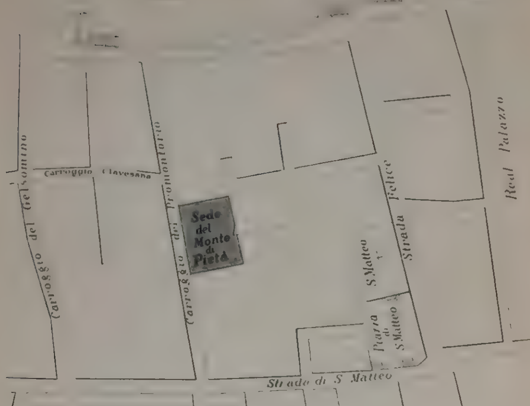
(1) Nel 1716 il Magistrato, per sopperire alla mancanza di spazio causata dall'aumento dei pegni, prendeva in affitto dal marchese Leonardo D' Oria una casa contigua a quella appartenente al Monte, pagando un annuo fitto di lire 517,,10. — Nel 1796 il Magistrato prendeva inoltre in affitto dalla Deputazione ex Gesuitica alcuni locali attigui alla chiesa di S. Ambrogio per l'annuo fitto di L. 1000. Nel successivo 1798 il *Comitato di Beneficenza,* onde liberare il Monte dalla spesa delle due pigioni, rivolgeva istanza al *Direttorio esecutivo* per avere diversi locali nel convento di S. Domenico, già occupati dall'estinta inquisizione, per adibirli ad uso ufficî e magazzini del Monte. Pel succedersi degli avvenimenti, detta istanza non ebbe effetto, ed il Monte continuò ancora per molti anni a rimanere nella sua sede, in vico Casana.

(2) Il R. Delegato straordinario al Municipio di Genova, con suo decreto del 28 settembre 1877, dietro istanza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, cambiava il nome di Vico Gelsomino in quello di Vicô al Monte di Pietà. Da un M. S. del 1600 intitolato « *Stato della chiesa di S. Matteo* » (Archivio Famiglia D'Oria) risulta che in una designazione dei confini della chiesa di S. Matteo fissati il 13 agosto del 1420, in atti di Simon Francesco Compagnone e di Bartolomeo Foglietta, notari, il *carroggio del Gelsomino* era denominato *carroggio di Maestro Lombardo*.

(3) La tavola rappresentante la topografia della piazza S. Domenico ed adiacenze, che qui riproduco, serve a meglio determinare la proprietà del Monte nel 1675 in confronto con quella dei giorni nostri.

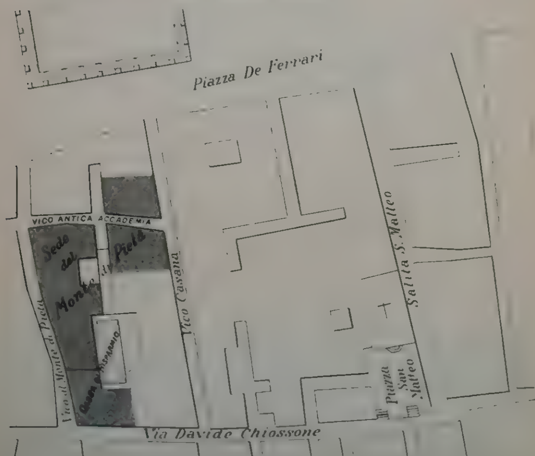
PIAZZA S. DOMENICO E DINTORNI NELL'ANNO 1675

*con indicazione della Sede del Monte di Pietà*




PIAZZA DE-FERRARI, GIÀ S. DOMENICO E DINTORNI NEL 1906

*con indicazione dei fabbricati adibiti ad uso Uffici del Monte di Pietà e della Cassa di Risparmio*



vendita all'asta pubblica seguito dal Magistrato per la vendita dei pegni non riscattati.

Fin dai primordî della loro fondazione i Monti di Pietà ebbero cura di dare la maggiore pubblicità possibile alla vendita dei pegni abbandonati dai rispettivi proprietarî, e ciò probabilmente per duplice scopo, di facilitare cioè la vendita e di far nascere negli stessi proprietarî lo stimolo a riscattare i propri oggetti, per non fare note al pubblico le loro miserie.

Vi furono perfino Monti che, per dar maggiore pubblicità alla vendita dei pegni, affidavano i pegni stessi al parroco, il quale nei giorni festivi esponeva dal pergamo gli oggetti da vendersi. A Genova non si ricorse a queste esagerazioni e, fin dal principio della sua esistenza, il nostro Monte soleva tenere la vendita all' asta pubblica, chiamata *callega*, sopra una piazza, variando località a seconda delle circostanze. Da una grida pubblicata nel 1649 (1) si rileva che nei primi tempi della sua esistenza il Magistrato del Monte aveva prescelto per tali vendite la piazza di S. Lorenzo, da dove però, pel *disturbo recato ai divini ufficî*, dovette emigrare in *Piazza Banchi*. Questa piazza però a sua volta male si prestava allo scopo perchè, essendo frequentata da uomini di affari e specialmente riservata al commercio, non era adatta alla vendita di oggetti di povero valore, sicchè i Protettori, a meglio curare gli interessi dell'Istituto e quello dei pignoranti, sceglievano una località più confacente alla vendita, e la loro scelta cadeva questa volta sulla *Piazza Cicala* (2)

(1) Archivio Monte di Pietà.

(2) In quel tempo chiamavasi PIAZZA CICALA l'attuale Piazza Scuole Pie. In un proclama emanato il 5 giugno 1743 per ordine dell'Ill.mo Signor Lelio Spinola, uno dei Protettori del Monte di Pietà, veniva ricordato il divieto ai privati di tenere callega « sulla piazza Cicala, ora delle Scuole Pie » nei giorni di giovedì e sabato, riservati al Monte di Pietà, minacciando i CALLEGANTI contravventori della multa di scudi cinquanta da lire sei per ogni contrav-

ove per moltissimi anni il Monte continuò a tenere i suoi incanti, *con profitto non solo al Magistrato, per estinguere li suoi interessi, ma anche utile ai poveri, per essere luogo di passeggio assai pubblico e così difficile a fare maneggi.*

Il sistema di vendere oggetti all'asta sulle pubbliche piazze, tutt'altro che nuovo, si confaceva agli usi della popolazione, abituata alle vendite all'asta pubblica tenute da rigattieri, venditori ambulanti ed altri, i quali trovavano conveniente di vendere le loro mercanzie a mezzo di pubblici incanti.

Apposite disposizioni regolavano le vendite da tenersi in luoghi pubblici, ed allo intento di non turbare gli incanti del Monte e di non creargli dannose concorrenze era stato vietato ai privati di tener *callega* nel medesimo giorno e sulla stessa piazza riservata al Monte di Pietà.

Alle *calleghe* del Monte, preannunciate con appositi avvisi, intervenivano il *cancelliere*, che ne aveva la direzione, lo *scrivano* che effettuava le registrazioni, il *sindaco od estimatore* che esponeva in vendita i pegni. Così regolate, sembra che le vendite al pubblico incanto procedessero in perfetto ordine: senonchè, sopraggiunta la spaventosa pestilenza che negli anni 1656-57 portò la desolazione in tutta la Città e nei paesi vicini decimando enormemente la popolazione, il Monte, come del resto tutte le altre istituzioni, ebbe a risentire gravi danni, rimanendone fortemente perturbate le sue operazioni.

In quei giorni di generale sventura aumentavano le impegnagioni, diminuivano i riscatti e cresceva a dismi-

---

venzione, oltre le pene arbitrarie da infliggersi dallo stesso Magistrato del Monte.

La chiesa in prospetto di questa piazza venne fabbricata dopo il 1710 dai P. P. Scolopii, che vi avevano annesso delle scuole per l'istruzione giovanile, dando così motivo al cambiamento del nome di *Cicala* in quello di *Scuole Pie*.

sura la difficoltà di vendere i pegni all'asta, sicchè le funzioni dell'Istituto rimanevano seriamente compromesse. (1)

Terminata la terribile pestilenza e tornati in città i fuggiaschi, che per timore del morbo si erano allontanati, con speciali disposizioni, rese necessarie dalle circostanze affatto straordinarie, veniva provvisto alla ricostituzione dei diversi Magistrati, ivi compreso quello del Monte.

I nuovi Protettori, appena preso possesso del loro ufficio, vista l'enorme quantità dei pegni esistenti nei magazzini, ascendenti ad oltre 12000, desiderosi di prontamente liberarsene, anche per riavere il capitale imprestato, dirigevano al S.^mo Senato una nota, nella quale esponevano le eccezionali condizioni in cui si trovava il Monte causa la passata pestilenza, facendo rilevare la necessità di realizzare nel più breve tempo possibile le somme imprestate sui pegni ancora giacenti nei magazzini. Nella tema poi che altri contestassero al Monte il privilegio di usufruire da solo del diritto di tenere *calleghe* sulla *Piazza Cicala*, tanto più che i decreti con i quali erano stati accordati al Monte detti privilegi erano andati smarriti *per incuria degli ufficiali o per causa del contagio*, pregavano il governo che si compiacesse con un suo decreto di confermare detto *privilegio, acciò possano valersene quando da calleghe di particolari fossero impediti* (2).

Il Senato accoglieva l'istanza del Magistrato, rinnovando per altri cinque anni il chiesto privilegio, di guisa che il Monte poteva, indisturbato, iniziare la vendita dei pegni, la quale, a giudicare dalle diverse sollecitazioni fatte in

---

(1) Nel giugno del 1657 veniva emanato dal governo della Repubblica Genovese un decreto, col quale si dava facoltà al Monte di imprestare sopra pegni d'oro, d'argento e di rame anche senza interesse e ciò attese « le congiunture dei correnti tempi » (Archivio Monte di Pietà).

(2) Archivio Monte di Pietà.

quei tempi ai pignoranti per invitarli a riscattare i propri oggetti, doveva andar molto a rilento.

Era questa una conseguenza del disagio economico in cui trovavasi la popolazione, dopo la terribile epidemia che per due anni aveva menato tanta strage e paralizzato la vita della città.

L'azienda di un Monte è senza dubbio quella che, più di qualunque altra azienda di credito, risente delle condizioni finanziarie di una popolazione. Durante una crisi economica, qualunque ne sia la causa, si ha maggiore richiesta di denaro, quindi aumento del pegno e conseguente diminuzione del disimpegno ed accentuata difficoltà di realizzare, con la vendita degli oggetti non riscattati, le somme concesse a mutuo. Era quindi naturale che il nostro Istituto, in mezzo a tanta sventura, risentisse della crisi generale che aveva così funestamente colpita la Repubblica e che, pel disagio economico e per le sue risorse alquanto limitate, dovesse soffrire gravi perturbamenti nelle sue funzioni.

I danni sopportati dal Monte, a seguito del deterioramento constatato nei pegni rimasti per lungo tempo nei magazzini, ascendevano ad oltre lire cinquemila (1), somma questa abbastanza rilevante in proporzione del piccolo patrimonio posseduto dall'Istituto.

Ritornata finalmente la calma, e riprese dalla popolazione le interrotte occupazioni, ogni traccia delle passate sventure parve scomparire, lasciando subentrare uno stato di benessere, che infondeva ai cittadini la speranza di riaversi dai mali sofferti.

Ed anche il Monte, che seguiva la favorevole e l'avversa fortuna della Repubblica, profittando del momento

(1) Dati ricavati dal Conto dell'esito, registrati nel cartolario del Monte del 1650-60.

in cui sembrava che il denaro non scarseggiasse, compieva un'operazione finanziaria, la cui importanza non stava tanto nell'entità, quanto nel principio che con essa veniva stabilito. Trattavasi di ridurre il saggio dell' interesse sui depositi effettuati da terze persone presso il Monte, portandolo dal 3 al 2 %, concedendo ai creditori 15 giorni di tempo per ritirare i loro capitali, nel caso non volessero accettare la nuova condizione. Questo provvedimento veniva preso nel mese di febbraio del 1664, e cioè due anni prima che il governo della Repubblica si decidesse ad effettuare una simile riduzione di interesse sopra una parte del debito pubblico (1). A notificare la presa deliberazione, il Magistrato faceva pubblicare una grida, redatta dal notaro Giacomo Bollino, nella quale veniva tassativamente stabilito che: « passato il termine di 15 giorni si intenderà

(1) Nel 1666 il governo della Repubblica, preferendo di serbare in cassa una somma per qualunque evento, pensò di liquidare tutti i debiti pei quali pagava l'interesse del 5 1/2 p. %, instituendo un *Monte* nuovo sotto il titolo di *S. Maria*, col solo provento di 2 1/2 p %. A questo effetto lo stesso governo obbligò gli interessati nei Monti di S. Bernardo e S. Gio: Batta, che fruttavano il 5 1/2 p. %, o a riempiegare nel nuovo Monte al 2 1/2 p. % il loro capitale, od a ritirarlo entro il termine di mesi tre, colla comminazione in caso diverso che sarebbe cessato ogni frutto. I *luoghi* di questo *Monte* godevano gli stessi vantaggi e privilegi di quello di S. Giorgio. (Avv. CARLO CUNEO - Mutui, Compere e Banco di S. Giorgio).

A riguardo di tale riduzione d'interesse il Dott. Prof. HEINRICH SIEVEKING, nel suo studio sulle Finanze Genovesi e sulla Casa di S. Giorgio, tradotto dal sig. ONORIO SORDI e pubblicato negli Atti della Società, Vol. XXXV, dice: Il 15 maggio 1666, le *Compere S. Bernardo e S. Gio: Batta* furono consolidate in una *Compera S. Maria* al 2 p %. Come fossero possibili queste conversioni volontarie si spiega col grande bisogno di collocamento risentito dal capitale italiano, a cui a tal uopo cominciavano a mancare gli affari industriali e commerciali. I possessori di titoli del debito pubblico si dichiararono soddisfatti, purchè lo Stato non restituisse loro il capitale. — A Genova l'organizzazione dei creditori dello Stato impedì l'utile e possibile estinzione degli antichi debiti dello Stato, lo che avrebbe portato un sollievo alle classi inferiori della popolazione su cui gravava essenzialmente il peso delle imposte.

« accettato detto abbasso di interesse, offrendo pertanto, « a chi non intende continuare come sopra, il loro capitale « e il loro interesse decorsi e non pagati et a finchè di « ciò niuno possa pretendere ignoranza se ne è fatta « la presente grida . . . . . » (1).

Questo saggio provvedimento non scemò gran fatto i depositi esistenti presso il Monte, tanto è vero che, proprio nello stesso anno della conversione, e cioè nel mese di dicembre del 1664, i Protettori deliberavano di *far imprestiti di qualsivoglia somma e sopra qualsivoglia sorta di pegni* a giudizio del Magistrato, redigendo all'uopo una grida da venire pubblicata, oltre che nei luoghi soliti della Città, anche nei « sobborghi e dominî della Serenissima « Repubblica in modo che tutti potessero liberamente ri- « correre al Monte che avrebbe provvisto con puntualità « e secretezza, dichiarando anche che i pegni che arri- « vassero ed eccedessero li scuti duecento pagherebbero « un interesse inferiore dell' uno e mezzo per cento di « quello che si voleva prendere per i pegni di minor « somma ».

È questa la prova più certa che il Monte abbondava di denari e che, per non tener capitali infruttiferi, allargava il limite del prestito, accordando inusitate facilitazioni ai prestiti di somme rilevanti. Questo provvedimento è tanto più strano, inquantochè non ha riscontro negli altri Monti, i quali, se praticavano interessi di favore, lo facevano a solo beneficio dei pegni di piccolo valore, che ritenevano appartenenti agli umili.

A giustificazione dell'operato di quei Protettori, devesi peraltro ricordare che, qualche anno dopo la pestilenza, il Governo aveva concesso libera dimora nella Città agli

(1) La grida venne pubblicata dal cintraco Giacomo Ventura il 13 febbraio 1664. (Archivio Monte di Pietà).

ebrei, i quali potevano esercitare i loro svariati traffici (1), compreso quello di prestar denari.

Trattavasi forse di contrapporre un'utile concorrenza all'usura esercitata da costoro, procurando nello stesso tempo un impiego ai capitali, che altrimenti sarebbero rimasti infruttiferi nelle casse del Monte.

Potrebbesi infine osservare che nell'azienda pignoratizia le spese di esercizio crescono a misura che diminuisce l'importo medio del pegno. Imprestando lire 1000 sopra un oggetto prezioso si effettua una sola scritturazione e la conservazione e la custodia dell'oggetto è facile e poco onerosa; se mentre invece le lire 1000 vengono imprestate a cinque lire per volta sopra duecento pegni composti di oggetti varî, occorrono più vasti locali per conservarli ed un maggior numero di impiegati per eseguire le scritturazioni, aumentando così a dismisura le spese.

Siano quali si vogliano le ragioni che indussero il Magistrato a prendere tale determinazione, il fatto si è che la suddetta facilitazione non ebbe in pratica una lunga durata, tanto è vero che non tardarono a seguire ordini dei Protettori che riducevano a più stretti limiti l'ammontare del prestito. E tali restrizioni continuarono finchè, nel 1702, essendovi maggior richiesta di piccoli prestiti e forse anche maggiore scarsità di capitali, il Protettore di mese, Ignazio Grimaldo, previo consenso degli altri suoi colleghi, disponeva che *fino a nuovo ordine non si faccino pegni che eccedano la somma di scuti cinque*, lasciando con ciò supporre che mancassero realmente le somme necessarie per sopperire alle richieste di mutuo.

---

(1) Nel 1658 il governo, per attirare i forestieri a domiciliarsi in Genova, accordava molte facilitazioni ai nuovi venuti, concedendo anche agli stessi ebrei « sui quali durava a pesare l'anatema degli umani pregiudizî » maggiore sicurezza e protezione, affinchè fossero attratti a stabilirsi nella Città. (MARIANO BARGELLINI - Storia Popolare di Genova, Vol. II - Genova, 1870).

Continuando nella esposizione dei fatti che riguardano la vita del nostro Monte, non si trova nulla di notevole nei venti anni che decorrono dal 1664 al 1684, anno in cui Genova, per brutale volontà del re Luigi XIV, veniva dall'ammiraglio *Du-Quesne* bombardata, portando ovunque rovina e spavento e causando immensi danni, le conseguenze dei quali per lungo tempo pesarono sulla disgraziata Repubblica.

Le chiese, le torri, i più sontuosi edifici, le umili case del popolo, lo stesso palazzo del Doge, venivano devastati; le bombe distruttrici lanciate con tanto odio sulla innocente Città nulla risparmiarono (1).

In mezzo a tanta desolazione il Monte, che a stento si era rifatto dei danni sofferti nei tristi anni della pestilenza, anche in questa occasione rimaneva vittima di perdite non meno gravi di quelle già subite.

In quei giorni di terrore, trascorsi tra lo scoppiar delle bombe ed il rovinar delle case, i Magistrati del Monte, ad imitazione di quanto operavano i Protettori del Banco di S. Giorgio e lo stesso Serenissimo Senato (2), provvedevano al trasporto dei pegni in luogo sicuro, per lasciarveli fino al cessare delle ostilità e finchè non fosse stata riparata la casa destinata ad uso di sede del Monte (3).

(1) Durante il bombardamento vennero lanciate dalle navi francesi 13.300 bombe: rimasero colpiti 2.000 edifizi, dei quali una metà interamente distrutti. (V. « Genova ed i bombardamenti di mare » del Tenente Generale Benedetto Veroggio - Genova, 1891).

(2) Il locale scelto dal governo per trasferirvi i suoi ufficî e dalla Banca di S. Giorgio per trasportarvi il tesoro ed i documenti, fu l'albergo Carbonara, che, per la distanza dalla flotta nemica, non era esposto al tiro del cannone.

(3) Nel trasporto dei pegni fatto in occasione del bombardamento, parecchi andarono smarriti, altri si guastarono, derivandone danni non lievi, che il Magistrato voleva far sopportare al governatore, certo Francesco Giovo, sebbene poi per istanza degli eredi di detto Giovo venisse passata la perdita a carico del Monte (Archivio Monte di Pietà).

Questa sequela di sciagure, che a così brevi intervalli piombavano sul nostro Monte senza dargli tempo di riaversi, sarebbe invero bastata a compromettere l' esistenza di qualsiasi istituto, ancorchè si fosse trovato in buone condizioni.

Si pensi quindi di quale e quanto danno tali sventure tornassero al nostro Monte, costretto a vivere di espedienti ed a muoversi in un cerchio di affari troppo ristretto, senza speranza di eventuali risorse. Ad aggravare maggiormente questo stato di cose contribuivano altre perdite, derivanti pur troppo da disordini amministrativi originati dalla infedeltà di alcuni *ministri*, dalla ognora aperta piaga delle *imprestere* ed anche dalla poca oculata sorveglianza dei Protettori.

Vigevano vecchi metodi amministrativi, che bisognava sostituire con nuovi e più conformi al maggiore sviluppo delle operazioni ed al cresciuto movimento di fondi, introducendo un più razionale controllo ed una più attiva vigilanza.

Anche il sistema di contabilità era deficente: benchè nella forma avesse qualche cosa della partita doppia, nella sostanza invece non corrispondeva alle esigenze della azienda. Nei cartolari di quei tempi, mentre si trova la duplicazione delle partite, invano si cerca un conto di *Cassa*, di *Magazzino*, delle *Rendite* e delle *Spese* ecc.; l'*Entrata* e l'*Uscita* delle somme, fossero riscossioni o pagamenti di interessi, restituzione di capitali, rimborsi di spese, appartenessero al movimento dei capitali od alle *Rendite* ed alle *Spese* propriamente dette, venivano tutte registrate in unico conto intestato al cassiere e governatore del Magistrato (1). Inoltre i conti non venivano chiusi,

(1) Le registrazioni venivano eseguite sopra *Cartolari* formati con forte carta di filo, legati solidamente in volumi di 50 fogli, con pelle all'esterno e cartapecora all'interno.

e solo alla fine del cartolario veniva eseguito una specie di bilancio di verificazione, con la scorta del quale sarebbe stato assai difficile stabilire la posizione economico-finanziaria dell'Istituto.

A queste imperfezioni si aggiungevano altri inconvenienti, derivanti dai frequenti cambiamenti di governatori e di cassieri, i quali molte volte cessavano dall'ufficio senza avere completamente liquidata la loro posizione.

Trattavasi invero di cose di grave momento ed alle quali occorreva porre pronto riparo, onde impedire che si rinnovassero e nello stesso tempo rimediare ai danni che, accumulandosi, minacciavano l'esistenza dell' Istituto.

Ma pur troppo i Protettori, che certamente non ignoravano i numerosi inconvenienti che si verificavano nel servizio, forse restii a portare cambiamenti in un organismo tanto complicato, preferirono lasciare ancora per parecchi anni le cose perfettamente invariate.

Intanto, a far progredire l'Istituto ed a moltiplicarne le operazioni, involontari collaboratori erano purtroppo i poveri accorrenti, che, per le condizioni economiche del paese, divenivano ognor più numerosi, tanto da rendere insufficiente il capitale disponibile del Monte.

Ed i Protettori, constatata la solita scarsità di denaro nelle casse dell'Istituto, si rivolgevano al Serenissimo Senato per ottenere l'autorizzazione di prendere ad imprestito fino alle 200 od alle 350 mila lire. Questa nuova domanda, presentata dal Magistrato il 9 dicembre 1700, a differenza delle precedenti veniva pure firmata dall' arci-

---

Il primo di tali registri conservato nell'Archivio del Monte, risale al 1640; nel 1701 oltre al *Cartolario* venne introdotto un altro libro chiamato *Manuale*, il quale, da un semplice libro prime note, assunse in seguito la forma di un giornale in partita doppia. Questo sistema di contabilità continuò fino al 1814, anno in cui venne adottato un sistema tabellare, sostituito nel 1887 con un razionale e completo sistema in partita doppia.

vescovo di allora Monsignor Gio. Batta Spinola (1), il quale, valendosi della facoltà concessagli dalle leggi del 1569, era pure intervenuto alla seduta dello stesso Magistrato.

Veniva così rimessa in vigore una disposizione che, per quanto non fosse stata abolita, era andata lentamente in disuso. Non è però a credersi che questo intervento avesse attinenza alla importanza della decisione del Magistrato, giacchè di simili deliberazioni antecedentemente ne erano state prese parecchie senza nemmeno consultare l'Arcivescovo.

La causa quindi di questo risveglio da parte dell'autorità ecclesiastica derivava piuttosto dalle controversie nate per futili questioni di formalità e di precedenza (2) tra l'Arcivescovo di Genova ed il Senato, il quale sembra cercasse ogni occasione per menomare il prestigio del nuovo Arcivescovo, che, scrupoloso tutore dei suoi diritti, non tralasciava occasione per esercitare la sua autorità, specialmente nei casi, come il nostro, in cui le stesse leggi gli davano aperta ragione.

Del resto l'ingerenza dell'arcivescovo negli affari del Monte continuò a sbalzi (3) per quasi tutto il secolo XVIII,

(1) L'arcivescovo Giovanni Battista Spinola resse la diocesi dal 1694 al 7 gennaio 1705. Durante il suo ministero si adoperò caldamente pel bene della diocesi e per sostenere i diritti della sua giurisdizione contro i Magistrati della Repubblica. Il Sac. Gio. Battista Semeria, nei suoi *Secoli Cristiani della Liguria* dice appunto che durante il tempo in cui fu vescovo il predetto monsignor Spinola si riprodussero le antiche dissensioni e che egli « stava fermo, intrepido e tenacissimo a difendersi da ogni attacco contro le esterne prepotenze. »

(2) Tra le altre questioni, una assai dibattuta era quella per cui il Senato al suo ingresso nella Metropolitana, pretendeva di venire ricevuto con pubblici inchini dall'Arcivescovo, il quale doveva per giunta cedere il posto d'onore al Senato stesso.

(3) Nel 1722, essendo Arcivescovo di Genova il cardinale Fieschi, il Magistrato del Monte si radunava sotto la presidenza di questi per licenziare dal

sulla fine del quale cessò definitivamente, abolita dal governo provvisorio innalzato dalla rivoluzione.

---

servizio il magazziniere ed il cassiere causa irregolarità commesse e nominare sindaco e custode della sacrestia certo Ferdinando Ravenna (Arch. Monte di Pietà).

## IX.

Riordinamento della legislazione del Monte. — Condizioni del Monte nel 1709. — Funzionamento e stato economico del Monte alla fine del secolo XVIII.

Tutte quante le leggi e le disposizioni regolamentari emanate dal Magistrato nel periodo di oltre duecento anni e delle quali ho procurato dare, almeno quanto alle principali, un riassunto, formavano un complesso di regole, non sempre in armonia tra di loro, nelle quali riusciva difficile raccapezzarsi. E questa difficoltà veniva vieppiù sentita dai Protettori, i quali, pel breve tempo che restavano in carica, non potevano prendere cognizione di tutta l'abbondante e confusa raccolta di disposizioni e discernere quindi quali di esse fossero tuttavia in vigore e quali invece fossero andate in disuso, o quali infine fossero contrarie alle ultime emanate.

A rimuovere simile inconveniente sorgeva l'idea di riepilogare tutte le leggi ed i decreti riguardanti il Monte e che ancora erano in vigore, per formarne una specie di testo unico. Di questo lavoro assai importante i Protettori del Monte: Antonio Da Passano, Giovanni Paolo da Lugo, Ludovico Sauli e Giacomo Gaetano Durazzo, incaricavano il notaro Giovanni Francesco Taccone, il quale nel 1706 presentava ai suddetti Protettori la raccolta delle *Leges Regulae atque decreta ad bonum regimen Montis*

*Pietatis una cum instructionibus pro ministris eiusdem operis* (1).

Il predetto notaro accompagnava la raccolta delle *Leges Regulæ etc.* con una breve relazione, scritta in latino, nella quale, accennato all' incarico avuto, dichiarava di averlo portato a compimento occupandovi tutta l'opera sua e di essere riuscito nell' intento grazie all'appoggio dei Protettori, ai quali si sentiva debitore di tutto ciò che di buono e di utile aveva fatto, attribuendo invece alla sua incapacità tutto quanto di irregolare si riscontrava nel suo lavoro.

I Protettori del Monte approvavano dette *Leges et Regulæ* il 1° febbraio 1707, e l' 11 dello stesso mese il Serenissimo Senato dava incarico ai Magnifici Urbano Fiesco e Gio. Francesco Groppallo di esaminare tale raccolta di Leggi, con che riferissero al Senato, il quale poi, a seguito di parere favorevole emesso dai sullodati Magnifici relatori, il 20 giugno 1707 le approvava definitivamente.

La raccolta compilata dal notaro Gio. Francesco Taccone non riuscì invero troppo perfetta, specialmente pel sistema da esso seguito nel disporre la materia, avendo riunite insieme disposizioni tra di loro disparate, senza distinguere la parte che riguardava l'amministrazione propriamente detta, da quella riflettente le operazioni dell' Istituto e le funzioni degli ufficiali.

Benchè egli dividesse il volume delle regole in sette capitoli, la divisione tenuta è ben lungi dal soddisfare alle moderne esigenze in materia di regolamenti. Vi sono prescrizioni di poca importanza ripetute ad ogni capitolo, ve ne sono altre fuori posto ed altre che, malgrado siano interessanti, sembrano citate per incidenza.

(1) Codice esistente nell'archivio di Stato - N. 54 dei manoscritti (Veggasi nota N. 1 Cap. IV), pag. 35 e 36.

Tuttavia dobbiamo esser grati al compilatore per la fatica compiuta nel raccogliere in un solo volume disposizioni sparse in cento documenti ed approvate in tempi diversi, non dimenticando inoltre di tener conto che in allora, nella compilazione delle leggi, non veniva troppo curata l'armonia tra le disposizioni in esse contenute.

Comunque sia, siccome trattasi di ordini e di decreti che comprendono tutta la legislazione del Monte, rimasti, eccetto lievi variazioni, ancora in vigore per altri cento anni, credo conveniente darne un riassunto senza alterarne menomamente le linee generali.

Il Monte continuava ad essere governato da quattro Protettori, il più anziano dei quali, chiamato Priore, convocava le adunanze del Magistrato una volta la settimana.

Trattandosi della nomina degli ufficiali del Monte, o di apportare variazioni allo statuto, occorreva la presenza dell'Arcivescovo.

Per la validità delle deliberazioni, ancorchè dovesse intervenire l'Arcivescovo, bastavano tre voti favorevoli. Le modificazioni allo statuto dovevano ottenere l'approvazione del Senato, dopo di che acquistavano *forza di legge come se vi fossero concorsi i Consegi della Repubblica.*

Per turno mensile un Protettore doveva esser presente alle operazioni del Monte, e specialmente sorvegliare che SIANO DA' MINISTRI TRATTATI I POVERI CON QUELLA CARITÀ CHE SI CONVIENE PER ESSER QUESTO IL PRINCIPALE SCOPO DELL' OPERA.

Il Deputato di mese doveva inoltre sorvegliare che il cassiere non tenesse che le somme necessarie, con obbligo di versare il superfluo al Banco di San Giorgio.

Infine veniva stabilito che i Protettori non potessero coprire altra carica pubblica, che il Magistrato fosse indipendente da qualunque altro, e che venissero mantenuti in vigore i privilegi e le esenzioni accordate al Monte,

giusta i ricordi del *ven. fra Angelo da Clavasio* e le sanzioni stabilite nei decreti del 1569 e 1573. — Gli impiegati del Monte erano in numero di quattro e cioè:

1 Cancelliere
1 Governatore e cassiere
1 Sotto cancelliere
1 Estimatore o sindaco,

*più sei persone di fidanza del Magistrato volgarmente dette imprestere et imprestieri.*

Erano inoltre mantenute le attribuzioni ed i doveri dei ministri, i divieti e le restrizioni precedentemente riportati, nonchè le garanzie e le cauzioni decretate dal Magistrato negli anni antecedenti.

Il *Cancelliere* era il principale esecutore degli ordini ricevuti dal Magistrato, aveva l' incarico della tenuta del *manuale o cartolario* e degli altri libri di contabilità.

Almeno una volta l'anno detto Cancelliere era obbligato a compilare l'inventario dei pegni esistenti nella Casa; il bilancio invece doveva farsi almeno ogni due anni da un *Bilanciatore perito* (1) a ciò delegato dal Magistrato.

Il *Cancelliere* doveva inoltre tenere al corrente un giornale o manuale, per notarvi tutti i *decreti e provvigioni fatte dal Magistrato.* Egli godeva di uno stipendio di L. 700 all'anno.

Il *Governatore* e *Cassiere* doveva specialmente curare la conservazione dei pegni, PEL BENE DEI POVERI COSTRETTI A CHIEDERE SOVVENZIONI, e di tutto quanto apparteneva al Monte. Il suo stipendio era di annue L. 700, con l'obbligo di abitare nella casa che di *presente è e pro tempore sarà destinata pel Monte;* egli continuava inoltre a godere una provvigione di annue L. 30 per candele e carbone e di L. 300 pure all'anno pel salario di un giovane che lo coadiuvasse.

(1) Il titolo di BILANCIATORE corrisponde a quello di Contabile.

Al *Sotto-cancelliere* veniva assegnato uno stipendio annuo di L. 480: le sue attribuzioni erano quelle di cooperare col cancelliere e di tenere al corrente le registrazioni dell'entrata e dell'uscita dei pegni, con obbligo di curare che alla sera i libri venissero depositati nell'archivio della Pia Opera.

L'*Estimatore* o *Sindaco* non era che il perito, al quale veniva affidata la stima degli oggetti ricevuti a pegno. Il suo stipendio era di L. 286 all'anno, e godeva di una specie di indennità di quattro denari sopra ogni lira di pegni venduti, forse in compenso del suo intervento alle pubbliche aste. Egli era tenuto a rispondere verso il Monte delle perdite che per avventura fossero risultate sui pegni venduti all'asta.

Quanto alle operazioni consentite al Monte, veniva confermata la facoltà di prendere *denari a cambio*, continuandosi ad accordare ai depositanti gli stessi privilegi concessi alla Casa di S. Giorgio. Pel ritiro o pel deposito di somme in conto corrente, occorreva il preventivo consenso del Magistrato, e l'operazione doveva sempre effettuarsi a mezzo del Banco di S. Giorgio, a meno che non si trattasse di somme di poca entità.

Le operazioni di pegno si facevano al *lunedì*, *mercoledì* e *venerdì;* non potevasi imprestare più di *10 scudi* per ogni pegno, salvo il preventivo permesso del Protettore di mese, il quale era facoltizzato ad acconsentire di oltrepassare questo limite.

Non era permesso di imprestare sopra pegni di gioie *il cui prezzo varia giusta la congiuntura dei tempi e ciò sul riflesso che ne potesse risultare danno al Monte.*

L'interesse normale non poteva oltrepassare il 5 %, quantunque in quel tempo si esigessero *sei denari al mese per ogni scudo di 7 lire, che vale imprestare a meno delli 5 per 100.*

I pegni non ritirati venivano venduti all'asta pubblica, *(pubblica callega)*, rimanendo in pegno per 18 mesi quelli composti di oggetti preziosi, e per 15 mesi tutti gli altri. Le eccedenze risultate dalla vendita, depurate dal credito del Monte, chiamate *resti*, erano devolute al proprietario del pegno. La vendita veniva regolata con norme fisse, e gli accorrenti dovevano uniformarsi alle disposizioni espressamente sancite.

Agli ufficiali, come era vietato di impegnare, era pure proibito di fare acquisto di oggetti posti in vendita alla pubblica asta.

I pegni non potevano venire *rivoltati* (1) che a seguito del pagamento dell'interesse decorso sulla somma imprestata, con che venissero inoltre osservate le regole generali riflettenti i *rivoltamenti*.

I pegni venivano distinti con un numero progressivo ed erano conservati in apposite sale, ponendo quelli preziosi in camere speciali chiamate *Sacrestia*, chiuse con chiavi tenute dal Protettore di mese e dal governatore.

I disimpegni e le rinnovazioni potevano farsi il *giovedì*; i giorni di *martedì* e *sabato* erano destinati alle scritturazioni ed alla vendita dei pegni.

Venivano pure stabilite molte altre disposizioni concernenti diversi servizî, nonchè le norme da seguirsi nel caso di perdita della polizza e conseguente rilascio del duplicato, pel quale occorreva la firma del Protettore di mese.

Finalmente l'ultimo capitolo della raccolta di dette regole riguardava i sensali di pegno.

A giustificare in certo qual modo l'istituzione dei sensali di pegno, quest' ultimo capitolo veniva preceduto da una relazione, nella quale tra l'altro è detto che « essendosi rico-
« nosciuto dai Signori Protettori che il rossore solito esser

(1) Rivoltati-Rivoltamenti - equivale a rinnovati ed a rinnovazioni.

« connaturale in quelle persone, le quali vissute et allevate « nelle comodità, cadute indi in una bassa fortuna non « permettendole portarsi per esse loro al Monte ad effetto « di essere sovvenute sopra pegni e valendosi perciò del « mezzo d'altri, ne seguivano degli inconvenienti, e con- « siderato altresì che da qualche d'uni veniva praticato il « raccogliere pegni per portarli al Monte, ai quali perchè « non è permesso dalle regole, si come ad una stessa « persona non si permette il poter fare che un solo pegno, « gli distribuivano perciò e facevano fare da altra terza « mano da che ne risultavano dei disordini, stimò il Ma- « gistrato espediente per ovviarci di deputare persone certe « di fidanza, le quali sotto nome di *imprestatori et im- « prestiere*, potessero esercire questo mestiere ».

Conforme le regole approvate dal Magistrato, la nomina di detti *imprestieri* era affidata al Magistrato stesso, tale nomina aveva la durata di un anno, trascorso il quale poteva venire rinnovata; i sensali erano in numero di sei e dovevano essere equamente distribuiti nei quartieri della Città.

Quest'ultima disposizione, con la quale i Protettori stabilivano che i sensali fossero suddivisi nei diversi quartieri, era senza dubbio rivolta a facilitare ai bisognosi il modo di venire soccorsi con l'opera di detti intermediari, non potendo il Monte, con un solo ufficio aperto per poche ore del giorno, soddisfare a tutte le richieste di pegno.

Non è a credere che i Protettori, approvando queste disposizioni ignorassero gli inconvenienti cui andavano incontro: ma non sapendo forse come meglio provvedere alle esigenze del pubblico, continuavano come espediente a mantenere in vigore l'intromissione dei sensali, ormai consuetudinaria da oltre sessanta anni.

È proprio dell'umana natura di credere che una lunga consuetudine, quantunque non sia che un lungo errore,

costituisca la più chiara affermazione della bontà di un principio e renda difficile lo sradicarla. E nel nostro caso troncare la consuetudine era tanto più difficile, in quanto che forse non si sapeva come sostituire l'opera dei sensali, resa necessaria dal complesso delle condizioni in cui si trovava l'Istituto. Per tal modo la piaga dei sensali di pegno continuò per lunghi anni ad affliggere il Monte: ora ufficialmente riconosciuti ed ora invece tollerati, durarono fino al 1880, nel qual anno grazie all'attuazione di un progetto lungamente studiato, l'Amministrazione, apriva al pubblico, nei sestieri più popolosi della Città, uffici succursali di prestito, ponendo così il Monte in diretto contatto con il bisognoso. Ma ciò vedremo meglio e più estesamente nel capitolo successivo: ora basti l'averne accennato.

Riprendendo l'esame delle regole del 1707, notiamo che i sensali dovevano prestare una garanzia di 100 scudi, con formale promessa di esercitare il proprio mestiere fedelmente ed a seconda delle restrizioni sancite dal Magistrato.

Ogni *imprestiera* non poteva presentare al Monte più di dieci pegni al giorno, nè imprestare che a persone di *honesta condizione*, restandole pure proibito di ricevere dalla stessa persona più di un pegno al giorno.

I pegni depositati presso le *imprestere* dovevano venire portati al Monte, ed il Protettore di mese era in facoltà di far visitare, tutte le volte che lo credeva necessario, l'abitazione delle *imprestere*, per constatare se tenevano pegni nelle proprie case.

Alle *imprestere* era severamente vietato di fare operazioni di pegno con denari proprî. Contravvenendo agli ordini del Magistrato, dovevano sottostare a quelle pene, *sì pecuniarie che corporali*, che il Magistrato avesse creduto di infliggere, e ciò senza *formalità di giudizio et os-*

*servanza di ordini legali, ma ex informata conscientia* e giusta le disposizioni della legge approvata dal Minor Consiglio il 4 luglio 1641.

Coordinate così tutte le disposizioni che dovevano governare il Monte, erano trascorsi appena due anni dalla loro approvazione, che già i Protettori riscontravano nelle disposizioni stesse delle lacune, nella parte specialmente riguardante gli impiegati, i quali, profittando della difettosa distribuzione delle singole responsabilità, pare commettessero delle frodi a danno dello Istituto.

Altre imperfezioni venivano rilevate nel servizio dei sensali di pegno, le disposizioni sancite non risultando sufficienti a disciplinarli.

A rimediare a tutti questi e ad altri inconvenienti, i Protettori del Monte, malgrado che statuto e regolamenti concedessero loro le più ampie facoltà per provvedere di propria iniziativa, pure, seguendo le vecchie consuetudini, preferivano lasciare la scelta dei provvedimenti al Serenissimo Senato, il quale, senza forse troppo approfondire le questioni che gli erano state sottoposte, il 15 gennaio 1709 approvava alcune disposizioni, che venivano in seguito presentate ai due Consigli, precedute dalla seguente relazione:

« Le frequenti e gravi delinquenze de' Ministri del « Monte di Pietà hanno eccitato il zelo del Serenissimo « Senato e successivamente dei Serenissimi Collegi ad in- « dagare le cause et havendo loro Signorie Serenissime « riconosciuto che una delle principali cause sia stata la « mancanza nei prestanti Protettori di detto Monte del- « l'autorità criminale con cui possa castigare non solo « le delinquenze dei suoi ministri, ma ancora dell'impre- « stieri et imprestiere come pure li rei di usure che im- « prestano anco a *sessanta e più per cento* in pregiudizio « di detto Monte e de' poveri li quali perciò se ne vanno

« impuniti et col malo esempio danno motivo a sempre
« maggiori disordini, hanno perciò deliberato di proporre
« all'uno ed all'altro Consiglio, come ora si fa, di conce-
« dere alli Prestantissimi Protettori di detto Monte l'au-
« torità criminale in modo che possano punire e castigare
« nelle pene prefisse dalle leggi e statuti tutte le delin-
« quenze che in avvenire commettessero qualunque mi-
« nistro di detto Monte, come pure gli imprestieri et
« imprestiere et li usurai in pregiudizio di detto Monte
« ed anco di poveri con derogare a tal efetto a qualsivo-
« glia legge e statuto che vi ostasse, da durare detta
« autorità per dieci anni ».

Era questo un rimedio tutto speciale e tutt'altro che adatto a rimettere l'ordine nell'amministrazione dell'Istituto. A porre riparo ai disordini lamentati, ad impedire le *frequenti e gravi delinquenze*, sarebbero occorse saggie riforme, ed invece, senza nulla cambiare negli ordinamenti amministrativi, si concedeva ai Protettori l'autorità di punire i colpevoli, applicando forse troppo largamente la teoria di reprimere e non prevenire.

Ma, pure tralasciando di fare commenti sulla efficacia delle riferite proposte, appare strano come, anche in questa occasione, fossero così poco noti gli statuti originali del 1483 e del 1569, nei quali appunto era stata riconosciuta al Magistrato del Monte la capacità a giudicare *ogni causa in la quale avesse avuto interesse.*

Non v'ha dubbio che l'usanza di conferire agli enti amministrativi autorità giudiziaria dovesse contribuire ad aumentare la confusione nell'applicazione delle leggi della Repubblica, facendo sorgere frequenti conflitti tra i varî Magistrati per questioni di competenza e di giurisdizione, con detrimento del prestigio governativo ed a tutto vantaggio del colpevole, che spesso rimaneva impunito, non po-

tendosi, in certe occasioni, determinare a chi spettasse di giudicarne le colpe.

Ad ogni modo, come si è osservato, la proposta suddetta non era che la ripetizione di quanto era già stato accordato nei due statuti, salvo però che in questa occasione venivano tassativamente nominate le persone che potevano essere punite dal Magistrato del Monte, limitandosi inoltre tale facoltà per la sola durata di dieci anni.

La sovraccennata proposta veniva approvata dal Minor Consiglio il 18 gennaio 1709, ed il 9 febbraio successivo anche il Maggior Consiglio l'approvava, e finalmente il 28 giugno stesso anno veniva pubblicata, *come si fa per tutte le leggi*.

Con la stessa data del 9 febbraio veniva inoltre decretato di aumentare il numero dei Protettori del Monte da quattro ad otto, da eleggersi dal Minor Consiglio, con almeno due quinti di voti favorevoli, con dichiarazione che per la validità delle deliberazioni del Magistrato dovessero occorrere sei voti e con facoltà ai S.S. Collegi di nominare Presidente del Magistrato medesimo *alcuno del Serenissimo Trono,* « sempre quando e per quel tempo ed ogni « volta che a giudizio dei S. S. Collegi fosse ritenuto « necessario » (1).

Questo secondo decreto, in forza del quale venivano portati da quattro ad otto i Protettori, era senza dubbio più efficace del primo, in quanto che lasciava supporre che gli otto Protettori avrebbero per lo meno esercitata una

(1) Archivio di Stato, Vol. 85 rosso delle leggi 1576-1753, riportato al documento N. XVI.

In un volume di manoscritti diversi, conservato nella Civica biblioteca Beriana Sala d^bis 6 · 6 · $\frac{o}{-}$, a pag. 422 a riguardo del Magistrato del Monte di Pietà è scritto che i Protettori primieramente stabiliti nel numero di 4 sono risultati insufficienti, giacchè, nonostante la loro vigilanza, ha il Monte ricevuti pregiudizî sensibilissimi dai suoi governatori e cassieri, per cui si decise portarli ad 8, da eleggersi dal Minor Consiglio con due quinti almeno di voti favorevoli.

più attiva ed efficace sorveglianza, riuscendo così ad impedire il ripetersi delle *frequenti e gravi delinquenze*. Non è però a credersi che il Magistrato così aumentato di numero aumentasse anche di attività, apportando riforme e miglioramenti negli ordinamenti dell'Istituto e dando un maggior incremento alle sue operazioni.

Purtroppo fu questa l'ultima riforma sostanziale apportata alle regole del Monte, il quale per ben cento anni, eccettuate lievi modificazioni, continuò a venire governato con le leggi ed i regolamenti fin qui riportati.

Malgrado la immobilità degli statuti, il Monte continuava ad aumentare ognor più le operazioni di pegno, tanto che nel 1713 il Magistrato, per compensare gli impiegati del maggior lavoro, si rivolgeva al Senato per ottenere l'autorizzazione a stanziare lire 200 annue, da ripartirsi tra i diversi funzionarî dell'Istituto.

Cade quì acconcio accennare come i principali impiegati fossero nominati a seguito di concorso pubblico ed eletti dal Magistrato in unione all'Arcivescovo, il quale, come già si è più volte detto, continuava ad esercitare la sua influenza sull'Istituto.

A proposito di impiegati, trovo che nel 1746 il governo, per far fronte alle ingenti spese di guerra, aveva tra le altre imposte decretata una nuova tassa sugli stipendî degli impiegati appartenenti a pubblici stabilimenti. I funzionarî del Monte, non volendo sottostare a questa tassa, presentarono ricorso motivando il loro reclamo col fatto di appartenere « ad un Magistrato, che a seconda « dello statuto fondamentale del 1483 non può essere angariato da alcun Tribunale e che diversamente facendo « verrebbero a disconoscersi i privilegi dei quali il Magistrato è stato incessantemente geloso (1) ».

(1) Archivio Monte di Pietà.

Non potrei precisare quale sia stato l'esito del ricorso, mancando nei documenti la risposta dell'autorità alla quale il ricorso stesso era stato rivolto. Non è questa però la sola controversia nata tra il Magistrato del Monte ed il governo a sostegno dei privilegi concessi al Magistrato stesso.

Lungo sarebbe enumerare tutte le questioni dibattutesi a salvaguardia delle prerogative concesse al Magistrato, in tempi come quelli, in cui imperava un formalismo che assorbiva ogni cosa.

Quale modesto contributo alla storia degli usi e consuetudini del tempo, credo però opportuno accennare ad una questione dibattutasi tra governo e Magistrato, motivata dall'arresto di un impiegato del Monte, nello esercizio delle sue funzioni.

Il Monte di Pietà, come più volte ho riferito, continuava a tenere le aste, per la vendita dei pegni non disimpegnati, sulla piazza Cicala, detta poi delle Scuole Pie. Anzi a questo riguardo cade in acconcio ricordare come con una grida fatta pubblicare il 5 giugno 1743 per ordine del Magistrato e sottoscritta dall'Ill.$^{mo}$ Sig. Lelio Spinola, deputato di mese, controfirmata dal cintraco G. Vernengo, venisse severamente proibito a chiunque di tener *Calleghe* nei giorni di giovedì e di sabato, destinati alle *Calleghe* dell'Ecc.$^{mo}$ Magistrato per subastare od incantare i pegni, minacciando i contravventori della multa di *scudi cinquanta*, oltre le pene arbitrarie da infliggersi dallo stesso Ecc.$^{mo}$ Magistrato (1).

L'incidente cui accennavo, dell'arresto di un impiegato, avvenne appunto sulla piazza Cicala durante la vendita dei pegni all'asta pubblica, alla quale come di consueto era presente, oltre agli impiegati, anche il Protettore di

(1) Archivio Monte di Pietà — V.$^{si}$ nota N. 2 a pag. 119.

turno. L'arrestato fu un certo Cademartori, estimatore del Monte, il quale conforme le prescrizioni regolamentari assisteva all' asta.

Del fatto il Magistrato sporgeva lagnanza al governo, facendo notare che nel momento in cui avveniva l'arresto « il « Magistrato risiedeva come in Tribunale e che per esservi « presente molta affluenza di popolo, risultò una universale « disistimazione del Magistrato venendo così a mancare « quel rispetto e venerazione che è necessaria, per cui il « prefato Ill.$^{mo}$ Magistrato sperava che il governo disappro- « vasse la suddetta esecuzione anche con estrinsica dimo- « strazione per conservare e viepiù svegliare il zelo dei « M.$^{ci}$ cittadini al pubblico serviggio nei Magistrati della « serenissima Repubblica ».

Ai Serenissimi Collegi pare che non importasse molto il prestigio del Magistrato, tanto più che l' arresto era stato deciso dagli Inquisitori di Stato, ai voleri dei quali ogni autorità doveva inchinarsi, per cui, il 28 agosto 1750, il governo rispondeva al Magistrato del Monte, che la cattura del Cademartori era avvenuta per ordine dell'Ill.$^{mo}$ Magistrato degli Inquisitori e che sarebbe stata eseguita anche in luogo e tempo più distinto, per la qualcosa i *P.$^{mi}$ Protettori dovevano restare persuasi che non potevasi far diversamente* (1).

Di questa poco esauriente risposta il Magistrato del Monte dovette accontentarsi, giacchè, malgrado tutte le prerogative accordategli, avrebbe potuto incorrere in guai maggiori se si fosse ostinato a discutere col Magistrato degli Inquisitori. Non è però a credersi che i Protettori del Monte avessero sporto reclamo preoccupati dell'arresto di un funzionario dell' Istituto: a costoro dispiaceva che l' arresto fosse avvenuto nel mentre l' impiegato trovavasi nell' esercizio

(1) Archivio Monte di Pietà.

delle proprie funzioni ed alla presenza di un membro del Magistrato, ma nessuno in quei tempi si sarebbe soverchiamente preoccupato per la lesa libertà di un povero impiegato, tanto più che, sotto il regime dei Dogi biennali, poca o nessuna era la garanzia della sicurezza personale, sicchè il popolo era abituato agli atti arbitrarî del governo ed alla continua restrizione di ogni e qualunque libertà.

Ma venendo a cose che maggiormente interessano la vita dell' Istituto, senza oltre dilungarmi sul riferito incidente, rilevo come i Protettori, pur tralasciando di apportare innovazioni nell'ordinamento del Monte, fossero un'altra volta costretti ad occuparsi della questione dei sensali di pegno, i quali, malgrado tutte le disposizioni adottate, continuavano ad essere un vero incubo per l'Istituto.

Nel lodevole intento di disciplinare almeno il servizio dei sensali, il Magistrato del Monte otteneva dal governo della Repubblica la proroga della facoltà concessa con decreto del 9 febbraio 1709, in forza del quale eragli stata conferita autorità di punire i sensali trasgressori, ed il 4 febbraio 1734 i Protettori, *in pieno numero congregati*, sulla relazione dell' Ill.mo Marco Lomellino, approvavano un nuovo regolamento concernente le *prestere*, deliberando di farlo stampare, acciocchè fossero a tutti note le disposizioni approvate, chiedendo per questa pubblicazione l'opportuna licenza dei superiori.

Tale regolamento (1) doveva venire affisso, a libera visura del pubblico, nelle case dei singoli sensali, i quali, in forza del regolamento stesso, erano autorizzati ad esigere per loro mercede denari 16 per ogni scudo di lire 6 di prestito e denari 8 per i disimpegni e le rinnovazioni, sotto pena, per i contravventori, di una « multa di lire 50 « ad arbitrio del Magistrato illustrissimo da applicarsi

(1) Riportato al documento N. XVII.

« due terzi della stessa al relatore, anche segreto, e l'altro « terzo ai ministri della cancelleria ».

Già troppo a lungo si è discorso dei sensali di pegno e della dannosa loro opera, per cui è superfluo riparlarne: credo però opportuno notare come, oltre ai sensali autorizzati, trovasse modo di esistere una specie di commissionarî clandestini, i quali, profittando dell' ignoranza del popolo e delle impellenti necessità finanziarie, esercitavano il loro mestiere causando un maggior aggravio al bisognoso. Questi commissionarî pare che, nelle ore in cui era aperto l' ufficio di prestito, si aggirassero nei dintorni del Monte per effettuare, per conto degli accorrenti, operazioni di pegno, disimpegno ecc., ricevendone un compenso a tutto danno degli accorrenti stessi.

I Protettori del Monte, volendo sopprimere questo abuso, sullá relazione del Deputato al Criminale, l' Ill.mo G. B. Spinola, pubblicavano una grida, nella quale, «constatato come « nella strada detta della *Casana* vi sia da qualche tempo « a questa parte introdotte persone chiamate volgarmente « *Focare* o *Focari* (1), al principio in mezzo et in fine « di detta strada, come ancora nel vico detto di *Clavesana* (2) « e prendono le robbe et altro alle persone che si portano « per impegnarle al nostro Monte... » veniva severamente proibito a chiunque di fermarsi in detta strada e sue rispettive adiacenze a fare detto *traghetto* (3) di pegni, e ciò sotto le pene *meglio viste a detto Ill.mo deputato al Criminale pro tempore.*

Questo proclama veniva pubblicato il 28 agosto 1741 dal cintraco Gaetano Vernengo, e portato a *cognizione di*

(1) *Focare* o *Focari* — *Fücau* in genovese significa persona astuta e fraudolenta — dal latino, *fuco facere fucum alicui,* ingannare qualcuno.

(2) Vico Clavesana — ora Vico Antica Accademia.

(3) *Traghetto* da *traghettâ,* in genovese significa negoziare nascostamente e sottomano.

*tutti*, affinchè *detti mediatori focari o focare non ne possano pretendere ignoranzia* (1).

Ma purtroppo i Protettori non dovevano solo impensierirsi dei danni che derivavano al Monte ed ai bisognosi dai nemici esterni: altre preoccupazioni assai più gravi provenivano dalla situazione economica dell'Istituto, il quale, per cause varie e già riferite, trovavasi costretto a chiudere i suoi bilanci in deficienza.

I Protettori, nel 1753, con una sommaria relazione esponevano ai Ser.$^{mi}$ Collegi, lo stato precario in cui si trovava il Monte, chiedendo l'autorizzazione di accrescere di un mezzo per cento l'interesse sui prestiti, portandolo così al 5 $^1/_2$, e ciò « finchè pende nanti V.V. Signorie S. S.$^{me}$ « il ricorso sulla parte spettante a detto Monte della colonna « del qm. *Gio: Batta Grimaldi* e col profitto di detti interessi « sia ridotto ad uno stato di indennità per dover allora « ritornare al 5 e piacendo alle Signorie almeno per cento, « come dovrebbe essere a quest'ora *se le infedeltà replicate di chi ha avuto il maneggio della Cassa e dei pegni* « *non lo avessero con sì gravi colpi danneggiato* ».

Il Senato anche questa volta approvava le richieste dei prestantissimi Protettori del Monte, ponendo così l'Istituto in condizione di poter lentamente reintegrare il capitale, che per cause disparate era andato assottigliandosi.

Ad eccezione di questo provvedimento, nessuna disposizione veniva presa a salvaguardia del patrimonio: solo seguendo le consuetudini dei tempi, era stato adottato anche dal Magistrato del Monte il sistema dei reclami anonimi, invitando all'uopo il pubblico a farli pervenire ai Protettori

Tali reclami, chiamati *biglietto di calice*, « erano una « specie di denuncia, scritta su di un pezzetto di carta

(1) Archivio Monte di Pietà.

« senza il nome dell'autore e deposta nascostamente dai « Senatori della Repubblica nel bossolo, ossia calice per « le votazioni » (1).

Nel caso nostro i *biglietti di calice* venivano, come si è detto, rimessi ai Protettori del Monte di Pietà, i quali, a seconda della importanza del reclamo, decidevano sulla opportunità di sottoporli all'esame del Magistrato.

Di tali reclami esistono moltissimi esemplari nello archivio del Monte, ma la maggior parte di essi è priva di importanza, e pochi furono quelli dei quali dovette occuparsi il Magistrato. Erano questi specialmente rivolti contro il sistema seguito per assegnare le cariche agli impiegati, contro il difettoso controllo del conteggio degli interessi, contro l'insufficiente custodia dei pegni preziosi, contro il soverchio numero di feste fatte durante l'anno dall'ufficio incaricato di ricevere i pegni, e contro altri inconvenienti che il pubblico riscontrava nel funzionamento dell'Istituto.

Un reclamo, o per meglio dire una denuncia, assunse più degli altri una importanza eccezionale, essendo stata diretta all'Arcivescovo della Città (2), il quale il 26 novembre 1778 radunava nel palazzo arcivescovile il Magistrato per decidere in merito.

La denuncia riguardava un assegno annuale di lire 80 pagate ad un consultore, che secondo la denuncia era affatto inutile, non essendo mai stato consultato, causando quindi una spesa del tutto superflua e contraria allo scopo dell'Opera, obbligata alla più stretta economia.

Ed infatti il Magistrato, nella considerazione che la spesa di lire 80 pagate per onorario al suddetto consultore, certo

---

(1) La illuminazione pubblica a Genova nel passato — monografia pubblicata dal Prof. Cav. LUIGI AUGUSTO CERVETTO nella *Rivista Ligure* del 1907. — L'uso dei biglietti di calice risale alla fine del secolo XVI.

(2) In quel tempo era Arcivescovo Mons. Giovanni Lercari, che morì il 18 marzo 1802.

M. G. Carlo Massola, non potevasi conciliare con l'economia del Monte, deliberava di « insinuare al detto M. G. Massola « consultore a chiedere le di lui dimissioni dalla detta sua « incombenza di consultore ad oggetto di sgravare l'Opera « dell'annuo onere del di lui onorario ».

Tale deliberazione però trovava molte opposizioni nei Membri del Magistrato, i quali poterono concordare la sopra riportata deliberazione solamente alla terza votazione, approvandola con 7 voti favorevoli e 2 contrari.

Nel mentre il Magistrato perdevasi a discutere sulla convenienza o meno di conservare in servizio un consultore che godeva di un assegno annuo di lire 80, le finanze del Monte andavano ognor più a ritroso, a causa specialmente del progressivo e costante aumento di crediti di dubbia solvibilità verso terze persone ed in particolar modo verso funzionari, che, nel continuo succedersi nelle cariche, non liquidavano mai i conti della loro gestione.

A porre riparo a tanto disordine non erano valse le disposizioni adottate per rendere più stabili gli ufficî più importanti dello Istituto: il difetto dipendeva da questioni assai complesse, a risolvere le quali sarebbero occorsi Amministratori competenti e capaci di adottare energici provvedimenti.

Intanto i debitori gradatamente aumentavano e le somme da loro dovute andavano ad impinguare i crediti in sofferenza che pesavano sulle finanze dello Istituto, rendendo sempre più difficile la sua condizione economica.

Il Magistrato, volendo forse conoscere l'esatta situazione del Monte, nel 1786 incaricava il *razionale* (1) Angelo Gandolfo di compilare un esatto bilancio delle attività e delle passività dell' Istituto, nonchè degli introiti e delle spese annuali, e l'anzidetto *razionale* presentava ai Protettori detto bilancio, che riusciva il più completo di quanti prima di

(1) Il titolo di RAZIONALE corrisponde a quello odierno di Ragioniere.

allora erano stati compilati (1). Da questo rendiconto risulta che il prestito sopra pegno sorpassava le 550 mila lire, e che il conto Debitori diversi importava la somma di quasi 227 mila lire, mentre il conto Economico si chiudeva con un avanzo di rendita di oltre 13 mila lire.

Negli anni successivi i Protettori continuavano a far compilare i bilanci, dai quali però risultava che le rendite andavano ognor più diminuendo, mentre che le spese aumentavano tanto, da riuscire superiori alle prime, dando così luogo a passività che si ripercuotevano sullo esiguo patrimonio.

Era questa la triste situazione in cui trovavasi il Monte intorno alla fine del secolo XVIII, pur senza che gravi danni fossero venuti a turbarne il funzionamento. Anzi l'aumento delle operazioni di pegno ed il maggiore movimento dei capitali avrebbero lasciato sperare che il Monte riuscisse ad attingere nelle proprie risorse la fonte di una prospera esistenza, ed invece i suoi bilanci si chiudevano con un disavanzo che andava progressivamente aumentando.

Le cause di tanti mali, che producevano il lento esaurimento dell'Istituto, si debbono certamente rintracciare nei vecchi sistemi di amministrazione, in grazia dei quali tarli roditori potevano liberamente consumarne le sostanze.

In altre circostanze il Monte, per cause e fatti diversi, aveva attraversato crisi rovinose, dalle quali era però sempre scampato in forza di provvedimenti che, per quanto semplici, erano riusciti abbastanza efficaci.

Invece i Protettori di allora pare che non si preoccupassero troppo dello stato anormale in cui si trovava l'Istituto, la cui esistenza era seriamente minacciata. Forse anche quei Magnifici Protettori risentivano della deplorevole apatia, che aveva in quel tempo depresso tutte le istituzioni, in modo da cristallizzarle nelle vecchie forme, ormai in urto con le idee nuove divulgate al mondo dalla Francia.

(1) Veggasi detto bilancio riportato al documento N. XVIII.

# X.

La rivoluzione a Genova. — Crisi finanziaria del Monte. — Provvedimenti del governo provvisorio. — Fine del Monte di Pietà di Genova. — Ricostituzione del Monte approvata con decreto di Napoleone I. — Il Monte nel secolo XIX. — Conclusione.

La Repubblica Genovese, uscita da poco assai malconcia dalla invasione delle truppe tedesche, scacciate, *senza l'assenso del pauroso Senato*, dal popolo in uno de' suoi epici slanci, avvilita per la sciagurata vendita dell'isola di Corsica alla Francia, che tanto aveva raggirato per appropriarsela, si era adagiata in un quieto raccoglimento, cullandosi in un'inerzia che le doveva essere fatale e foriera d'improvvisa e ruinosa fine.

A scuotere ogni cosa dal lungo torpore giungevano a Genova, come ovunque, dalla Francia nuove idee tendenti a sconvolgere ogni ordine sociale ed a rovesciare i vecchi governi. A Genova il popolo, abitualmente calmo ed apparentemente rassegnato allo stato di abbandono in cui veniva lasciato, istigato anche da emissari Francesi, nel maggio del 1797 sollevavasi contro l'aristocratico governo ed, al grido di libertà e di eguaglianza, il 14 giugno distruggeva, col miraggio di tempi migliori, una Repubblica più volte secolare per erigerne un'altra apparentemente più democratica, ma che, asservita alla Francia, doveva purtroppo avere breve durata.

« Sulle rovine del libro d'oro, della portantina ducale, « dell'urna del Seminario, (1) incendiate anch' esse solen- « nemente sulla piazza Acquaverde, e sopra gli infranti e « dispersi avanzi degli stemmi e di tutti i contrassegni della « defunta autocrazia, sorse finalmente sublime e maestoso « l'albero della libertà (2) ».

In mezzo a tanta brama di libertà e di eguaglianza, il popolo, che non conosce misura, coi soliti impeti di imitazione, sovvertiva ogni ordine, non arrestandosi ad ostacoli, abbattendo tutto ciò che sapeva di vecchio, togliendo di mezzo con le cose anche le persone che apparissero troppo conservatrici e propense alle vecchie idee.

Gran parte dei nobili, non sentendosi molto sicuri, avevano preferito in quei giorni di sommossa allontanarsi dalla Città per rifugiarsi in luoghi più tranquilli, abbandonando più che in fretta le cariche e le attribuzioni loro affidate. Ritornata una calma relativa, il *Comitato dei soccorsi pubblici*, impensierito dell'arrestarsi della vita delle diverse Pie Istituzioni cittadine, rimaste prive dei rispettivi Protettori, e più specialmente dell' Ospedale di Pammatone, dell' Ospedaletto, dell'Albergo, delle *Cittadine di Misericordia* (3), del Monte di Pietà ecc., invitava i Protettori di tutte le Opere Pie « a ritornare alle prime loro funzioni e ad eser- « citarle con lo stesso zelo di prima, giacchè concorrendo « con l' adempimento a far godere al pubblico gli effetti

(1) URNA DEL SEMINARIO, così chiamata l'urna dalla quale venivano sorteggiati i nobili che dovevano comporre il Minor Consiglio.

(2) Gazzetta Nazionale della Liguria — Genova, 27 giugno 1797.

(3) Le *Dame di Misericordia* in onore ai tempi nuovi avevano abbandonato il vecchio titolo di DAME per assumere quello di CITTADINE, ottenendo con ciò un elogio dal Comitato di Pubblico Soccorso, il quale, in un manifesto esortante a sovvenire i poveri, si esprimeva in questi termini: « e voi sesso amabile e sensibile che all'abborrito nome di DAME avete sostituito il bel nome di CITTADINE, voi siete fatte per dare l'esempio....... ».

« benefici di così pie istituzioni si renderanno degni della « nazionale riconoscenza » (1).

Pare però che l'esortazione del *Comitato di Pubblico Soccorso* non raggiungesse l'effetto desiderato, giacchè il *Governo provvisorio*, con un successivo decreto dell'8 ottobre 1797, stabiliva che i cittadini che si fossero assentati dalla Città dopo il 22 maggio e non avessero ancora fatto ritorno entro il termine di giorni trenta, venissero severamente puniti.

Non consta se il secondo avviso ottenesse migliore risultato del primo: ad ogni modo, allo scopo di meglio provvedere all'amministrazione delle diverse Opere Pie, veniva dal *Governo provvisorio* creato un *Comitato di Pubblica Beneficenza* composto dei cittadini: Gian Carlo Serra di Domenico, Tomaso Grillo, medico Repetto, Angelo Ghiglione e Luigi Cambiaso, al quale Comitato furono affidate tutte le funzioni prima esercitate dal Magistrato di Misericordia, da quello delle Monache, dell'Ospedale degli incurabili, dell'Ufficio dei poveri, del Riscatto degli schiavi, e del Monte di Pietà.

Quanto all' Ospedale di Pammatone, veniva creata una speciale Direzione composta di quattro membri eletti dallo stesso *Governo provvisorio*.

Difficile si presentava il compito ai nuovi eletti, trovandosi quasi tutte le Opere Pie in un deplorevole disordine, causato dal generale sovvertimento. Tralasciando di parlare delle altre Pie Istituzioni, per quanto riguarda il Monte devesi constatare come, nonostante la nuova amministrazione, continuasse a soffrire gravi danni. In vero non erano quelli tempi confacenti ad una proficua gestione e tanto meno adatti a risolvere problemi economici.

È un fatto generalmente accertato che la Rivoluzione Francese esercitò una disastrosa influenza sopra tutti i Monti di Pietà. Quello di Parigi fu il primo a soccombere, gli altri, sparsi

(1) Gazzetta Nazionale, Genova, 18 giugno 1797.

per l'Italia e per l'Europa intera, attraversarono crisi gravissime, che ne compromisero l'esistenza o li annientarono completamente. Il nostro Monte, come si è detto nel capitolo precedente, trovavasi in una condizione forse peggiore di molti altri, giacchè anche prima dello scoppio della rivoluzione, aveva subito gravi danni prodotti da disordini interni.

Fin dal 1782 era magazziniere o *sacrista*, come volgarmente lo chiamavano in quel tempo, certo G. B. Federici il quale pare avesse accumulato un debito verso l'Istituto di oltre 70.000 lire, dipendente da pegni risultati mancanti all'inventario compilato avanti il 1797.

Eletto il *Comitato di pubblica beneficenza* e passata l'amministrazione del Monte agli ordini del Comitato stesso, il cittadino Angelo Ghiglione, Presidente di questo Comitato, rimetteva ai cittadini del *Governo provvisorio* una relazione sui fatti addebitati « all'ex nobile Federici, affinchè « venissero rivendicati i diritti della Pia Opera, in quella « guisa appunto che sono rivendicati i diritti dell'uomo ».

Il *Governo provvisorio*, avuta la suddetta relazione, decretava l'arresto del cittadino G. B. Federici, sotto l'imputazione di peculato a danno del Monte di Pietà (1). In quella confusione di poteri sembra che l'arresto non avesse luogo, tanto più che il Federici, con una sua scrittura del dicembre 1797, si obbligava a rifondere il Monte del suo debito, presentando all' uopo garanzie di varie persone.

Dalle scritturazioni del tempo non risulta se le obbligazioni assunte venissero interamente soddisfatte. Comunque però siano andate le cose, la perdita cui restava esposto il Monte era ben lieve in confronto dei danni enormi subiti in conseguenza degli avvenimenti svoltisi così turbinosamente e costati a tutta la Città immensi sacrificî di vite e di denari (2).

(1) Gazzetta Nazionale, Genova 29 luglio 1797, N. 7.

(2) « La nazione Ligure pel suo attacco alla causa Francese ha veduto *annichilirsi duecento milioni*. Nella Liguria in causa della rivoluzione tutti hanno

Intanto ai facili entusiasmi subentravano giorni funesti, Genova bloccata soffriva gli orrori della fame e della più squallida miseria (1), aggravata da una ferale epidemia che portava la morte a più di 15000 persone. A tanta desolazione succedeva nuovamente un raggio di speranza; le nuove idee, per un istante abbandonate (2), riacquistavano la fede del popolo, che anelava conseguire la sua redenzione ed il raggiungimento di quanto i promotori della rivoluzione gli avevano fatto sperare.

Era il giugno 1801 e la Commissione straordinaria di governo, considerando che « il 14 giugno è destinato a « richiamare alla memoria dei cittadini l'epoca felice in « cui la Liguria si è riunita in una sola famiglia; consi« derando che a questo giorno medesimo è stata differita « la celebrazione della Pace continentale ufficialmente co« municata il 26 maggio, — decretava:

« 1° In detto giorno sarà cantato il *Te Deum* nella « Chiesa Metropolitana . . . 2° Il Ministro dell' Interiore e

perduto, tutti sono stati rovinati senza compenso alcuno » (Gazzetta Nazionale, Genova, novembre 1800).

(1) Durante l'assedio mancarono i generi alimentari di prima necessità tanto che i pochi rimasti salirono a prezzi favolosi. La Gazzetta Nazionale dell'epoca riporta i prezzi di alcuni generi, osservando però che gli stessi non si trovavano in commercio e che ben pochi avevano la sorte di poterseli procurare al seguente ragguaglio:

| | | |
|---|---|---|
| Una libbra di riso . . . . . . . . . . . | Lire | 7 |
| » » » cavallo . . . . . . . . . . . | Soldi | 32 |
| » » » farina . . . . . . . . . . . | Lire | 12 |
| » dozzina di uova . . . . . . . . . . . | » | 14 |

(2) Nella breve dominazione Austriaca, la Gazzetta Nazionale della Liguria assunse il titolo di *Gazzetta di Genova*, sopprimendo le parole: *Libertà, Eguaglianza*. Nel numero del 9 giugno 1800 la Gazzetta di Genova, raccontando l'ingresso delle truppe austriache scrive che vennero accolte con festa dalla popolazione. Nel successivo numero del 28 giugno, riprendendo il suo antico titolo di Gazzetta Nazionale, racconta del ritorno delle truppe francesi festeggiate ed acclamate dal popolo con più vivo e generale entusiasmo, *perchè i Liguri si sentono più amici ed inclinati per i Francesi.*

« delle Finanze farà corrispondere al *Comitato di pubblica* « *beneficenza* la somma necessaria per liberare a vantaggio « dei proprietari mille pegni non eccedenti lire tre per cia- « scuno, da distribuirsi negli otto giorni successivi al giorno « 14, per mezzo di estrazione a sorte a giudizio del Comi- « tato suddetto » (1).

L'estrazione veniva infatti eseguita il 18 giugno, dopo il qual giorno il Monte effettuava la distribuzione dei pegni ai singoli proprietari, per i quali il Monte stesso addebitava al Ministro delle finanze la somma di lire 2996,,5,,4 che, in quei momenti di facile patriottismo, ed attese le pessime condizioni finanziarie in cui si trovava il governo, con tutta probabilità non vennero più rimborsate al Monte. Questo mancato pagamento non sarebbe stato in vero sufficiente a far traboccare la misura o a determinare la rovina dell'Istituto; ma tenuto conto della misera condizione in cui il Monte era caduto, ogni minima traversia contribuiva ad aggravarne le esauste finanze.

Nello sconvolgimento generale non era stato risparmiato il Banco di S. Giorgio, il quale, anch'esso miseramente spogliato, s'avviava ad una misera fine, rimanendo solamente il nome di *ciò che fu e che più non comparve* (2).

Intanto al Monte aumentavano le richieste di prestito, scarsi si facevano i disimpegni, difficili le vendite, sicchè il *Comitato di pubblica beneficenza*, difettando di capitali, rivolgeva al *Cittadino Doge* rispettosa istanza perchè interponesse la sua opera per far pagare dal Banco di San Giorgio gli interessi dovuti al Monte, istanza però che restava insoddisfatta per lo stato finanziario in cui si trovava il Banco stesso.

(1) Gazzetta Nazionale.

(2) A. LOBERO, Memorie storiche della Banca di S. Giorgio — Genova, 1832.

Proclamato re d'Italia Napoleone I, divenuta Genova una provincia francese, divisa in quattordici dipartimenti, l'Amministrazione del Monte passava alla dipendenza di un comitato di cinque membri chiamati Ispettori.

Rilevo dalla Gazzetta di Genova (N. 2 — gennaio 1805) come a tale carica fossero eletti i signori: Brignole . . . qm. Giacomo — Maglione Gio. Antonio di Agostino — Paolo Viale — Bettino Sebastiano — Carlo Farina.

In quei momenti affatto eccezionali, difficile era il compito assegnato agli Ispettori, i quali, constatata la critica situazione in cui si trovava il Monte, accertata l'eccedenza del passivo in oltre lire 350.000, presentavano una relazione al *Maire* della Città, A. Pareto, per informarlo dello stato delle cose.

Ed egli, desideroso di meglio conoscere la posizione del Monte, invitava gli stessi Ispettori a sospendere le operazioni, a procedere ad un esatto inventario dei pegni e ad appurare il vero e reale stato economico-finanziario dello Istituto.

Inoltre, d'accordo col segretario generale della Prefettura di Genova, procedeva alla nomina di una commissione speciale con a capo lo stesso Sindaco, con l'incarico di studiare un progetto per riordinare il Monte di Pietà. Arduo era il compito affidato a questa commissione, la quale, a giudicare però dai provvedimenti da essa suggeriti agli Ispettori, pare che non approfondisse troppo i suoi studi, e si accontentasse invece di attuare dei mezzi termini tutt'altro che atti a richiamare in vita ciò che forse da tempo era spento.

Sulla Gazzetta di Genova N.[i] 31 e 33 del 1807, venivano pubblicati due avvisi, che riporto ai documenti N. XIX, il primo dei quali dava notizia della vendita dei pegni esistenti nel magazzino del Monte, invitando i proprietari a disimpegnarli al più presto possibile per diminuire

il numero dei pegni da vendere. In questo avviso si accennava, per la prima volta, all'obbligo del pagamento della tassa imposta dal governo francese pel *marchio dell'oro,* cui erano stati assoggettati tutti gli oggetti preziosi, non esclusi quelli depositati a pegno.

Il secondo avviso rifletteva gli interessi da pagarsi dal Monte ai suoi creditori, i quali, conforme l'avviso stesso, potevano esigere l'interesse arretrato nei giorni appositamente indicati. Mediante questi provvedimenti il comitato degli Ispettori tentava forse di realizzare somme sufficienti per continuare il servizio del prestito e soddisfare le richieste dei creditori, con la speranza di far ritornare la fiducia nell' Istituto.

Ma queste illusioni svanivano ben tosto, e la più dura realtà distruggeva le rosee previsioni.

Erasi da tempo spento a Parigi il Monte di Pietà, e gli usurai, questa mala pianta che germoglia in tutti i paesi, profittando della triste situazione economica di quella popolazione, non tardavano a riattivare con maggiore avidità il losco commercio, facendo così maggiormente pesare sui miseri le conseguenze della dolorosa scomparsa di quel Monte.

Lo stesso fenomeno accadeva nelle diverse città d'Italia rimaste prive di Monti di Pietà. Anche in queste città, gli usurai, trovato campo libero, si erano affrettati ad aprire al pubblico i loro esercizî, per imprestare ai più alti interessi.

Occorrevano energici provvedimenti per rimediare a sì gravi mali.

Napoleone I, che già aveva disposto per ripristinare il funzionamento del Monte di Pietà di Parigi, sempre più persuaso della necessità di questi Istituti, e benchè il suo genio fosse attratto da più gravi problemi, nel suo vasto sapere non isdegnò soffermarsi a considerare l'opera dei Monti, e con decreti emanati da gloriosi campi di battaglia, portanti

date di memorabili vittorie, provvide alla ricostituzione dei Monti di Pietà di Roma, Torino, Milano, Firenze, Siena, ecc.

Genova non veniva dimenticata, ed il 4 dicembre 1809 Napoleone I firmava un decreto, nel quale, tra le altre disposizioni, stabiliva quanto in appresso:

« 1. Un nouveau Mont de Piété sera formé, sans « délai, dans la ville de Gênes, au profit des Pauvres, « et des Hospices de la dite ville.

« 2. Il sera régi et gouverné, ainsi que l'était l'ancien, « par une Administration charitable et gratuite *(Omissis)*.

« 7. Au moyen des dispositions qui précèdent, les mai- « sons de prêt existantes à Gênes, seront fermées, suivant « et à l'époque qui sera fixée par le décret qui sera par « Nous rendu pour cette clôture.

« 8. La clôture provisoirement arrêtée de l'ancien Mont « de Piété est déclarée définitive; l'actif en sera remis à « celui dont la création est ordonnée par les articles « précédents.

« 9. Les dettes de l'ancien Mont de Piété seront recon- « nues et liquidées, sous l'approbation du Préfet, par « l'Administration du nouveau Mont de Piété. Les particu- « liers, créanciers de l'ancien Établissement, toucheront les « intérêts originairement convenus: ces intérêts reprendront « leurs cours et seront payés à dater du 1.er janvier « mil-huit-cent-dix » (1).

Con un altro decreto portante la stessa data del 4 dicembre 1809, veniva approvato il regolamento per la amministrazione dell'erigendo Monte.

(1) La liquidazione dell'antico Monte venne effettuata da una Delegazione appositamente nominata dal Re Carlo Alberto con regie patenti 24 gennaio 1835. — Ultimato il suo mandato, tale Delegazione venne soppressa con decreto dell'11 settembre 1848, firmato dal principe Eugenio di Savoia Carignano, luogotenente generale di S. M.

Questo regolamento, stampato nel gennaio del 1810 (1), era diviso in 12 titoli e composto di 109 articoli, nei quali erano anche incluse le norme per la formazione del Consiglio di amministrazione, a far parte del quale, contrariamente alle consuetudini antiche, non più era necessario appartenere alla nobiltà. La stima dei concittadini, l'ingegno ed il sapere dovevano essere i titoli necessarî per aspirare a tale carica. Ed il regolamento suddetto, benchè della scelta lasciasse arbitro il Prefetto con l'assenso del Ministro dell'Interno, indicava le condizioni che si richiedevano per venire nominati membri del Consiglio di amministrazione del nuovo Monte di Pietà.

Il Sindaco della Città era il Presidente nato, i Consiglieri dovevano essere in numero di quattro, dei quali due dovevano appartenere all'Amministrazione degli Ospizi Caritatevoli, uno doveva essere giureconsulto, ed il quarto possedere cognizione degli affari di Banca.

Gli Amministratori erano tenuti a prestare l'opera loro gratuitamente e le loro deliberazioni erano sottoposte alla sanzione del Prefetto del dipartimento, che esercitava la tutela su tutte le Opere Pie.

La pianta del personale si componeva di un Segretario, di un Direttore generale, di un Cassiere, di un Controllore, di un Guardia-magazzino e di uno o più apprezzatori, obbligati, prima di assumere servizio, a prestare giuramento « entre les mains du Président du Tribunal « civil du lieu de fidèlement remplir leurs fonctions ».

Il fondo di dotazione occorrente per dare principio alle operazioni veniva provvisoriamente stabilito in cinquecento mila franchi.

Al nuovo Istituto venivano assegnati:

---

(1) Il decreto e le disposizioni regolamentari venivano stampate in Genova dalla tipografia Pagano.

« 1. les sommes résultantes de la restitution des ca-
« pitaux dus aux Hospices de la ville de Gênes par la Cour
« de Russie. — 2. La somme qui se trouve disponible
« dans les caisses des Hospices. — 3. La somme provenante
« des cautionnements fournis par les fermiers de l'octroi de
« la commune. — 4. La somme résultante du cautionne-
« ment fourni par le Receveur municipal. — 5. Le montant
« des cautionnements à fournir par les agents et employés
« du Mont de Piété, les receveurs d'établissements de cha-
« rité, et tous les adjudicataires d'un service communal ou
« hospitalier. — 6. L'actif appartenant à l'ancien Mont
« de Piété ».

La durata del prestito contro pegno era fissata in un anno per gli oggetti d'oro e d'argento e per i tessuti di tela, lino, cotone, e in sei mesi per i tessuti di lana: l'interesse era stabilito nel 10 °/₀ calcolato a quindicina.

Il pignorante veniva ammesso a disimpegnare gli oggetti anche prima della scadenza ed a rinnovare il prestito previo pagamento degli interessi decorsi, assoggettando a nuova perizia gli oggetti depositati a pegno.

La vendita doveva effettuarsi all'asta pubblica: il ricavo risultato dalla vendita, depurato del credito del Monte, restava di proprietà del pignorante, che aveva otto anni di tempo per ritirarlo.

Apposite norme regolavano i varî servizî, determinavano i doveri e le responsabilità dei funzionarî, fissando l'importo delle rispettive cauzioni.

Di somma importanza era poi l'articolo 103, contenuto nel titolo 12, Polizia e Contenzioso, così concepito:

« 103) Les effets revendiqués pour vol ou pour
« quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux
« réclamants, qu'après avoir légalement justifié qu'ils leur
« appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté en
« principal et droits la somme pour laquelle les dits effets

« auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre « celui qui les aura déposés ».

Veniva così mantenuta in vigore una delle principali disposizioni contenute nello statuto originale del 1483 e che, malgrado le successive modificazioni, veniva anche giustamente conservata nel secondo statuto del 1569.

Finalmente un terzo decreto, avente pur esso la data del 4 dicembre 1809, obbligava le case private di pegno a chiudere i loro esercizî, consentendo che i pegni fossero depositati presso il Monte di Pietà.

In succinto era questo il regolamento del terzo Monte, regolamento che, per quanto emanato in tempi in cui tutto si trasformava per assumere uno spiccato carattere di modernità, era riuscito tutt'altro che un'opera perfetta. Quantunque le norme in esso fissate fossero più complete di quelle stabilite negli antichi regolamenti e meglio definissero le attribuzioni dei singoli funzionarî, assegnandone con più esatti criterî le responsabilità, pure in molte parti risentivano delle antiche disposizioni ed anzi in molti casi ne conservavano i difetti.

Tralasciando di parlare del sistema seguito per la formazione del capitale occorrente al Monte, pel quale non si era creduto conveniente ricorrere al credito, prendendo somme in conto corrente da privati, devesi constatare come non era stata per nulla affrontata la grave questione dei sensali di pegno, che tante preoccupazioni era costata agli antichi Protettori. Eppure nel decreto del 21 giugno 1806, concernente la ricostituzione del Monte di Pietà di Parigi, il governo francese, richiamando in vigore una disposizione sancita a riguardo di detto Monte fin dal 1777, aveva saggiamente provvisto per risolvere il grave problema dei sensali, autorizzando quel Monte ad aprire nei quartieri della città degli ufficî succursali di prestito, ponendo così in grado il bisognoso

di ottenere direttamente dal Monte quel prestito che diversamente sarebbe stato obbligato a procurarsi giovandosi dell' opera di dannosi intermediari

Questo fatto giova a dimostrare che, se a Genova la questione dei sensali di pegno non era stata definitivamente risolta, non era dipeso dalla inesperienza del governo francese che, come si è detto, da anni aveva saggiamente provvisto pel Monte di Pietà di Parigi.

Forse nella ricostituzione del nostro Monte di Pietà, come del resto di quelli di molte altre città italiane, il governo, piuttosto che soffermarsi a risolvere complicati problemi, persuaso della urgenza di ripristinare i Monti, ne affrettava la ricostituzione senza apportare radicali riforme nelle parti non essenzialmente necessarie al loro urgente funzionamento. Una volta istituiti, sarebbe stato più agevole apportarvi i miglioramenti ed i perfezionamenti che la pratica avrebbe suggerito.

Intanto venivano eletti i nuovi Amministratori nelle persone dei Signori: Gian Carlo Serra, Sindaco, Presidente, Domenico De-Marini — Giuseppe De-Molo — Luca Andrea Solari e Chermond Regny, Consiglieri, i quali il 9 febbraio 1810 si radunavano per la prima volta e deliberavano la compilazione di alcune norme atte a meglio disciplinare il servizio interno dell' Istituto.

Nella successiva seduta procedevano alla elezione in via provvisoria degli impiegati e del Direttore, nominando a quest'ultima carica il Sig. Francesco Massucçone (1).

(1) Francesco Massuccone del fu Gian Gerolamo nacque a Genova il 16 marzo 1750: nel 1790 venne inviato dalla Repubblica Segretario alla legazione di Parigi, ove rimase fino ai primi del 1794; il 21 luglio 1797 andò incaricato d'affari a Torino e più tardi a Milano, ove nel 1797 ottenne la nomina a capo battaglione della guardia nazionale Ligure. In Genova Francesco Massuccone coprì diverse cariche, tra le quali meritano di venire notate quella di membro della Commissione straordinaria delle insurrezioni, di membro

Con manifesto del 17 dello stesso mese, firmato dal predetto Sindaco Gian Carlo Serra e controfirmato dal Prefetto M. A. Bourdon, veniva avvisato il pubblico che nel giorno 26 febbraio il Monte avrebbe iniziate le operazioni di pegno nell'antico locale situato nel Vico Casana al N. 226 (1).

L'ufficio era aperto dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio: i giorni di *lunedì*, *mercoledì* e *venerdì* erano assegnati all'impegnagione, il *martedì* ed il *giovedì* erano invece riservati ai soli disimpegni.

Il limite massimo dei prestiti era stabilito in lire 50 ed il minimo in lire una.

Un successivo avviso del 31 marzo (2) notificava che, essendo stato definitivamente organizzato il servizio, a principiare da quel giorno, cessava la restrizione del prestito, potendo il Monte concedere somme a mutuo senza limite di sorta.

---

del Direttorio esecutivo e della Municipalità; nel 1810 infine venne nominato Direttore del Monte di Pietà, carica che conservò fino al giorno della sua morte, avvenuta il 19 maggio 1841. (Alcune delle notizie su riferite mi vennero gentilmente favorite dall'egregio Sig. Avv. F. G. Massuccone, pronipote dello stesso Sig. Francesco).

Due nipoti del predetto Massuccone, Gerolamo e Francesco, venivano assunti in servizio, il primo il 23 dicembre 1817 ed il secondo il 23 aprile 1832. Il Francesco, che era cognato di Giuseppe Mazzini, avendone sposata la sorella Antonietta, rimase in attività di servizio fino al 30 giugno 1868, giorno in cui ottenne il suo collocamento a riposo.

Con la permanenza al Monte di questa specie di dinastia dei Massuccone, durata per oltre 50 anni, era invalso l'uso nel popolo genovese di indicare col nome di Massuccone il Monte di Pietà, traducendo in dialetto il nome dei Massuccone in quello di *Massûcco*, di guisa che l'espressione volgare adoperata per indicare un oggetto portato al Monte, era spesso questa: *Portâ ün-na cosa aö Massûcco.*

(1) V. documento N. XX.

(2) V. documento N XXI

In tal guisa l'Istituto gradatamente andava assumendo maggior importanza, ed in applicazione del suo regolamento nominava in via definitiva gli impiegati del Monte, confermando nella carica di Direttore generale il predetto signor Francesco Massuccone.

Giunto a questo punto avrei ultimato il modesto compito che mi ero prefisso, di raccogliere cioè e di coordinare tutti gli atti ed i documenti riguardanti il Monte di Pietà di Genova, dalla sua fondazione alla seconda ricostituzione, avvenuta in forza del riferito decreto emanato da Napoleone I il 4 dicembre 1809.

Senonchè, dopo aver esposte le numerose ed interminabili peripezie, alle quali il Monte andò soggetto nei secoli trascorsi, dopo averne esaminate le dolorose vicende, non so resistere alla tentazione di accennare, almeno in succinto, all' insperato sviluppo preso da questo Istituto nel suo terzo periodo di vita.

Unita Genova al Piemonte, in forza del trattato del 1815, il Monte di Pietà non ebbe più a risentire danni derivanti da cause politiche: guidato da mani prudenti continuò nelle sue operazioni, gradatamente rafforzando la sua situazione finanziaria.

Con decreto reale del 28 luglio 1849 veniva stabilito che l'Amministrazione del Monte di Pietà fosse composta, oltre che dal Sindaco della Città, da dodici membri eletti per la prima volta dal Ministro dell' Interno, ed in seguito dall'Amministrazione stessa, salva però l'approvazione dell'Intendente generale della divisione di Genova (1).

In forza di detto decreto il Monte veniva inoltre sottoposto alle disposizioni approvate con regio editto 24 dicembre 1836 e riguardanti tutti gli Istituti di carità e di beneficenza esistenti negli Stati Sardi.

(1) V.si in fine elenco dei Presidenti e dei Consiglieri, dall'anno 1810 al 1908.

Altre norme riflettenti il servizio interno degli uffici, la contabilità dell' Istituto, l' assunzione in servizio degli impiegati, le promozioni e le attribuzioni degli stessi, il collocamento a riposo, ecc. venivano stabilite in due regolamenti portanti rispettivamente la data del 29 settembre e del 3 ottobre 1849.

Un successivo reale decreto, 14 dicembre 1855, approvava un nuovo e completo regolamento organico, che con altro regio decreto 26 aprile 1866 veniva nuovamente riformato e suddiviso in due parti chiamate Statuto organico la prima, Regolamento di amministrazione interna la seconda.

Questi nuovi regolamenti però, che con tanta frequenza si succedevano, avevano recate variazioni piuttosto di forma che di sostanza e per quanto riguardava il servizio del prestito poco o nulla avevano innovato.

La questione dei sensali di pegno, ad esempio, era più viva di prima: tollerati col regolamento del 1849, eliminati con quelli del 1855 e del 1867, in effetto i sensali continuavano nella loro opera, resa d'altronde necessaria dall'avere il Monte un solo ufficio di prestito, aperto in ore limitate, per cui non poteva soddisfare a tutte le richieste del pubblico.

E qui prima di proseguire debbo ritornare parecchi anni addietro, per accennare alla creazione della locale Cassa di Risparmio, avvenuta per opera del Monte di Pietà nel 1846.

Sentita anche in Italia la necessità di venire in soccorso delle classi meno agiate con mezzi più atti a prevenire l'indigenza, fonte di ogni male, erano state instituite in alcune città le prime Casse di Risparmio, per incitare il popolo alla economia e rendere fruttiferi i risparmi da esso accumulati.

Di fondare in Genova una cotanto benefica e morale istituzione assumeva l'iniziativa l'Amministrazione del Monte di

Pietà, la quale, il 18 ottobre 1845 prendeva in considerazione un progetto all'uopo redatto dai Signori: Marchese Agostino Adorno e Cav. Senatore Antonio Casabona, membri del Consiglio di amministrazione di esso Monte. L'11 dicembre detto anno, la stessa Amministrazione approvava a pieni voti lo Statuto che doveva regolare le funzioni dell'erigenda Cassa di Risparmio, che veniva quindi sanzionato con reale decreto del Re Carlo Alberto portante la data 18 marzo 1846, e finalmente il 4 luglio stesso anno gli Ufficî della Cassa di Risparmio venivano aperti al pubblico (1).

Il Monte, quale Istituto fondatore, pur tenendo contabilità separate, dirigeva ed amministrava la Cassa di Risparmio, la quale doveva versare nella Tesoreria di esso Monte i suoi capitali disponibili, ricevendone un interesse superiore di 50 c.mi a quello pagato ai librettisti. Con questa lieve differenza la Cassa sopperiva alle spese di amministrazione e col volgere degli anni, grazie al graduale e costante aumento di questo beneficio, riusciva a costituirsi un proprio fondo di riserva.

Il Monte di Pietà, tosto che ebbe fondata la Cassa di Risparmio, procedeva alla graduale restituzione delle somme stategli depositate in conto corrente dalle Opere Pie, Confraternite ecc., e dall'impiego cauto dei capitali di cui disponeva ritraeva un utile, che andava ad incremento del suo patrimonio.

Provvisto così alla parte economica dell'Istituto, sarebbe stato opportuno modificarne gli ordinamenti per renderli più consentanei alle esigenze dei nuovi tempi. Invece continuarono pur troppo ad essere in vigore vecchi ed antiquati sistemi, che riducevano il Monte a complice delle angherie e dei soprusi che i sensali di pegno facevano pesare sulle

---

(1) Gli uffici della Cassa venivano instaurati in locali siti nella casa N. 2 in Vico Antica Accademia.

classi bisognose. Fondato per combattere l'usura, il Monte, per difetto dei suoi ordinamenti, in ultima analisi veniva purtroppo a servire di alimento alla stessa. A rimuovere inconvenienti così gravi il Direttore dell'Istituto, l'egregio Avv. Luigi Campi (1), il 1° maggio 1876 presentava al Consiglio una dotta ed elaborata relazione (2) nella quale, mettendo in evidenza i difetti dell' ordinamento dell'Istituto, formulava proposte di radicali riforme atte a rimediare a sì gravi mali.

E l' Amministrazione, dopo lunghi e diligenti studi compiuti da una Commissione composta dei Consiglieri March. Gaetano Cambiaso, Cav. Domenico Elena e March. Ambrogio D'Oria, Relatore, e dopo molteplici e non lievi contrasti, accoglieva favorevolmente le ardite proposte ed il 1° luglio del 1880 le attuava, aprendo nei Sestieri più popolosi della Città Ufficî succursali di pegno, sopprimendo l'opera dei sensali e dei commissionarî, ed escludendo dal beneficio del prestito tutte le persone che del prestito facevano speculazione.

L' antica questione dei sensali, energicamente affrontata, veniva finalmente risolta: le case private di pegno aperte nella Città, che ascendevano a circa novanta, colpite da efficace concorrenza, ben presto si riducevano ad un numero esiguo ed il Monte, slanciato sulla via delle riforme e del

---

(1) Avvenuta la morte del Sig. Francesco Massuccone, veniva nominato Direttore l'Avv. Luigi Falcone, rimasto in funzione fino al 6 febbraio 1874, data del suo collocamento a riposo. Il 1.° marzo dello stesso anno, il Consiglio d'Amministrazione nominava Direttore del Monte di Pietà e della Cassa di Risparmio l'Avv. Luigi Campi, tutt' ora in funzione.

(2) Detta relazione veniva stampata dalla Tipografia F.lli Pagano di Genova nel 1876. — I giornali cittadini del 1877: *Caffaro, La Voce Libera, La Gazzetta di Genova, Il Cittadino, Il Corriere Mercantile, Il Movimento, Il Commercio*, ecc. esaminavano ed encomiavano la relazione, facendo voti per la pronta attuazione delle proposte in essa contenute.

progresso, malgrado guerre subdole di pochi interessati, superava difficoltà, che ai timidi erano apparse insormontabili, conseguendo risultati superiori ad ogni previsione.

Contemporaneamente l'Amministrazione riformava radicalmente il sistema delle perizie, affidandolo ad impiegati dell'Istituto, pratici e responsabili, controllati da appositi ufficî di controllo e di ispezione, aboliva la doppia misura dell'interesse, sopprimeva gli emolumenti fissi d'estimo e di bolletta, stabiliva un' unica misura d'interesse, calcolato non più a quindicina, ma a giorni, migliorava il servizio delle vendite, apriva in località centrale (1) una nuova sala per l'asta pubblica ed un'altra per esporvi i pegni da vendersi, ampliava i magazzini per convenientemente conservare gli oggetti depositati a pegno, provvedeva alla loro sicurezza, e sistemava la contabilità, rimettendo in vigore il sistema in partita doppia, da molti anni abolito.

Questi ed altri miglioramenti saggiamente progettati, e con prudenza portati a compimento, rendevano il Monte di Pietà di Genova uno dei primi d' Italia, così che i Monti di Pietà di Torino, di Bologna, di Bergamo e di altre città, modificando i loro ordinamenti, si uniformavano a quello di Genova.

Due anni or sono l'Amministrazione, continuando il savio programma prefissosi, apriva un altro ufficio succursale di prestito nella vicina Sampierdarena, quasi preludendo alla unione di quella Città con Genova ed affermando intanto il principio da tre secoli confusamente enunciato, che il Monte può e deve estendere la sua benefica influenza anche fuori dei limitati confini della Città.

(1) La sala per l'esposizione dei pegni da vendersi venne aperta al pubblico nel mese di luglio 1884 in appositi locali siti in via Luccoli ed attigui alla Sala delle Vendite aperta nel febbraio del 1883.

In tal modo il Monte andò sempre più aumentando le sue operazioni, sicchè nell'anno 1907 le operazioni di prestito oltrepassarono i dieci milioni di lire ed il suo credito al 31 dicembre dello stesso anno, per somme anticipate sopra pegni, ascendeva a lire 6,273,855 (1).

Per effetto della legge 15 luglio 1888 sulle Casse di Risparmio, con la quale il legislatore riteneva conveniente separare dagli enti fondatori questi Istituti, la Cassa, fondata dal Monte e da esso amministrata, veniva separata ed eretta nel 1890 in Ente autonomo (2).

Malgrado però tale separazione, per disposizione statutaria i due Istituti continuano ad avere un unico Con-

---

(1) Vedasi statistica del movimento dei pegni dal 1.° marzo 1810 al 31 dicembre 1907, pubblicata al documento N. XXII.

(2) Il Monte di Pietà, a seguito dell'avvenuta separazione con la Cassa di Risparmio, nel 1895 modificava in diverse parti le disposizioni statutarie allora in vigore, specialmente nella parte riguardante la formazione del Consiglio di amministrazione, del quale, per le disposizioni contenute nella legge sulle Casse di Risparmio, non poteva più far parte il Sindaco della Città. L'Amministrazione rimase tuttavia composta di tredici membri, dei quali sette eletti dalla Giunta Comunale e sei dallo stesso Consiglio di amministrazione; al Consiglio così composto fu affidato di eleggere annualmente nel suo seno il Presidente. Queste disposizioni vennero riportate nell'ultimo statuto del 1903.

Quanto alla Cassa di Risparmio, eretta ente autonomo, compilava un nuovo statuto, che veniva approvato con regio decreto 1° agosto 1895, successivamente modificato con altro decreto 1° giugno 1899.

Sulla fine del 1906 e durante il 1907, la Cassa studiò una nuova riforma al suo statuto, allo scopo di introdurvi alcune modificazioni ed ampliare i modi d'impiego dei capitali, introducendo provvide disposizioni a vantaggio delle case popolari e del credito agrario.

All'11 luglio 1890, data dell'anzidetta separazione, la Cassa di Risparmio possedeva un patrimonio di L. 1.141.188,50, che al 31 dicembre 1906 era salito alla cospicua somma di L. 7.024.149,99, così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| Fondo di riserva al 31 dicembre 1906 | L. | 4.030.293,40 |
| » per le oscillazioni dei titoli | » | 2.981.058,53 |
| » per opere di beneficenza e di pubblica utilità | » | 12.798,06 |
| Totale | L. | 7.024.149,99 |

siglio di amministrazione, un solo Direttore — essendo solamente diversa la Presidenza — ed un comune corpo di impiegati, perdurando tuttavia tra essi Enti rapporti di benevola colleganza, che consentono al Monte di ottenere dalla Cassa, a condizione di favore, le somme che gli occorrono per far fronte alle richieste di pegno, e di percepire dalla Cassa stessa una parte degli utili essendo esso però obbligato, in correspettivo di questi vantaggi, a prestare col suo patrimonio fideiussione alla Cassa stessa.

Promulgata finalmente il 4 maggio 1898 la vigente legge sui Monti di Pietà, con la quale venivano riconosciute le doppie funzioni di credito e di beneficenza esercitate da questi Istituti, il nostro Monte compilava un nuovo statuto conforme alla legge stessa, che veniva approvato con reale decreto del 21 maggio 1903.

Al 31 dicembre 1907 il Monte di Pietà di Genova chiudeva il suo rendiconto nelle seguenti cifre finali.

| | | |
|---|---|---|
| Attività | L. | 6.918.296,53 |
| Passività | » | 2.892.805,51 |
| Patrimonio netto | L. | 4.025.491,02 |

Se a questo punto noi ripensiamo a quando il beato Angelo da Chivasso, dal pergamo della Metropolitana di S. Lorenzo, faceva conoscere alle esauste plebi la sua prima proposta, a quando quest'umile Frate sollecitava il marchese Sauli a versare **Lire 4000** per costituire un moltiplico a favore del novello Monte, e se volgiamo un memore sguardo ai **450 anni** di vita dell'Istituto, conforta la mente il constatare come, nonostante gli umili principii e l'avversa fortuna, il Monte di Pietà abbia potuto assurgere all'attuale grandezza, abbia **dieci volte centuplicato** il patrimonio iniziale.

Per la malvagità degli uomini, per la tristezza dei tempi due volte cessò di esistere: rinacque più rigoglioso di prima: lottò contro gravi strettezze: riuscì finalmente, negli ultimi cento anni, ad iniziare la formazione del vistoso patrimonio di cui ora è dotato e che lo pone al sicuro da ogni evento.

Scomparse le antiche difficoltà finanziarie, ed ormai spogliatosi di tutto ciò che era superfluo e nocivo, il nostro Monte di Pietà, tutelato da una legge che ne riconosce il doppio carattere di **Beneficenza** e di **Credito,** governato da ampie disposizioni statutarie, saggiamente diretto ed amministrato, ha acquistata forza duratura e può serenamente affrontare l'avvenire ed i tempi nuovi che si preparano.

Senza abbandonare la via saggiamente tracciata e negli ultimi trenta anni vittoriosamente percorsa, questo secolare Istituto potrà conquistare nuovi orizzonti, adattarsi a nuove forme, ed opportunamente coadiuvato dalle autorità, potrà riuscire a sradicare l'usura nella maggior parte delle sue molteplici manifestazioni (1), raggiungendo così l'efficace attuazione dell'alto ideale che inspirò gli iniziatori dei Monti di Pietà: **Beneficare mediante il Credito**.

(1) A sradicare completamente l'usura, ancora esercitata da certe agenzie private di pegno, sarebbe sommamente desiderabile che il legislatore intervenisse con provvide leggi ed il Ministero dell'Interno, che ha impartito opportune istruzioni alle locali autorità con la circolare 18 maggio 1899 N. 12000, 145560 obbligasse le autorità stesse alla rigorosa applicazione delle vigenti disposizioni. Invero, se si usasse maggiore cautela nel concedere autorizzazioni e si esercitasse una più scrupolosa sorveglianza per impedire alle agenzie di contravvenire alle dette disposizioni, si potrebbe finalmente riuscire a togliere di mezzo deplorati abusi della pubblica fede ed inconvenienti gravissimi a danno delle classi meno abbienti.

# ELENCO

DEI

PRESIDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI

DEL MONTE DI PIETÀ

DAL 1810 AL 1908



# ELENCO DEI PRESIDENTI

## del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Genova

## dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Serra** March. Gian Carlo . . | Maire . . . . . . | Dall'anno 1810 al 1813 |
| **Spinola** March. Vincenzo. . . | Maire - Capo anziano. | » 1813 » 1814 |
| **Pessagno** Cav. Stefano . . . | » » » | » 1814 » 1815 |
| **Pallavicini** March. Gerolamo . | Sindaco di 1ª classe . | » 1815 » 1816 |
| **Casanova** Gerolamo. . . . . | » 2ª » . | |
| **Cattaneo** March. Gerolamo . . | » 1ª » . | » 1817 » 1817 |
| **Solari** Luca, *Amministratore* . . | » 2ª » . | |
| **Grimaldi** March. Giuseppe . . | » 1ª » . | » 1817 » 1818 |
| **Morro** Luigi . . . . . . . | » 2ª » . | |
| **Cattaneo** March. Gerolamo . . | » 1ª » . | » 1818 » 1819 |
| **Negrotto** Giuseppe . . . . . | » 2ª » . | |
| **Serra** March. Gian Carlo. . . | » 1ª » . | » 1819 » 1820 |
| **Quartara** Cav Giovanni, *Ammin.* | » 2ª » . | |
| **Cattaneo** March. Gerolamo . . | » 1ª » . | » 1820 » 1821 |
| **Molfino** Matteo . . . . . . | » 2ª » . | |
| **Raggi** March. Filippo . . . . | » 1ª » . | » 1821 » 1822 |
| **Schiaffino** Cristoforo . . . . | » 2ª » . | |
| **Rivarola** March. Stefano . . . | » 1ª » . | » 1823 » 1824 |
| **Quartara** Cav. Giovanni *(predetto)* | » 2ª » . | |
| **Brignole Sale** March. Antonio. | » 1ª » . | » 1824 » 1828 |
| **Morro** Luigi . . . . . . . | » 2ª » . | |

## Segue - Elenco dei Presidenti dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Pareto** March. Benedetto. . . | Sindaco di 1ª classe . | Dall'anno 1828 al 1830 |
| **Pizzorni** Avv. Giacomo . . . | » 2ª » . | Dall'anno 1828 al 1829 |
| **Quartara** Cav. Giovanni *(predetto)* | » 2ª » . | » 1829 » 1830 |
| **Lamba D'Oria** March. Franco . | » 1ª » . | » 1830 » 1833 |
| **Scassi** Conte Onofrio . . . . | » 2ª » . | » 1830 » 1833 |
| **Serra** March. Vincenzo . . . | » 1ª » . | » 1833 » 1836 |
| **Ricci** Cav. Francesco . . . . | » 2ª » . | » 1833 » 1836 |
| **Durazzo** March. Gian Luca . . | » 1ª » . | » 1836 » 1839 |
| **Odero** Paolo Sebastiano . . . | » 2ª » . | » 1836 » 1839 |
| **Spinola** March. Tomaso . . . | » 1ª » . | » 1839 » 1842 |
| **Cataldi** Bar. Giuliano . . . . | » 2ª » . | » 1839 » 1842 |
| **Pallavicini** March. Ignazio . . | » 1ª » . | » 1842 » 1845 |
| **Morro** Avv. Giuseppe . . . . | » 2ª » . | » 1842 » 1845 |
| **Spinola** March. Tomaso . . . | » 1ª » . | » 1845 » 1848 |
| **Ricci** Cav. Francesco . . . . | » 2ª » . | » 1845 » 1848 |
| **Giustiniani** March. Pantaleo, *Amministratore*. . . . . . . | » 2ª » . | » 1848 » 1848 |
| **Massone** Marco . . . . . . | ff. Sindaco . . . . | » 1849 » 1849 |
| **Profumo** Bar. Antonio . . . | Sindaco . . . . . | » 1849 » 1851 |
| **Penco** Giacomo Filippo . . . | Vice-Sindaco. . . . | » 1851 » 1851 |
| **Ageno** Cav. Emanuele. . . . | » . . . | » 1851 » 1851 |
| **Centurione** March. Stefano . . | Sindaco . . . . . | » 1851 » 1853 |
| **Elena** Comm. Domenico, *Amministratore* . . . . . . . | » . . . . . | » 1853 » 1856 |
| **Morro** Avv. Giuseppe . . . . | » . . . . . | » 1856 » 1860 |
| **Pallavicini** March. Stefano, *Amministratore*. . . . . . . | » . . . . . | » 1860 » 1860 |
| **Ageno** Cav. Emanuele. . . . | Assessore anziano . . | » 1860 » 1860 |

## Segue - Elenco dei Presidenti dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Gavotti** March. Gerolamo. . . | Sindaco . . . . . | Dall'anno 1860 al 1863 |
| **Caveri** Avv. Antonio . . . . | Assessore anziano . .<br>Sindaco . . . . . | » 1863 » 1863 |
| **Bozzo** Avv. Giuseppe Andrea . | Assessore anziano . . | » 1864 » 1864 |
| **Figoli** Cav. Carlo . . . . . | » » . . | » 1864 » 1864 |
| **Gropallo** March. Luigi. . . . | Sindaco . . . . . | » 1864 » 1865 |
| **Demagny** Francesco. . . . . | R. Delegato straordin. | » 1865 » 1865 |
| **Podestà** Bar. Andrea, *Amministratore* . . . . . . . | Sindaco . . . . . | » 1866 » 1873 |
| **Morro** Avv. Giuseppe . . . . | Assessore anziano . . | » 1874 » 1875 |
| **Lamponi** Filippo. . . . . . | R. Delegato straordin. | » 1875 » 1875 |
| **Elena** Comm. Domenico, *Amministratore* . . . . . . . | Assessore anziano . . | » 1875 » 1876 |
| **Negrotto** March. Lazzaro . . . | Sindaco . . . . . | » 1876 » 1877 |
| **Segre** Cav. Avv. Felice . . . | R. Delegato straordin. | » 1877 » 1877 |
| **Negrotto** March. Lazzaro. . . | Assessore anziano. . | » 1877 » 1878 |
| **Celesia** Emanuele . . . . . | » » . . | » 1878 » 1878 |
| **Calvino** Salvatore . . . . . | R. Delegato straordin. | » 1878 » 1878 |
| **Parodi** Generale Enrico . . . | Sindaco . . . . . | » 1879 » 1879 |
| **Bombrini** Raffaele . . . . . | Assessore anziano . . | » 1879 » 1880 |
| **Pizzorni** Avv. Edoardo, *Amministratore* . . . . . . . | » » . . | » 1880 » 1880 |
| **Garibaldi** Pier Maria . . . . | » » . . | » 1880 » 1880 |
| **Centurini** Avv. Luigi . . . . | » » . . | » 1880 » 1881 |
| **Gavotti** Gerolamo . . . . | » » . . | » 1881 » 1882 |
| **Astengo** Carlo . . . . . . | R. Delegato straordin. | » 1882 » 1882 |
| **Millo** Giacomo . . . . . . | Assessore . . . . . | » 1882 » 1882 |
| **Vivaldi Pasqua** March. Giacomo | Assessore anziano . . | » 1882 » 1882 |

## Segue - Elenco dei Presidenti dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Podestà** Bar. Andrea, *Ammin.* | Assessore anziano . . <br> Sindaco . . . . . | Dall'anno 1882 al 1887 |
| **Pavesi** Riccardo . . . . . . | R. Delegato straordin. | » 1887 » 1888 |
| **Castagnola** Stefano . . . . . | Assessore anziano . . <br> Sindaco . . . . . | » 1888 » 1891 |
| **D'Oria** March. Giacomo . . . | » . . . . . | » 1891 » 1891 |
| **Garroni** Cav. Camillo . . . . | R. Delegato straordin. al Municipio . . . | » 1891 » 1892 |
| **Podestà** Bar. Andrea . . . . | Sindaco . . . . . | » 1892 » 1895 |
| **Pratolongo** Cav. Raffaele. . . | Assessore anziano . . | » 1895 » 1895 |

# ELENCO DEI PRESIDENTI

## del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Genova

### dal 18 Marzo 1895, data dell'applicazione del nuovo Statuto, all'anno 1908.

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **D'Oria** March. Ambrogio, Senatore | Presidente . . . . | — — |

# ELENCO

## degli Amministratori del Monte di Pietà di Genova

### dall'anno 1810 al 1895.

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **De Marini** Domenico (1). . . | Vice Presidente. . . | Dall'anno 1810 al 1816 |
| **Solari** Luca Andrea (1) . . . | Consigliere . . . . | » 1810 » 1820 |
| **De Molo** Giuseppe (1) . . . . | » . . . . | » 1810 » 1852 |
| **Chermond Regny** (1) . . . . | » . . . . | » 1810 » 1812 |
| **Delucchi** Bartolomeo . . . . | » . . . . | » 1810 » 1818 |
| **Pareto** March. G. Benedetto (2) | Vice Presidente. . . | » 1818 » 1831 |
| **Quartara** Cav. Giovanni. . . | Consigliere . . . .<br>Vice Presid. nel 1831 | » 1818 » 1844 |
| **Clavarino** Sen. Cosimo . . . | Consigliere . . . . | » 1820 » 1829 |
| **Solari** Sen. Niccolò . . . . | » . . . . | » 1829 » 1832 |
| **Marone** Sen. Gian Carlo . . . | » . . . . | » 1832 » 1843 |
| **Adorno** March. Agostino . . . | Consigliere . . . .<br>Vice Presid. nel 1854 | » 1832 » 1866 |
| **Casabona** Sen. Antonio . . . | Consigliere . . . . | » 1844 » 1850 |
| **Pavese** Francesco . . . . . | » . . . . | » 1844 » 1855 |
| **Bruzzo** Cav. Lorenzo . . . . | » . . . | » 1848 » 1850 |

(1) Gli Amministratori De Marini, Solari, De Molo e Chermond Regny entrano in carica il 13 febbraio 1810, nominati provvisoriamente da Monsieur le Préfet du Département de Gênes.

(2) Sindaco Presidente del Consiglio, dal luglio 1828 al 31 dicembre 1831.

## Segue - Elenco degli Amministratori dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Giustiniani** March. Pantaleo (1-2) | Consigliere . . . . | Dall'anno 1810 al 1859 |
| **Mongiardino** Antonio (2) . . | » . . . . | » 1849 » 1850 |
| **Cambiaso** March. Gio. Maria (2) | » . . . . | » 1849 » 1870 |
| **Carbone** Bartolomeo (2) . . . | » . . . . | » 1849 » 1870 |
| **Ballestrino Del Carretto** Marchese Luigi . . . . . . | » . . . . | » 1849 » 1878 |
| **Colla** Cav. Giovanni (2) . . . | » . . . . | » 1849 » 1877 |
| **Daneri** Cav. Serafino . . . . | » . . . . | » 1850 » 1850 |
| **Cattaneo** March. Srefano . . | » . . . . | » 1850 » 1873 |
| **Pareto** March. Domenico. . . | » . . . . | » 1850 » 1854 |
| **Ermirio** Cav. Gerolamo . . . | » . . . . | » 1854 » 1868 |
| **Noli** Intend. Gio. Batta . . . | » . . . . | » 1854 » 1870 |
| **Lamba D'Oria** March. Marco . | » . . . . | » 1855 » 1860 |
| **Bruzzo** Avv. Prof. Giuseppe. . | » . . . .<br>Vice Presid. nel 1876 | » 1859 » 1878 |
| **Mangini** Cav. Rollando . . . | Consigliere . . . . | » 1859 » 1867 |
| **Cambiaso** March. Gaetano . . | » . . . .<br>Vice Presid. nel 1883 | » 1859 » 1892 |
| **Gropallo** March. Luigi Francesco | Vice Presidente. . . | » 1862 » 1876 |
| **Della Chiesa** March. Giuseppe . | Consigliere . . . . | » 1866 » 1871 |
| **Spigno** Placido . . . . . . . | » . . . . | » 1867 » 1875 |
| **Pallavicini** March. Stefano Lodovico . . | » . . . . | » 1868 » 1878 |

(1) Sindaco Presidente nel 1824.

(2) Gli Amministratori Giustiniani, Mongiardino, G. M. Cambiaso, Carbone, Del Carretto e Colla, nuovi membri aggiunti al Consiglio di amministrazione, vennero scelti e proposti dal Consiglio stesso in sua seduta 16 marzo 1849: vennero poi confermati dal Ministro dell'Interno in conformità del R. Decreto 28 luglio 1849.

## Segue - Elenco degli Amministratori dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Elena** Cav. Domenico (1). . . | Vice Presidente. . . | Dall'anno 1870 al 1879 |
| **Parodi** Carlo Venceslao . . . | Consigliere . . . . | » 1870 » 1872 |
| **Castiglione** Giacomo . . . . | » . . . . | » 1871 » 1875 |
| **Torriglia** March. Angelo . . . | » . . . . | » 1872 » 1877 |
| **Erba** Carlo. . . . . . . . | » . . . . | » 1872 » 1878 |
| **D'Oria** March. Ambrogio (2) . | » . . . .<br>Vice Presid. dal 1892 | » 1874 » 1882<br>» 1883 |
| **Podestà** Barone Andrea (3) . . | Consigliere . . . .<br>Vice Presid. nel 1878 | » 1875 » 1888 |
| **Gropallo** March. Marcello. . . | Consigliere . . . . | » 1876 » 1885 |
| **Serra** March. Vincenzo . . . | » . . . . | » 1876 » 1879 |
| **Sivori** Dott. Fortunato. . . . | » . . . . | » 1877 » 1885 |
| **Novella** Comm. Rodolfo (4) . | » . . . . | » 1877 » 1881<br>1882 |
| **Chiodo** Agostino . . . . . . | » . . . . | » 1878 » 1884 |
| **Gagliardo** Cav. Lazzaro . . . | » . . . . | » 1878 » 1892 |
| **Merello** Comm. Angelo . . . | » . . . . | » 1879 » 1886 |
| **Poggi** Gio. Batta (5) . . . . | » . . . . | » 1879 » 1882<br>» 1887 » 1888 |
| **Monticelli** March. Gio. Batta (6) | » . . . . | » 1879 » 1886 |

(1) Presidente del Consiglio come Sindaco dal marzo 1853 al luglio 1856 e come Assessore anziano nel 1875.

(2) Il 18 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

(3) Sindaco Presidente del Consiglio dal 1866 al 1873 e dal 1° gennaio 1884 al 27 ottobre 1887.

(4) Il 18 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

(5) Deceduto nel 1888.

(6) Deceduto nel 1886.

Segue - Elenco degli Amministratori dall'anno 1810 al 1895

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Mameli** Niccolò . . . . . . | Consigliere . . . . | Dall'anno 1879 al 1883 |
| **Carrega** March. Alessandro . . | » . . . . | » 1881 » 1884 |
| **Pizzorni** Cav. Avv. Edoardo (1) | » . . . . | » 1882 » 1885 |
| **Romairone** Comm. Ing. Lazzaro | » . . . . | » 1884 » 1889 |
| **Bensa** Avv. Prof. Paolo Emilio. | » . . . . | » 1884 » 1893 |
| **Sauli** Comm Francesco . . . | » . . . . | » 1885 » 1888 |
| **Manfroni** Avv Ferdinando . . | » . . . . | » 1886 » 1889 |
| **Casaretto** Avv. Pier Franc. (2). | » . . . . | » 1886 » 1895 |
| **Veroggio** Gen. Benedetto. . . | » . . . . | » 1887 » 1891 |
| **Cabella** Avv. Edoardo (3) . . | » . . . . | » 1888 » 1895 |
| **Figoli** Alberto . . . . . . | » . . . . | » 1888 » 1895 |
| **Casella** Avv. Cav. Domenico . | » . . . . | » 1888 » 1895 |
| **Mongiardino** Ing. Emilio . . | » . . . . | » 1890 » 1892 |
| **Podestà** Barone Andrea . . . | » . . . . | » 1890 » 1892 |
| **Gagliardi** Prof. Enrico . . . | » . . . . | » 1891 » 1895 |
| **Olivari** Cav. Leonida (4). . . | » . . . . | » 1892 » 1895 |
| **Rissetti** Avv. Giuseppe (5) . . | » . . . . | » 1892 » 1895 |
| **Romairone** Comm. Ing. Lazzaro (6) . . . . . . . | » . . . . | » 1892 al 1895 |
| **Gagliardo** Comm. Sen. Lazzaro | » . . . . | » 1892 » 1892 |
| **Assereto** Comm Magg. Gen. Ugo | » . . . . | » 1893 » 1895 |
| **Quartara** Avv. Lorenzo . . | » . . . . | » 1893 » 1895 |

(1) Assessore anziano ff. di Presidente nel 1880.

(2) Il 26 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

(3) Il 18 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

(4) Il 26 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

(5) Il 18 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

(6) Il 18 marzo 1895 venne eletto membro della nuova Amministrazione costituitasi in forza del nuovo Statuto.

# ELENCO

## degli Amministratori del Monte di Pietà di Genova

dal 18 Marzo 1895, data dell'applicazione del nuovo Statuto, all'anno 1908

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Novella** Comm. Rodolfo . . * | Consigliere (1) . . . | Dall'anno 1895 al |
| **Rissetti** Avv. Giuseppe . . . | » . . . . | » 1895 » 1897 |
| **Romairone** Ing. Comm. Lazzaro | Vice Presidente. . . | » 1895 » 1904 |
| **Cabella** Avv. Edoardo . . . . | Consigliere . . . . | » 1895 » 1907 |
| **Viali** Prof. Leopoldo . . . * | » . . . | » 1895 » |
| **Nattini** Comm. Alberto . . . | » . . . . | » 1895 » 1896 |
| **Casaretto** Avv. Pier Francesco * | » (2). . . | » 1895 » |
| **Olivari** Cav. Leonida . . . . | » . . . . | » 1895 » 1895 |
| **D'Andreis** Comm Gio. Antonio . | » (3). . . | » 1895 » 1906 |
| **Oneto** Cav. Francesco . . . . | » . . . . | » 1895 » 1900 |
| **Solaroli** Conte Carlo Alberto * | » . . . . | » 1895 » |
| **Buggio** Cav. Giuseppe. . . . | » . . . . | » 1895 » 1899 |
| **Gastaldi** Ing. Cav. Andrea . . | » (4). . . | » 1895 » 1907 |
| **Pratolongo** Comm. Raffaele . | » . . . . | » 1896 » 1897 |
| **Pozzo** Comm. Matteo . . . . | » . . . . | » 1898 » 1902 |
| **Pedemonte** Cav. Alessandro. . | » . . . . | » 1898 » 1899 |
| **Casella** Avv. Cav. Domenico. * | Vice Presidente. . . | » 1899 » |
| **Bellagamba** Avv. Cav. Vinc. . | Consigliere . . . . | » 1900 » 1907 |
| **Raggi** March. Gio. Batta . . | » . . . . | » 1900 » 1904 |
| **Viani** Avv. Francesco . . . * | » . . . | » 1902 » |
| **Timosci** Ing. Comm. Luigi . * | » . . . . | » 1905 » |

(1) Presidente della Cassa di Risparmio.

(2) Vice Presidente » »

(3) Deceduto nel 1906.

(4) » » 1907.

*N. B.* — Gli Amministratori in carica sono segnati con asterisco.

Segue - Elenco degli Amministratori dall'anno 1895 al 1908

| COGNOME E NOME | QUALITÀ | DURATA DELLA CARICA |
|---|---|---|
| **Gavotti** March. Ippolito . . . | Consigliere . . . . | Dall'anno 1905 al 1907 |
| **Spinola** March. Paolo Alerame . | » (1) . . | » 1907 » |
| **Parodi** Emanuele . . . . * | » . . . | » 1907 » |
| **Canevaro** Avv. Armando * | » . | » 1907 » |
| **Canavese** Ing. Cav. Carlo . * | » . . | » 1907 » |
| **Gagliardi** Cav. Uff. Prof. Enrico * | » . | » 1908 » |
| **Cevasco** Prof. Ferruccio . * | » . | » 1908 » |

(1) Ha cessato perchè eletto assessore municipale.

PARTE SECONDA

# DOCUMENTI



## DOCUMENTO N. I.

Lettere scritte dai dogi Paolo Fregoso e Battista Fregoso al beato Angelo da Chivasso

### Lettera 1.ª

Genova. — Archivio di Stato.

*Litterarum*, Vol. 23 (1461-1484) — N.° G.le 1799, lettera N. 256.

Reverend.mo in Christo Patri D.no
Generali Minorum dignissimo

Reverend.me in Christo Pater. Vertitur jamdiu in hac urbe controversia quedam non levis quantitatis inter quosdam cives nostros occaxione alumnum que cum propter summam pecunie tum propter pretium favores in maximam contentionem et urbis jacturam deduci tandem posset nisi honeste sopiretur ad illius decisionem constitutus est magistratus juris peritorum laicorum et ecclexiasticorum et speramus causam hoc medio posse sopiri: Scilicet qua in hoc numero huius Magistratus est Venerabilis Frater Iohannes de Vercellis ordinis Minorum etiam summi Pontificis auctoritate ac mandato ad id interveniente et facile contingere posset quod v. p. hactenus quae superius dicta sunt ignara: illum hinc revocaret prout intelleximus seque debere ex capitulo celebrando in Savigliana et decisio causae propterea impediretur in grave dispendium et jacturam potius et totius urbis nostrae scandalum non leve: Ideo p. v. rogandum duximus ut pro bono partium et quiete nostrae urbis dignetur hunc fratrem Iohannem ab hac urbe non revocare immo eum hic dimittere sibique praecipere ac mandare ne hinc discedat donec causae huiusmodi finis debitis imponatur usque ad terminationem dictae causae, et id nos accipiemus loco muneris singularis. Aliter autem requiretur scandalum jurgia et maxima nobis displicentia ac partibus jactura intollerabilis super quibus iterum atque iterum

vestram paternitatem ex corde oneramus prompti semper in omne decus predictae v. p.

Date die XXVII Aprilis 1463.

PAULUS ARCHIEPISCOPUS
et Dux et Consilium Antianorum.

Similes littere fiant Rev.do in Christo patri D.no fratri Angelo de Clavasio Ordinis Minorum Vicario Provincie Ianue.

---

Lettera 2.a

*Litterarum*, Vol. 29 (1481-1483), lettera N. 398.

Venerabilis in Christo pater. Renovatur apud nos illa necessitas aliquem modum statuere in hac urbe nostra ut pauperes formam inveniant qua sub aliquo minus gravi quod fieri possit fenore subvenire oneribus suis possint et hoc presertim tempore quo frumenti penuria ipsorum auget calamitatem et ob id memores vestrorum ad hanc rem consiliorum quod sine presentia vestra non forsitan facile perduci ad effectum posset duximus hortari et rogare P. V. ut suum ad nos reditum accelerare velit ut si quid boni in hac re inveniri potest medio vestro et consilio perficiatur. Quod gratissimum nobis erit at si reditus vester tardior esset quod rei nostrae necessitas vellet videretur significare nobis ad quod tempus adesse hic potestis vel saltem quo consilio et modis ea res videatur p. v. agenda: parati in omni re p. v. gratia. — Datum Ianuae in nostro Ducali Palatio die XVII octobris MCCCCLXXXIII.

BAPTIA ETC. (DE CAMPOFREGOSO)
et consilio etc.

Venerabili in Christo Patri D.no fratri Angelo de Clavaxio ordinis minoris observantie

---

## DOCUMENTO N. II.

Genova. — Archivio di Stato

Nel Registro *diversorum Communis Ianuae* dell'anno 1482-1483.

(Bartholomei de Senarega) (1)

N. 133 dell'antica ordinazione e 622 della nuova
sotto la data X martii 1483, si legge:

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

1. *Capitula mutuandi exercitium Protectoribus incumbat.*

In primis quod predictum mutuandi exercitium committatur Protectoribus Hospitalis Sanctae Mariae de Pammatono qui nunc sunt et pro tempore fuerint in perpetuum.

2. *Exigant quantum sine peccato et pro minori damno pauperum.*

Item quod predicti Protectores possint et valeant exigere a quibuscumque mutuum accipientibus ab ipsis tantum ultra sortem quantum eis videbitur necessarium pro dicto officio exercendum et quantum licite potest fieri et sine peccato et pro minori jactura pauperum.

3. *Post annum vendentur pignora.*

Item quod possint dicti protectores vendi facere pignora eis obligata pro mutuo dato transacto anno in publica callega vel alio meliori modo secundum quod eis videbitur et retinere de dicto precio quod eis videbitur residuum restituendo illis quorum erant pignora; non obstante quacumque lege vel decreto consuetudine aut aliis obstantiis quibuscumque quibus specialiter et expresse quo ad haec voluerunt esse derrogatum.

4. *Controversie super pignora quomodo experiende.*

Item quod nullus possit controversiam predictis Protectoribus facere super predictis pignoribus tam ratione dominii in hypoteca

(1) Nel citato codice del Senarega, dal quale ho ricavato il presente statuto, mancano tre pagine riguardanti i preliminari della fondazione del Monte, ho potuto però supplire a tale mancanza, grazie al codice del Pallavicino, nel quale trovansi fedelmente riportate le notizie mancanti nel Senarega.

quam alterius cuiusvis pretestus, sed si qui haberent jus in dictis pignoribus illud experiantur contra ipsos pignorantes vel supra id quod superest de precio dictorum pignorum ultra id quod predicti Protectores debent habere et idem et per omnia circa ementes a predictis dicta pignora.

5. *Exemptio Protectorum ab aliis officiis.*

Item quod dicti Protectores presentes et futuri non possint angariari quovismodo a quovis magistratu vel ad aliqua munera vel officia exercenda imo ex nunc exempti esse intelligantur et habere omnia privilegia et decreta que dari in huiusmodi casibus consueverunt que quantum ad corroborationem presencium voluerunt hic pro insertis haberi.

6. *Facultas Protectoribus mutandi statuta cum approbatione ser.mi Ducis et Consilii.*

Item quum plerumque accidit pro tempore et pro re mutare consilium ut que uno tempore utilia videntur mutato tempore sunt damnosa.

Quod predicti D.ni Protectores possint statuta facere et facta mutare pro exercendo dicto officio totiens quotiens eis videbitur que tamen debeant presentari coram Ill.mo D. Duce et Consilio qui nunc sunt et pro tempore fuerint que si fuerint approbata robur et vim habeant non aliter quam si in numero civium concilio approbata et ratificata essent.

7. *Iurisdictio Protectorum privativae quoad alios magistratus.*

Item quod dicti protectores sint Magistratus super quibuscumque controversiis emergentibus tam circa pignora quam circa mutuum et aliis quibuscumque ab hoc dependentibus. Ita quidem ut in ipsos protectores intelligatur collata omnis jurisdictio a ceteris autem officialibus quotiens se de predictis vellent intromittere sublata jurisdictio et potestas sit et quicquid judicaverint vel sentenciaverint sit firmum et validum omni approbatione remota.

8. *Privilegia locorum.*

Item quod loca quae eis accomodabuntur a quibuscumque cuiusvis gradus status et condictionis sint habeant ea privilegia jura et exemptiones tam circa principale quam circa proventus

quem admodum habent loca Compere S. Georgii quantumcumque describantur. Et floreni ipsorum locorum excusari possint per illum per quem fuerint accomodati quotiens dicti floreni ab aliis excusabuntur.

9. *Prohibitio magistratibus se se ingerendi, sed imo potius auxiliandi.* Mandantes quibuscumque officialibus et magistratibus Comunis Ianue quavis dignitate fultis quatenus predictis nullo modo contraveniant. Nec de predictis quovismodo se intromittant imo si et quandocumque fuerint requisiti adsint illis auxilio et favore sub pena sindicamenti.

---

## DOCUMENTO N. III.

Archivio Storico Municipale — Codice Pallavicino N. 969
1483 die XXIII Decembris.

Reverd.mus in Chisto Pater Dominus Paulus de Campofregoso tituli sancti Sixti presbiter Cardinalis, et Dux Januensium, Ill.um et Mag.cum Consilium Duôrum Antianorum in sufficienti et legitimo numero congregati, auditis prestantibus viris Ambrosio Spinula, Marco Lercario et Francisco Iustiniano Arangio nomine Raphaelis patris sui ex officio Protectorum Hospitalis Pammatoni quibus commissa est cura et administratio Montis instituti circa subventionem mutui pauperum et indigentium pro tempore, dicentibus Dei gratia rem hanc per multos labores institutam et ordinatam esse, inventasque esse pecunias ad hunc usum, videlicet loca centum que per Protectores S.ti Georgii in hunc usum ex mutuo convertuntur, Alia loca centum que officium Misericordiae hominum et mulierum ad hunc usum etiam exponunt, et alia loca centum que Hospitali ipso Pammatoni ad hunc negotium deputat, vero mutuantis ista loca pro cautione sua velle, quod Comune Ianue promittat ac deliberet conservare ipsa tria officia et unumquodque eorum trium indemnia a casibus fortuitis, ut puta ignis ac robarie et aliorum huiusmodi ut liberius et minore metu loca ipsa in hunc pium usum transferre possint, et insuper quod mutuantes ipsa loca habeant et habere intelligantur omnem actionem jus ac hipothecam contra Gubernatores qui nunc sunt vel pro tempore fuerint huius

Montis Pietatis, ac scribas aliosque officiales et ministros ipsius Montis eorumque fidejussores quam et seu quas habent Protectores Comperarum Sancti Georgii et seu ipse Compere in suos dictarum comperarum debitores ut qui administrationi et gubernationi huius montis preerit, sciat quam oporteat uti bona fide et diligenti administratione predictorum utraque petitione diligenter examinata, volentes huic pio operi omnes favores ac prerogativas adhibere, que rem ipsam quantum fieri possit ex omni parte cautam reddant, omnibus illis meliori modo via jure et forma quibus magis ac melius potuerunt et possunt, statuerunt ac decreverunt quod Comune Ianue teneat conservare indemnia tria officia suprascripta, scilicet S.[ti] Georgii, Misericordie et Pammatoni pro locis centum pro singulis eorum ab omni periculo et casu fortuito, ut puta ignis vel robarie aut casu simili, quodque dicta tria officia pro locis centum pro quolibet ut supra mutuatis huic operi habere possint et habere intelligantur omnem actionem jus et hipothecam ac privilegia contra gubernatores dicti Montis qui nunc sunt et pro tempore fuerint, ac scribas aliosque ministros dicti Montis eorumque et cuiuslibet ipsorum fidejussores quam et seu quas habent vel habere possunt protectores Comperarum Sancti Georgii et seu ipse Compere contra suos Gubernatores scribas et ministros ac eorum fidejussores et hec omnia non obstantibus legibus capitulis regulis aut constitutionibus juris in contrarium facientibus, quibus quantum premissis obstarent voluerunt ac decreverunt specialiter fore et esse derrogatum et abrogatum.

Extractum est ut supra ex actis Cancellerie Infrascripti Gotardus Stella Canc.[us]

---

## DOCUMENTO N. IV.

(Archivio Storico Municipale - Codice PALLAVICINO N. 969)

In nomine Domini Amen.

Postquam per Ill.[mum] Ducem, et Mag.[cos] Antianos Ianue Decretum est quod officium Montis Pietatis committatur Cure et Protectioni D. Protectorum hospitalis S.te Marie de Pammatono pro tempore existentibus, Ego frater Angelus de Cla-

vasio ordinis Minorum de Observantia requisitus ab antedictis Duce et Antianis ut prefactum ordinarem ex totius tacito consensu populi prefacti Civitatis ad antedicti Montis Pietatis conservationem. Ita statuo et ordino observanda a dictis D.nis Protectoribus, et primo:

Quod prefacti D.ni Protectores teneantur eligere unum Gubernatorem cum uno scriba et aliis servitoribus necessariis pro exercitio mutuationis cum cautella et cautionibus ac salario per ipsos pro tempore faciendis qui Gubernator scriba et servitores stent in dicto esercitio usque ad annum unum ac plus vel minus secundum quod ipsis D.nis Protectoribus videbitur expedire.

Et quod prefacti protectores teneantur et sint obligati deputare quatuor ex ipsis quolibet anno, qui quatuor teneantur et sint obbligati ad minus semel in mense visitare domum in qua mutuum exercetur, et videre libros et pignora, et cetera que ibi fiunt a Gubernatore et scriba ac servitoribus circa exercitium mutuationis et in fine cuiuslibet anni restringere et calculare teneantur omnia lucra et damna que predicto Monti eveniunt circa dictam mutuationem que sic restricta et calculata refferant aliis octo comprotectoribus suis, et si in fine cuiuslibet anni invenerint prefacti Protectores quod id quod accipiunt ultra sortem excedat interesse quod partitur dictus mons in mutuando secundum aliquam notabilem summam tunc faciunt fieri publica proclamata, quod qui volunt restituatur eis id quod solverunt ultra sortem pro rata eorum veniant et eis satisfiet, qui vero volunt remaneat Monti pro eius multiplicatione non compareant et reputabuntur donare, si vero excessus ultra interesse esset modicus sic poterit illud retinere pro multiplicatione Montis. Nam cum interesse prefacti Montis de quo infra dicetur, non possit id ad unguem extimari, sufficit quod fiat exactio ultra sortem secundum quod probaliter creditur Montem predictum debere pati.

Omnino attendant Protectores prefacti quod quando cognoverint Montem prelibatum posse mutuare ad minus quam pro decem pro centanario quod tantum tunc minus accipiant, donec venerint ad talem conditionem, quod possint mutuare ad quinque pro centanario, et tunc accipiant tot de proventibus elemosinarum eidem monti factarum quod emant tot loca Comperarum S. Georgii quantum valet summa eidem Monti largita, (puta) sunt data tot elimosina Monti predicto, quod ex multiplicatione proventuum dictarum elemosinarum, habet Mons de suo sum-

mam vigenti quatuor milia librarum, expensa ascendit ad mille accipiendo ad rationem de quinque pro centum, possint omni anno emere tot loca quot valeant. — et sic de anno in annum donec emerint tot loca que valeant n. XXIIII que loca scribantur super hospitale predictum, et de proventibus respondeantur pauperibus eiusdem hospitalis. Ita tamen quod si casus eveniret quod predictus Mons non haberet unde posset subvenire mutuo indigentibus teneantur dicti protectores, dicta loca vendere et prefacto Monti assignare secundum modum suprascriptum. Ita quod semper Mons perseveret in mutuando ad quinque pro centum ad plus. Nam sicut a principio cum dantibus elemosinas dicto Monti conveni, quod dicte elemosine computentur in tot loca quot valet eius summa, et de proventibus desbitetur dictus Mons et cum fuerit desbitatus ita quod sine ipsis subvenire possit indigentibus mutuo, tunc emantur tot loca Sancti Georgii que sint hospitalis prefacti secundum modum et conditionem suprascriptam et sic semper Hospitale et Mons invicem substententur per huiusmodi reciprocationem et licet non omnibus dantibus dicto Monti elemosinas exprimatur predicta condicio, tamen ex quo ipsi dantes ad me et ordinantes meas se refferunt sic intelligitur semper nisi dantes aliud specialiter exprimerent quod de eorum elemosinis esset fiendum.

Adiuro per viscera Misericordie Dei nostri Iesus Christi quantum possum dictos Protectores quod si quod absit aliquis diabolico spiritu ductus induceret comunitatem vel potentatum ad imponendam collectam seu gabellam super dicto Monte quod tunc omnino desistant et desistere faciant suos officiales ab exercitio dicti Montis, ne involvatur maledictione Divina, que veniat super talem proponentem et consentientes in hoc, et que cumque habet dictus Mons sint et ex nunc intelligantur esse dicti Hospitalis et ideo ipsi Hospitali applicentur.

Ordinent dicti Protectores omni anno de summa ultra quam non possit mutuare Gubernator dicti Montis secundum quantitatem pecuniarum quas habet, ita quod principaliter subveniatur pauperibus mutuum accipientibus pro necessitate vitae ipsorum, quia ad hoc principaliter est institutus.

Provideant diligenter dicti Protectores quod prefactus Gubernator Montis scriba vel servitores servent legaliter circa pignora ipsis non utendo nisi licentia expressa dominorum quorum sunt et multo magis attendant quod in domo prefacti Montis non

fiant inhonestates et impudicitie, et si casu quod absit Gubernator, scriba vel servitor aliquis eorum se haberet inhoneste vel infideliter tunc statim teneatur illum amovere a dicto officio, non obstante quod per annum eum vel eos conduxissent, quia semper intelligitur ista clausola et conditio dictorum Protectorum seu duarum partium ex ipsis, per ballatus inquirendo.

Ultimo ut cognoscant D.ni predicti Protectores interesse quod habent accipere ex mutuo dicti Montis sciant quod primo est salarium Gubernatoris scribe et aliorum et expense pensionis domus librorum proclamationum et huiusmodi proventus quos reddunt loca S. Georgii sibi mutuata, et que extrahuntur ex pecuniis datis ad desbitandum dictum Montem quo pro solicitatione et cura dictorum D.norum Protectorum exhibita dicto Monti, hospitale prefactum cuius sunt Protectores habeant uno pro centanario quod vadat pro animabus suorum defunctorum et ipsorum Protectorum in sustentatione pauperum ipsius.

Postremum provideant dicti D.ni Protectores in fine anni et mensis unius ad plus a pignoratione pignorum computando quod omnino pignora predicta vendantur ad pubblicam callegam vel alio meliori modo si non fuerit redempta a dominis ipsorum, et quod superest ultra id quod debet habere dictus Mons Pietatis reddant D.no pignoris vel eius heredibus excepto si pignora essent aurea vel argentea aut jocalia et D.ni ipsorum solverent in fine anni, interesse, quod dictus Mons Pietatis debet habere, tunc possent differre usque ad sequendum completum annum.

---

## DOCUMENTO N. V.

In cartulario hereditatis qm. D. Bendinelli Sauli.

† *In Christi nomine 1489 die 29 Dicembris.*

Quod genitor non debet etc.

Item ea (?) pro libris 4000 que sub nomine fratris Angeli de Clavaxio Ordinis Minorum date fuerunt usque anno 1484 Protectoribus Hospitalis Pammatoni cum condicione convertantur in locis comperarum Sancti Georgii mutandis per ipsos Protec-

tores habentes curam de Monte Pietatis et proventus ipsorum locorum annuatim multiplicari debeat de proficuo in capitale donec sint tot loca quot habentes curam de ipso Monte Pietatis ex processu ipsorum hoc anno mutuari possint ad 5 pro centenario ut ordinavit ipse frater Angelus et constat distincte in scripturis ordinatis per ipsum fratrem Angelum existentes penes ipsos Protectores . . . . . . . *L.* IIII

---

*Partite delle L. 4000 pagate alli Protettori di Pammatone per conto del Monte di Pietà.*

(car. 19 Libro hereditatis per D. BENDINELLI SAULI)

1484, die 27 januarii.

Angelus de Clavaxio hordinis fratrum Minorum de Observantia debet L. 500. sibi portatis per me Pasqualem per eum dandis Protectoribus Hospitalis Pammatoni et ofitiales Montis Pietatis noviter institutum pro capsia . . *L.* D . . . . d.

Item die 9 februarji L. 500, sibi portatis per me Pasqualem per eum dandis ut supra occasione inferius declaranda pro capsia . *L.* D . . . . d.

Item die 17 ditti L. 338, sibi portatis per me Pasqualem per eum dandis ut supra occasione inferius declaranda pro capsia . . *L.* CCC.XXX. d.

Item die 27 Februarji missis fratri Arcangelo Iustiniano guardiano per fratrem Augustinum secondi ordinis pro capsia . . . *L.* D . . . . d.

Item die 23 martii L. 500 missis ditto fratri Arcangelo Iustiniano guardiano per dictum fratrem Augustinum Secondi ordini pro capsia *L.* D . . . . d.

Item die 7 Aprilis L. 500 missis ditto fratri Arcangelo Iustiniano guardiano pro ditto fratre Augustino pro capsia . . . . *L.* D . . . . d.

Item die 23 Aprilis L. 500 missis ditto fratri Arcangelo guardiano per dittum fratrem Augustinum pro capsia . . . . . *L.* D . . . . d.

Item die XIII Junii L. 300 pro capsia accipiente fratre Augustino in ducatis centum portandis guardiano . . . . . *L.* CCC. . . . d.

Item die 24 Februarij L. 362, pro capsia dattis per Antonium in ducatis centum viginti auri in capsietam fratri Sanctae Mariae de Monte datorum fratri Pacifico per ipsum portatis ofitialibus Montis Pietatis pro capsia . *L.* CCC LXII. d.

Recepimus 1487 die 27 decembris L. 4000 in ratione qm. D. genitoris quia datte sunt sub eius nomine dicti fratris Angeli Protectoribus Hospitalis Pammatoni convertendis in locis ad usum et commodum Montis Pietatis *L.* IIII.

---

## DOCUMENTO N. VI.

Magistrato di Misericordia.

Filza 218 Cl. 1.ª - Sezione 1.ª - 1484.

Dispositiones q. q. Bendinelli et Antonii Sauli et diversa Consilia.

Omissis.

Nos igitur mandatis Apostolicis obedire cupientes tuis in hac parte suplicationibus inclinati habita diligenti consideratione super qualitate contractuum factorum a qm. bona memoria D. Bendinello Patre tuo de plenitudine Sedis Apostolice et prefacti Santissimi D.ni nostri Pape nobis commissa et concessa et animam Patris tui et omnes filios fratres tuos absolvimus et liberamus ab omni obligatione cuiuslibet restitutionis que vigore contractuum factorum a dicto qm. Patre tuo in cambiis et emptione pagarum predictarum ac venditione seu emptione mercantiarum propter tempus pretio cariori et viliori ita quod solutis quindecim millibus libris monete Janue secundum modum infrascriptum ulterius vigore dictorum contractuum non teneamini ad aliquam aliam restitutionem nec possitis a quocumque super ipsis molestari de quibus quidem quindecim millibus libris assignare teneatis Monti Pietatis noviter instituto in Civitate Janue quattuor millia.

Item Monti Pietatis Civitatis Savone Centum Ducatos.

Residuum vero dictarum librarum teneatis collocare in tot loca Sancti Georgii hac lege et conditione quod de proventibus emantur tot loca alia quod in numero sint tricenta scribenda sub Columna qm. Patris tui nisi tibi videretur quod ipsos proventus assignaris dicto Monti Pietatis Janue usque ad aliquos annos proxime futuros pro eius liberatione seu desbitatione vel in satisfactione aliquorum dannificatorum enormiter ratione dictorum contractuum qm. Patris tui quod quidem tue conscientie relinquo ut facias quod tibi magis previdetur faciendum. Item quod libras centum quinquaginta quas debet habere a diversis monasteriis ordinis nostri liberaliter eis remittas et infrascriptis quindecim millibus computentur.

Loca autem empta secundum modum predictum et emenda semper stent scripta super columna predicta, ita quod nullo possint describi seu alienari et proventus ipsorum locorum omnium distribuantur per te toto tempore vite tue in pauperes Christi vel alios pios usus secundum juditium tue conscentie.

Post vitam vero tuam distribuantur per maiorem natum filium tuum legitimum quem si non habebis per maiorem natu ex fratribus tuis vel filium filii tui aut fratrum tuorum et heredum qm. Patris tui una cum Protectoribus Hospitali Sanctae Mariae de Pammatono in substentationibus pauperum Christi prepositis semper pauperibus heredibus vel successoribus qm. Patris omnibus aliis pauperibus quibus largius et abundantius provideatur ..... proventibus non expectata neque attenta extrema penuria, et de exceptis proventibus quinquaginta locorum de predictis qui post vitam tuam dispensentur per cives deputatos qui dicuntur vulgariter del Borsotto, in cuius rei fidem presentes litteras fieri fecimus et sigillo nostro munivimus in capsieta apud Hospitale Pammatoni.

Janue die 24 februarji 1484 — et me propria manu subscripsi reservando nihilominus mihi potestatem predicta omnia mutandi ac variandi quotiescumque mihi videbitur opponendum.

## DOCUMENTO N. VII.

Genova — Archivio di Stato — Filza diversorum 1505.

1505 — 14 marzo.

*Preconium contra Judeorum.*

MDV.° die XIIII Martji.

Precona preconato etc.

Per parte de lo illustre et excelso Signor Messer Filippo de Clevesetz Regio admiragio et de li genoesi governao, de lo magnifico Consegio de li Signori Antiani et de li spetabili Signori Messer Janutio de Flisco e compagni octo citen depute etc.

Se comanda che de chi invante alcuno Judeo non possa sta in la città di Genua et destreto più de jorni trei sotto pena che ogni Judeo chi contrafacesse posse lui et sue robe essere preiso liberamenti da ogniuno et essere miso in servitu et come ihano poder essere retenuto o vero venduto come piasesse a quello che lo havesse preiso. Ma se alcuno Judeo mego havesse facultà dal Summo Pontefice de poter medicare possia esso tale habitar et medicar in la presente cita e destrecto avuto tamen inanti licentia do lo officio deputao sopra li Judei de poder star et habitar in la dicta cita e destreto et etiam neguni essi tali Judei che javessim auctorita et licencia dal dicto officio de poter star et habitar in la presente cità et destreto et in essi medicare como e dicto de supra: porta supra la veste de fora supra lo peto uno segno rotondo de color giano in largessa de uno palmo, talmenti che esso tale signale si veda paresemente e se cognoscuo che esso sia Judeo. E se esso tale Judeo medico non haverà la dicta auctorita e licentia da dicto officio ni portera dicto segno como è dicto de supra esso tale Judeo contrafaciente sia che se vogia caze in pena de ducati venticinque et ultra sarà spogiato de le sue vestimente.

Ultra de questo perchè Rabi Moises et Amadeo suo genero. Item Rabi Josues con sue mogliere et famigie hano salviconducti da esso Signor Regio Governao de podere stare in questa cita sotto li modi e forme che se contenero in dicti salviconducti per

tanto a essi a nome suo et de sue famigie ge stato contramandato dicti salviconducti el ad cautella de novo per vigo de la presente crida se ge cotramanda et tempo del contramando de essi salviconducti in tal modo che passato esso contramando ne essi ne sue mogiere et famigie non possia habitare in la cita de Genua et destreto sutto le pene predicte.

Preterea de novo se comanda a Rabi Josue quale non have salvoconducto che passato jorni XV se debia partire de la cita de Genua e destreto sotto le pene antedicte.

E la presente crida se fa in observation de la deliberation ancoi facta et scripta per mano de lo cancellero infrascripto acioche alcuno per niguno tempo possa pretende ignorantia.

In actis RAPHAELIS PONZONI Cancellarji.

MDV$^{to}$ die XV Martii.

Antonius de Panexio preco pubblicus retulit se die hodierna in Bancis et in aliis locis solitis Civitatis una cum tubis sonibus proclamasse in omnibus ut supra.

---

## DOCUMENTO N. VIII.

Lettera LVIII della raccolta.

Venerabili in Christo patri fratri Bernardino de Feltro ord. Min. Divini verbi predicatori apostolico Clarissimo - Feltrum - Vel ubi fuerit.

(annotazione del B. BERNARDINO: Recepta Laude die 26 Julii).

Venerabilis in Christo pater, previa comendatione etc. a Tantis Civibus et Civitatibus expositus paternitas tua quod si tota multis in locis et eodem tempore esse posset plurium votis satisfaceret. Instant Vicentini ut si non possum pro quadragesima, saltem pro adventu eis Concedam paternitatem tuam. Allegant mihi Lucenses profectum Montis Pietatis ex adventu ad seipsos quadragesime. Iam pluries vota *Ianuensium* paternitati tue nota feci. Ego vero qui nolo gravare paternitatem tuam supra vires suas:

et indiscrete aliquid injungere: quum Papiensibus pro quadragesima tuam paternitatem assegnaverim: satisfactionem civitatum predictarum pectori et arbitrio prefate relinquo. Si viderit bonum primo apud Vicentinos morari et sitim aliquantulum extinguere Civibus illis: Deinde venire Lucam et apud illos etiam aliquot dies manere et famem per aliquod tempus ab eis expellere: ex illa Civitate posset venire Ianuam et aviditatem civium predictorum dulcibus sermonibus saturare: si autem ordine converso lustrare vellet civitates predictas faciat ut melius videbitur expedire assistente sibi semper merito salutaris obedientie: In virtute Cujus omnino Papiam tempore oportuno accedet paternitas tua predicatura futura quadragesima. Videat paternitas tua si potest satisfacere petitioni predictarum Civitatum et zelo dei subeat labores tam itineris quam predicationis semper tenens fixum cordi quod intentionis mee est, nolle obligare paternitatem tuam ad implenda supradicta nisi in quantum ab ipsa tua paternitate poterunt comode fieri, Papiensibus tamen satisfaciendum est proxima quadragesima. Ego vero si qua possum pro tua paternitate et sotiis offero me paratum: et orationibus vestris sotios meos et me Comendo.

Ex loco nostro Salutiarum 11 Julii 1492.

Vester frater ANGELUS de CLAVASIO
Vicarius Generalis etc.

---

Lettera LXXV della raccolta.

Venerando in Christo patri fratri Bernardino De Feltro Ord. Minor. Dei verbi clarissimo predicatori - Mantue.

Venerande in Cristo pater: previa comendatione etc. Recepi litteras vestras quarum lectione cognovi et vos cum sotiis benevalere et civibus illis Januensibus et Lucanis satisfecisse: De qua re multam concepi leticiam. Placuit quoque quod loca oportuna transieritis: In omnibus sit benedictus Deus: qui vires ad explendum ministerium hoc predicationis vobis habunde subministrat. Ceterum quia paternitas vestra optet certior fieri de loco predicationis future quadragesime in Civitate Papie sciat

me ordinasse et providisse Conventum Sancti Francisci : ut secundum expectationem Civium et fratrum Conventualium paternitas vestra predicet ibidem. Locus est capax et opportunus studio propter vicinitatem: et longe melius et consolabilius in ipso quam in cathedrali ecclesia predicabit vestra paternitas. Cujus Beneplacito et votis socios et me offero paratos: vestris et sociorum orationibus me comendans. Ego ad pedemontanas oras revertor: expectando ab urbe responsionem litterarum mearum circa negotium valdensium. Bene valete. Ex Casali 2 Novembris 1492.

Vester frater ANGELUS de CLAVASIO
Vicarius Generalis.

---

## DOCUMENTO N. IX

*(Bollario Romano, Vol. III, Parte III, pag. 408).*

XII.

Montes Pietatis, Christiana caritate instituti, pecunias licite mutuant, aliquo pro impensis, & indemnitate, & quidem moderate recepto.

LEO EPISCOPUS
*Servus Servorum Dei*
*Ad perpetuam rei memoriam*
*Sacro approbante Concilio*

Inter multiplices nostrae solicitudinis curas, illam in primis suscipere pro nostro Pastorali officio debemus, ut quae salubria, & laudabilia, ac Catholicae fidei consona, & bonis moribus conformia, nostro tempore non solum enucleentur, verum etiam ad posteros propagentur, & quae materiam scandali praebere possent, penitus succidantur, & radicitus extirpentur, nec pullulare usquam sinantur ea in agro Dominico, & vinea Domini Sabaoth dumtaxat conseri permittendo, quibus fidelium mentes pasci spiritualiter possint; eradicatis zizaniis, et oleastri sterilitate succisa.

§ 1. — Sane cum olim inter nonnullos dilectos filios Sacrae Theologiae Magistros, ac Juris Utriusque Doctores, controversiam

quamdam non sine populorum scandalo & murmuratione exortam, & nuper his diebus innovata esse comperimus, circa pauperum relevationem in mutuis eis publica auctoritate faciendis, qui Montis Pietatis vulgo appellantur, quique in multis Italiae Civitatibus, ad subveniendum per hujusmodi mutuum pauperum inopiae, ne usurarum voragine deglutiantur, a Civitatum Magistratibus, ac aliis Christifidelibus sunt instituti, atque a sanctis viris divini verbi praeconibus; & laudati, & persuasi, ac a nonnullis, etiam summis Pontificibus praedecessoribus nostris probati, & confirmati sint, ne praefati Montes a Christiano dogmate dissonantes, vel non, utraque parte diversimode sentiente, atque praedicante. Nonnullis enim Magistris, & doctoribus dicentibus, eos Montes non esse licitos, in quibus aliquid ultra sortem pro libera, decurso certo tempore, per Ministros hujus Montis; ab ipsis pauperibus quibus mutuum datur, exigitur, & propterea ab usurarum crimine, injustitiave, seu ab aliqua certi specie mali mundos non evadere: cum Dominus noster, Luca Evangelista attestante, aperto nos praecepto obstrinxerit, ne ex dato mutuo quicquam ultra sortem sperare debeamus. Ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet, ex usu rei, quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum fenusque conquiri studetur. Addebant etiam iidem Magistri & Doctores, in iis Montibus neque commutativae, neque distributivae justitiae fieri satis, cum tamen justitiae terminos contractus huiusmodi excedere non debeant, si debeant approbari. Idque praeterea probare nitebantur, quia impensae pro hujusmodi Montium conservatione, a pluribus, ut ajunt, debitae, a solis pauperibus, quibus mutuum datur, extorqueantur, pluraque interdum ultra necessarias & moderatas impensas, non absque specie mali, ac incentivo delinquendi, quibusdam aliis personis, inferre videntur, exhibeantur.

§ 2. — Aliis vero pluribus Magistris & Doctoribus contra asserentibus, & in multis Italiae Gymnasiis, verbo & scripto conclamantibus, pro tanto bono, tamquam Reipublicae pernecessario, modo ratione mutui nihil petatur neque speretur, pro indemnitate tamen eorumdem Montium, impensarum videlicet Ministrorum eorumdem ac rerum omnium ad illorum necessariam conservationem pertinentium, absque Montium hujusmodi lucro, idque moderatum & necessarium ab iis qui ex huiusmodi mutuo commodum suscipiunt, licite ultra sortem exigi, & capi possit, non nihil licere, cum regola juris habeat: Quod qui commodum sentit,

onus quoque sentire debeat, praesertim si Apostolica accedat auctoritas.

§ 3. — Quam quidem sententiam a fel. record. Paulo Secundo, Sixto Quarto, Innocentio Octavo, Alexandro Sexto, et Iulio Secundo Romanis Pontificibus, praedecessoribus nostris probatam, a Sanctis quoque ac Deo devotis & in magna, ob sanctitatis opinione, existimatione habitis, Evangelicae veritatis praedicatoribus praedicatam esse ostendunt.

§ 4. — Nos super hoc (prout nobis est ex alto concessum) opportune providere volentes, alterius quidem partis justitiae zelum ne vorago aperiretur usurarum, alterius pietatis & veritatis amorem, ut pauperibus subveniretur, utriusque vero partis studium commendantes, cum haec ad pacem, & tranquillitate totius Reipublicae Christianae spectare videatur, sacro approbante Concilio, declaramus, & definimus, Montes Pietatis antedictos, per Respublicas institutos, & autoritate Sedis Apostolicae hactenus probatos & confirmatos, in quibus pro eorum impensis, & indemnitate, aliquid moderatum ad solas Ministrorum impensas, & aliarum rerum ad illórum conservationem, ut praefertur pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat, ultra sortem, absque lucro eorumdem Montium, recipitur, neque speciem mali praeferre, nec peccandi incentivum praestare, neque ullo pacto improbari, quinimmo meritorium esse, ac laudari & probari debere tale mutuum, & minime usurarium putari, licereque illorum pietatem, et misericordiam populis praedicare, etiam cum indulgentiis a Sancta Sede Apostolica eam ob causam concessis. Ac deinceps alios etiam similes Montes cum Apostolicae Sedis approbatione erigi posse. Multo tamen perfectius, multoque sanctius fore, si omnino tales Montes gratuiti constituerentur, hoc est, si illos erigentes, aliquos census assignarent, quibus si non omni, saltem vel media ex parte, hujusmodi Montium Ministrorum solvantur impensae ut ad leviorem aeris solvendi portionem medio hoc, pauperes gravare contingat, ad quos cum hujusmodi census assignatione, pro impensarum supportatione erigendos, Christifideles majoribus indulgentiis invitandos esse decernimus.

§ 5. — Omnes autem Religiosos & Ecclesiasticas ac seculares personas qui contra praesentis declarationis & sanctionis formam, de cetero praedicare, seu disputare, verbo vel scripti ausi fuerint, excomunicationis latae sententiae poenam, privilegio quocumque non obstante, incurrere volumus.

§ 6. — Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus & ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum &c.

Si quis autem &c.

Dat. Romae in publica Sessione, in Lateranen. Sacrosanta Basilica solemniter celebrata, Anno Incarnationis Dominicae, 1515. quarto Nonas Maii, Pont. nostri Anno tertio.

---

## DOCUMENTO N. X.

Genova — Archivio di Stato

Cartolario Originale P. delle Colonne — C.$^{te}$ 39.

Baptestina filia q.$^{m}$ Damiani de Lione et uxor q.$^{m}$ Petri Cavali Libre septingente.

Cum obligatione dicenda per Obertum Iustinianum Murchium, ut in appodixia censariae continetur.

Supradictus Obertus volens declarare dictam obligationem per eam ut supra dicendam de dictis locis septem, dicit, et declarat dicta loca septem restent et sint obligata per annos decem proxime venturos, inceptos die quarta 9$^{bris}$ 1533 — dicto Oberto pro evictione et legitima defensione domus empte in publica calega a Thomasina filia et herede testamentaria dictae q.$^{m}$ Baptistinae eius matris vigore testamenti scripti manu Hieronimi Pallavicini de Coronato Notarji anno de 1533 die 11 Ianuarj, et salva dicta obligatione de proventibus dictorum locorum septem respondeatur fratri Paulo Cavallo filio q.$^{m}$ Lucae nepoti ipsius Baptistinae in vita ipsius Domini fratris Pauli, et post vitam ipsius Domini fratris Pauli loca quatuor cum eorum proventibus tunc secuturis ex dictis locis septem spectent et pertineant Mag.$^{co}$ Officio S.$^{ti}$ Georgio et loca duo ex dictis locis septem cum eorum proventibus etiam spectent et pertineant Domui Montis Pietatis, et eidem Monti restent.

Reliquum autem locum unum ex predictis septem cum suis proventibus remaneat Hospitali Pammatoni in observatione Testamenti dictae q.$^{m}$ Baptestinae et prout in cartolario de 1533. c.$^{te}$ 61 ubi habuit originem continetur.

---

## DOCUMENTO N. XI.

Genova — Archivio di Stato
Cartolario originale P. N. delle colonne pag. 36.

M. D. Baptista De Grimaldis q.m Dni. Hieronimi q.m Dni Georgii etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Item describi debeant loca mille et errogari pro instituendo et imponendo in presenti Civitate Genue offitium vulgo vocatum della Cazana, mutuandarum scilicet pecuniarum pauperibus personis et in necessitate constitutis deposito tamen idoneo pignore. Quod quidem offitium gubernari et administrari debeat per primogenitum ipsius Mag.ci Dni Baptiste, et per reliquos suos successores de primogenito in primogenitum et successive per reliquos discendentes ab ipso Dno Baptista gradatim ordine et modo expressis vel exprimendis in suo testamento, vel alia quavis ultima voluntate, et eis deficientibus, per nominandum vel nominantum in suo testamento confecto vel conficiendum vel alia quavis ultima voluntate ut supra, una tamen cum septem civibus elligendis per Illmam Dominationem presentis Reipublice sub illis modis et formis pro ut alias gubernatur consimile offitium in presenti civitate vel aliis pro ut melius dicto primogenito et civibus visum fuerit quibus et eorum judicio et discretioni se remittit. Ita tamen quod summa mutuanda uni persone non possit excedere libras viginti quinque monete Genue et quod qui una vice receperit, alia vice recipere nisi facta restitutione prioris mutui non possit. Ita quod nemo possit capere commodum de majori samma librarum viginti quinque. Item quod non possit quidquam capi de usura ipsius mutui, nisi tamen quantum importabunt expense necessarie quolibet anno faciende occasione dicti officii, nullo computato salario pro dictis civibus et primogenito: et quod singulo anno debeat fieri computus quantum scilicet illo anno expensum fuerit, et si plus inveniretur exactum a mutuo capientibus, debeat eis respective illud plus restitui, et satis sit dicto offitio sibi conservare suum capitale. Item etc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et prout in Cartulario 1567 N.° 70 ubi habuit originem legitur.

(C.a) revisa per nos Iohannem Baptam procurante et Iulium Nocetum Notario.

# DOCUMENTO N. XII

Archivio di Stato
Senato — Filza Città del 1569, N. 159
1569 a dì 8 di marzo

Confermati questi infrascritti Capituli riformati come sotto per la Signoria Ill.ma

---

## Riccordi che sono occorsi sopra l'instituzione del Monte della Pietà.

1.° — E prima che per la Signoria Ill.ma siano ellecti quattro prestanti cittadini li quali si debino cambiare di sei in sei mesi uno di essi cominciando dal maggiore di età quali habino pensiero di protegere questa opera nelli modi infrascritti; et quelli si cambierano sieno elletti per la Signoria Ill.ma

2.° — Che il detto officio debba officiare due giorni della settimana et si lauda ad ogniuno dessi debba ufficiare alla mattina a vicenda un mese per ogniuno.

3.° — Che si habbi da fare un Governatore di esso Monte il quale debba star in la casa che si deputerà per governo delle robe et che anche habbi cura della cassa di esborsare et imborsare denari.

4.° — Che detto Governatore habbi da obbligare al detto Magistrato lochi cinquanta di S.to Giorgio e dar sigortà di fiorini X mila et che ogni sigortà non possi passare fiorini duecento.

5.° — Che si debbi ellegere uno scrivano qual habbi cura di scrivere li libri di esso monte, con obligare loci diece di S. Giorgio e dar sigortà de fiorini cinque millia nel modo suddetto et che le sigortà suddette debino essere approvate per detti Protettori.

6.° — Che il Governatore et Notaro non possino durarli al detto ufficio più di doi anni continui e che non possino attendere poi a detti offici eccetto vacato doi anni: e che finito il detto biennio s'intendano ipso facto privi et exclusi dell'ufficio, nè vi possano in alcun modo esser confermati, tolerati, prorogati, nè di nuovo eletti, che prima non sia passato un altro biennio et

habbiano dato buon conto della loro amministrazione e avutane discarico e assoluzione.

7.° — Che la elletione di detto Governatore e Scrivano al presente e sempre che accaderà debbia ellegersi per il Rev.^mo^ Arcivescovo e quattro cittadini deputati alla Misericordia et per li quattro Protettori del Monte elligendi: et per loro debba esser dechiarato il salario: de' quali nove, sei di essi indiferentemente possano deliberare e far sentenza.

8.° — Che debbino havere una persona qual servi per sindaco et per estimatore delli pegni et far altri servizi necessarji. Et più un servente quale servi per custodire li pegni et chiamar l'ufficio et fare quello che più bisognerà, li quali Sindaco et servente debba ellegersi per esso Mag.^co^ Officio de' Protettori della Pietà tanto et così dichiarato il loro salario.

9.° — Che il detto officio possa riscuotere oltre il capitale quel tanto che gli parrà per sodisfare alle spese necessarie per il mantenimento di così pia opera, e niente più, con moderarsi in guisa, che l'interesse del denaro corrisponda e non avansi le dette spese necessarie, il che si rimette a giuditio di detti Protettori.

10.° — Che debbino li detti Protettori passato l'anno far vendere in pubblica callega, o in altro modo secondo a loro parerà li pegni nullo juris ordine servato, et retenersi quello doveranno havere insieme con li interessi: et il soprapiù notarlo nel libro in credito de cui sarà per pagarlo a cui spetterà sempre che sarà richiesto, nonostante qualsivoglia lege, decreto o sia consuetudine potesse essere in contrario, con fare affiggere alla porta di detto officio la notta delli creditori acciò possino haverne noticia.

11.° — Che niuno di qual grado, stato, conditione e preheminentia si sia possi havere attione o prettendere sopra essi pegni sotto niun pretesto ancorchè fussino loro, ma solo sopra quello che sopravansassi del resto de essi pegni satisfatto prima l'officio del capitale con l'interessi.

12.° — Che li ufficiali di detto Monte non possino essere aggravati de qualsivoglia magistrato che si sia tanto in la città come fuori, anci siano esenti da ogni ufficio personale.

13.° — Che il detto officio sia Magistrato assoluto sopra ogni causa in la quale prettendesi haver interesse a tal che, a essi resti attribuita ogni potestà e bailia, e che niuno altro magi-

strato se li possi intromettere et che sieno essecutori di quanto ordineranno senza alcuna appellatione.

14.° — Che colloro che accomoderanno il detto officio de loci, o paghe, o sia denari contanti con quello provento che si conveniranno tanto ad heredi et successori quanto in vita de quelli che accomodassi darli che godino delle ragioni e privilegii che hanno li luochi di S.te Giorgio.

15.° — Et perchè accade alle volte secondo la varietà dei tempi mutar ordini per conservatione di questa S.ta Opera perchè quello che in un tempo resta utile in un altro è dannoso, che detti Protettori in compagnia del suddetto Rev.mo Arcivescovo e quattro deputati alla Misericordia possino variare, aggiungere et minuire li suddetti ordini secondo loro parerà et quello da essi fossi risoluto debbia haver loco con questo però che di nove sei deliberino e facciano sentenza come sopra

Dichiarato inoltre che tutti li ordini e riforme che di nuovo facessero non habbiano forza nè vigore alcuno, se prima non saranno confermati et approvati per la Signoria Illustrissima.

16.° — Che il Governatore pro tempore elligendo non possi prestare a qualunque persona che sia più de libre venticinque: e che niuno ardisca impegnare, inviso Domino, robe che non siano loro sotta pena di perdere esse robe e più sino in libre venticinque allo arbitrio dell'officio suddetto. Si possi però prestare sino in libre cinquanta quando vi sia intervento e consenso saltem delli Protettori havuta consideratione alla qualità della persona indigente.

17.° — Che colloro daranno denari al suddetto officio debbino havere obligato per loro cautella tutti li effetti di esso Monte.

18.° — Che niuno ufficiale debba usare alcuna inhonestà contra le donne che veniranno per esser soccorse de denari ne dirli parole meno che honeste, sì in parole come in fatti il che facendo debbano esser privi illo tunc de officio oltra altra pena arbitraria al detto officio sino in scutti cento d'oro in oro a giuditio del prefato officio.

19.° — Che il Governatore pro tempore elligendo passato il suo tempo della elletione fra giorni trenta da poi della elletione del novo Governatore debbia avere datto avallo et consegnato tutti li pegni che si troverà haver avuto in consegna, e così li denari che li resteranno con liquidar li interessi sino a quel giorno che farà l'avallo. Il che non facendo cadi in pena del dieci per cento per quello restassi debitore; ed i più sino in

scutti cento ad arbitrio di esso Mag.co officio et se passato li giorni trenta di sopra havessi datto il detto avallo con reliquiato di satisfactione et non notificato per il novo Governatore, debbia esso novo Governatore esser lui obbligato in solidum per quello restassi debitore il Governatore vecchio, e così alle pene suddette.

## DOCUMENTO N. XIII.

Per parte e comandamento del M.to R.do Mons. Vicario Arciprete di Genova, si notifica a tutti gli fedeli cristiani dell' uno e dell' altro sesso qualmente la Santità di N.o S. Papa Paolo V ha concesso plenaria indulgenza e remissione de tutti peccati a tutti coloro che veramente pentiti confessi e comunicati in havenire si faranno scrivere in libri del Monte di Pietà di Genova acciò deputati il giorno stesso di detta loro adscrittione. In oltre telascia a tutti coloro che saranno scritti in detti libri quali veramente pentiti, confessi e comunicati il giorno della Concettione della Beatissima Vergine Maria che sarà li otto del presente mese di decembre cominciando da primi Vespri sino al tramontar del sole di detto giorno devotamente visiteranno l' altare maggiore della chiesa di S. Siro aciò deputata dal Pre.mo Magistrato di detto Monte et ivi pregheranno il Sig Iddio per la concordia de Principi cristiani estirpatione di heresie et esaltatione di S.ta Madre Chiesa, dieci anni et altre quarantene delle penitenze dovute conforme il solito della S.ta Madre Chiesa. Concede inoltre a tutti coloro che così scritti saranno cento giorni et altretante quarantene che acquisteranno così in sentire li Divini officii come in esercitarsi in qual si voglia cura di detto Monte come più ampiamente per le Bolle di Sua Santità presentate appare. Data in la solita ressidenza li 3 di decembre 1605.

In li atti del nob. FILIPPO CAMERE Notaro
e di detto Monte Scrivano.

a di VII detto — Si è pubblicato il sopra scritto proclama a suono di tromba p. me Scipione Bavastro Cintraco pubblico in piazza de Banchi e per la città lochi soliti consueti. —

detto SCIPIONE

## DOCUMENTO N. XIV

### PAVLVS. PP. V

Ad perpetvam rei memoriam. Cum sicut accepimus in Civitate Ianuensi erectus Mons Pietatis sub regimine Magistrus quatuor primorum virorum dictae Civitatis canonice institutus existat, qui in subventionem Pauperum se se consueverunt exercere, eis mutuando pecunias absque ullo foenore, seu interesse, sintque etiam soliti comunicare utriusque sexus Christifidelibus participationem dicti operis pietatis, et charitatis, illos adscribendo in libris dicti Montis. Nos ut opus praedictum maiora indies suscipiat incrementa, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi; Omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui de cetero in libris dicti Montis sicut supra se adscribi fecerint eadem die adscriptionis. si vere poenitentes, et confessi sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint Plenariam, ac tam ipsis nunc, et pro describendis, quam iam descriptis in ipsis libris ad id deputatis in cuiuslibet eorum mortis articulo si pariter vere poenitentes, et confessi, sacraque communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint saltem contriti nomen Jesu, ore si potuerint, sin autem corde devote invocaverint, etiam Plenariam: nec non *omnibus* utriusque sexus *christifidelibus* etiam vere poenitentibus, et confessis ac sacra communione refectis, qui Ecc.[am] seu Cappellam, vel Oratorium ad id per dictum Magistratum deputata in die *Dominica quarta* Quadragesimae a primis vesperis usque ad occasum solis eiusdem diei singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum Principum concordia haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoad dictos adscriptos ut supra Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus; quoad *alios* vero Decem Annos, et totidem quadragenas de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus; Insuper eisdem sic ut supra adscriptis tantum similiter poenitentibus, et confessis, ac sacra Communione refectis, qui dictam Ecclesiam, Oratorium vel Capellam, in Conceptionis, Purificationis, et

Nativitatis Beatae Mariae Virginis festis diebus, ac secundo Pentecostes festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis eorumdem dierum *singulis annis* devote visitaverint, et ibi ut praedicatur oraverint, quo die praedictorum id egerint, Decem Annos, et totidem quadragenas. Quoties vero praedicti ut supra adscripti saltem contriti Missis, et aliis divinis offitiis, in dicta Ecclesia seu Oratorio, vel Capella pro tempore celebrantibus et recitandis, seu congregationibus pubblicis, vel privatis eiusdem *Confraternitatis* ubivis faciendis interfuerint, vel pauperes hospitio susceperint, aut pacem cum inimicis propriis, seu alterius composuerint, vel componi fecerint aut procuraverint, nec non etiam qui corpora defunctorum adscriptorum ut supra, quam aliorum ad sepulcrum associaverint, vel quascumque Processiones faciendas, divinumque Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum tam in processionibus, quam ad infirmos, aut alias ubicumque vel quomodocumque pro tempore deferetur comitati fuerint, aut si ad hoc impediti campanae ad id signo dato, semel orationem Dominicam, et salutationem Angelicam dixerint, aut etiam quinquies orationem Dominicam et salutationem Angelicam pro animabus defunctorum dictae Confraternitatis recitaverint, aut devium aliquem ad viam salutis reduxerint, et ignorantes praecepta ea, quae ad salutem sunt docuerint, seu pauperes puellas dotaverint, vel matrimonio collocaverint, aut quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet praedictorum operum Centum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta, ut supra relaxamus, praesentibns adscriptis perpetuo, pro aliis vero Decennium valituris. Volumus autem quod si alias Christifidelibus ..... peragentibus aliquam aliam indulgentiam perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duraturam concesserimus praesentes nullae sint,

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatori die XXVI Augusti MDCV. Pontificatus Nostri Anno primo.

M. Vessicus Barbianus

## DOCUMENTO N. XV.

PAVLVS. PP.V.

Ad perpetvam rei memoriam. Alias per Nos accepto quod in Ecclesia Sancti Siri Ianuensi una pia, et devota utriusque sexus Christifidelibus Confraternitas sub Invocatione Montis Pietatis, non tamen pro hominibus unius specialis artis canonice instituta existebat. Nos ut Confraternitas infrascripta maiora in dies susciperet incrementa, inter caeteras a Nobis in libris eiusdem descriptis tunc, concessas Indulgentias Omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus ut supra descriptis vere poenitentibus, et confessis, ac sacra communione refectis qui Ecclesiam, seu Capellam, vel Oratorium in infrascriptis litteris designatum in Conceptionis Nativitatis, et Purificationis Beatae Mariae Virginis, ac secundo Penthecostes festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitassent, et ibi pro Christianorum Principum concordia haeresum extirpatione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, quo die infrascriptorum id egissent decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu aliis quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxavimus, prout in Nostris in simili forma Brevis desuper expeditis litteris quarum tenores praesentibus pro expressis heri volumus plenius continetur. Nos spirituali Confratrum dictae Confraternitatis consolationi peramplius consulere cupientes, necnon Indulgentiam decem annorum, et totidem quadragenarum pro dictis quatuor festis diebus litteris infrascriptis *aliis in suo robare permansuris* revocantes, et annullantes ac nullius roboris, et momenti esse et fore declarantes, supplicationibus etiam dictorum Confratrum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus ut supra descriptis, etiam vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui praedictam Ecclesiam, seu Capellam, vel oratorium in die Festo Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi a primis similiter vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi *singulis annis* devote visitaverint, et ibi ut praedicatur oraverint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remis-

sionem misericorditer in Domino loco, et vice primodictae Indulgentiae decem annos huiusmodi concedimus, Contrariis non abstantibus quibusqumque. Datum Romae apud Sanctum Marcum sub Annulo Piscatoris die XXIIII Augusti M.D.C.X.II.

Pontificatus Nostri Anno Octavo Publicetur.

Datum Genuae in palatio archiepiscopali die XVIIII octobris 1612.

IACOBUS CUNEUS Un et
Curie ar<sup>lis</sup> gen. Can.

S. COBELLUTIUS.

---

## DOCUMENTO N. XVI.

Genova — Archivio di Stato.

*Nel Volume N. Rosso 85 delle Leggi 1576-1753 a carte 213 vi si legge:*

De Magistratu Montis Pietatis

Omissis

1709 - 9 Februarji - Auctus numerus officialium dicti Magistratus ad octo eligendos a Minori Concilio $^2/_5$ votorum saltem favorabilium declarato quod in deliberationibus fiendis concurrere habeant voto sex, et ita sex faciant numerum, et salva facultate Serenissimis Collegiis dandi in Presidem eidem Magistratui aliquem ex Serenissimo Trono semper, et quando pro eo tempore et quoties eis videbitur ut in lege utriusque Concilii in Actis Secretarji Io: Vincentji Vent.

DICTA DIE. — Concessa Protectoribus dicti Montis auctoritas criminalis, ita ut valeant punire et plectere sub poenis indictis a legalibus, et statutis omnes deliquentias quas deincept committerent quicumque Ministri dicti Montis, sicuti etiam vulgo Montis et etiam imprestieri, et imprestiere et usurarii in praeutriusque Concilii iudicium dicti pauperum, scilicet cum derrogatione ut in lege per X$^m$ in actis dicti Secretarji Vent.

DOCUMENTO N. XVII.

# PROTETTORI DEL MONTE DELLA PIETÀ

PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA.

Dovendosi da Noi col dovuto zelo invigilare all' indennità non meno del nostro Monte, che delle povere Persone, e particolarmente di quelle, le quali dalla prospera all'avversa Fortuna passando non hanno animo di comparire personalmente ad approffittarsi del nostro pio Istituto per l'usato mezzo degl' imprestiti sovra pegni, ed amano piutosto valersi di Quelli, i quali dalle nostre Costituzioni Imprestieri sono chiamati: e volendo Noi per quanto c' è possibile levar via que' disordini, che si dessero, e forse dar si potessero nell' imprestanze, che per tali mezzi dal nostro Monte si fanno, e per riparare eziamdio à quelle Usure, che in pregiudizio di detto Monte, ed anco de' Poveri da terze Persone commettonsi, contro delle quali intendiamo rigorosamente procedere giust' all' autorità, che a Noi compete; Abbiamo pertanto deliberata la pubblicazione de' seguenti Capitoli, da servire gli stessi non tanto per la buona condotta degl'Imprestieri, quanto per l' istruzione, e cautela de' Concorrenti.

I. Dovrà Ciascheduno desideroso d'esercire l'Uffizio, che volgarmente appellasi d'Imprestiere, fare scrivere il proprio nome negli atti del nostro Cancelliere fra giorni quindici dalla pubblicazione de' presenti, per darne indi la permissione a Quelli, che il Magistrato Illustrissimo stimerà, i quali per ora non eccederanno il numero di sei. Saranno questi distribuiti pe' Quartieri della Città a commodo della stessa. Si fermeranno nel loro Uffizio per soli mesi sei, e privi ne rimarranno non ottenendone da Noi la nuova permissione, alla quale in ogni semestre saranno soggetti.

II. Avuta che averanno detta permissione non possano intraprendere l' esercizio del loro Impiego, che non abbiano prima data una, o più Sigortà idonee a giudizio del Magistrato Illustrissimo fino alla somma di Scudi trecento argento, oltre

il deposito di Scudi cento simili nel detto nostro Magistrato, de' quali se ne pagherà loro l' interesse a ragione di due per cento, o pure obbligheranno una consimile partita di Scudi cento argento ne' pubblici Impieghi della Serenissima Repubblica, o di lei Magistrati, di modocchè tra Sigortà, ed obbligazione de' Monti, come sopra, debbano essere Scudi quattrocento argento di cauzione, e che promesso altresì non abbiano di fedelmente esercirlo, di non dannificare le terze Persone, la Robba delle quali dovran maneggiare, anzi tener della stessa buona, e diligente cura, col carico di rifar i danni dati a giudizio dell' Illustrissimo Magistrato, inanzi a cui dovran pure promettere l'osservanza de' presenti ordini, e di quelli, che si facessero in avvenire, e di rendere vero, buono, e real conto di tutto ciò sarà stato loro consegnato da chi che sia per causa degl' imprestiti.

III. Quando sarà loro portato da qualche Persona de i pegni daranno una carta per iscontro, che sarà in parte stampata, e in parte scritta di loro mano, e precedentemente dal Cancelliere del Monte soscritta. Noteranno in essa tutte le Robbe, che saranno nel pegno loro consegnato, con distinzione delle qualità, e colori di esse, se nuove, vecchie, ovvero anche lacere, e di dette Robbe il peso, misura, quantità, e numero respettivamente del loro genere, con denotare altresì la fascia, o altro, da cui fossero contenute, coll' avvertenza di non accettare il pegno, se il contenente dello stesso non fosse atto a ben conservarlo. Aggiongeranno ancora nel medesimo in iscritto, et indi in abbaco la somma de' Scudi, e loro spezzati, che a' prefati Concorrenti somministreranno con apporvi sotto la loro soscrizione, cioè il proprio Nome, e Cognome. Dovranno fare una copia in tutto simile al suddeto scontro, e questa rimarrà unita alla metà del Quinterno, e servirà loro per Libro originale di detti scontri, qual Libro co' prefati scontri porteranno nella Cancellaria del Monte, ripigliati che gli avranno tutti; e riguardo al tempo di portarli s' intenda sempre a giudizio dell' Illustrissimo Deputato: e tutto ciò alla pena di lire cinquanta fino in cento ad arbitrio dell' Illustrissimo Magistrato, da applicarsi per un terzo a chi ne avrà data notizia, un terzo à Ministri della Cancellaria, e per l'altro alla Cassa del Monte. Che se alcuno de concorrenti agl' Imprestieri, non volesse per qualche suo fine par-

ticolare, o pure anche per capriccio lo scontro offertogli, in tali casi non dovrà l' Imprestiere staccarlo dall' altro simile originale del Libro, avvisandone subito il Deputato, a cui abbisognando farà constare avergliclo offerto, e particolarmente ne' casi controversi a giudizio del medesimo Illustrissimo Deputato, al che contravenendo incorrerà in sudetta pena, come se avesse ricusato dar gli scontri a' Proprietarj. Li precitati Libri, ed insieme scontri saranno a' detti Imprestieri somministrati dal Cancelliere, per ognuno de' quali pagheranno allo stesso, sì per la di lui fatica, come per la spesa necessaria, che dovrà farsi lir una per ciaschedun Quinterno, che conterrà centocinquanta scontri; e sarà in obbligo detto Cancelliere tener nota di quei Quinterni, che consegnerà ad ognuno de' respettivi Imprestieri. A' pegni poi attacheranno un solo numero corrispondente a quello dello scontro; dichiarandosi, che detti scontri serviranno solamente per sicurezza de' pegni contra l' Imprestiere, loro Sigortà, Deposito, Persona, e Beni, e solo ne sarà debitore il Monte allora quando avran cambiato lo scontro in Polizza.

IV. Non sia lecito agl' Imprestieri ritenere pegno alcuno in Casa propria senza il sopra ordinato numero, alla pena di lir venti da applicarsi come nell' antecedente Capitolo, nella qual pena incorreranno tutte le volte, che l' Illustrissimo loro Deputato ritrovasse in occasione delle visite, che in essa farà, alcun pegno senza il prescritto numero, e tante volte quante ne saranno del detto mancanti.

V. Si proibisce a' medesimi non solo far pegni di qualonque somma anche tenue per conto proprio, ma eziamdio esserne per altri Mediatori, e ciò alla pena di lire cinquanta in cento ad arbitrio, o pure quando vi ritrovassero di detti pegni alla pena del valore de' stessi da estimarsi in tal caso dall' Estimatore del Monte con l' assistenza dell' Illustrissimo Deputato, e le condanne si applicheranno in tutto come sopra; con avvertenza però, che ritrovandosi pegni privi del numero sudetto si potrà presumere, che detti pegni siano per conto proprio, o per impegnarsi appresso terze Persone colla loro mediazione, e tal presonzione abbiasi per prova concludentissima, ed incorreranno o in questa, o nell'antecedente pena, a giudizio del Magistrato Illustrissimo.

VI. Non paleseranno a chi che sia i Proprietarj de' pegni, nè potranno gli stessi mostrare a Persona veruna quallora ne fossero richiesti, salvo se d'ordine del Magistrato Illustrissimo, ed incorreranno contravvenendo in pena pecuniaria fino in lire duecento colla sospensione dall'Uffizio, o pure anche di priggionia, ed in tutto ciò sempre ad arbitrio del Magistrato Illustrissimo.

VII. Ogni settimana nel giorno, ed ora, che sarà loro assegnata, porteranno i pegni nella Casa del Monte, nè potranno nella propria ritenerli più di giorni otto, se però o il loro Deputato, ovvero Quello di giornata non ordinasse il contrario, ed in caso di delinquenza si presumerà esser questi per proprio conto, ed incorreranno nelle pene prescritte ne' Capitoli IV., o V., ad arbitrio del Magistrato. Sarà loro obbligo in tal giorno fermarsi nella Casa del Monte per prestare quell'ajuto, che sarà necessario negl' imprestiti giornali.

VIII. Si permette a' sopraddetti Imprestieri esigere per loro Mercede danari sedici per ogni Scudo da lire sei, e ciò fino alla somma di Scudi quarantacinque simili, intendendosi però sempre in quella quantità, che de' loro proprj danari sborseranno a' Proprietarj, e non già su quella maggior somma, o ressiduo di essa, che de' danari del Monte a tenore della polizza a' medesimi supplissero, e s' intendano anche danari del Monte quelli, che indirettamente loro fossero somministrati dal Cassiere, la qual somma di Scudi quarantacinque oltrapassando, non sia loro lecito ritenersi, o esigere da' Proprietarj, nè da alcun' altra Persona a titolo di detta Mercede, nè a qualonque altro, nè direttamente, nè indirettamente, nè per se, nè per interposta Persona, nè a mani d'altri, che loro servissero, o in detto Uffizio ajutassero, più di lire tre moneta fuori banco, nè sia loro lecito dimezzare, e far più parti di quel pegno, ch' eccedesse la detta somma di Scudi quarantacinque, e s' intenda siane stato fatto più d' uno, quando in un giorno istesso vi saranno più pegni dello stesso Padrone, tuttochè la robba non fosse della stessa qualità. Rimane ancora loro proibito segnare nello scontro maggior somma di quella, ch' effettivamente sborsato avessero del proprio danaro, nè si ammetterà in ciò parvità di materia. Riguardo poi al disimpegno, o rivoltamento, si assegna per la dovuta Mercede la metà di sopra espressa per l' Impegno, cioè a

dire danari otto per ciascheduno Scudo, e soldi trenta eccedendo l'imprestito Scudi quarantacinque, ancorchè nel disimpegnare, o rivoltare sotto loro, o altro nome si dovesse dagl'Imprestieri sborsare il proprio danaro, e contravvenendo al presente Capitolo incorreranno nella pena di lire cinquanta per ogni delinquenza, ad arbitrio del Magistrato Illustrissimo, da applicarsi due terzi della stessa al Relatore anche segreto, e l'altro terzo a' Ministri della Cancellaria.

IX. Non debbano ricusare, alla pena di lir. dieci fino in cento da distribuirsi come nell'antecedente, da veruna Persona pegno di qualsivoglia qualità, o condizion ch'egli sia, eziamdio di piccola somma, purchè sia capace d'imprestito fino a' soldi trenta, nè sia di que' Generi dal Magistrato proibiti, e nelle visite, che il Deputato farà, o ordinerà farsi nella lor Casa qualora si trovino in essa pegni minori di detti soldi trenta, incorreranno nelle pene da Capitoli IV., o V. prescritte, ad arbitrio come sopra.

X. Daranno parte al Magistrato Illustrissimo di tutte quelle Persone, che loro o serviranno in Casa del continuo, o che spesso vi pratticheranno per loro aiuto, ed anche ad altro titolo, o che insieme coabiteranno, e de' loro figli quando ne avessero, obbligandosi pure di mandar via quello, o quelli, che stimasse il Magistrato Illustrissimo opportuno; e ciò alla pena pecuniaria da non eccedere lire cento da dividersi conforme al Capitolo IV.

XI. Si deputerà quindi un Soggetto del Magistrato Illustrissimo, e sarà egli incarricato d'esigere l'osservanza de' sopraddetti ordini, e segretamente anco udirà le lamente contra gl' Imprestieri da quelle Persone, che forse non convenisse loro ricorrere inanzi l'Illustrissimo Magistrato, portando allo stesso le cognizioni, ed indizj, che dalle sopraddette avrà ricavati, senza però palesare il Ricorrente, acciocchè sia loro provveduto di pronta giustizia. Sarà non meno sua incombenza far frequenti visite nelle abitazioni degl' Imprestieri, che sentire in propria Casa le notizie, le quali somministrate gli fossero da terze Persone, con obbligo però di tener segreto il Relatore, a cui darà a suo tempo la dovuta Mercede, e farà tutte quelle altre diligenze, che dal proprio zelo sì verso de' Poveri, che del Monte a lui saranno suggerite.

XII. Terranno gl' Imprestieri nelle loro Case affissi li presenti Capitoli, sotto de' quali aggiongeranno il nome dell'Illustrissimo Deputato, che temporaneamente dal Magistrato Illustrissimo all' osservanza di essi sarà stabilito, indicandovi parimente il luogo della solita abitazione dello stesso, fino alla pena di lire venti ad arbitrio, da applicarsi come sopra nel Capitolo IV., ed altra copia in tutto simile sarà affissa nella Cancellaria del Monte.

XIII. Si circoscrivono per tanto tutti i Capitoli, ed Ordini altre volte fatti dal Magistrato Illustrissimo riguardo agl'Imprestieri, che alli presenti sono contrarj, dichiarandosi rimanere nel loro pristino vigore tutti quei altri, che a' presenti non contraddicono.

L'osservanza di tutto quanto sopra si esigerà in forza, ed a tenore dell'Autorità conferta dal Minor Consiglio li 4. Luglio 1641., e dal Maggior Consiglio li 9. Febbraio 1709., ed ultimamente prorogata li 9. Aprile 1729. al detto Magistrato Illustrissimo, e di qualsivoglia altro Decreto, Legge, ed Autorità, che meglio ecc.

Sarà incombenza del Cancelliere del Monte distribuire le copie.

1734. a' 4. Febrajo.

Letti sudetti Capitoli all' Illustrissimo Magistrato del Monte della Pietà ecc.

Sono stati approvati, ecc.

C. Gio: Francesco.

In Genova: Per Gio: Battista Casamara. Dalle cinque Lampadi. Con licenza de' Superiori.

DOCUMENTO XVIII

# BILANCIO DEL 1786



Bilancio, ossia Stato attivo e passivo de Capitali

| DEBITO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capitali, che tiene á titolo di Deposito sopra de quali paga l'annuo Interesse á Proprietarij de medesimi in rag.e di 3, anzi di 2 1/4 fino á 3 p. cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 467.488 | 17 | — |
| Altri á Cambio chiamati Capitali vecchj, sopra de quali paga l'annuo interesse di 2 p. cento. . . . . . . . . . . . . . . . | » | 468.037 | 3 | 5 |
| Partite de Frutti sopra sudetti Capitali, che dal 1767 ad oggi restano inesatte da diversi Capitalisti. . . . . . . . . . . . . | » | 13.793 | 12 | — |
| Resti dovuti á Proprietarij de Pegni venduti in Callega - ossia avanzo del ritratto di essi . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 36.570 | 2 | 9 |
| Pegni sospesi, ossia smezzati, de quali non si é ancora ultimata la vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 4.541 | 7 | 4 |
| | L. | 990.431 | 2 | 6 |

dell' Ill.mo Magistrato nro del Monte di Pietà á tutto il 1786

CREDITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capitale di L. 20 á Deposito ceduto da Luigi Maino già Cassiere, e Debitore di mag.' somma . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 20.000 | — | — |
| Pegni Argento in Sacristia procedenti dagl' infrasti anni . . . . . | » | 375.058 | 10 | — |
| Dell'anno 1779 . . . . . . S. 1.667,, — | | | | |
| 1780 . . . . . . » 1.651,,15 | | | | |
| 1781 . . . . . . » 2,,15 | | | | |
| 1782 . . . . . . » 973,, — | | | | |
| 1783 . . . . . . » 124,, 5 | | | | |
| 1784 . . . . . . » 4.409,,15 | | | | |
| 1785 . . . . . . » 10 667,, — | | | | |
| 1786 . . . . . . » 43.014,, 5 | | | | |
| S. 62.509,,15 L. 375.058,,10 | | | | |
| Pegni Robba in Guardarobbe procedenti d. sotto . . . . . . . . | » | 178.618 | 10 | — |
| Dell' anno 1779 . . . . . . S. 5,,15 | | | | |
| 1780 . . . . . . » 404,, 5 | | | | |
| 1781 . . . . . . » 101,, 5 | | | | |
| 1782 . . . . . . » 120,, — | | | | |
| 1783 . . . . . . » 2.989,, 5 | | | | |
| 1784 . . . . . . » 1.223,,15 | | | | |
| 1785 . . . . . . » 7.938,, 5 | | | | |
| 1786 . . . . . . » 16.987,, 5 | | | | |
| S. 29.769,,15 L. 178.618,,10 | | | | |
| Casa propria del Monte p. quanto stà in Debito . . . . . . . . | » | 46.705 | 5 | 4 |
| Capitale nella Ferma del Sale in Milano . . . . . . . . . . . | » | 2.666 | 13 | 4 |
| Debitori diversi contenuti in nota á parte . . . . . . . . . . . | » | 226.977 | 7 | 5 |
| Contanti in Sacristia . . . . . . . . . . . L. 73.566,, 8,, 6<br>Altri á mani del Cassiere . . . . . . . . . » 4.000,,—,,— | » | 77.566 | 8 | 6 |
| In quanto resta in Debito l' Intr.° degl'anni precedenti. . . . . . | » | 62.838 | 7 | 11 |
| | L. | 990.431 | 2 | 6 |

**Siegue l'Introito, et Esito**

DEBITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dispegno | L | 579.996 | — | — |
| Calleghe | » | 62.182 | 15 | – |
| Pegni Smezzati in d.e Calleghe | » | 20.251 | 1 | — |
| Interessi sopra detti Dispegno, e Call.e | » | 42.754 | 13 | 4 |
| Capitali presi á Deposito | » | 101.827 | 7 | 10 |
| Frutti di 6 Quadrimestri della Ferma del Sale | » | 125 | 8 | 5 |
| Riparto del Moltiplico Lercaro | » | 67 | 7 | 1 |
| Simile del Legato, ossia Riparto fatto dall'Ecc.mo Giac. Gentile | » | 187 | 16 | 1 |
| Annate 5,, Dell'annuo legato Petralbes | » | 1.188 | 5 | 4 |
| Proventi di S. Giorgio di 3 Annate | » | 352 | 18 | 6 |
| Resto del Bilancio antecedente | » | 26.697 | 12 | 11 |
| | L. | 835.631 | 5 | 6 |

**Distinzione de Carrichi, ed Utili**

CARRICHI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frutti á Montisti | L. | 20.557 | 18 | 10 |
| Salari á Ministri, compreso un Trim.e dell'an.o scorso del Sacrista | » | 6.270 | — | — |
| Spese diverse, in quali restano comprese L. 604,,10, ricomp.te á sud.i Ministri, L. 80 al Consultore, e L. 56 al Barg.lo | » | 3.247 | 4 | — |
| Giattura di moneta | » | 515 | 5 | — |
| Pigione di Casa | » | 517 | 10 | — |
| Legato alle R.e Monache di S. M.a in Passione | » | 133 | 6 | 8 |
| | L. | 31.241 | 4 | 6 |
| Avanzo | » | 13.435 | 3 | 11 |
| | L. | 44.676 | 8 | 5 |

Nonostante che dal sud.o Bilancio risulti un Avanzo di L. 13.435..3..11 pure contrapposto questo al Debito di sopra Pegni venduti in Call.a p. quali sta il nome di Debitore di d.o Barabino, ma realmente la Cassa viene a dalle d.e perdite di Calleghe viene a restar la Cassa in disimborso di L. 12.503..0, oltre di che il maggior Introito leghe degli anni antecedenti.

Generale, detto anno 1786

CREDITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Imprestito | L. | 632.554 | 10 | — |
| Frutti á Montisti | » | 20.557 | 18 | 10 |
| Capitali in Deposito restituiti | » | 78.275 | 18 | 6 |
| Salario á Ministri | » | 6.270 | — | — |
| Spese Ordinarie | » | 3.247 | 4 | — |
| Pigioni della Casa ad uso di Guardarobba | » | 517 | 10 | |
| Resti pagati | » | 13.892 | 4 | — |
| Estimatore Ant.° Barabino á C.to di sue mercedi | » | 2.001 | — | — |
| Legato annuo alle R.de Monache di S. M.a in Passione | » | 133 | 6 | 8 |
| Giattura di moneta | » | 515 | 5 | — |
| Sacristia á Denaro Conte 73.566,,8,,6 / Cassiere 4.000,,— | » | 77.566 | 8 | 6 |
| Da ritenersi all'Imprestiere Cambiaso p. altante di più pagategli s.a Pegni portati al nro Monte | » | 100 | — | — |
| | L. | 835.631 | 5 | 6 |

contenuti in sudetto Bilancio

UTILI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Interessi ritratti dal Disp.° e Calleghe | L. | 42.754 | 13 | — |
| Frutti di anni 2 della Ferma del Sale in Mil.° | » | 125 | 8 | 5 |
| Riparto del Moltiplico Lercaro | » | 67 | 7 | 1 |
| Simile di Legato annuo dell'Ecc.mo Giac. Gentile | » | 187 | 16 | 1 |
| Annate 5,, di Legato Petralbes | » | 1.188 | 5 | 4 |
| Proventi de LL. di S. Giov. p. 3 Annate | » | 352 | 18 | 6 |
| | L. | 44.676 | 8 | 5 |

Ant.° Barabino Estimat.e di L. 25.998,,12,,11 che resta compreso nella Nota de' debitori procedente dalle diverse perdite risentirne il minore Introito, e così minore la partita, che deve girare nell'Imprestito, e perciò detratto d.° Avanzo di quest'anno c.e si vede dalla sud.a Dimostrazione, procede da varie annate di prov.ti e dal mag.r Dispegno e Cal-

ANGELO GANDOLFO *Raz.le.*

## DOCUMENTO N. XIX.

dalla Gazzetta di Genova N. 31

18 aprile 1807.

Si è ricevuto dal Burò del Monte di Pietà il seguente avviso:

La Commissione provvisoria del Monte di Pietà, autorizzata dal Sig. Prefetto di questo Dipartimento con sua deliberazione del 19 settembre e 20 dicembre 1806, a poter fare, col sentimento della Commissione creata da S. A. S. per il detto Monte, tutto ciò che crederà conveniente ai vantaggi del medesimo.

Considerando essere già presso al suo termine la vendita dei pegni, sopra dei quali non rimane più goduta, per essere già spirato il tempo stabilito da regolamenti al loro deposito: Considerando che la liquidazione de' conti, ed interessi di questa pia Opera sarebbe portata ad un' epoca troppo lontana, se dovesse attendersi, che maturasse il tempo prefisso al deposito degli effetti ancora esistenti: volendo altrove provvedere per quanto è possibile all' indennità dei proprietarî de' pegni, sopra dei quali rimane ancora una godota di tempo: Avvisa il pubblico.

1.° — La vendita degli effetti depositati nel locale del Monte sarà continuata a tutto il mese di luglio sopra quelli, di cui sarà maturato, o andrà maturando il tempo prefisso al loro deposito.

2.° — Sono intanto invitati tutti i proprietarî degli effetti impegnati a presentarsi nei locali del Monte entro il detto termine a tutto luglio prossimo, affine di redimere i pegni, sopra cui alla detta epoca non fosse maturato il tempo del loro deposito, mediante il pagamento delle somme imprestate, e di corrisponenti interessi, mentre, passate il suddetto termine, la Commissione provvisoria si troverebbe obbligata di procedere alla vendita in pubblica callega indistintamente di tutti i restanti pegni.

I pegni d'oro o d' argento, che si venderanno in pubblica callega, sono soggetti al diritto di marco, che la Commissione provvisoria non potrà dispensarsi di pagare ai ministri incaricati

dell'esazione del detto diritto. Questo pagamento sarà imputato a carico de' rispettivi proprietari sul prodotto de' loro effetti venduti.

(Dal Burò del Monte di Pietà, questo giorno 16 aprile 1807).

Dalla Gazzetta di Genova N. 33
25 aprile 1807.

La Commissione provvisoria del Monte di Pietà, autorizzata in virtù della deliberazione di 19 settembre e 10 dicembre 1806 del Sig. Prefetto ad amministrare gli interessi di questa pia opera. Considerando che alcuno dei capitalisti al detto Monte hanno esatto i frutti a tutto luglio 1805; ed alcuni altri solamente a tutto gennaro del detto anno: Considerando che la equità e la regolarità ne' conti, esigono che tutti i soci capitalisti godano dei medesimi vantaggi, e che i frutti sopra dei capitali siano tutti portati ad una stessa scadenza.

Previo il sentimento della Commissione per il Monte di Pietà creata da S. A. S. l'Arcitesoriere dell'Impero, ha deliberato:

1.° — Che sia fatto il cambiamento indistintimente di tutti i frutti arretrati sino a tutto il giorno 31 luglio 1805 sopra i capitali esistenti al Monte di Pietà.

2.° — Questo pagamento sarà fatto nel locale di detto Monte nei giorni di venerdì e di sabato dalle ore 10 di mattina sino ad ore 2 pomeridiane a cominciare dal primo venerdì di maggio prossimo.

(Dal Burò del Monte di Pietà, questo giorno 16 aprile 1807).

---

## DOCUMENTO N. XX.

Archivio di Stato — Prefettura Francese - Pacco N. 144.
MONT DE PIÉTÉ DE GÊNES

Il Pubblico è avvisato che il Monte di Pietà stabilito in Genova in virtù di decreto di Sua Maestà l'Imperatore e Re del 4 dicembre ultimo è messo provvisoriamente in attività per deliberazione del Sig. Prefetto del Dipartimento nella data del giorno

*sei* del corrente *febbraro;* in conseguenza questo stabilimento sarà aperto *lunedì prossimo 26* di questo stesso mese al suo antico locale situato nel vico della Casana al N. 226.

Le operazioni saranno fatte come in addietro, cominciando dalle ore 10 del mattino fino alle 2 pomeridiane. I giorni di lunedi, mercoledì e venerdì di ciascuna settimana sono assegnati al ricevimento de' pegni, e per fare i pagamenti ad essi analoghi: il martedì e giovedì restano destinati ai dispegni. L'amministrazione si riserba d'indicare successivamente quel giorno, ch'ella avrà consecrato alla vendita al pubblico incanto

Il menomo, ossia la partita più tenue dei prestiti è provvisoriamente limitata ad un franco e cinquanta centesimi, che corrisponde a soldi 36 buona moneta di Genova fuori banco ed il massimo ossia la somma più forte è circoscritta a cinquanta franchi, vale a dire a lire 58 detta moneta fuori banco, per ciaschedun pegno.

Il Decreto Imperiale del 4 dicembre di sopra citato fissa l'interesse in ragione di dieci per cento all'anno, computabile detto interesse di quindici in quindici giorni, e dichiara che un giorno solo basterà per formare quindicina compiuta.

La quota del prestito è fissata a quattro quinti sull'ammontare delle apprezzazioni per le materie d'oro, e d'argento ed a due terzi per li tessuti o panni di lana.

Gl'imprestiti non puonno farsi senonchè a persone conosciute o domiciliate, oppure assistite da un responsore, ossia garante conosciuto o domiciliato.

Non si potrà imprestare ai minori sotto patria potestà, se non col consenso dei loro parenti o tutori.

Ogni prestito eccedente la somma di venti franchi, cioè a dire di lire 24 di Genova f. b. impone l'obbligo al ricevitore, ossia depositario di sottoscrivere il suo nome o per sè medesimo, o per mezzo del suo responsore, o garante nel libro del registro di detto Monte.

La contabilità ossia scritturazione è tenuta in franchi. e le transazioni tutte, sia d'introito sia d'esito, non avranno luogo se non che nella detta moneta, oppure in antica buona moneta di Genova f. b., cioè a dire in scuti da otto lire per lire otto e calcolato il franco a soldi 24 di Genova.

Non sarà ammesso dal Monte il *Billione*, ossia la moneta abusiva, nè per pagare, nè per ricevere, se non che per formare l'appunto necessario della frazione del franco.

Fait par l'Administration provisoire du Mont de Piété de Gênes dans sa séance du 17 février 1810.

Vu et approuvé à Gênes ce 20 février 1810.

Le Maire Président de la dite Administration
(f.to) JEAN-CHARLES SERRA

Le Préfet Baron de l'Empire
(f.to) M. A. BOURDON.

---

## DOCUMENTO N. XXI.

Prefettura Francese, Pacco N. 144.

MONT DE PIÉTÉ DE GÊNES

### AVIS.

L'Amministrazione del Monte di Pietà di Genova, nominata per deliberazione di Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno del 24 febbraio 1810, avendo organizzato definitivamente il servizio dello Stabilimento, previene il pubblico, che le operazioni si eseguiranno ora senza limite nel quantitativo delle somme da imprestarsi, e senza che però sia portato alcun altro cangiamento al metodo stato indicato coll'avviso pubblicato li 23 febbraro 1810 dall'Amministrazione provvisoria.

Fatto al Burò dell'Amministrazione,
questo giorno 31 marzo 1810.

Pour l'Administration du Mont de Piété
(fir.to) LUC SOLARI
1er adjoint et Président.

Approuvé, Le Préfet de Gênes, Baron de l'Empire
(fir.to) M. A. BOURDON.

# DOCUMENTO XXII.

## STATISTICA del movimento dei Pegni dal 1° marzo 1810 al 31 dicembre 1907.

| Esercizio | ENTRATA PEGNO | | | USCITA | | | | | | | | | Rimanenza al 31 Dicembre | | | Importo medio di ciascun pegno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Disimpegno | | | Vendita | | | Totale | | | | | | | |
| | N.° | Capitale | | N.° | Capitale | | N.° | Capitale | | N.° | Capitale | | N.° | Capitale | | | |
| 1810 | 19074 | 288.533 | — | 7824 | 95.976 | 25 | 67 | 471 | — | 7891 | 96.447 | 25 | 11183 | 192.085 | 75 | 15 | 16 |
| 1815 | 39671 | 760.565 | — | 36890 | 727.699 | 63 | 4781 | 46.380 | 87 | 41671 | 774.080 | 50 | 21431 | 402.035 | 59 | 19 | 50 |
| 1820 | 52195 | 1.037.140 | — | 47966 | 947.553 | 95 | 5333 | 99.851 | 89 | 53299 | 1.047.405 | 84 | 26177 | 488.539 | 75 | 19 | 80 |
| 1825 | 57670 | 1.135.427 | — | 50821 | 1.005.294 | — | 5630 | 110.030 | 50 | 56451 | 1.115.324 | 50 | 32379 | 569.924 | 75 | 19 | 91 |
| 1830 | 54760 | 973.714 | — | 54239 | 933.724 | — | 6130 | 100.326 | — | 60369 | 1.034.050 | — | 29190 | 576.465 | 50 | 18 | 10 |
| 1835 | 56760 | 857.994 | — | 49866 | 741.639 | 50 | 4985 | 84.140 | — | 54851 | 825.779 | 50 | 36840 | 645.820 | — | 15 | 30 |
| 1840 | 108510 | 1.773.473 | — | 93977 | 1.547.132 | — | 11350 | 172.960 | — | 105327 | 1.720.092 | — | 50780 | 834.256 | — | 16 | 41 |
| 1845 | 96820 | 1.815.071 | — | 91260 | 1.717.661 | — | 12571 | 151.374 | — | 103831 | 1.869.035 | — | 53340 | 1.185.528 | — | 18 | 85 |
| 1850 | 85880 | 1.461.295 | — | 64810 | 1.080.766 | — | 4662 | 60.766 | — | 69472 | 1.141.532 | — | 40377 | 859.855 | — | 17 | 17 |
| 1855 | 87888 | 2.099.424 | — | 81815 | 2.001.188 | — | 7596 | 121.140 | — | 89411 | 2.122.328 | — | 45309 | 1.324.755 | — | 12 | 53 |
| 1860 | 104310 | 2.312.139 | — | 92891 | 2.245.529 | — | 5331 | 91.534 | — | 98222 | 2.337.063 | — | 50603 | 1.433.396 | — | 22 | 21 |
| 1865 | 100431 | 2.954.460 | — | 91576 | 2.744.910 | — | 7342 | 121.495 | — | 98918 | 2.866.405 | — | 55331 | 1.892.764 | — | 29 | 42 |
| 1870 | 98270 | 3.051.857 | — | 91134 | 2.808.541 | — | 6847 | 130.240 | — | 97981 | 2.938.781 | — | 55560 | 2.046.842 | — | 31 | 12 |
| 1875 | 170420 | 4.394.287 | — | 150007 | 4.206.326 | — | 13577 | 251.322 | — | 163584 | 4.457.648 | — | 94958 | 2.896.999 | — | 25 | 82 |
| 1880 | 187803 | 4.668.881 | — | 167006 | 4.313.424 | — | 15243 | 236.680 | — | 182249 | 4.550.104 | — | 116081 | 3.249.634 | — | 25 | 87 |
| 1885 | 226129 | 5.612.599 | — | 200833 | 5.146.642 | — | 24791 | 385.423 | — | 225624 | 5.532.065 | — | 126819 | 3.689.343 | — | 24 | 82 |
| 1890 | 291377 | 8.741.351 | — | 237317 | 7.138.920 | — | 25112 | 474.163 | — | 262429 | 7.613.083 | — | 170861 | 5.641.375 | — | 30 | — |
| 1895 | 302721 | 8.474.213 | — | 275637 | 8.001.052 | — | 28449 | 467.864 | — | 304086 | 8.468.916 | — | 182693 | 5.730.875 | — | 27 | 99 |
| 1900 | 291683 | 7.927.162 | — | 271652 | 7.592.908 | — | 27657 | 395.837 | — | 299309 | 7.988.745 | — | 179513 | 5.303.210 | — | 27 | 18 |
| 1905 | 281581 | 8.877.697 | — | 265374 | 8.257.790 | — | 26391 | 417.604 | — | 291735 | 8.675.394 | — | 171536 | 5.749.812 | — | 31 | 53 |
| 1907 | 262826 | 10.094.352 | — | 242605 | 9.562.480 | — | 21021 | 370.990 | — | 263626 | 9.933.470 | — | 161317 | 6.273.855 | — | 38 | 40 |

# INDICI E BIBLIOGRAFIA



# INDICE ALFABETICO

## DEI NOMI E DELLE COSE

*N. B.* — I numeri susseguenti al nome o alla cosa indicano la pagina: quelli chiusi in parentesi indicano le note.

## A

## B



## C

## D

E



F

G



I

L



M

N



O



P

R



S

T



U



V



Z

# BIBLIOGRAFIA

ACCINELLI F. M. - *Compendio delle Storie di Genova* - Genova, 1851.

» » - *Liguria Sacra* - ms. Biblioteca Civica Beriana, Cartaceo, secolo XVIII.

ACCINELLI F. M. - *Delle Confraternite* - ms. Biblioteca Civica Beriana, Cartaceo, secolo XVIII.

ALIZERI FEDERICO - *Guida Artistica per la Città di Genova* - Genova, 1847.

ANSELMI AMEDEO - *Gli Ospedali Genovesi* - Vicende finanziarie ed amministrative, Genova, 1890.

---

BACCELLI *Onorevole* ALFREDO - *Relazione sul disegno di legge riguardante i Monti di Pietà*, presentata al Parlamento il 21 marzo 1898.

BARGELLINI MARIANO - *Storia Popolare di Genova* - Genova, 1856.

BANCHERO G. - *Genova e le due Riviere* - Genova, 1846.

BALLETTI *Prof.* A. - *Il Santo Monte della Pietà di Reggio nell' Emilia* -1894.

BELGRANO *Prof.* L. T. - *Vita Privata dei Genovesi* - Genova, 1875.

BLAIZE A. - *Des Monts de Piété et des banques des prêts sur gage* - Paris, 1856.

BOCCARDO *Prof.* G. - *Enciclopedia* - Torino, Unione Tip. Editrice, 1875-1899.

Bollario Romano (*Bullarium Romanum* - Romae, Typ. Apostolicae, 1835).

---

CABELLA *Avv.* E. - *Memoria intorno ai quesiti proposti al Congresso dei Monti di Pietà in Padova* - Genova, 1891.

CALVI F. - *Vicende del Monte di Pietà in Milano.*

CAMPI *Avv.* LUIGI - *Proposte di alcune riforme da introdursi nel regolamento organico del Monte di Pietà di Genova* - Genova, 1876.

CANTÙ C. - *Storia Universale.* Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1890.

CASACCIA GIOVANNI - *Dizionario Genovese-Italiano* - Genova, 1876.

CATTANEO-MARABOTTO, *Prete* - *Vita di S. Caterina da Genova* - ms. Archivio Ospedali Civili - Genova.

CAZZANIGA F. - *L' Elemosina* - Cremona, 1880.

CERETTI M. - *Histoire des Monts de Piété* - Padova, 1752.

CERVETTO *Cav.* L. A. - *La illuminazione pubblica a Genova nel passato* - Genova, 1907.

CICALA - *Memorie di Genova e di tutti i suoi dintorni* - ms. Archivio Storico Municipale di Genova (reg. 1254).

CUNEO *Avv.* CARLO - *Memorie sopra l'antico Debito pubblico, Mutui, Compere e Banco di S. Giorgio in Genova* - Genova, Tipografia Sordomuti, 1842.

---

DE SIMONI *Avv.* CORNELIO - *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica Genovese* - Genova, 1885.

---

FOGLIETTA OBERTO - *Storie Genovesi* - Genova, 1597.

---

Gazzetta Nazionale della Liguria.

GAGLIARDI *Prof.* ENRICO - *Memoria intorno ai quesiti proposti al Congresso dei Monti di Pietà in Padova* - Genova, 1891.

GIUSTINIANI *Mons.* AGOSTINO - *Annali della Repubblica di Genova* - Genova, 1854.

---

ISNARDI *Padre* LORENZO - *Storia dell'Università di Genova* - Genova, 1861.

---

*Leges, Regulae atque Decreta ad bonum regimen Montis Pietatis* - compilate nel 1707 - ms. Archivio di Stato di Genova, N. 54 dei manoscritti.

LOBERO A. - *Memorie storiche della Banca di S. Giorgio* - Genova, 1832.

LUDOVIC DE BESSE, *Père, Capucin* - *Le Bienheureux Bernardin de Feltre* - Paris, 1902.

---

MORRO *Avv.* G. - *Commemorazione di Ettore Vernazza* - Genova, 1867.

Monte di Pietà di Bologna - 1473-1891 - pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Bologna, 1891.

MURATORI L. A. - *Dissertazioni sulle Antichità Italiane* - Napoli, 1752-3.

---

OLIVIERI *Padre*, da Genova - *Genova Sacra nelle sue Chiese, Monasteri ecc.* ms. Archivio Convento di S. Bernardino in Genova.

---

PALLAVICINI G. - *Regole del Monte di Pietà di Genova* - ms. Archivio Storico Municipale di Genova.

Idem - *Raccolta delle famiglie genovesi* - ms. Archivio Storico Municipale di Genova.

PEREGO *Avv.* A. E. - *Dei Monti di Pietà* - Milano, 1896.

PICCOLOMINI *Conte* NICOLÒ - *Il Monte dei Paschi di Siena e le aziende in esso riunite.* Siena, 1891.

PODESTÀ F. - *Il Colle di S. Andrea* - Atti Società Ligure di Storia Patria. Vol. XXXIII.

---

RESASCO - *Dizionario del linguaggio Italiano Storico ed amministrativo* - Firenze, Le Monnier, 1881.

---

Saviolo P. - *Leggi del S. Monte di Pietà di Padova.*

Schiaffino - *Annali ecclesiastici della Liguria* - Biblioteca Civica Beriana, ms. cartaceo del Sec. XVII.

Semeria *Prete* Gio: Battista - *Secoli cristiani della Liguria* - Torino, 1843.

Serra *M.se* Gerolamo - *Storia della Liguria antica* - 1835.

Sieveking Heinrich - *Studio sulle Finanze Genovesi e sulla Casa di S. Giorgio* - Tradotto dal Sig. *Onorio Soardi* - Atti Società Ligure di Storia Patria. Vol. XXXV.

Staglieno *Marchese* Marcello - *Degli Ebrei in Genova* - Giornale Ligustico - Genova, 1876.

---

Tamilia *Dott.* D. - *Il Sacro Monte di Pietà di Roma* - Roma, 1900.

---

Vecellio *Don* Antonio - *Lettere di uomini celebri al beato Bernardino Tomitano da Feltre* - Feltre, 1894.

Idem - *Vita del beato Bernardino Tomitano da Feltre* - Feltre, 1894.

Venasquez Carlo - *Albero storico e genealogico della famiglia Grimaldi* - Parigi, 1647.

Veroggio *Generale* Benedetto - *Genova ed i bombardamenti da mare* - Genova, 1891.

Verzellino - *Memorie di Savona* - Biblioteca Civica Beriana, ms. del secolo XVII.

# INDICE GENERALE



## PARTE PRIMA

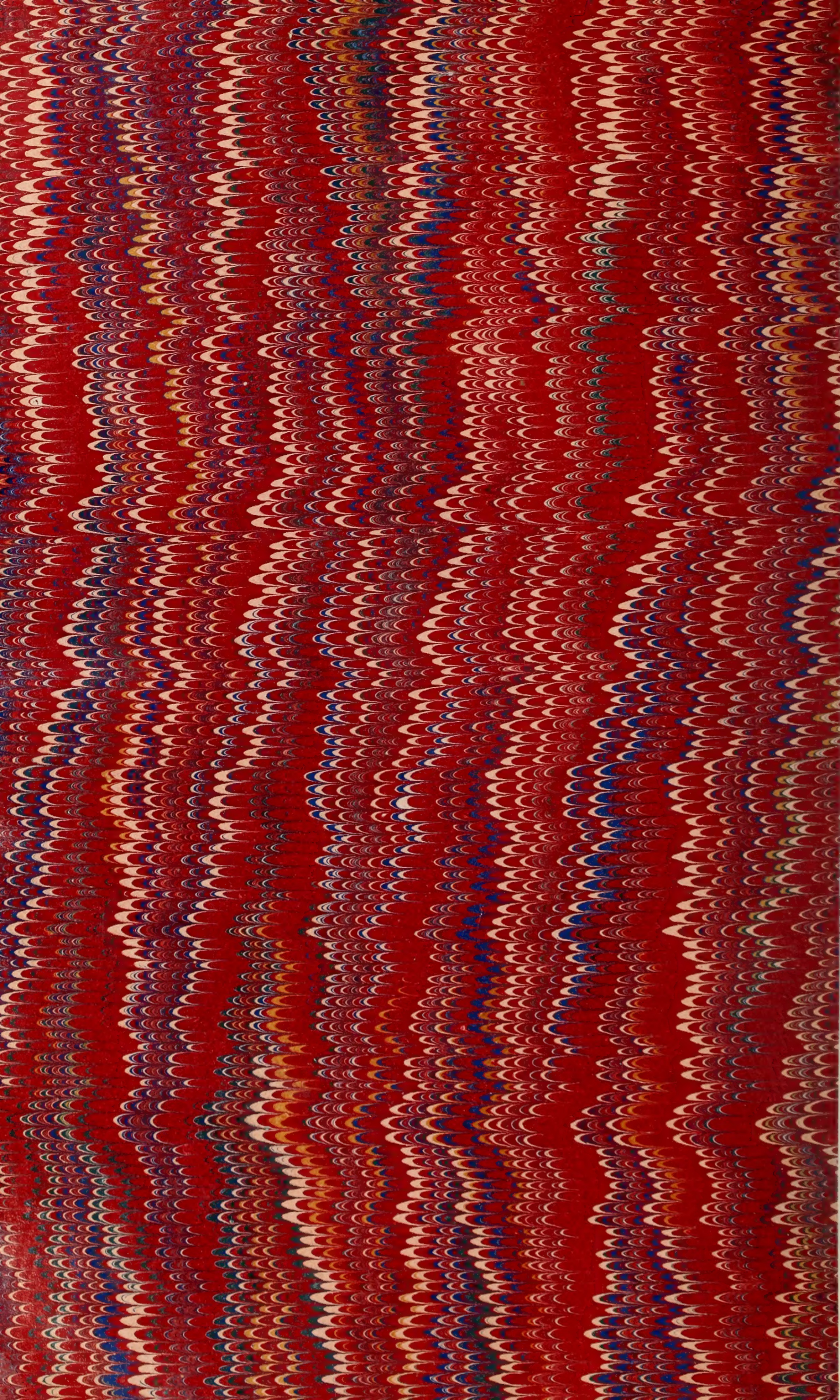
### ESPOSIZIONE STORICA

TAVOLE E FAC-SIMILI

# PARTE SECONDA

## DOCUMENTI

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]




UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 15 25 12 12 018 3